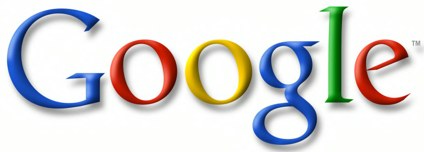



B 1,144,904


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

ISTITUTO STORICO ITALIANO

FONTI PER LA STORIA D'ITALIA

I CAPITOLARI
delle Arti Veneziane

SOTTOPOSTE ALLA GIUSTIZIA

E POI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

DALLE ORIGINI AL MCCCXXX

A CURA

DI

GIOVANNI MONTICOLO

VOLUME II - PARTE II



ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO

PALAZZO DEI LINCEI, GIÀ CORSINI,

ALLA LUNGARA

1905

IV Gruppo.

CAPITOLARI DI DATA INCERTA

REDATTI DALL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA VECCHIA

INNANZI ALLA COMPOSIZIONE DEL PRIMO REGISTRO UFFIÇIALE

cioè innanzi al maggio–settembre 1278

XXV.

CAPITULARE ARTIS PANNORUM VETERUM.

IN nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo .... indicione octava. 1.

Il capitolare dell'Arte dei panni vecchi del 1 settembre 1264 - 31 agosto 1265, come fu registrato nel 1278.

Cum nos .... iusticiarii comunis Venecciarum resideremus ad iusticiam pertractandam, venit ante nostram presentiam gastaldio artis pannorum veterum cum quibusdam hominibus dicte artis postulans cum instantia nobis ut super ordinamenta predicte artis inspicere dignaremur et ea que pro bono et honore Veneciarum et utilitate ipsius artis videremus, de auctoritate nostri officii concedere c. 145 A [c. 18 A]

1. *È il numero d' ordine del capitolare nel registro.* 2. *È il titolo del capitolare, scritto con inchiostro rosso dal copista del 1278 nel margine superiore della c. 145 A [c. 18 A].* 4. *La parola* sexagesimo *è stata abrasa da un correttore del 1283 che la sostituì con* octuagesimo; *questo correttore mutò la data dell'anno, del mese e del giorno, ma dimenticò di fare la sostituzione corrispondente nella data dell' indizione la quale è rimasta* octava *mentre in relazione al 12 settembre 1283 doveva essere secondo il computo greco* decima secunda o decima prima *secondo il computo romano pure seguito da quel copista. Con questo sussidio è stato possibile restituire con approssimazione la data originaria del capitolare, perchè l' indizione ottava cadde tra il primo settembre 1264 ed il trentuno agosto 1265; di qui la restituzione di* sexagesimo *che doveva essere seguito da* quarto o quinto *Notisi che nel protocollo dei capitolari registrati dal copista del 1278 l' indizione è sempre la greca. Le parole del testo corretto sono:* anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, die duodecimo intrante, mense septembris *Manca la data topica* Rivoalti *come nel protocollo del capitolare dei segatori: cf. p. 3, r. 4.* 6. *Non è possibile colle testimonianze sinora note restituire i nomi dei tre giustizieri del testo originario che sono stati abrasi dal correttore del 1283 e sostituiti con* Nicolaus Salomono, Nicolaus Auduyno et Petrus Mudaço *in corrispondenza alla nuova data 12 settembre 1283.* 8. *Il cod. corr., nello spazio interlineare e in caratteri più piccoli, ma forse della stessa mano del testo,* artis *su* ante 11-12. utilitate] *Cod.* utilia *La restituzione è stata fatt col sussidio dela capitolare dei «fioleri»; cf. p. 61, r. 13.*

deberemus. volentes igitur exequi ut tenemur, animo diligenti ordinamenta infrascripta duximus explicanda (1).

I. In primis omnium igitur statuimus et ordinamus quod omnes de predicta arte sint astricti sacramento quod non conparetur nec conparari fatiant aliquam personam per se aliqua vestimenta lanea et linea et serica et nec pelles et varnatias, peliçones coopertos (2) et discoopertos, nec aliquod pannum de lino vel de lana seu de serico, nec etiam armelinas, griseas, varias (3), leporinas, vulpes, doxos (4), schilatas (5), cuniculas (6) que vel quas sciverint vel crediderint esse furtivas sive de furto (7). et si conparaverint aliquid de suprascriptis rebus ignorando eas esse de furto vel furtivas, non incidant nec incidi faciant nec mutent nec mutari fatiant fraudulenter aliqua de causa usque ad octo dies postquam conparaverint dicta res. et non celaverint nec celare facient per fraudem, sed palam teneant ipsa in mercato et ante suam stationem; et si sciverint quod aliquis fecisset contra predicta, cicius quam poterint nobis iusticiariis vel unius nostrum seu illis qui erunt nostri loco (8) manifestent.

4-5. conparetur] *Così il cod.* 5. fatiant] *Così il cod.* 11. *Cod.* ignoranda 13. fatiant] *Così il cod.* 14. dicta res] *Così il cod.* 17. unius] *Così il cod. per* uni

(1) Questo proemio è molto simile a quello dell' Arte dei « samiteri » e a quello dell' Arte dei « fioleri », ma è più semplice, e questa sua qualità corrisponde pienamente alla sua antichità maggiore; cf. p. 27, rr. 6-20; p. 61, r. 6 - p. 62, r. 2.

(2) La copertura del pelliccione, come in genere nelle pellicce, era formata dalla stoffa; la pelle del pelliccione era per solito di lepre o di volpe; cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300. Le vesti*, ed. cit. p. 79, nota 5; p. 81, nota 2.

(3) Cioè le pelli di vaio.

(4) Cioè le pelli dei « dossi » in contrapposto a quelle delle pance; cf. VECELLIO, *Habiti antichi et moderni di tutto il mondo*, Venetia, Sessa, 1598, p. 85: « subito che l' aria comincia « a rinfrescare i vecchi mettono giù « la vesta foderata d'ormesino che si « porta sciolta, et vestono la foderata « di pelli di vari, che si cigne con la « cintura di velluto; ma perchè que- « ste pelli sono assai leggieri, quando « poi cresce il freddo, in cambio di « vari, foderano le veste di dossi, che « sono pelli più gravi et da tener più « caldo »; cf. *Vocabolario della Crusca*[5], s. v. dossi che vi viene spiegata per le pelli della schiena del vaio che si conciano per far pellicce.

(5) Cioè le pelli di scoiattolo; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 79, nota 4.

(6) Cioè le pelli di coniglio; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 79, nota 3.

(7) Una disposizione simile era stata già fissata sino dal febbraio 1219, 1218 m. v., nel capitolo primo del capitolare dei sarti; cf. I, 13, rr. 3-5.

(8) Quelli susseguenti nei vari tempi.

II. Item, et quod non sulphuret nec fatiant sulphurare aliquam pellem || vel varnatiam (1), nec ponant bedanam (2) in aliqua c. 145 B [c. 18 B] pelle vel varnacia de gliris nulla de causa, causa vendendi, nec etiam ponere bedanam de gliris in aliqua pelle.

III. Item etiam, quod non refollent (3) nec faciant refollari

1. sulphuret] *Singolare in funzione di plurale.* fatiant] *Così il cod.* 4. ponere] *Così il cod. forse con omissione di* faciant *in corrispondenza a* non sulphuret nec fatiant sulphurare *delle proposizioni precedenti. Cod. agg. nel margine con scrittura diversa*

(1) L'uso di dare lo zolfo alle pellicce era comune; ad esempio, nel capitolo XXXVIII del libro secondo dello statuto antico, composto nel secolo XIV, dell'Arte dei pellicciai di Firenze (Archivio di Stato di Firenze, *Arti, Vaiai e cuoiai*, I, 24 A), si legge quanto segue: « De pena vergheggiantis « pelles, rubrica Item, statutum « et ordinatum est quod nullus cuius- « cumque condictionis existat de dicta « arte vel quavis alia persona possit, « audeat vel presumat [*cod.* presum- « mat] modo aliquo inçolfare vel in- « çolfari facere nec etiam vergheggiare « seu battere vel vergheggiari vel batti « facere aliquas pelles seu foderos cuius- « cumque condictionis vel maneriei « existant, super platea palactii (*sic*) do- « minorum priorum seu populi Floren- « tini aud (*sic*) super platea mercati « novi, sub pena et ad penam librarum « vigintiquinque florentinorum parvo- « rum pro quolibet contrafaciente et « qualibet vice; cuius pene medietas sit « comunis Florentie et alia medietas « sit dicte artis ». Il divieto del capitolare dell'Arte dei panni vecchi probabilmente si spiega, perchè le pellicce vecchie ingiallite potevano per lo zolfo apparire più bianche e anche passare per nuove a danno dell'acquirente.

(2) Cioè « pedana »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. pedana; qui s'intende una striscia di pelle di ghiro che era proibito aggiungere all' orlo inferiore della pelliccia o della guarnacca vecchie. Probabilmente la striscia sostituiva la parte logora della pelliccia all'orlo, la quale veniva tolta, e così una pelliccia o guarnacca vecchia poteva passare per nuova.

(3) Cioè non si portino al follo i panni vecchi di colore. I panni si portavano al follo, perchè il tessuto acquistasse maggiore compattezza. La ragione di questo divieto si deve ritrovare nel proposito di impedire che panni vecchi si vendessero per nuovi. Nel *Constitutum hominum artis vendentium et ementium pannos et pelles veteres in civitate Florentie commorantium* dell'ultimo decennio del secolo decimoterzo (Archivio di Stato di Firenze, *Arti, Rigattieri, linaioli e sarti*, I), si leggono i seguenti passi che sono in qualche attinenza con la disposizione del capitolare veneziano:

« XXXII. De non faciendo « pannos follatos. Quoniam fa- « cere falsitates et malitias est contra « honorem Dei et regiminis civitatis « Florentie et hominum dicte civitatis « et maxime dicte artis et hominum « huius artis et ad hoc ut in dicta « arte de cetero nullus falsitates et « malitias facere audeat vel presumat, « statutum et ordinatum est quod nul- « lus huius artis audeat vel presumat « [*cod.* presummat] rinfollare vel rin- « borrare vel facere seu rinfollari aut « rinborrari vel fieri facere pannos in « civitate Florentie vel comitatu vel « extra civitatem et comitatum seu

aliquod pannum vetus de colore in Veneciis, nec debeat ducere nec fatiat ducere in Venecias extra Venecias aliquo modo vel ingenio.

IIII. Item, et quod dicere debeat emptori: « ego habeo par- « tem de isto varnimento ».

V. Item, volumus et ordinamus quod octo homines predicte artis debeant esse extimatores super rebus que pertinent ad artem predictam; et gastaldus et decanus dicte artis teneantur per sacramentum omni anno eligere dictos homines bonos et legales, et si renuerint[1], perdant soldos .XL., qui portari debeant ad camaram dominorum iusticiariorum. et habere debeant denarios duos per libram de toto illo quod extimaverint, unus quorum de dictis denariis sit extimatorum et alius detur ad utilitatem pauperum dicte scole.

dalla precedente, ma identica a quella dei capitoli XXVIIII e XXX: su pena soldorum .XL. et sacramenti *(cod.* sacramento*)* (2). 1-2. debeat - fatiat] *Singolari in funzione di plurali.* 2. extra V.] *Così il cod.; per* vel extra V.? 3. *Cod. agg. nel margine con scrittura eguale a quella dell'aggiunta al capitolo precedente c. s.* su pena librarum .XXV. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso.* 4. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 13. *Cod.* aliis 14. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso.*

« districtum Florentie nec ipsos pan- « nos rinfollatos vel rinborratos ven- « dere vel vendi facere in civitate vel « districtu Florentie nec de aliunde « venire facere nec illos in sua apo- « theca vel alibi tenere vel teneri fa- « cere »; segue poi l'eccezione: « salvo « quod panni rinfollati et rimborrati « qui nunc sunt in dicta arte, possint « et debeant vendi et alienari non « obstantibus predictis hinc ad kalen- « das martii proxime futuri qui erit in « .MCCLXXXXI°., indictione .V.; et in- « terim plures de novo non fieri ad- « duci vel laborari sub dicta pena. — « XXXVII. De non reactandis « pannis veteribus cum sapone « et aqua calida vel sodandis ad « ceppum et de eodem (*sic*) totali « prohibitione. Ad refrenandum et « resecandum falsitates et malitias ho- « minum huius artis qui per fas et « nefas et per alium quemcumque mo- « dum illicitum lucra ex hac arte fa- « cere moliuntur, statutum et ordina- « tum est quod nullus huius artis et « societatis audeat vel presumat [*cod.* « presummat] in civitate vel districtu « Florentie reactare vel reactari facere « aliquem vel aliquos pannos veteres « cum sapone et aqua calida vel ad « ceppum sodare vel sodari facere vel « eos emere vel vendere seu in sua « apotheca vel domo vel in aliena « tenere nec emi vel vendi nec teneri « facere »; in margine poi vi è stato aggiunto: « additum est per approba- « tores comunis quod possint lavare « pannos cum sapone et aqua calida « nec refollando nec aliquam fraudem « ibi committendo ».

(1) Cioè gli otto stimatori.

(2) Circa la scrittura dell'aggiunta cf. I, 46, nota 1.

VI. Item, volumus quod dicti extimatores teneantur per sacramentum extimari bona fide sine fraude omnes res que veniunt ad manus suas, nec amicum iuvare nec inimicum vel inimicos nocere per fraudem. et si fuerint requisiti ab aliquo, ipsi bona fide et sine fraude ibunt quam cicius poterunt ad extimandum, ad minus duo [1].

VII. Item, volumus quod ipsi extimatores non audeat per sacramentum accipere aliqua dona nec servicium causa istius officii ab illis qui habent facere secum, nec accipi faciant occasione istius offitii; et si aliquis receperit pro me [2] et scivero, quam cicius potero reddam vel reddi fatiam [3].

VIII. Item, volumus et ordinamus quod omnes homines dicte artis teneantur per sacramentum accusare omnes illos qui stimant sine liçentia dominorum iusticiariorum, ipsis octo exceptis [4].

VIIII. Hec omnia attendam [5] bona ‖ fide sine fraude et plus c. 146 A [c. 19 A] et minus secundum quod michi addere vel minuere voluerint domini iusticiarii qui modo sunt vel erunt per tempora, in penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

X. Item, ordinamus quod omnes de predicta arte teneantur iuramento acusare omnes contrafatientes quod superius dictum est, tam forinsecos quam veneticos.

3. inimicos] *Cod.* inimico 7. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 10. *Cod.* offitio *Cod.* receperint 11. fatiam] *Così il cod. Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso ma col segno di maggiore separazione.* 14. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso ma col segno di maggiore separazione.* 17. in penna] *Cod.* inperium 18. *Cod.* bannum 19. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso.* 21. acusare] *Così il cod.* contrafatientes] *Così il cod.* 22. *Questa parte del capitolare è stata scritta su abrasione della scrittura primitiva, la quale ha lasciato di sè qualche traccia a mala pena visibile nei resti di alcune lettere e dei soliti segni in rosso dei capoversi. Ma la scrittura della parte A è diversa da quella del correttore della data del proemio ed è ad essa anteriore* (6).

(1) Cioè perchè la stima fosse valida era necessaria la presenza di almeno due degli otto stimatori.

(2) Notisi che mentre la prima parte del capitolo è in persona prima rispetto ai giustizieri, la seconda è in persona prima rispetto agli stimatori.

(3) Cioè « aliqua dona ».

(4) Cioè gli otto fissati dal capitolo quinto.

(5) Soggetto di « attendam » è ciascuno dei maestri dell'Arte.

(6) Circa la scrittura della parte A cf. I, 123, nota 2; essa è l'unico in-

II.
Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.
(A)
Gennaio-aprile 1281 ?

XI. Item, ordinatum est per dominos iusticiarios [1] quod nullus, tam masculus quam femina, non audeat nec presumat tenere staciones apertas de cetero in istis festivitatibus, videlicet: in primis nativitas Domini cum duobus diebus sequentibus, resureccio Domini cum duobus diebus sequentibus, epiphania Domini, pentecostes cum duobus diebus sequentibus, omnium sanctorum, quatuor festivitates sancte Marie [2], quatuor festivitates sancti Marci [3], in festivitates duodecim apostolorum [4], sancti Michaelis [5], sancti Nicolay [6], sancti Laurencii [7], sancti Luce [8], sancti Salvatoris [9], sancti Iohannis baptiste [10], sancti Martini [11] et in die veneris sancti, circumcisio Domini.

XII. Item, ordinamus [12] quod de cetero non sint ausi dare nec dari facere aliquod panum vetus sive aliqua panna vetera alicui vendericulo vel vendericule aliquorum pannorum sive tellarum [13], sub penna banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum.

1. *Cod. premette* ordina *a* ordinatum est 4-5. resureccio] *Così il cod.* 5-6. *Segue a* Domini *nel cod. una lacuna con fondo abraso.* 6-7. omnium sanctorum] *Cioè* festivitas omnium sanctorum 8. in festivitates] *Così il cod.* 11. *Il cod. agg. nel margine con una scrittura diversa da quella della parte A ma del principio del secolo XIV:* sub pena soldorum .xx. pro quolibet, de qua pena medietas deveniat ad iusticiam et alia in arte; verum si aliqua dictarum festivitatum veniret in die sabati vel in die mercuri, possint ire in mercatis constitutis sine aliqua pena. 13. panum] *Così il cod.* panna] *Così il cod.* 14-15. tellarum] *Così il cod.* 15. penna] *Così il cod.* voluntate] *Così il cod.* 16. *La* dizio per determinare in modo approssimativo la data della registrazione dei capitoli XI-XVI (luglio 1279-settembre 1283).

(1) Non sono noti i nomi di questi tre giustizieri, ma certamente sono stati posteriori a quelli del 1278 ed anteriori a quelli del 12 settembre 1283 ricordati dal correttore del proemio. Dalla somiglianza del capitolo XIII di questo capitolare col LXI del capitolare dei calzolai, parrebbe che i giustizieri sieno stati Pietro Savonario, Niccolò Auduino e Tommaso Contarini e che la data della compilazione della parte A dovesse essere tra il gennaio e l'aprile del 1281; cf. p. 152, r. 17-p. 153, r. 3.

(2) Cf. p. 63, nota 1.

(3) Cf. p. 63, nota 3.

(4) Cf. p. 63, nota 2.

(5) Cf. p. 178, nota 3.

(6) Cf. p. 179, nota 4.

(7) Cf. p. 177, nota 12.

(8) Cf. p. 177, nota 10.

(9) Cf. p. 179, nota 1.

(10) Cf. p. 178, nota 12.

(11) Cf. p. 178, nota 2.

(12) Soggetto di «ordinamus» sono probabilmente gli stessi giustizieri ai quali rimanda il capitolo precedente.

(13) Circa l'Arte dei rivenditori dei panni vecchi ed il loro capitolare cf. I, 135-138.

XIII. ‖Item, si aliquid furtum veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederat furtive esse aceptum, debeat ille vel illi in se c. 146 B [c. 19 B]

scrittura della colonna dopo il capitolo XII è stata abrasa e sull' abrasione sono state scritte d' altra mano le seguenti ordinanze (1) *:*

Item, ordinamus (2) quod si aliquis de arte predicta faciat precepi *(sic)* alicui gastaldioni vel officiali ipsius coram dominis iusticiariis et ipse perdidit placitum, volumus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officialibus totum damnum et expenxas quod exinde receperint.

Item (3), quod tam gastaldio scolle *(sic)* quam gaustaldio artis tenatur *(sic)* sacramento dare et facere omnes raciones que pertinent a *(sic)* suam artem vel scole predicte ad gastaldioni *(sic)* noviter *(cod.* novi*)* intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie *(cod.* gastaldioni*)*, in pena sacramenti.

Item, ordinamus (4) quod eidem gastaldioni et suis officialibus *(mancano evidentemente alcune parole, p. e.* habeant potestatem inter homines eiusdem artis faciendi racionem*; cf. il capitolo XXXI dei giubbettieri, I, 44, rr. 8-11)* nisi tantum de illud quod pertinet ad suam artem solummodo, in pena soldorum .XL. (5).

Non risulta se la scrittura abrasa sia stata quella del 1278, o, come mi sembra più probabile, quella del primo continuatore; certo è che sono state abrase anche le parole dei due primi righi della prima colonna della pagina seguente (c. 146 B, 19 B) ai quali segue una scrittura identica a quella dei capitoli XI e XII. Siccome poi la scrittura di questi tre capitoli aggiunti si presenta di nuovo nei capitoli XXVIIII e XXX di questo

(1) Circa la scrittura di queste tre aggiunte cf. I, 46, nota 1; di essa non appaiono in questo registro tracce anteriori al 19 gennaio 1286.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono molto probabilmente giustizieri diversi da quelli dei capitoli XI e XII. La somiglianza di questo capitolo col LXVII del capitolare dei calzolai (cf. p. 155, rr. 5-12 e nota 3), col LV del capitolare dei falegnami (cf. p. 190, rr. 9-15 e nota 2), col LXIII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 219, rr. 11-16 e nota 3), col LVII del capitolare dei calafati (cf. p. 257, rr. 1-8 e nota 2; cf. anche p. 245, r. 11 - p. 246, r. 5 e nota 3, e p. 254, rr. 6-8 e nota 4), col XXXXIII del capitolare dei muratori (cf. p. 298, rr. 13-18 e nota 3) e col LXXXXIIII del capitolare dei bottai (cf. p. 433, rr. 1-8 e nota 3) i quali sono in data dell'otto gennaio o dell'otto febbraio 1286, 1285 m. v., fa credere che i tre giustizieri sieno stati Marco Firiolo, Giacomo Dolfin e Tommaso Gausoni e che la data dell'ordinanza sia stata nel primo bimestre del 1286, la qual cosa conforta l'ipotesi da me esposta nella nota al r. 16 della p. 462.

(3) Questa disposizione è quasi identica a quella del capitolo XXXXVII del capitolare dei merciai (cf. p. 323, rr. 9-12 e nota 2) e solo ne differisce perchè aggiunge la pena del giuramento; è quasi identica a quella dell'agosto 1285 circa, che si legge in molti di questi capitolari (cf. p. e. il capitolo LXV del capitolare dei calzolai, p. 154, rr. 5-10) e ne differisce solo in quanto omette la pena della multa a volontà dei giustizieri.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente gli stessi giustizieri ai quali si riferisce il capitolo primo di questi tre aggiunti.

(5) Disposizioni simili a questa si ritrovano, ma senza l'indicazione della pena, nei capitoli più antichi di alcuni di questi capitolari (cf. p. e. il XX del primo capitolare dei « ternieri », p. 15, rr. 15-16; il XV del capitolare dei barbieri, p. 42, rr. 10-12; il XX del capitolare dei pellicciai, p. 105, rr. 9-11; il XII del capitolare dei falegnami, p. 173, rr. 13-15; l'XI del

retinere et ducere ipsum vel manifestare suo gastaldio qui modo est vel erit per tempora, vel dominis iusticiariis quam cicius poterit, in pena iuramenti (1).

capitolare, potrebbe darsi che quei tre fossero in continuazione immediata di questi e che dovessero essere segnati con i numeri XXXI, XXXII e XXXIII. Non sarebbe difficile spiegare come mai capitoli scritti nella c. 146 A fossero in continuazione di altri, scritti nella parte estrema ed inferiore della c. 147 B. Infatti anche prima che le tre aggiunte fossero state fatte, il secondo continuatore di questo capitolare dovette aggiungere al quaderno originario il foglio di pergamena, che, ripiegato nel mezzo, formò le cc. 147 e 148, per trascrivervi le addizioni corrispondenti all'ultima parte del capitolo XVII ed ai capitoli XVIII-XXVI; due altri continuatori vi registrarono poi i capitoli XXVII e XXVIII, e finalmente un quinto occupò la parte rimanente della c. 147 B per trascrivervi i capitoli XXVIIII e XXX. Ma prima che questo quinto copista incominciasse l'opera sua, un altro trascrisse nella c. 148 A e in parte della c. 148 B il capitolare dei fusai del 12 maggio 1282; e però quel quinto copista non sapendo ove continuare l'opera sua, può aver usato lo spazio abraso della parte inferiore della seconda colonna della c. 146 A dove avrebbe scritto quei tre capitoli aggiunti. E però ho aggiunto ai capitoli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII tra parentesi la numerazione XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII corrispondente a questa mia ipotesi. È quindi probabile che l'abrasione sia stata fatta presso a poco nel tempo delle addizioni rappresentate dai capitoli XVII-XXVIII. I due primi righi della colonna che precedono il capitolo manifestano l' abrasione della loro scrittura, ma questa non ha lasciato di sè alcuna traccia. 1. *Cod.* manifestaret 2. erit] *Cod.* erunt

capitolare dei carpentieri, p. 203, rr. 1-4; il XIIII del capitolare dei calafati, p. 238, rr. 1-3; il XII del capitolare dei muratori, p. 287, r. 14 - p. 288, r. 2; il XXVII del capitolare dei merciai, p. 316, rr. 4-6; il VI del capitolare dei bottai, p. 400, rr. 7-9). In altri capitolari una disposizione simile fu introdotta nel novembre 1284 (capitolo XXVIIII del capitolare dei cristallai), o tra il novembre 1284 ed il maggio 1285 (cf. il capitolo XXXI del capitolare dei giubbettieri, I, 44, r. 8 - p. 45, r. 2; il LXVII del capitolare dei « fioleri », p. 84, rr. 9-11; il LXIIII del capitolare dei calzolai, p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4 coll'indicazione della pena a volontà dei giustizieri; il LXXVI del capitolare dei fabbri, p. 354, rr. 19-22 coll'indicazione della pena del giuramento; il LXXI dell'Arte dei conciatori di pelli; il LXXXXVII dell'Arte dei fustagnai; il XXXXIII dell'Arte delle faldelle; il XXVIII del secondo capilare dei cerchiai; il XXXI dell'Arte dei cappellai; il XXIIII dell'Arte dei « galederi »; il XXXXVIIII del capitolare dei merciai coll'indicazione della pena del giuramento, p 324, rr. 1-4; il LVI del capitolare dei pittori, p. 384, rr. 8-10. Con data più incerta tale disposizione si ritrova anche nel capitolo XXXVIII del capitolare dell' Arte delle berrette, coll' indicazione della pena del giuramento a volontà dei giustizieri. Il provvedimento è stato ripetuto una seconda volta in forma più precisa, pure tra il novembre 1284 ed il maggio 1285, nel capitolo LV del capitolare dei calafati; cf. p. 256, rr. 1-6 e nota 4. La disposizione, quale si legge nel capitolare dell'Arte dei panni vecchi, differisce da tutte queste altre, perchè pone la multa di quaranta soldi, e però la causa doveva essere di competenza del tribunale della Giustizia Vecchia e non di quello dell'Arte; cf. il capitolo XXVIIII di questo capitolare.

(1) Questo capitolo è quasi iden-

XIIII. Item, ordinamus [1] quando homines dicte artis fuerint requisiti per suo gastaldio vel per suos decanos ut venire debeant ad mortuos dicte scole et non venisent, nisi habuerint iustum impedimentum legitime probatum, perdere debeant soldos quinque pro quolibet; due partes dicte penne deveniat in dicta scola et tercia pars deveniat in nostre camare [2].

XV. Item, ordinamus et statuimus [3] quando officiales huius artis fuerint requisiti per suum gastaldionem quod deberet venire ad eum ad elligendum officiales huius artis et si non venisent, dictus gastaldus possit imponere eis penam de soldos .xx. pro colibet [4];

1. *Cod.* ordim' m' 2. per suo gastaldio] *Così il cod.* *Cod.* veniret 3. venisent] *Così il cod.* 5. penne] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. nostre camare] *Così il cod.* 8. deberet] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* veniret 9. elligendum] *Così il cod.* venisent] *Così il cod.* 10. *Cod.* possint de soldos] *Così il cod.*

tico al LXI del capitolare dei calzolai, al quale rimando pel comento; cf. p. 152, r. 17 - p. 153, r. 3.

(1) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI e XII.

(2) Una disposizione, simile a questa, ma più semplice e pure colla multa di cinque soldi pel contravventore, era stata stabilita circa nel 1281 nel capitolo XVIIII del capitolare dei giubbettieri; cf. I, 34, r. 17 - p. 35, r. 2. Un'altra più simile, perchè contiene la medesima partizione della multa, si legge nel capitolo XXIII del capitolare dei « galederi » in data del marzo 1283 (o 1282?). La multa di soldi cinque si spiega, perchè a tanto ammontava anche quella per le assenze non giustificate dei maestri ai capitoli dell'Arte; cf. p. e. il capitolo XXVIII di questo capitolare, il XXVIII del primo capitolare dei « ter« nieri », p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; il XXVIIII del capitolare dei barbieri, p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; il XXIII del capitolare dei « fioleri », p. 70, rr. 8-14; l'XI del capitolare dei pellicciai, p. 103, rr. 4-11; il XXII ed il XXV del capitolare dei « blancarii », p. 122, rr. 5-11, p. 123, rr. 5-7; il XXXXIII del capitolare dei calzolai, p. 147, rr. 1-10; il XXXIIII del capitolare dei falegnami, p. 183, rr. 3-10; il XX del capitolare dei carpentieri, p. 206, rr. 1-7; il XXVII del capitolare dei calafati, p. 242, rr. 10-17; il XXV del capitolare dei muratori, p. 292, rr. 3-9; il XXVI del capitolare dei merciai, p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3; il XII ed il XXXVIII del capitolare dei fabbri, p. 333, rr. 18-24, p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6; il X del capitolare dei pittori, p. 369, rr. 1-6; il III ed il XXIIII del capitolare dei bottai, p. 399, rr. 6-11, p. 408, rr. 9-18.

(3) Soggetto di « ordinamus et sta« tuimus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI, XII, XIII, XIIII.

(4) Era naturale che la multa per l'assenza degli ufficiali fosse molto superiore a quella dei semplici maestri.

due partes dicte penne deveniat in dicta scola et tercia pars deveniat in nostre camare.

XVI. Item, ordinamus [1] quod gastaldio et suos decanos qui modo sunt vel erunt per tempora supra dicta scola, debeant excutere totam partem que venit ad camera iusticiariorum et a dicta arte vel scola usque ad octo dies ante exitum eorum bona fide presentare vel dare dominis iusticiariis, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [2].

(B) XVII. Item, quod nullus de arte predicta, tam homo quam femina, audeat vendere nec vendi facere nec monstrare nec facere monstrari alicui persone aliquem pannum nec aliquid ad suam artem pertinens nec in domo nec in stacione in dominicis diebus vel in aliis festis in suo capitulari spacificatis [3], pro omni persona quibus venderet sive monstraret in istis festivitatibus sub pena librarum .III.; de quibus tercia pars deveniat ad camaram iusticiariorum et tercia ‖ [c.147 A [c. 20A]] dicta scola et aliam terciam pars sit illius qui accusaverit [4]. et si voluerit aliquid emere in istis diebus dominicis et festorum, non audeat emere nec in domo sua

1. penne] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 2. nostre camare] *Così il cod. I capitoli XIIII–XVI si succedono senza capoverso.* 3. suos decanos] *Accusativo in funzione di nominativo.* 5. camera] *Così il cod.* a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 9. *La scrittura della parte B somiglia molto a quella della parte A, ma le lettere sono più sottili, e pur a differenza della parte A* Item *è stato sempre scritto in origine senza l' iniziale. I capitoli della parte B si succedono senza capoverso e pure senza capoverso la parte B è unita alla parte A. Cod.* tem *a cui è stato premesso d'altra mano* I 9-16. *Le parole* Item - tercia, *cioè sino alla fine della colonna, sono su fondo abraso.* 13. spacificatis] *Così il cod. come in altri passi; cf. p. 427, rr. 12-13 e 16.* 14. *Cod.* isti 16. *Le cc. 147 e 148 sono state aggiunte ai fogli del quaderno originario tra gli anni 1284 e 1285 come si rileva dai rispettivi documenti.* dicta scola] *Così il cod. per* ad dictam scolam aliam terciam] *Così il cod.* 17. aliquid] *Così il cod.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente gli stessi giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI-XV.

(2) Le maggiori somiglianze di questo capitolo sono col XXIIII del capitolare dei giubbettieri (cf. I, 37, r. 7 - p. 38, r. 3) e col LIII del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 79, r. 18 - p. 80, r. 3), ma con questa differenza che qui alla pena del giuramento è sostituita la multa « banni integri ». La data dei due capitoli affini è il 1281 circa o il 19 aprile 1281-29 settembre 1283. Cf. anche il capitolo XXV di questo capitolare.

(3) Cioè nel capitolo XI.

(4) La disposizione di questo capitolo compie quella del capitolo XI in quanto fissa la pena per la contravvenzione.

nec in stacione sua, alibi vero possit emere si voluerit, sub dicta pena [1].

XVIII. Item, ordinamus [2] quod nullus de arte de fraperiis [3] non possit tirare nec facere tirari aliquem vel aliquos pannos [4]; et si voluerit tirare vel facere tirari, non faciant ipsos

1. *Cod.* possint 3. *Cod.* tem *a cui è stato premesso d'altra mano* I 4. aliquem] *Così il cod. per* aliquem pannum

(1) Cioè di tre lire.

(2) Non so se soggetto di questo « ordinamus » e così pure dell' « ordinamus » dei capitoli XVIIII, XX e XXI, del « volumus » dei capitoli XXII, XXIII e XXV e di « volumus et ordinamus » del capitolo XXIIII possano essere i tre giustizieri dei capitoli XI-XVI.

(3) Per « fraperii » intendo i trinciatori e sminuzzatori di panni vecchi; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. frappa e il *Vocabolario della Crusca*[5], s. vv. frappa che è spiegata per « trincio, frastaglio delle vesti fatto « per ornamento della persona » e frappare che è spiegato, riferendolo alle vesti, per « trinciare, tagliuzzare « con arte e per fine di ornamento ».

(4) I panni dopo la lavatura e la tintura, essendo divenuti più compatti e per conseguenza di minor lunghezza e larghezza, si tiravano e stendevano su telai muniti di uncinetti, e questi telai stavano in alcuni luoghi spaziosi e remoti di Venezia che si chiamavano « clauderiae », donde « cloldariae » e il volgare « chiovère ». V'erano adunque a Venezia i « laboreria clauderiarum » p. e. nelle contrade di S. Margherita, di S. Pantaleone, di S. Rocco, di S. Geremia e di S. Simeone, come v'erano i « tiratores pannorum ad cloldarias »; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 18, nota 4, e p. 38, note 3-5 e TASSINI, *Curiosità veneziane*, ed. cit. pp. 184 e 185, s. vv. chiovere e chioverette. Questi « tiratores » erano una cosa sola con i « fraperii ». Molte frodi si praticavano nella tiratura dei panni per farne apparire maggiori le dimensioni; a queste frodi accenna la disposizione contenuta in questo capitolo. Una disposizione simile si legge nel capitolo LVII del citato *Constitutum* di Firenze: « Item, statutum et ordinatum « est quod nullus de hac arte et so« cietate audeat vel presumat incidere « vel incidi facere, emere seu ven« dere aliquas tunicas seu vestes ex « aliquo panno novo nisi prius talis « pannus fuerit balneatus in tantum « quod petia panni quadraginta brac« chiorum minuatur tribus bracchiis. « qui autem incidere volent (*sic*) vestes « de dicto novo panno teneatur et de« beat ipsam talem petiam panni novi « mensurare in presentia duorum of« ficialium ad hoc ordinandorum per « rectores et consiliarios et duodecim « bonos viros de hac arte, deinde bal« neare et demum iterum mensurare. « qui officiales habeant eorum sigil« lum cum quo sigillent petias sic « balneatas. et quilibet dicte artis te« neatur facere sigillari per dictos of« ficiales omnes tunicas et vestes in« cisas de tali panno novo antequam « suat. et quod incidi non possint ali« que vestes de dicto panno novo nisi « diminuta fuerit petia panni .XL. « bracchiorum tribus bracchiis ut est « dictum ». L'intero passo da « nisi « prius talis pannus » sino alla fine è stato cancellato e sostituito col seguente da altra mano del tempo:

pannos suprascriptos crescere, nec tirare nec facere tirari nisi ita quod revertatur, postea quando fuerit tiratum, ad primum statum antequam fuiset lavatum, in pena sacramenti et banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum. et qui accusaverit contra hoc facientes, habeat tercium dicte penne, et camara iusticiariorum habeat alium tercium et dicta scola habeat alium tercium.

XVIIII. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte possit habere officium in hac arte nisi steterit quindecim annis in Veneciis, nec eciam possit esse gastaldio dicte artis (1).

XX. Item, 'ordinamus quod nullus homo, tam Venetus quam forensis, non audeat uti dictam artem nisi prius fecerit sacramentum ad camaram dominorum iusticiariorum; et debeat intrare in dicta scola, sub pena banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum. et pro intratura, si erit Venetus, solvere debeat grossos .III., qui denarii tercia pars deveniat ad camara iusticiariorum et due partes deveniat in dicta scola huius artis; et si fuerit forinsecus, solvere debeat pro intratura grossos .VIIII., qui denarii pars tercia deveniat in camara iusticiariorum et due partes deveniat in dicta scola huius artis (2).

2. revertatur] *Così il cod. per* pannum revertatur 3. fuiset] *Così il cod.* 4. voluntate] *Così il cod.* 5. penne] *Così il cod.* 6. alium] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* 8. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 11. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 12. dictam aitem] *Così il cod.* 15. voluntate] *Così il cod.* 16. tercia pars] *Così il cod.* 16-17. deveniat] *Singolare in funzione di plurale qui e nel r. 17.* 17. camara] *Così il cod.* 18. *Cod.* forinsecos 19. *Cod.* denariis pars tercia] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale qui e nel rigo seguente.*

« salvo quod possint emere et postea « vendere pannos de albagio qui dantur pro Deo et pannos a buffonibus « eisdem buffonibus donatis; et hoc « ordinatum est ad refringendum ma« litiam certorum dicte artis qui fa« ciebant tirare pannos et vestes factos « postquam facti erant, et sic decepti « erant emptores ». Lo stesso statuto fiorentino vietava anche (capitolo LV) di « emere vel vendere in civitate « Florentie et comitatu aliquem pan« num novum maregiatum, videlicet « in maris aqua submersum, cum sit « putrefactus et devastatus in ipsa « aqua marina ».

(1) Circa le due più antiche disposizioni di tal genere, alle quali per ordine di tempo sussegue l'ordinanza di questo capitolo, cf. p. 131, nota 3. In questa il tempo minimo del soggiorno viene ridotto da venticinque anni e da venti a quindici.

(2) Cf. il capitolo XXXIII.

XXI. Item, ordinamus quod nullus gastaldus sive decanus dicte artis possit esse apreciator pro toto tempore sue gastaldie vel decanie.

XXII. Item, volumus quod nullus possit esse apreciator nisi habuerit stacionem aut in Sancto Marco aut in Rivoalto.

XXIII. Item, volumus quod tam decani quam apreciatores non possit esse in dictis officiis, si fuerit germani consanguinei vel cognati vel inde superius, simul et eodem tempore.

XXIIII. Item, volumus et ordinamus quod cum ‖ fuerit opor- c. 147 B [c. 20 B]
tunum facere gastaldionem vel decanos (1), quod gastaldus dicte artis et decani eligere debeat novem homines dicte artis quam meliores et legaliores, qui novem eligere debeat gastaldionem et decanos, in quibus debeat esse ad minus sex in concordia (2); et nullus istorum novem non possit recusare esse ellectores, sub pena librarum .III. pro colibet; de qua pena librarum .III. tercia pars veniat ad camara iusticiariorum et aliam terciam pars gastaldioni et suis decanis et alia tercia dicte scole. et volumus quod nullus homo dicte artis possit habere aliquod dictorum officiorum si fuerit germani consanguinei vel congnati aut inde superius simul in eodem officio (3) et eciam nisi habitaverint ad minus .XX. annis in Veneciis (4).

1. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d' altra mano* I *Cod.* decanos 2. sue] *Cod.* sive 4. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 4-5. *Cod. ripete* nisi habuerit *ma col segno di espunzione.* 6. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 7. possit - fuerit] *Singolari in funzione di plurali.* 9. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 11. debeat] *Singolare in funzione di plurale qui e nei due righi seguenti.* 14. ellectores] *Così il cod.* 16. camara] *Così il cod.* aliam terciam] *Così il cod.* 17. *Cod.* nolumus 19. fuerit] *Singolare in funzione di plurale* *Cod.* ɔgnati 21. .xx.] *Così il cod.; per* .xv.? *Cf. la nota 4 di questa pagina.*

(1) Cioè « ad complementum offi« cii » del gastaldo uscente; cf. il capitolo XXVII.

(2) Questa prima parte del capitolo è molto simile nel contenuto e nella forma al LVIIII del capitolare dei conciatori di pelli, il quale capitolo fu composto nel settembre 1283.

(3) Questa limitazione è conseguenza della ordinanza del capitolo XXIII.

(4) Questa limitazione è in parte conseguenza e in parte mutazione della ordinanza del capitolo XVIIII, purchè quel « .XX. » non sia un errore di trascrizione per « .XV. », come sembra probabile considerando la disposizione del capitolo XXXII.

XXV. Item, volumus quod gastaldio vetere cum suis decanis debeat facere racionem gastaldioni novo et suis decanis debeant aportare partem camare iusticiariorum infra tercium diem postquam receperit racionem ad gastaldionem vetere et suis decanis (1).

XXVI. Item, quod aliquis de dicta arte non audeat nec presumat dicere rusticitatem gastaldioni et suis officialibus facientibus suum officium, sub pena de soldis .XL.; de quibus medietas sit camare iusticiariorum et alia medietas sit scole predicte (2).

10 maggio 1285. (C)

XXVII. (3) Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, mense madii, die .x. intrante, tempore virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marini Iusto et Marini Vallaresso. ordinamus (4) quod gastaldus qui modo fuerit ellectus ad presens et erit per tempora, non possent esse nisi pro uno anno et debeant stare extra gastaldiam duos annos; et decanos vel officialles qui errunt per tempora, stare debeant extra unum annum similiter. et vollumus quod dictus gastaldus cum suis officialibus ad complementum sui officii debeant eligere (5), sicut dictum est superius (6).

1. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I vetere] *Così il cod.* 3. *Nel testo del cod. manca di certo dinanzi a* debeant *qualche parola, p. e.* qui aportare] *Così il cod.* 4. receperit] *Singolare in funzione di plurale.* ad gastaldionem] *Così il cod. per* a gastaldione 6. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 11. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti.* Curente] *Così il cod.* 15. ellectus] *Così il cod.* erit] *Cod.* erunt possent] *Così il cod. per* possit 16. debeant] *Così il cod. per* debeat 17. decanos] *Così il cod. per* decani officialles] *Così il cod.* errunt] *Così il cod.* 18. vollumus] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione modifica quella del capitolo XVI.

(2) Questa disposizione somiglia molto a quella del capitolo XXXXVII del capitolare dei falegnami; cf. p. 188, rr. 3-5 e nota 2. Quanto alla multa concorda col capitolo LIIII del capitolare dei calafati; cf. p. 255, rr. 8-10 e nota 6; ma ha in più la notizia sulla partizione della medesima, la quale si ritrova in altri capitolari, p. e. nel capitolo XXXVIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 211, rr. 11-17.

(3) Circa la scrittura della parte C cf. I, 108, nota 1.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Valaresso.

(5) Questo capitolo nel contenuto e nella forma deriva dal LIIII del capitolare dei « fioleri »; cf. p. 80, rr. 4-12.

(6) Cioè nel capitolo XXIIII.

XXVIII. (1) Item, si aliqui de fratribus nostris vocati fuerint ad alliqua convocacionem per gastaldionem vel per suos hoficiales et non venerint nec abuerint iustum impedimentum causa etiam infirmitatis vel nupcias de suis, cadant in pena de soldis .v. pro colibet vice (2). (D)

XXVIIII. (3) Item, ordinamus et volumus (4) quod gastaldione et suis oficialibus posit ponere penam ad hominibus dicte artis usque a soldis .xx. et deinde inferius. (E)

XXX. Item, si aliquis de dictam artem dixerit rusticitatem gaustaldio vel suis oficialibus exercendum suum oficium, perdat soldos .xx. (5), et totas pennas tercia parte camera iusticiariorum, terciam partem a scollis et terciam partem gastaldioni (6).

XXXI (XXXIIII). ‖ Curente anno Domini .MCCLXXXX., 26 settemb. 1290. (F)
mense setembris, die .v. exeunte setembri, tempore nobilium vi- c. 148 B [c. 21 r.]

1. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti e il capitolo è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* *Cod.* alliquis 2. alliqua] *Così il cod.* 3. hoficiales] *Così il cod.* abuerint] *Così il cod.* 4. *Cod.* firmitatis nupcias] *Così il cod.* 6. *La scrittura della parte E è affatto diversa dalla precedente ed è identica a quella del correttore della seconda colonna della c. 146 A (c. 19 A) dopo il capitolo XII.* 6-7. gastaldione et suis oficialibus] *Ablativi in funzione di nominativi.* 7. posit] *Singolare in funzione di plurale.* penam] *Cod.* pā ad hominibus] *Così il cod. per* hominibus *per influsso del volgare.* 8. a soldis] *Così il cod. per* ad soldos *per influsso del volgare.* 9. *Cod.* sit de dictam artem] *Così il cod.* 10. oficialibus] *Così il cod.* exercendum suum oficium] *Così il cod.* 11. totas pennas] *Accusativo in funzione di nominativo sottintendendo* deveniant camera] *Così il cod. per* camere 12. terciam partem] *Così il cod. tutte e due le volte.* a scollis] *Così il cod. per* scole 13. *La scrittura della parte F è la stessa della parte C. La parte F e la G sono state scritte nella seconda colonna della c. 148 B (c. 21 B) nello spazio bianco dopo il capitolare dei fusai. Il capitolo XXXI è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.*

(1) Circa la scrittura della parte D cf. I, 26, nota 2.

(2) Cf. la nota 2 a p. 465.

(3) Circa la scrittura della parte E cf. I, 46, nota 1.

(4) Probabilmente soggetto di « ordinamus et volumus » sono tre giustizieri diversi da quelli del capitolo XXVII.

(5) Per la disposizione del capitolo XXVIIII si dovette modificare quella del XXVI quanto alla multa, essendo la causa di competenza del tribunale dell'Arte. Le altre multe non furono modificate, perchè o erano inferiori ai venti soldi o erano di competenza del tribunale della Giustizia Vecchia.

(6) Non è ben chiaro se questa nuova partizione delle multe fosse generale per tutte o speciale di quelle di competenza del tribunale dell'Arte; ad ogni modo anche sotto questo aspetto è stata qui modificata la disposizione del capitolo XXVI.

rorum dominiorum iusticiariorum Iohannis Vigoni, Petri Minio et Thome Agathi. ordinamus et volimus (1) quod illis fraperiis qui faciunt gastaldiones et exstimatores artis frapariorum tam a latere Rivoalti quam a latere Sancti Marci per sacramentum quod tenentur et tenebitur, debeat ipsos facere bonos et legales; et quando gastaldus et extimator fiet ad latere Sancti Marci, teneantur et debeat eligere sic per gastaldiones et exstimatores fraperii de Sancto Iuliano (2) sicut eligunt fraperii qui stat subtus porticum Sancti Marci, a latere Sancti Marci (3).

XXXII (XXXV). Item, et quod nullus possit eligi pro gastaldioni et exstimatori artis fraperiorum nisi steterit continue in Veneciis per .xv. annos (4); et si capitulum est contra, in hoc sit revocatum. et istud observat in pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum (5).

12 novemb. 1301. (G)

XXXIII (XXXVI). Currente anno Domini .MCCCI., mense novembris, die .XII. intrante, temporum dominorum iusticiariorum Pangratii Baroci, Petri Bragadino et Phylippi Belegno. ordinamus (6) quod gastaldio et officialibus dicte artis et omnibus fratribus dicte artis non audeat nec posea recipere nec recipere

2. illis fraperiis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 3. frapariorum] *Così il cod.* 4. *Cod.* q. allatere 5. tenebitur, debeat] *Singolari in funzione di plurali.* 6. ad latere] *Così il cod. per* a latere 7. debeat] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* sit 7-8. *Cod.* fraper̄ *e così nel r. 8.* 8. stat] *Singolare in funzione di plurale.* 9. *Cod.* allatere *Il capitolo XXXII susségue al XXXI senza capoverso.* 10-11. gastaldioni et exstimatori] *Così il cod.* 11. *Cod.* fraperii 13. observat] *Così il cod. per* observent *riferito agli uomini dell'Arte.* 15. *La scrittura della parte G è identica a quella della parte E. Il capitolo XXXIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 16. temporum] *Così il cod.* 18. officialibus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 18-19. omnibus fratribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 19. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* posea] *Così il cod. per* possint

(1) Soggetto di « ordinamus et volimus » sono i tre giustizieri Giovanni Vioni, Pietro Minio e Tommaso Agadi.

(2) Parrocchia prossima a San Marco.

(3) Cioè quando gastaldo e stimatori dovevano essere eletti tra i maestri che avevano le stazioni a San Marco, l'elezione doveva farsi dai « fraperii » di S. Giuliano e da quelli del portico di San Marco.

(4) Questa disposizione conferma quella del capitolo XVIIII.

(5) Questo capitolo differisce dal XVIIII in quanto fissa la pena per la contravvenzione.

(6) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Pancrazio Barozzi, Pietro Bragadino e Filippo Belegno.

faciant nullam personam in dictam scollam ulo modo vel ingenio nisi illis que fecerint dictam artem soleniter (1), sub pena soldorum .XL., terciam partem camera iusticiariorum, terciam partem scolla, terciam partem gastaldio et eius officialibus.

XXXIV (XXXVII). Item, ordinamus (2) quod omnes homines dicte artis non audeat nec debeat aperire suam stacionem in die festivis solenis, sub pena soldorum .X. (3).

1. *Cod.* faciã scollam ulo] *Così il cod.* 2. illis] *Ablativo in funzione di accusativo.* soleniter] *Così il cod.* 3. terciam partem] *Così il cod. per* tercia pars *tutte e due le volte qui e nel rigo seguente, sottintendendosi* deveniat camera] *Così il cod. per* camere 4. scolla] *Così il cod. per* scole 6. audeat nec debeat] *Singolari in funzione di plurali.* 7. in die festivis solenis] *Così il cod. Sono state poi aggiunte ai fogli originari del quaderno le cc. 149 e 150 (22 e 23) che sono rimaste bianche.*

(1) Questa frase accenna al giuramento; la disposizione di questo capitolo è in relazione a quella del capitolo XX.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri del capitolo precedente.

(3) Questa disposizione compie quelle dei capitoli XI e XVII. Nel comento dei capitolari del volume primo ho designato questo sodalizio col titolo di Arte dei rigattieri, frase già usata in questo stesso significato nel registro generale delle Arti all'Archivio di Stato di Firenze; qui ho preferito mantenere alla lettera nella versione il titolo antico latino e designare il mestiere per « Arte dei panni vecchi » quantunque la frase non si ritrovi nell'uso moderno.

retinere et ducere ipsum vel manifestare suo gastaldio qui modo est vel erit per tempora, vel dominis iusticiariis quam cicius poterit, in pena iuramenti (1).

capitolare, potrebbe darsi che quei tre fossero in continuazione immediata di questi e che dovessero essere segnati con i numeri XXXI, XXXII e XXXIII. Non sarebbe difficile spiegare come mai capitoli scritti nella c. 146 A fossero in continuazione di altri, scritti nella parte estrema ed inferiore della c. 147 B. Infatti anche prima che le tre aggiunte fossero state fatte, il secondo continuatore di questo capitolare dovette aggiungere al quaderno originario il foglio di pergamena, che, ripiegato nel mezzo, formò le cc. 147 e 148, per trascriverví le addizioni corrispondenti all'ultima parte del capitolo XVII ed ai capitoli XVIII-XXVI; due altri continuatori vi registrarono poi i capitoli XXVII e XXVIII, e finalmente un quinto occupò la parte rimanente della c. 147 B per trascriverví i capitoli XXVIIII e XXX. Ma prima che questo quinto copista incominciasse l'opera sua, un altro trascrisse nella c. 148 A e in parte della c. 148 B il capitolare dei fusai del 12 maggio 1282; e però quel quinto copista non sapendo ove continuare l'opera sua, può aver usato lo spazio abraso della parte inferiore della seconda colonna della c. 146 A dove avrebbe scritto quei tre capitoli aggiunti. E però ho aggiunto ai capitoli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII tra parentesi la numerazione XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII corrispondente a questa mia ipotesi. È quindi probabile che l'abrasione sia stata fatta presso a poco nel tempo delle addizioni rappresentate dai capitoli XVII-XXVIII. I due primi righi della colonna che precedono il capitolo manifestano l' abrasione della loro scrittura, ma questa non ha lasciato di sè alcuna traccia. 1. *Cod.* manifestaret 2. erit] *Cod.* erunt

capitolare dei carpentieri, p. 203, rr. 1-4; il XIIII del capitolare dei calafati, p. 238, rr. 1-3; il XII del capitolare dei muratori, p. 287, r. 14 - p. 288, r. 2; il XXVII del capitolare dei merciai, p. 316, rr. 4-6; il VI del capitolare dei bottai, p. 400, rr. 7-9). In altri capitolari una disposizione simile fu introdotta nel novembre 1284 (capitolo XXVIIII del capitolare dei cristallai), o tra il novembre 1284 ed il maggio 1285 (cf. il capitolo XXXI del capitolare dei giubbettieri, I, 44, r. 8 - p. 45, r. 2; il LXVII del capitolare dei « fioleri », p. 84, rr. 9-11; il LXIIII del capitolare dei calzolai, p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4 coll'indicazione della pena a volontà dei giustizieri; il LXXVI del capitolare dei fabbri, p. 354, rr. 19-22 coll'indicazione della pena del giuramento; il LXXI dell'Arte dei conciatori di pelli; il LXXXXVII dell'Arte dei fustagnai; il XXXXIII dell'Arte delle faldelle; il XXVIII del secondo capilare dei cerchiai; il XXXI dell'Arte dei cappellai; il XXIIII dell'Arte dei « galederi »; il XXXXVIIII del capitolare dei merciai coll'indicazione della pena del giuramento, p 324, rr. 1-4; il LVI del capitolare dei pittori, p. 384, rr. 8-10. Con data più incerta tale disposizione si ritrova anche nel capitolo XXXVIII del capitolare dell' Arte delle berrette, coll' indicazione della pena del giuramento a volontà dei giustizieri. Il provvedimento è stato ripetuto una seconda volta in forma più precisa, pure tra il novembre 1284 ed il maggio 1285, nel capitolo LV del capitolare dei calafati; cf. p. 256, rr. 1-6 e nota 4. La disposizione, quale si legge nel capitolare dell'Arte dei panni vecchi, differisce da tutte queste altre, perchè pone la multa di quaranta soldi, e però la causa doveva essere di competenza del tribunale della Giustizia Vecchia e non di quello dell'Arte; cf. il capitolo XXVIIII di questo capitolare.

(1) Questo capitolo è quasi iden-

cesco Bembo iustixieri vieri comparesse lo gastoldo di straçaruoli cum i suò officiali monstrando pluxor capitoli soperchi in lo so capitolar e defectuosi e l' uno contrario de l' altro, li quali dimandava che li fosse mendadi et alguni açonti per ben de la citade de Venexia e de la dita Arte, veçuda la soa iusta domandaxon commandassemo [1] per auctoritade per la libertade a nui concessa per el conseio de Pregadi de .MCCCCXXVIIII.°, dì .VI. del mexe de septembrio [2], quello capitolario vechio renovar, videlicet i soperchi e quelli

(1) È forma di perfetto, e però corrisponde a « comandammo ».

(2) Ho ritrovato questa parte a c. 152 A del registro 57 della serie *Senato, Deliberazioni miste*, all'Archivio di Stato di Venezia. Il testo di essa è il seguente: « Die sexto septembris « [*si sottintende l'anno, perchè è comune « a quello della parte precedente*]. ca- « pta. cum per officiales nostros iu- « sticie veteris, eorum propria auto- « ritate (*sic*), facti fuerint per elapsum « et quotidie fiant multi ordines super « artificibus et misteriis civitatis nostre, « cum tanta varietate et confusione « quod non est aliquis qui se sciat « intelligere propter varietatem et mul- « titudinem talium ordinum, ex quibus « secute sunt et quotidie sequuntur « multe querele inter pauperes artifi- « ces ac maxima deviatio diversarum « artium cum ingenti incomodo ci- « vitatis, et nisi provideatur sequutura « est maior confusio in futurum: va- « dit pars quod de cetero quandocum- « que et quotienscumque officiales no- « stri iusticie veteris, tam presentes « quam futuri, facere volent aliquem « ordinem publicum circa ea que eo- « rum officio pertinent, debeant ire ad « officium provisorum nostri comunis « ac sibi proponere id quod eis vide- « bitur esse fiendum vel providendum; « et si dicti provisores vel saltem duo « eorum concurrent cum eis in opi- « niones, eo casu tales ordines va- « leant et mittantur executioni ac « observentur, et aliter non valeant « nec observentur; et omnes ordines « per preterita tempora facti per dictos « iusticiarios per eorum propriam « autoritatem, ex nunc sint revocati « et pro nichilo habeantur, salvo si « videbitur dictis provisoribus, vel « duobus ex eis ad minus, ac etiam « dictis iusticiariis quod dicti ordines « hactenus facti, aut eorum pars, sint « utiles et comodi pro civitate nostra « et pro augmento artium et miste- « riorum, eo casu dicti tales ordines « firmi remaneant et observentur; et « de his ordinibus qui utiles videbun- « tur dictis provisoribus vel maiori « parti, ac dictis iusticiariis, fieri de- « beat ordinata nota, ut sciatur qui « ordines observari debeant, et qui « non; et informentur deinde omnes « artifices seu exercentes misteria de « ordinibus qui ad unamquamque ar- « tem seu misterium pertinebunt; et « si aliqui erunt generales, debeant « publice proclamari, ut omnes intel- « ligant facta sua, et ut aliquis non « possit per ignorantiam talium ordi- « num recipere detrimentum ». Segue la votazione: « de parte 132; de « non 4; non sinceri 4 ». Nel margine laterale interno vi è il segno + denotante che la parte fu approvata dal Senato. Sopra la croce, pure nel margine, è stata scritta la parola « consiliarii » dalla stessa mano del testo della deliberazione; quella parola significa che la parte fu proposta ad unanimità dal Minor Consiglio al Senato e forse anche che il Minor Consiglio era al completo.

capitoli che non è uteli lagar (1) e coreçer li defectuosi e li bon e li utelli per li nostri predecessori fati confermando segondo che de soto per ordene se dechiara.

Cap. II. De leçer ogno anno li sorastanti de l'Arte. In prima, volemo e ordenemo che la lection del gastoldo e dei officiali del mistier de straçaria, li qual se fa ogno anno, se faça per questo muodo, per ben e paxe per schivar discordia, che da mo in avanti i sovrastanti de la dicta Arte se debia leçer ogno anno per el muodo infrascripto: çoè ch'el gastoldo sia tegnudo de far congregar tuti quelli de l' Arte predicta la çuoba avanti san Michiel (2), o 'l dì seguente, el qual vien del mexe de septembrio, e con- p. 2 gregadi tuti quelli de l' Arte ‖ se debia aver tante ballote bianche quanti sarà i omini congregadi al dicto capitolo. intro le qual ballote debia esser ballote .xviii. rosse infra quelle bianche; e cussì tosto como algun averà ballota rossa, cussì tosto se debia levar suxo e andar da parte, là ch' el manderà lo gastoldo; e pare, fio, frar, cugnado, zenero o algun so parente se debia levar suxo e andar in uno altro luogo dove i cometerà lo gastoldo, e non possa algun de quelli meter man in el capello, per aver ballota rossa, per quella lection (3); e tante ballote bianche sia cavade fuora del capello quanti serà quelli i qual serà insiti per el parentado; e quelli che averà abude le dicte .xviii. ballote rose, sia electori. e sia constituidi 9 per election per el gastoldo i qual a lui plaxerà de quelli .xviii., e sia i dado sagramento elli sia tegnudi de çurar de leçer el gastoldo, scrivan, .vi. degani, .iii. iudexi e .vi. stimadori li mior e i più uteli, i qual lor cognoserà, per reçer l'Arte e governarla cum i ordeni de la marigolla nostra. e in zascaduna de quelle lection, sì del gastoldo como de cadaun di degani e zudexi e stimadori, de quelli 9 lectori li .vi./sia almen in concordia; veramente che algun de quelli lectori non se possa dar voxe (4), soto pena de livre .xxv.; e se algun se desse vosse e romagnesse electo, de quelli offitii sia desmesso e nientedemen le livre .xxv. sia tegnudo da pagar; de la qual pena chi l' achusarà abia el terço, i signori de la Iustixia un terço, un terço abia el gastoldo e i officiali, la qual se parta como se parte le altre pene del mistier. e quelli li qual serà electi per le lection se debia balotar per tuto el capitolo, excepto colori i qual p. 3 ‖ vien dopi (5),

1. defectuosi] *Cod.* defecti *La restituzione è stata fatta col sussidio della frase del r. 2 della p. 475.* 31. per le] le *è stato scritto nel margine nello spazio interlineare ma dalla stessa mano del testo.*

(1) Cioè « lasciare », nel senso di « lasciar da parte, omettere ».

(2) Cioè il giovedì innanzi il 29 settembre.

(3) Cioè prender parte alle operazioni per la elezione.

(4) Cioè nessuno dei diciotto elettori poteva essere proposto come candidato alla elezione.

(5) Cioè i diciotto elettori erano divisi in due gruppi, ciascuno di nove; ciascun gruppo si raccoglieva sepa-

i qual debia esser fermi. anchuora, che cadaum dè quelli che andarà en leçion e che darà voxe ad algun per far gastoldi del mestier nostro de straçaria e quelo romagnia gastoldo, che quella tal persona che i averà dado voxie sia so pieço de tute arnixe e choxe e denari che i chapiterà en le man di beni de la nostra scuolla, en tempo de la so gastoldia, e ch' el gastoldo del mistier nostro de straçaria sia tegniodo de domandar a quelli de le liçion ch' i averà dado voxie a quel gastoldo che serà eleto, e debia far scriver el nome de quella persona che i averà dado voxie e liçiom, a chaxon che se niente manchasse di beni e danari de la scuola nostra, che quel tal pagaxe de li propi beni, soto pena, el gastoldo che contrafesse, de livre .x. de piçoli, i qual se debia partir secundo uxança de l' Arte (1).

Cap. III. Ch'el gastoldo, scrivan, i degani, çudexi, nè i stimadori non debia refudar lo so offitio avanti el conpimento del so anno. Ancora, che cadaun de la presente Arte che serà electo gastoldo, sia tegnudo e debia quello offitio recever de la gastoldia e lialmente adovrar per tuto lo so anno, nè quello non ossa refudar, soto pena de livre .xxv. de piçoli. ancora, che çascadaun che serà electo scrivan o degan o çudexe o stimador de la presente Arte, sia tegnudo e diebia quello offitio recevere et adoverarlo per tuto un anno, nè quello offitio non ossa refudar, soto pena de livre .x. de piçoli per cadaun scrivan e degan, çudexe o stimador el qual avanti el conpimento del suo anno refuderà (2). la qual pena se parta per terço, un terço ai signori de la Iustixia, un terço al gastoldo e i conpagni, l' altro a la schuola devegna, e niente de men ‖ pagando la pena sia p. 4
tegnudo exercitar l' offitio, soto quella medema pena.

1. cadaum] *Così il cod.* 5. scuolla] *Così il cod.* 6. tegniodo] *Così il cod.* 8. liçiom] *Così il cod.*

ratamente e per votazione con maggioranza di almeno sei su nove proponeva un candidato per l' ufficio corrispondente dell' Arte; se i due gruppi proponevano ad un ufficio la medesima persona, vale a dire se questa riportava un' elezione doppia, veniva senz'altro designata a quel posto; ma se le due proposte designavano due persone diverse, il capitolo dell'Arte decideva sulla scelta tra i due candidati per ballottazione. Pratiche consimili si facevano anche nelle elezioni agli uffici pubblici, e su di esse dà importanti e precise notizie il *Traité du gouvernement de Venise*, testo francese della fine del secolo decimoquinto o del principio del decimosesto, pubblicato in parte dal Perret in appendice alla sua *Histoire des relations de la France avec Venise du XIIIe siècle à l'avènement de Charles VIII*, Paris, Welter, 1896, II, 258-262.

(1) Alcune di queste disposizioni corrispondono a quelle del capitolo XXIIII dell' Arte dei panni vecchi; cf. p. 469, rr. 9-21.

(2) Il capitolare dell'Arte dei panni vecchi non considera il caso del rifiuto dell'ufficio se non per gli stimatori; cf. capitolo V, p. 460, rr. 10-11.

Cap. IIII. Ch'el gastoldo vechio faça raxon al nuovo, e ch'el gastoldo nuovo possa veder le raxon de tuti i gastoldi passadi. Ancora, statuimo e ordenemo ch'el gastoldo vechio de la presente Arte sia tegnudo e diebia render raxon al gastaldo nuovo succesor so sì de l'intrada como de la spexa de la sua scuola del tempo de la sua gastaldia infra dì .viii. da può ch'el suo offitio de la gastaldia averà compido, soto pena de livre .x. de piçoli, la qual se parte per terço, segondo como se parte le altre pene; la qual cossa el dito gastoldo nuovo sia tegnudo de manifestar a li çustixieri infra .iiii. dì da può li dicti .viii. dì, soto la dicta pena. e per lo simile possa da qui in avanti çerchar e veder le raxon de tuti i gastoldi passadi; e s'el trovasse che algun di diti gastoldi non avexe ben fate le raxon de la dita scuola e avesse occultado algun denar, debia de presente pagar tuti i denari de le raxon male fate; e quelli che avesse occuldadi, per pena de quelli livre .x. de piçoli sia tegnudi de pagar; la qual pena sia partida per terço, un terço ai signori de la Iustixia, un terço al gastoldo e conpagni e l'altro terço alla scuola devegna; e che sempre se debia aver un zornal cûn libro grando el qual se debia scriver suxo tute le raxon de la dicta scuolla, sì de l'intrada como de la spexa; e per lo simile i danari de le stime e da chi i le averà recevudi; e fruadi (1) quelli libri, se diebia far do simeli e cusì andar perseguando sempre, soto pena a chi contrafesse, al gastoldo de livre .x., el scrivan e i conpagni livre .v. de piçoli (2).

p. 5 Cap. V. Che algun serà offitial uno anno non possa esser in quello offitio ch'el serà stado un altro. Ancora, che cadaun che xè in l'Arte presente che serà offitial uno anno, non possa esser offitial in l'anno sequente in quello offitio che lu serà stado, per algun muodo over inçegno, e s'el serà electo non tegna niente, sì s'elo serà gastoldo como scrivan o degan o çudexe o stimador (3).

Cap. VI. De dar ogno anno livre .c. de cera in dopieri .xii. in la festa de san Marcho del mexe de çugno (4). Ancora, çaschadun gastoldo de la presente Arte sia tegnudo de dar ogno anno livre .c. de cera in .xii. boni e lial dopieri al nostro excelso principo miser lo doxe in

5. de la sua g.] *Cod.* del suoa g. 7. parte per] *Così il cod.*; *per* parta per? 8. cossa] *Così il cod.* 13. le] *Cod.* la che] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare, forse dallo stesso scrivano del testo.* 14. *Cod. omette* de *dopo* .x. 15-16. e conpagni] *Parole scritte in lettera minuta nello spazio interlineare dalla stessa mano del testo.* 17. el] *Così il cod. per* nel *o* in el 18. scuolla] *Così il cod.*

(1) « fruadi », cioè « consumati ».

(2) Cf. il capitolo secondo delle aggiunte al capitolare dell'Arte dei panni vecchi, che si leggono nelle note al r. 16 della p. 462 (p. 463), ed il capitolo xvi; cf. p. 466, rr. 3-8.

(3) Cf. il capitolo xxvii dell'Arte dei panni vecchi, p. 470, rr. 11-20.

(4) Il 27 giugno, festa dell'apparizione di san Marco.

lo mexe de çugno a quella procession la qual se fa el dì de miser san Marco ad honor de Dio e del vançelista miser san Marco (1).

Cap. VII. Che li stimadori debia dar la parte che toca al gastoldo de la stima. Ancora, che çascadun stimador o stimadori de la presente Arte sia tegnudi e diebia fra um mexe da può che l' averà stimado, dar i danari che toca a la scuolla (2) de tuto el valor ch' i averà stimado, cusì s' i averà habudi i danari como non i averà habudi de quelle stime fate, overamente algun pegno, i qual lor avesse habudo per caxon de quelle stime, infra el dito mexe, in man del gastoldo, overamente tegna el pegno in si ch' i averà habudi per caxon de quelle stime e dia i danari ch' i toca alla scuola, in man del gastoldo, soto pena de livre .v. de piçoli, e niente men i danari de le stime fate sia tegnudi de pagar o de dar quello pegno i avesse recevudo per caxon de quelle stime i avesse fa||te. e sia tegnudo el gastoldo p. 6
e i suò conpagni de aver scosso tuti i danari de le stime fate o i pegni che i stimadori avesse habudi e i danari de la luminaria del suo anno, la qual cosa se elli non farà e per so defecto romagnisse, sia tegnudi de pagar de sua bursa. e 'l gastoldo nuovo cum li soi conpagni sia tegnudo de constrençer el gastoldo vechio e i suò conpagni de tuto quello i averà recevudo e speso de i beni de la scuolla del tempo de la suo gastoldia. nè algun gastoldo ossa far algune spexe s'el non è de voluntade e consentimento di soi conpagni o de la maor parte de lor.

Cap. VIII. De li bandi da esser metudi per el gastoldo e i conpagni. Ancora, che tuti comandamenti e bandi inponudi per el gastoldo e per li degani comunalmente e concordevellemente, diebia esser conservadi in le pene e in li bandi, e ch' el gastoldo de l'Arte presente habia libera potestate de poder meter pena e pene a çascadun de l' Arte da soldi .xl. e da là in çoxo per ogni cossa necessitoxa al so offitio adovrar, e la pena metuda scuoder di cadaun che farà contra; la qual se per si non porà far, diebia dirlo ai signori iustixieri, açochè per elli e per so favura tute le pene che

5. um] *Così il cod.* 6. scuolla] *Così il cod.* 7. non i averà] *Cod.* non i aver *probabilmente con conglobazione dell' a finale di* averà *colla prima sillaba di* habudi 8. i qual] *Così il cod.* 9. gastoldo] *Cod.* gostoldo 10. averà] *Cod.* aver *probabilmente con conglobazione come al r.* 7. 16. e] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare dalla stessa mano del testo.* 17. *Cod.* burssa 18. de] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare dalla stessa mano del testo.* 19. scuolla] *Così il cod.* 20. *Il* vo *di* voluntade *è stato scritto in lettera minuta dalla stessa mano del testo nello spazio interlineare.* 21. maor] *Così il cod. ma con* ma *finisce un rigo e con* or *comincia l' altro.* 24 concordevellemente] *Così il cod.* 25. de] *Cod.* da 27. cossa] *Così il cod.* 29. *Cod.* dirllo favura] *Così il cod.*

(1) Non c' è menzione di quest'obbligo nelle note delle regalie, già più volte ricordate in questo comento, che si leggono nel noto registro delle *Promissioni ducali* (Archivio di Stato in Venezia, cod. 277 *ex Brera*).

(2) Cf. il cap. v del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 460, rr. 13-14.

xè da scuoder sia schosse, e per el simille se façа de tuti li altri danari che xè da scuoder per l' Arte.

p. 7 CAP. X. De cadaun de la presente Arte non possa mandar nè portar a vender in piaça de San Marco nè in Rialto. Ancora, che algun de la presente Arte non ossa nè presuma mandar nè far mandar per algun di soi lavorenti nì per altra persona nè star a vender sì in piaça
p. 8 de San Marco como in Rialto, çeto (1) el dì de sabato al mercado, || mo sia tegnudi de vender suxo le sue botege o per lo simille non ossa angun el qual sia scripto in la dita Arte dar a vender ad alguna venderigolla nè venderigollo (2) nì comandador nì altra persona, soto pena de livre 3 de piçoli per cadauna cossa la qual fosse trovada contra questo ordene e per çascaduna fiada, la qual pena se diebia partir per terço, un terço ai signori de la Iustixia, un terço al gastoldo e i suò conpagni, e l'altro terço devegna a la scuolla per substentation di poveri.

p. 9 CAP. XIII. Che non si possa dar panno in pagamento a nisun çimador. Ancora, che per ben e utelle de l'Arte, che algun straçaruol non ossa dar in pagamento ad algun çimador panno nè alguna altra cossa che apertegna al suo Arte di straçaria, suto pena de perder tote quelle cosse che se podesse trovar che algun avesse dado in pagamento ad algun çimador, overamente el valor de quelle. e chi acuxerà habia el terço, el terço i signori de la Iustixia vechia, e l' altro terço habia el gastoldo e i conpagni.

CAP. XIIII. Che non se diebia vender in dì de festa (3). Ancora, fo prexo in pien capitollo che da mo' in avanti algun straçaruol non ossa monstrar nè far monstrar nè vender nè far vender in le feste de la domenega, nè in le feste di dodexi apostoli, nè in la nativitade del nostro Signor, nè in la Pasqua Thofania (4) cum do dì seguenti, nè in le feste de madona sancta Maria (5) e in lo dì po' (6) e la Magdalena (7) e i tre vancelista, in

1. simille] *Così il cod.* 3. De] *Così il cod.; per* Che? 8. simille] *Così il cod.* angun] *Così il cod.* 9-10. venderigolla - venderigollo] *Così il cod.* 11. cossa] *Così il cod.* 14. scuolla] *Così il cod.* 16. utelle] *Così il cod.* 18. cossa] *Così il cod.* al suo] *Così il cod.* suto] *Così il cod.* 18-19. tote - cosse] *Così il cod.* 22. *Il capitolo XIII ed il XIIII (questo nella parte del suo testo contenuta nella p. 9) sono stati ritoccati da mano recente, forse colla alterazione di qualche lettera della scrittura primitiva.* 23. capitollo] *Parola scritta nello spazio interlineare in lettere minute, forse dalla stessa mano del testo.* 25. *Il* na *di* nativitade *è stato scritto nello spazio interlineare in lettera minuta, forse dalla stessa mano del testo.* 27. dì] *Cod.* d vancelista] *Così il cod.*

(1) Cioè « eccetto ».

(2) Cf. il capitolo XII del capitolare dell' Arte dei panni vecchi, p. 462, rr. 12-16.

(3) Cf. i capitoli XI, XVII e XXXIV del capitolare dell' Arte dei panni vecchi, p. 462, rr. 1-11, p. 466, r. 9 - p. 467, r. 2, e p. 473, rr. 5-7.

(4) La festa di Pentecoste.

(5) Cf. p. 63, nota 1.

(6) Qui il testo deve essere guasto; perchè il giorno dopo la festa di Maria non era festivo.

(7) Il 22 luglio.

la festa de san Çane baptista, in la Pas||qua granda cum i do dì seguenti, nè in la festa de miser san Marco d'avril (1), che algun de la presente Arte non ossa nè diebia tegnir averta alguna porta de le suo staçon nè le staçon, salvo una de le porte de le qual sia uxevelle per si e per cadaun de caxa soa, nì non diebia mostrar nè far mostrar nè vender nè far vender per muodo nì per inçegno, salvo se alguna de le dite feste vegnisse in dì de mercado over de sabato, che quelli de la presente Arte diebia poder andar e mandar ai mercadi o romagnir cum le suo botege averte. e vegnudi da cadaun di mercadi diebia serar le suo botege e non possa monstrar nè far mostrar nè vender nì far vender, soto pena de livre .x. de piçoli per çascadun e per çascaduna fiada ch' i averçisse o ch' i fesse averçer o ch' i mostrasse o ch' i fesse monstrar o ch' i fesse vender o ch' i vendesse contra el dito ordene. la qual pena sia mandada ad exeguition per i signori de la Iustixia vechia, la qual se parta per terço, un terço all'acusador, un terço ai signori de la Iustixia vechia, un terço al gastoldo e i conpagni. e sia tegnudo cadaun straçaruol quando alguna de le solempne feste vegnerà in dì de mercado, s' el serà di estade deverse levar de mercado e de aver serade le suo botege avanti che basta nona (2), e s' el serà d' inverno avanti che basta vespero a San Marco (3), e de aver serade tute le dite potege, soto la dita pena. p. 10

CAP. XV. De cercar l'Arte ogno mexe una fiada per el men. Ancora, ch' el gastoldo de la presente Arte cum i suò offitiali sia tegnudi e

4. uxevelle] *Così il cod.* 10. .x.] *Lettera di dubbia lettura essendo stata ritoccata e alterata con un* c *(cioè* cento*); dopo di essa manca* de *nel cod.* 12. *L'* r *di* per *è stato scritto nello spazio interlineare.* 16. *Cod.* deversse

(1) Il 25 aprile. Ma l' enumerazione di queste feste non corrisponde a quella che è data in parte dal capitolo XXXXVIII di questo stesso capitolare (p. 43 del cod.) in data del 20 ottobre 1440 donde estraggo il passo seguente: « cumçossiachè (*cod.* cum« çossia) como a tuti è manifesto « molti del mestier nostro el dì de « marcadi, como è de mercore e de « sabato, vano e fa portar de le suo « robe a le piaçe in dì de feste e fa « avrir le suo potege per vender; et « avegnachè non sia liçito che puoche « fiade in questi çorni, çoè de mercore « e de sabbado, l'ochora le feste, çoè « de madonna sancta Maria e dei apo« stoli e de san Çuane baptista e « san Lorenço e san Marco d' avril, « intendendo ancora le feste de Na« dale, de Pasqua rerurretion e Pen« tecosten, le qual feste la Giexia fa « solenisima festa como è de raxon, « e molti, como è merçari e coltreri « e d' altri mesteri, quando l' ocore « queste feste in dì de marcadi, non « averçe le suo botege ». Il passo del capitolo XIIII probabilmente è guasto.

(2) Cioè prima di mezzodì, la quale ora era indicata col suono della campana detta « Nona » del campanile di S. Marco; cf. CECCHETTI, *Nomi antichi delle campane della torre di S. Marco* nell'*Archivio Veneto*, XXXII, 380.

(3) Cioè alle due; il segno del vespero era dato pure colla Nona; cf. CECCHETTI, op. e loc. cit.

diebia çerchar le staçone e le cosse de la suo Arte, e s' el se fesse alguna falsitade et etiandio s' i pani serà ben e suffitientemente bagnadi de cadauno p. 11 raxon (1) e sicomo è panni che fosse refoladi, e se i çu‖poni (2) averà bon banbaxo nuovo dentro, e se algun leto fosse pien d' altro ca de pena (3) e piuma e pien de vento e lana vischa, e se le calçe (4) serà ben e sufficientemente bagnade, e per lo simille se le veste de frixon (5) e de frixi negri, e cadauna altra cossa la qual se podesse falsar. e s' el serà trovado algun varnimento de panno o de frixon o de frixi negri o capuçi o calce le qual non fosse ben e sufficientemente bagnade o panni refoladi o çuponi o çurnede (6) che non avesse bon banbaxo nuovo dentro, o leto, cavaçal, cuxinelli che avexe altro dentro ca pena overamente piuma, incora quelli i qual fosse trovadi alguna de le predicte cosse, in pena de perder tute quelle cose le qual fosse trovade in questi diffetti; la qual pena se parta per terço, un terço ai signori de la Iustixia vechia, un terço al gastoldo e i suò offitiali e l'altro terço a la scuolla devegna.

CAP. XVI. De sepelir i fradelli de la scuolla per necessitade (7). Ancora, ch' el gastoldo cum i suò officiali de la presente Arte diebia esser insembre quando algun di frari de la schuolla murirà de la dita Arte, e sia tegnudo e diebia far manifesto a tuti quelli de l' Arte, che vegna a sepelir el morto. e chi serà citado e non vegnerà, non se puossa schuxar per alguna caxon, salvo per infirmità del suo corpo e per noçe de caxa soa e dei suò parenti o per morte de algun de caxa soa e de algun so parente, soto pena de soldi .xx. e quelli che vegnerà a sopelir el dito corpo morto, sia tegnudi de vegnir a la caxa del corpo morto e conpagnar i suò parenti s' el ne averà, che vegna a conpagnar el morto fina a la giexia dove el serà sepelido, e da può sepelido aconpagnar quelli suò parenti fina a la chaxa dove serà stado p. 12 chavado questo corpo morto, e questo per conforto di suò ‖ parenti e honor del mestier nostro, soto la dita pena; la qual pena sia mandada ad exequition per i signori de la Iustixia vechia, la qual se parta per terço, segondo che se parte le altre pene.

1. cosse] *Così il cod.* 2. cadauno] *Così il cod.* 5. *Cod.* callçe 6. simille] *Così il cod.* frixi] *Cod.* grixi 7. cossa] *Così il cod.* 12. predicte] *Cod.* pdicte cosse] *Così il cod.* 13. diffetti] *Così il cod.* 14. scuolla] *Così il cod.* 18. *L'* o *di* schuolla *è stato scritto, forse dalla stessa mano del testo, nello spazio interlineare in lettera minuta.*

(1) Cf. il capitolo XVIII del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 467, r. 3 - p. 468, r. 7.

(2) Cioè i giubboni.

(3) Cioè penna.

(4) Le calze per solito in quei tempi corrispondevano ai calzoni moderni; cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 63.

(5) Cioè i fregi delle vesti; cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 94.

(6) Circa la giornea cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 86.

(7) Cf. il capitolo XIII del capit. dell'Arte dei panni vecchi, p. 465, rr. 1-6.

Cap. XVII. De sostegnir i poveri e infirmi de la schuolla. Ancora, se algun di frari de la presente Arte e schuolla se infirmasse e non avesse de che farse ben e substentarse, sia subvegnudo di beni di la schuolla. e s'el morisse e non avesse de che sopelirse, diebia esser sepelido di beni de la schuolla.

Cap. XVIII. Che non se diebia far capitollo sença i signori de la Iustixia. Ancora, che cadaun gastoldo, officiali del mistier de la straçaria sia tegnudo de domandar licentia ai signori de la Iustixia vechia quando i vorà far algun capitollo, sì per far gastoldo, offitiali como per cadauna altra cossa; e ogni fiada ch'i farà capitollo, diebia esser un di scrivani cum un over do di offitiali da la Iustixia, e quelli sia recheridi che i siano a capitollo. e non possa far raxon algun gastoldo nè offitiali del dito mestier ai omeni del dito mestier da soldi 40 in suxo, soto pena al gastoldo de livre .v. de piçoli, al scrivan e ai conpagni de soldi 40 (1).

Cap. XVIIII. De quelo che se diè pagar de lumenaria e a che tempo. Ancora, ch'el gastoldo de la presente Arte sia tegnudo de convocar i omini de la dita Arte de straçaria e far leçer lo presente capitollario davanti de lor ogni fiada ch'el farà capitollo, e che cadaun maistro de botega sia tegnudo de pagar per luminaria soldi .x., e per lo simile cadaun el qual fosse per lavorante sia tegnudo de pagar soldi .v. e diebia pagarli a quello capitollo el qual se fa quando vien fato liçion del gastoldo e dei officiali de l'Arte, overamente infina a çorni 8 da può, soto pena de soldi 20 || per çascadaun che non avesse pagado; la qual pena se parta per terço: un terço ai signori de la Iustixia vechia, un terço al gastoldo e i conpagni e l'altro terço a la schuolla devegna. p. 13

Cap. XX. Che se diebia far chomandar i omeni del dito mestier ai capitoli. Ancora, ch'el gastoldo e i suò conpagni sia tegnudo de far convocar e congregar tuti i omeni del dito mestier. e chi serà çetado (2) e non devegna, non se possa schusar per algun muodo se no solamente per el muodo ch'i se può schuxar quando vien comandadi ad algun nostro frar morto (3), soto pena de soldi 20, i qual se parta segondo usança de l'Arte (4).

1. schuolla] *Così il cod. qui e nel testo del capitolo.* 2. se a.] *Cod.* che a. 3. *Cod.* farsse - substentarsse 6. capitollo] *Così il cod. qui e in tutto il testo di questo capitolo.* 11. sia] *Parola aggiunta in lettera minuta nello spazio interlineare, forse dalla stessa mano del testo. Cod. corr. per espunzione* recheridi *su* recheiridi 15. *Questa intestazione è stata omessa dal trascrittore e si legge soltanto nell'elenco dei capitoli, scritto da lui stesso, il quale elenco precede il testo del capitolare.* 17. capitollario] *Così il cod.* 18. capitollo] *Così il cod. in tutto il testo di questo capitolo.* 19. tegnudo] *Cod.* tegnudu *Cod. corr. per espunzione* de *su* der 24. schuolla] *Così il cod.*

(1) Circa quest'ultima disposizione cf. il capitolo xxviii del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 471, rr. 6-8.

(2) Cioè « citato ».

(3) Cioè nei termini stabiliti nel capitolo xvi.

(4) Cf. il capitolo xxviii del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 471, rr. 1-5.

Cap. XXI. Che çascadun gastoldo possa romagnir stimador l'anno sequente. Ancora, fo prexo parte in pien capitollo che da mo in avanti çascadun gastoldo de l'Arte di straçaruoli el qual averà conpido el suo offitio de la gastaldia possa e diebia romagnir stimador l' anno sequente per tuto quello anno del dito mestier de la straçaria (1).

Cap. XXII. Che il dì de miser san Iacomo se diebia far cantar una messa in giexia de San Iulian. Ancora, ch'el dì de miser san Iacomo se diebia far cantar una messa in la giexia de miser san Çulian e cũn çaco e sotoçaco (2), e ch'el gastoldo e i suò conpagni diebia convocar tuti i fradelli de la schuolla del dito mestier de la straçaria che vegna a quella messa; e tuti quelli i qual serà stadi açetadi (3) e non devegnisse, incora in pena de soldi 20 de piçoli per çascadun che non vegnisse a la messa; la qual pena se parta per el muodo che se parte le altre pene. e non se possa algun de la presente Arte schusar per algun muodo se no per el muodo che se puol schuxar quando i vien fato comandamento ch'i vegna a sopelir un
p. 14 nostro frar || morto (4).

Cap. XXIII. De far dir ogni dì di lune una messa in giexia de San Iulian. Ancora, fo prexo in pien capitollo che da mo' in avanti che ognidì luni de cadauna setemana el gastoldo e i suò conpagni siano tegnudi de far dir una messa in giexia de miser san Çulian, a la qual messa diebia esser el gastoldo, el scrivan e çascadaun di soi conpagni de la dita Arte, soto pena al gastoldo de soldi .x., al scrivan e ai conpagni de soldi .v. per cadaun e per cadauna fiada che i non vegnerà, salvo iusto inpedimento, como parerà al gastoldo. la qual pena vegna in quelli che farà l'officio. e per lo simille sia tegnudi i diti gastoldo e officiali de far cantar una messa cum çago e sotoçago in San Çulian ognidì di morti (5) e far dir l'officio di morti per anime de tuti nostri frari morti e sia tegnudi de convocar el gastoldo nuovo, el scrivan e i offitiali a quella messa; e da può complida la dita messa, in quel dì sia tegnudo el gastoldo vechio e i suò conpagni de desegnar tute le amisse (6) e altre cosse de la schuolla al gastoldo nuovo e ai suò conpagni del dito mestier.

2. capitollo] *Così il cod.* 6. il] *Parola aggiunta (d'altra mano?) con inchiostro nero nello spazio interlineare.* 12. de piçoli] *Cod. omette* de *per scrivere la frase in modo più breve.* 17. *Cod. aggiunge d'altra mano recente un* di *all'altro con inchiostro nero nello spazio interlineare. Cod. corregge in nero (d'altra mano?)* luni *su* lune 18. capitollo] *Così il cod.* 25. simille] *Così il cod.* e] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare, forse dalla stessa mano del testo.*

(1) Cf. il capitolo xxi dell' Arte dei panni vecchi, p. 469, rr. 1-3.

(2) Cioè con un diacono ed un suddiacono.

(3) Cioè « citati ».

(4) Cioè nei termini stabiliti nel capitolo xvi.

(5) Cioè il due novembre.

(6) Cioè tutti gli arnesi ed oggetti perduti dell' Arte.

Cap. XXIIII. Dei offitiali recheridi dal gastoldo vada da lui a parlar. Ancora, quando el scrivan e i offitiali del mistier de la straçaria serà recheridi per el gastoldo o per suo messo che li vegna da lui per caxon de far lectori o de alguna altra cossa la qual bexognasse per benefitio del dito mestier, che tuti e cadaun de quelli sia tegnudi de vegnir a presentarse a l'ora la qual lui i averà commessa o fata commeter, soto pena de soldi .xx. de piçoli per cadaun, e la pena inponuda da cadaun contrafaçando tuorla, i qual danari vegna in quelli che farà l' offitio (1).

Cap. XXV. De far arder‖in giexia de San Iulian una lan- p. 15
pada. Ancora, che çascadun gastoldo de la presente Arte e i suò conpagni sia tegnudi de far arder dananti el nostro altar in giexia de miser san Iulian una lanpada dì e note per tuto el suo anno per anema de tuti i frari vivi e morti de la nostra scuolla del dito nostro mestier.

Cap. XXVI. De quelli che se infirmasse longi de Venexia 25. Ancora, se algun di frari de la presente Arte e schuolla se infirmasse longi da Venexia 25 meia (2) o da là in çoxo e no avesse de che farse ben nè dur a Venexia, diebia el gastoldo e i suò conpagni del dito mestier far quello condur a Venexia a le spexe de la schuolla, e farli tute quelle cosse che i serà bexognevelle, soto pena al gastoldo de livre .v. e i conpagni de livre .II., li qual denari vegna meçi ai signori de la Iustixia vechia e l' altra mitade a l' acuxador.

1. recheridi] *Cod.* rechevudi 4. cossa] *Così il cod.* 6. *Cod.* presentarsse 8. *Cod.* tuorlla 13. scuolla] *Così il cod.* 15. 25] *Cioè* 25 meia o da là in çoxo schuolla] *Così il cod.* 17. *Cod.* farsse 18. *Cod.* codur schuolla] *Così il cod.* *Cod.* farlli 19. cosse] *Così il cod.* bexognevelle] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo XV del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 465, rr. 7-10
(2) Cioè miglia.

II.

CAPITULARE CONCIATORUM PELLIUM VEL CURAMINUM.

I.
Il capitolare dei conciatori di pelli e corami come fu riformato dalla Giustizia Vecchia probabilmente il 19 novembre 1271.
c. 9 B

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense n.....die duodecimo exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii comunis Veneciarum resideremus ad iusticiam per-

1. *È il numero d'ordine del capitolare nel registro.* 2-3. *Il titolo è scritto in rosso nel margine superiore della c. 9 B e colla scrittura originaria del testo.* 4. anno] *Manca questa parola nel codice.* 5-6. *Le parole* septuagesimo primo *abrase da un correttore del settembre 1283 che le sostituì con* octuagesimo tercio *hanno lasciato di sè qualche traccia; questo correttore mutò la data dell'anno, del mese e del giorno, ma dimenticò di fare la sostituzione corrispondente nel numero dell'indizione la quale è rimasta* quintadecima *mentre in relazione al settembre 1283 doveva essere secondo il computo greco* decima secunda *o* decima prima *secondo il computo romano pure seguito nelle ordinanze registrate da quel copista; con questo sussidio e colle tracce della scrittura abrasa ho potuto restituire con molta probabilità la data originaria, perchè l'indizione decimaquinta cadde tra il primo settembre 1271 ed il 31 agosto 1272; laonde la composizione e pubblicazione del capitolare avvenne almeno tra il 1 settembre 1271 ed il 29 febbraio 1272 (1271 m. v.). Notisi che nel protocollo dei capitolari registrati dal copista del 1278 l'indizione è sempre la greca. Quanto al nome abraso del mese, è leggibile l'iniziale* n *e però è quasi certo che la parola era* november *o* novembris *come in altri; cf. p. e. p. 27, r. 5; p. 115, r. 5; p. 137, r. 5; p. 169, rr. 4-5; p. 197, r. 5; p. 231, r. 5; p. 283, r. 5; laonde la data quasi certa del documento è il 19 novembre 1271. La scrittura del correttore si ripresenta nella parte A delle addizioni. Le parole del testo della data, quali si leggono nel codice colle modificazioni del correttore, sono:* ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, mense septembris, indicione quintadecima *La frase* die duodecimo exeunte *del testo primitivo è stata restituita col sussidio di alcune tracce della scrittura antica.* 8. *I nomi dei tre giustizieri del testo originario sono stati abrasi dal correttore del 1283 e sostituiti con* Petrus Cauco, Nicolaus Salomono et Nicolaus Auduyno *in corrispondenza alla nuova data settembre 1283. Da alcune tracce della scrittura abrasa risulta che le parole del testo originario furono* Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Pe-

tractandam, venit ante nostram presenciam gastaldio artis conciatorum pellium seu curaminum de confinio Sancte Euphemie de Iudeca, cum suis officialibus et cum quibusdam suis ordinamentis pro bono et honore domini ducis et sui conscilii et ad statum Veneciarum seu utilitatem hominum prefacte artis, postullans nobis maxima cum instancia ut ipsa ordinamenta inspicere dignaremur et ea que pro bono et honore domini ducis et sui conscilii et ad statum Veneciarum ac hominibus predicte artis videremus, de autoritate nostri officii concederemus. volentes igitur omnibus exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus dilligenter, super quibus animo dilligenti previdimus; ea vero que duximus approbanda, iussimus per hanc paginam explicare (1).

I. In primis igitur omnium statuimus et ordinamus quod extra civitatem Rivoalti, scilicet apud Iudecam in quo loco ad presens laborant secundum consilium (2), vel alibi ubicumque domino duci et consilio (3) placuerit, suam artem debeant laborare (4).

trus Basilio *che ressero l'ufficio tra l'ottobre e il decembre 1271 e convalidarono capitolari molto simili a questo e precisamente quelli dei pellicciai, dei « blancarii », dei calzolai, dei falegnami, dei carpentieri, dei calafati, dei muratori, dei merciai, dei fabbri, dei pittori, dei biadaroli e dei bottai, tutti pubblicati in questo volume.* 4. conscilii] *Così il cod. qui e al r. 8.* 5. postullans] *Così il cod.* 9. *Cod.* aut^{te} 10. *Cod.* recipimus 11. dilligenter - dilligenti] *Così il cod.* 12. *Cod.* approbandam

(1) Questo proemio somiglia principalmente a quello del capitolare dei « blancarii » e in qualche parte anche a quelli dei « samiteri », dei « fioleri » e dei calzolai; cf. p. 27, rr. 6-20; p. 61, rr. 6-19; p. 115, rr. 6-16; p. 137, rr. 7-21.

(2) Non è pervenuto il testo di questa parte la quale fissava alla Giudecca la sede di quest'Arte.

(3) Cioè al Minor Consiglio.

(4) Questo capitolo è molto simile al primo del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 115, r. 17 - p. 116, r. 9. Al museo Civico di Venezia si conserva un codice, già Cicogna 2793, segnato Ms. IV, n. 103, il quale contiene un capitolare più recente di questa medesima Arte. Circa l'età e il valore di questo codice cf. Prefaz. Questo capitolo corrisponde al XXVIII del capitolare recente che si legge a c. 3 B ed è il seguente: « De llavorar (*sic*) « l'arte della Zuecha et altro « hove piacerà a lo (*sic*) misier « lo dose. Inprimamente fu stabilito « et statuito che fuora de la cittade de « Rialto, cioè aprovo la Zuecha ove la « presente arte si lavora secondo consegio, oltre in ciascun luogo che piacerà « a misier lo dose et al suo consegio, « che la presente arte si lavora ».

II. Item, ordinamus ut idem gastaldio iuramento astricto debeat cum domini ducis sive comunis Veneciarum honore solicite procurare et facere procurari ac tractare ea que utilia fuerint huic arti, et custodire seu custodiri facere bona huius artis, sive scole, secundum suum scire et posse bona fide sine fraude (1).

III. Item, officiales qui modo sunt aut erunt per tempora, iurent esse solliciti et intenti previdere utilia dicte artis, scilicet et invenire et scire ac manifestare, si quis contra artem fecerit (2).

IIII. Item, si quis de dicta arte seu scola fuerit ellectus in aliquo officio dicte ‖ artis seu scole, et ipsum officium recipere c. 10 A recusaverit, cadat in banno librarum quinque, que deveniant in scola, et, banno soluto, nichilominus ipsum officium facere teneatur (3).

2. debeat *manca nel codice; la restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo primo del capitolare dei calzolai, cf. p. 138, r. 2.* *Cod.* domino duc̄ *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo primo del capitolare dei calzolai; cf. p. 138, r. 2.* comunis] *Cod.* coī 11. *Cod. omette* que

(1) Questo capitolo è quasi identico al I del capitolare dei calzolai e al II del capitolare dei fabbri; cf. p. 138, rr. 1-5; p. 330, rr. 1-5. Esso è derivato da quello dei calzolai con influsso del capitolo I del capitolare dei « samiteri »; cf. p. 28, rr. 1-9. Al capitolo primo del capitolare dei calzolai rimando per la nota. Questo capitolo corrisponde al IIII del capitolare recente che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « Che il gastaldo « procuri l'utile della scola. « Ancora, che il gastaldo della pre« scrita Arte sia tenuto per sacramento « con lo honor de misier lo dose e del « comun de Venecia e delli signori « zusticieri solicitamente procurar e far « tratar quelle cose le qual serà utile « di questa Arte e vardar e far vardar « tutti li beni dell' Arte e della scola « secondo lo so puoder et il suo saper « a bona fe' e senza fraude ».

(2) Questo capitolo è quasi identico al II del capitolare dei calzolai al quale rimando per la nota. Questo capitolo corrisponde al VI del capitolare più recente che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « Che l'hoffitial procuri « l'utile dell'Arte. Ancora, che « li offitiali della presente Arte simil« mente giuri di esser soliciti et atenti « di procurar le cosse utile et necesarie « di questa Arte et etiandio de inquirir « et manifestar se alcun contrafarà a « questa Arte e capitolo ».

(3) Questo capitolo è molto simile al X del capitolare dei « samiteri », (cf. p. 30, r. 22 - p. 31, r. 3), al VIIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 118, r. 20 - p. 119, r. 3), al XIII del capitolare dei calafati (cf. p. 237, rr. 9-11), al VI del capitolare dei merciai (cf. p. 310, rr. 17-20), al IIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 330, r. 10 - p. 331, r. 2); ma le maggiori somiglianze formali (tranne il particolare della multa) si trovano nel capitolo IIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 138, rr. 17-21) al quale rimando per la nota. Ma questo capitolo del capitolare dei conciatori di pelli e corami

V. Item, officiales qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint; et inimicum in hoc non nocebit, nec amicum adiuvabit per fraudem aliquam. precium vel dona per se vel per aliquem aliquo modo vel ingenio non accipient occasione officii (1).

VI. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adinplere omnes sentencias datas per ipsos officiales ad terminum constitutum per eosdem. et si ille qui est condempnatus non solverit ad terminum sibi datum, dictus gastaldio teneatur mittere ad domum illius qui condempnatus fuerit, per suum nuncium, et dicere illi quod satisfaciat integre creditori.

5. aliquo modo vel ingenio] *Cod.* modum vel ingenium *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo V del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, rr. 5-6.* 8. adinplere] *Così il cod.* sentencias] *Cod.* smas *(per* snias*)* 12. *Segue a* nuncium *nel cod. ma col segno di espunzione e colla nota* vacat *il passo:* vel riparium domini ducis ad domum illius qui solvere

ha una parte originale nella destinazione della multa. Questo capitolo corrisponde in parte al III del capitolare recente, che si legge a c. 1 A ed è il seguente: «De quelli che sarà «elleti gastaldi e offitiali sia «tegnudi de acetar li offitii. «Ancora, che ciascun della presente «Arte o scola in la qual sarà elleto «gastaldo o offitial dell'Arte o scola, «sia tegnudo quelo offitio recever e fe«delmente adoprarlo, nè quello puossi «refudar sotto la pena predita e quello «offitio sia tegnudo de far, in pena de «lire 50 (*sic*) le quale devegna in la «scola, e gniente di meno paghi la pena «predita e ssia (*sic*) tegnudo de far».

(1) Questo capitolo è quasi identico al XVIIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 69, rr. 7-12), alla prima parte del capitolo XXXI del capitolare dei falegnami (cf. p. 182, rr. 1-6), e del XXIII del capitolare dei calafati (cf. p. 241, rr. 1-6) e per il suo primo periodo al XX del capitolare dei muratori (cf. p. 289, rr. 24-26) e per l'ultimo al XVIII del capitolare dei merciai (cf. p. 313, rr. 21-24) e al II del capitolare dei pittori (cf. p. 366, rr. 1-4), un po' meno al X del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 119, rr. 4-10) e alla prima parte del XVI del capitolare dei carpentieri (cf. p. 205, rr. 4-8), al V del capitolare dei fabbri (cf. p. 331, rr. 3-10) e al XII del capitolare dei bottai (cf. p. 403, rr. 3-8); ma le maggiori somiglianze si trovano nel capitolo V del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, rr. 1-6. Questo capitolo corrisponde al VII del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: «Che li offitiali de«bano finir tutti li suoi cari«chi senza alcun premio. An«cora, che li offitiali della presente «Arte per sacramento a buona fede «et senza fraude siano tenuti de fenir «e zudegar tutti li piedi li quali avanti «di loro vegnirà, a inimigo non var«dando nè amigo zovando per fraude, «nè deba recever don nè precio in «alcun modo».

et si ille qui iudicatus est noluerit solvere, gastaldio teneatur mittere suum nuncium vel riparium domini ducis ad domum illius qui solvere tenetur, et tantum debeat accipere de bonis debitoris quantum sit debitum; et debitor teneatur etiam persolvere omnes exspensas et penas que fiunt pro illius debiti excussione. et si non invenerit tantum de suis bonis unde dictum debitum persolvi possit, tunc gastaldio artis teneatur interdicere artem illi debitori vel interdici facere, nisi remanserit pro creditore [1]. et de tota summa qua ipse debitor fuerit sententiatus, solvat pro unaquaque libra denarios duodecim [2]; ad hoc etiam ordinantes quod nec gastaldio nec officiales debeant alicui habenti placitum ante ipsos dare conscilium aliquod faciens preiudicium parti adverse [3].

4. *Cod.* tenetur *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, r. 16.* 5. *Cod.* qua 5-6. *Cod.* executione *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, r. 17.* 7. *Cod.* teneantur 9. sententiatus] *Cod.* smatus *(per* sniatus) 13. *Cod. corr.* parti *su* partis *col segno d'espunzione.*

(1) Questa prima parte del capitolo è quasi identica al III del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 29, rr. 1-13) e alla prima parte del capitolo VI del capitolare dei fabbri (cf. p. 331, r. 11 - p. 322, r. 2), un po' meno al XI del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 119, rr. 11-24) e al V del capitolare dei merciai (cf. p. 310, rr. 3-16), e molto meno al XVI del capitolare dei bottai (cf. p. 405, rr. 1-8). Ma le somiglianze maggiori si trovano nella prima parte del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, rr. 7-20.

(2) L' aggiunta è speciale di questo capitolare. Si intende che il pagamento al quale era stato condannato il debitore moroso, consisteva nella somma dovuta al creditore, nella multa e nelle spese giudiziarie per la riscossione del debito; e che dalla somma complessiva dodici denari per libbra dovevano essere detratti a favore del gastaldo come compenso per l' opera da lui prestata, ritrovandosi qualche cosa di simile nel capitolo VI del capitolare dei fabbri; cf. p. 332, rr. 1-2.

(3) Questo concetto è unito a quelli della prima parte di questo capitolo soltanto nel capitolo VI del capitolare dei calzolai (cf. p. 139, rr. 23-25) e nel VI del capitolare dei fabbri (cf. p. 332, rr. 3-5); ma le maggiori somiglianze si ritrovano col testo del capitolo del capitolare dei calzolai. La prima parte del capitolo VI corrisponde al XII del capitolare più recente, che si legge a c. 2 A ed è il seguente: « Di adimpir tutte le sente- « cie (*sic*) datte per il gastaldo « et suoi offitiali. Ancora, che il « gastaldo sia tenuto adenpir (*sic*) o « far adempir tutte le sentecie per li « suoi offitiali datte al termine costi- « tuido per essi. et se quelo che « sarà sentenciato [*mancano evidente- « mente alcune parole, p. e.* non pa-

VII. Item, si gastaldio esset infirmus vel haberet aliquod impedimentum, officiales qui modo sunt vel qui erunt per tempora, omnia predicta pro ipso facere et conplere teneantur. similiter observetur de officialibus, si aliquis eorum esset infirmus [1]. et etiam officiales, si idem gastaldio migraretur de hac vita, con-
c. 10 B gregare debeant omnes ‖ de arte ad eligendum unum alium gastaldionem, qui regat artem cum honore domini ducis et comunis Veneciarum [2].

VIII. Item, teneatur gastaldio cum suis officialibus circa festum sancti Luce [3] eligere gastaldionem scole [4] et alios offi-

« gherà] al termine costituito et datto « a lui, il ditto gastaldo sia tenuto « di mandar a casa di quelo che sarà « sentenciato, il suo messo, il qual « dica che intieramente satisfacia il « suo creditor sotto pena de picoli 7 « per lira. la qual cosa ancora non « pagase, in quella volta mandi il suo « messo ho (*sic*) alcun delli fanti della « Iusticia et pigli tanti delli suoi beni « del debitor predito quanto sarà il « debito et la pena et le spese man- « date et fatte per ciò. et se lui non « havesse tanti [*cod.* tantti] delli beni « suoi che non pagase le predite cosse, « allhora il gastaldo dell'Arte sia te- « nuto interdir l'arte al debitor predito « o ffarla (*sic*) interdir, salvo se lui non « restasse d'acordo con il creditor ». L'ultima parte del capitolo VI corrisponde all'VIII del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « Di non dar conseglio « ad alcun in (*cod. om.* in) pre- « giuditio dell'aversaria parte. « Item, che nè il gastaldo nè alcun de « li offitiali sia arditto dar conseglio ad « alcun il qual abbia pledo innanci loro, « il qual pregiudichi alla contraria « parte, in pena di privatiom de scola ».

(1) Queste due parti del capitolo sono molto simili al XIIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120, rr. 9-14), all'VII e VIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 311, rr. 5-11) e alla prima parte del VII del capitolare dei fabbri (cf. p. 332, rr. 6-8); ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel capitolo VII del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 1-5), quantunque in due frasi appaia l'influsso dei tre primi capitoli sopra ricordati. Queste due parti del capitolo corrispondono al V del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « Se il ga- « staldo si infermase (*sic*), li al- « tri offitiali siano tenuti de « suplir per lui. Ancora, che se « il gastaldo si infermase (*sic*), li offi- « tiali li qualli allhora sarano, siano « tenuti di finir tutte le cose per lui, « et similmente di ciascun offitial il « qual si infermasse ».

(2) Questa terza parte del capitolo è simile nel concetto e in genere anche nella forma alla seconda parte del capitolo VII del capitolare dei fabbri, nel quale, come in questo, a differenza di tutti gli altri capitolari del terzo gruppo, è stata aggiunta questa speciale disposizione.

(3) Cf. p. 177, nota 10.

(4) Quanto al « gastaldio scole » cf. I, 45, nota 2; II, 155, nota 4; 213, nota 6. Ma qui probabilmente come anche nel capitolo VIII del capitolare dei fabbri che da questo capitolo deriva, la frase « gastaldionem

ciales, qui cum ipso gastaldione artis regant ipsam artem anno sequenti.

VIIII. Item, scribanus dicte artis scribere et facere suum officium teneatur recte bona fide sine fraude; et habere debeat de unaquaque sentencia denarios quatuor (1).

X. Item, preco dicte artis teneatur facere precepta et suum officium recte bona fide sine fraude; et habeat de unoquoque precepto denarios .IIII^or^. (2).

XI. Item, si alicui (3) preceptum fuerit per dictum preconem ut esse debeat ad placitum cum aliquo (4) et non venerit, detur sentencia contra ipsum, nisi forsitam habuerit iustum impedimentum (5).

3. suum officium] *Mancano queste parole nel codice; sono state restituite mediante il sussidio del capitolo VIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 140, rr. 13-14.* 5. sentencia] *Cod.* sma *(per* snia*)* 10. *Cod.* debeant 11. sentencia] *Cod.* sma forsitam] *Così il cod.*

« scole » non deve intendersi nel suo significato tecnico e preciso, bensì in quello di « gastaldionem artis », altrimenti non si comprenderebbe come mai l'Arte nell'anno successivo potesse essere retta dallo stesso gastaldo, mentre è noto che la durata del suo ufficio era annua. D'altra parte è inverosimile che, contro la consuetudine seguita negli altri sodalizi delle Arti, in quello dei conciatori di pelli e corami l'elezione del gastaldo dell'Arte si facesse in un tempo diverso da quello del gastaldo della scuola e degli altri ufficiali.

(1) Questo capitolo è quasi identico al VIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 140, rr. 13-15. Esso corrisponde al VIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 1B ed è il seguente: « De il scrivan che facia la sua « scrivania. Item, che il scrivan sia « tenuto lealmente a buona fede senza « fraude far l'offitio della scrivania, « et abia di ciascuna sententia la qual « lui scriverà picoli 12 ».

(2) Questo capitolo è identico al V del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 29, rr. 17-19) e al X del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 16-18) e in parte al XV del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120, rr. 15-18), al X del capitolare dei merciai (cf. p. 311, rr. 12-15) e al VIIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 333, rr. 7-10). Esso corrisponde al X del capitolare più recente, che si legge a c. 2A ed è il seguente: « Del comandador. « Ancora, che il comandador della « presente Arte sia tenuto e deba a « bona fede senza fraude far l'offitio « et li suoi conmandamenti, et habia « per ciascun conmandamento pi- « coli 8 ».

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Cioè « huius artis ».

(5) Questo capitolo è identico al VI del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 30, rr. 1-3), al XI del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 19-22) e al X del capitolare dei fabbri (cf. p. 333, rr. 11-14). Esso corrisponde al XI del capitolare più recente, che si legge a c. 2A ed è il seguente: « Di senten-

XII. Item, si aliquis [1] voluerit se conqueri de gastaldione et de eo habere rationem, officiales qui sunt vel qui erunt tempore illo, exinde faciant rationem de ipso, sicuti et de alliis hominibus [2] faciunt. et si gastaldio vel alius aliquis voluerit rationem de officialibus, allii officiales ipsam faciant rationem, sicuti de alliis [3] faciunt [4].

XIII. Item, volumus et ordinamus quod nullus de eadem arte audeat dicere vel facere aliquam villaniam vel demenciam aliquam gastaldioni et officialibus faciendo rationem, sub pena banni artis [5].

3. alliis] *Così il cod. e così al r. 5.* 5. allii] *Così il cod.* 9. *Cod.* faciendi *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 141, r. 5.*

« tiar ciascun che non vegnirà « a pledo senza remision. Ancora, che ciascun al qual sarà fato « commandar per il comandador predito che deba esser a pledo con alcun « e non vegnirà, sia datta la sentencia « contra di lui, salvo se non avesse « iusto inpedimento ».

(1) Cioè « huius artis ».

(2) Cioè « huius artis ».

(3) Cioè « de aliis hominibus huius « artis ».

(4) Questo capitolo è molto simile al xvii del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 15, rr. 4-9), al vii del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 30, rr. 4-8), al xxiii del capitolare dei barbieri (cf. p. 44, rr. 12-16), al xii del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 67, rr. 5-9), alla prima parte del ii del capitolare dei pellicciai (cf. p. 101, rr. 1-3), al xx ed al xxi del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 121, r. 20 - p. 122, r. 4), al xxiiii del capitolare dei falegnami (cf. p. 179, rr. 3-8), al xii del capitolare dei carpentieri (cf. p. 203, rr. 5-9), al xvii del capitolare dei calafati (cf. p. 239, rr. 1-5), al xiiii del capitolare dei muratori (cf. p. 288, rr. 8-12), al xx e xxi del capitolare dei merciai (cf. p. 314, rr. 4-10), al xxi del capitolare dei fabbri (cf. p. 337, rr. 1-6), all' viii del capitolare dei bottai (cf. p. 401, rr. 3-8) e in parte al iiii del capitolare dei pittori (cf. p. 367, rr. 1-3); ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel xii del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, r. 23 - p. 141, r. 2). Esso corrisponde in parte al xiii del capitolare più recente, che si legge a c. 2A ed è il seguente: « Che li offitiali faciano « ragion del gastaldo. Ancora, « che li offitiali de la presente Arte « siano tenuti et debano far piena ra« gion a ciascun che si lamenterà o « vorà ragion dal gastaldo, secondo « come li fa delli altri ».

(5) Questo capitolo è molto simile al xxxviiii del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 20, rr. 10-13); ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel xiii del capitolare dei calzolai (cf. p. 141, rr. 3-5). Esso corrisponde al xxxiiii del capitolare più recente, che si legge a c. 4A ed è il seguente: « De non far ingiuria alli offi« tiali. Ancora, che niun dell' Arte « presente ardisca nè presumi dir nè « far vilania nè ingiuria nè vergogna al « gastaldo o alli hofficiali facendo il suo « officio, in pena e bando dell' Arte ».

XIIII. Item, si aliquis [1] accussaverit gastaldionem coram aliqua de curiis Veneciarum et non invenietur veritas, portet illam penam quam debuiset portasse gastaldionem [2]. et si quis [3] fecerit vel dixerit villaniam gastaldioni, puniatur [4] ut videbitur officialibus suis [5].

XV. Item, ordinamus quod gastaldio dicte artis precipere possit su banno soldorum .XL., tam pro scienda veritate de aliquo facto dicte artis, quam etiam de aliquo alio negocio, prout fuerit oportunum pro bono et utilitate dicte artis [6].

XVI. Item, si aliquis magister dicte artis fecerit ‖ forum cum aliquo homine et promiserit ei laborare, ipsum pactum observet [7]; c. 11 A

1. accussaverit] *Così il cod.* 3. debuiset] *Così il cod.* gastaldionem] *Così il cod. per* gastaldio 7. su] *Così il cod.* 8. *Cod. omette* alio *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXX del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124, r. 13), del XIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 141, r. 8), del XXVII del capitolare dei merciai (cf. p. 316, r. 8).*

(1) Cioè « huius artis ».

(2) Qui si ha un caso generale di ricorso di un uomo dell'Arte contro il gastaldo dinanzi ad uno dei tribunali dello Stato veneziano giusta la loro speciale competenza; da questo caso generale deriva il caso speciale di ricorso in appello dalla sentenza del gastaldo e del tribunale dell'Arte, del quale caso speciale si ha l'esempio più antico, in questa legislazione delle Arti, nel capitolo XXXV del capitolare dei calafati; cf. p. 245, r. 11 - p. 246, r. 5.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Questo è un caso diverso da qnello a cui si riferisce il capitolo XIII; difatti qui non si considera l'ingiuria fatta al gastaldo quando presiede nel tribunale dell'Arte, ma l'ingiuria fatta al medesimo dinanzi qualunque tribunale dello Stato veneziano.

(5) Questo capitolo corrisponde al XXXV del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « De quelli che acuserano il « gastaldo non provando. Ancora, chi acuserà il gastaldo inanci alcuna corte di Venecia e non se troverà « la veritade, porta quella pena la qual « dovesse aver portado detto gastaldo. « e se alcun gli farà o dirà inzuria, sia « punito come parerà alli offitiali ».

(6) Questo capitolo è identico al XXX del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124, rr. 11-14) e al XIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 141, rr. 6-9), ed è molto simile alla seconda parte del capitolo XXVII del capitolare dei merciai (cf. p. 316, rr. 6-9). Esso corrisponde al XIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 2 A ed è il seguente: « Che il gastaldo puosa « meter pena de soldi 40. Ancora, che il gastaldo della presente « Arte abia potestà di comandar sotto « pena de lire 2 a ciascun de l'Arte « per saper la verità di alcuna cosa « di questa Arte, come etiamdio per « alcun fatto bisognoso per utile de « l'Arte et de l'offitio ».

(7) Questa prima parte del capitolo è quasi identica al XV del capitolare dei calzolai; cf. p. 141, rr. 10-12.

et non audeat ipsum laborerium relinquere aut forum facere vel mercatum cum aliquo homine de aliquo laborerio, nec etiam suum laborerium facere audeat, nisi primum laborerium fuerit explectum, et hoc su banno soldos .XL.(1).

XVII. Item, si aliquis homo forensis venerit Venecias et voluerit laborare artem vel cum alio aut aliis in societate, silicet pro magistro, ipsam laborare non audeat nisi per unum annum, et si voluerit fieri magister, ab illo anno in antea non audeat laborare ipsam artem nec possit esse magistro si non dederit pliçaria (2) de libras quinque ad camera iusticiariorum et usque ad tres annos, et insuper solvere teneatur scole soldos .XL., de quibus medietas sit gastaldioni et alia medietas sit dicte scole (3).

XVIII. Item, si aliquis qui non sit natus Veneciis, sed artem addixerit Veneciis, et postea voluerit esse magister et laborare per se artem, solvat soldos .XL., de quibus medietas sit gastaldioni et alia medietas sit scole (4).

3. explectum] *Così il cod.* 4. su banno soldos] *Così il cod.* 6. silicet] *Così il cod.* 9. magistro] *Così il cod. per* magister *per influsso del volgare.* 9-10. pliçaria de libras] *Così il cod.* 10. *Cod. corr. d'altra mano* quinquaginta *su* quin... *e dallo spazio della rasura pare che la sillaba abrasa dovesse essere* que *Circa la scrittura del correttore cf. I, 105, nota 3.* camera] *Così il cod.* 12. gastaldioni] *Così il cod.* 13. si] *Cod.* sit 15-16. gastaldioni] *Così il cod.*

(1) L'intero capitolo è quasi identico nel concetto e nella forma al XVI del capitolare dei fabbri (cf. p. 335, rr. 4-10), al quale rimando pel comento. Naturalmente, il testo di tutto il capitolo del capitolare dei fabbri deriva da questo direttamente; quello della sua prima parte fa capo al capitolo XV del capitolare dei calzolai, ma per il tramite di questo capitolo del capitolare dei conciatori di pelli e corami. Questo capitolo XVI corrisponde al XXXVIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4B ed è il seguente: «De compir il lavo«riero prossimo. Ancora, se al«cun maestro della presente Arte farà «mercado con alcun homo et li pro«meterà lavorar, deba hoservar il pato «nè quel lavorier abbandonar se non «averà compito, nè far marcado con «alcun altro homo de alcun lavo«riero, nè etiamdio suo proprio lavo«riero nè altro (*sottointendasi* far), se «il primo lavoriero non sarà finitto».

(2) Cioè «malleveria»; cf. BOERIO, op. cit. s. v. pieggeria.

(3) Questa disposizione fu modificata il 4 di aprile 1307; cf. il capitolo LXXXVII.

(4) Questo capitolo ha molte somiglianze di concetto e di forma col XVIIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 121, rr. 15-19) e col XVIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 335, r. 15 - p. 336, r. 2), ai quali rimando per la nota. Esso deriva dal capitolo XVIIII del capitolare dei «blancarii».

XVIIII. Item, si aliquis magister expelleret a se aliquem discipulum, postquam secum concordaverit, absque iusta occassione, restituat eidem discipulo suum dampnum et insuper solvat bannum artis [1].

XX. Item, si aliquis discipulus relinquerit aliquem magistrum postquam cum eo fuerit concordatus usque ad terminum inter eos stabilitum, sine iusta occassione, restituat eidem magistro suum dampnum et cadat in banno artis. et aliquis magister [2] de cetero non audeat ipsum discipulum recipere, postquam ei vetitum vel contradictum fuerit per gastaldionem vel eius nuncium, in suum laborerium vel dare ei ad laborandum, nisi primo concordatus fuerit cum illo magistro cui tenetur vel absolutus ab eo; et hoc su banno artis. et si aliquis magister eidem discipulo ali|quos denarios dederit, omnes perdat et cadat in banno predicto [3]. c. 11 B

1. se] *Cod.* sse 2. occassione] *Così il cod.* 3. *Cod.* dapñ 5. relinquerit] *Così il cod.* 6. *Cod. omette* quam 7. occassione] *Così il cod.* 9. vetitum] *Cod.* ventum *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 123, r. 16; cf. anche il testo del capitolo XXXXI del capitolare più recente, nella nota 3 di questa pagina.* 13. su] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo ha molte somiglianze di concetto e di forma col XXVI del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 123, rr. 8-11), col XIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 312, rr. 11-14) e col XVIIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 336, rr. 3-6). Esso corrisponde al XXXX del capitolare più recente, che si legge a cc. 4 B e 5 A ed è il seguente: « De restituir a « ciascun desipulo il suo dano. « Ancora, se alcun maestro deschacierà da sè alcun desipulo dopo che « sarà acordado con lui, senza iusta « causa, restituischa al ditto disipulo « il suo dano e sopra il tutto paghi il « bando dell'Arte ».

(2) Cioè « dicte artis ».

(3) Questo capitolo ha molte somiglianze di concetto e di forma col XXVII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 123, r. 12 - p. 124, r. 2), col XVI del capitolare dei merciai (cf. p. 313, rr. 3-14) e col XX del capitolare dei fabbri (cf. p. 336, rr. 7-19), ai quali rimando pel comento. Esso corrisponde al XXXXI del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De restituir a cia« scun maestro sia tegnudo il « disipulo. Ancora, se alcun disi« pulo abandonerà alcun maestro da po « che sarà acordado, fra il termine fra « loro stabilito, senza iusta causa, re« stituischa al detto mastro il (*cod.* in) « suo dano et cada in bando dell'Arte. « e nisun maestro ardisca poi ricever « quel disepulo, da poi che a lui sarà « vietatto per il gastaldo o per suo « messo, a lavorar o dar a lui a la« vorar, se in prima esso non si acor« derà con quel maestro al qualle era « prima tenuto o sarà asolto da lui, « soto pena e bando dell'Arte. et se

XXI. Item, quando gastaldio per se vel per suum nuncium vel nuncios vocaverit vel vocari fecerit suos officiales pro utilitate et negociis sue artis, ipsi iuramento teneatur ad ipsum venire, nisi iustum habuerit impedimentum, et dare eidem gastaldioni conscilium bona fide sine fraude de quibus fuerint requisiti. et etiam si per se viderint et cognoverint aliqua esse utilia pro arte, sacramento dicere et ostendere teneantur, tamen cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum [1].

XXII. Item, si gastaldio cum suis officialibus infra annum vellet congregare homines sue artis pro negociis et utilitate dicte artis et hoc per se vel per suum nuncium vel missos omnibus notum fecisset, quicumque non venerit perdat soldos quinque, nisi iustum habuerit inpedimentum [2]. similiter si gastaldio aut aliquis ex officialibus ad hanc convocationem non venirent, nisi iustum habuerint impedimentum ut dictum est [3], gastaldio perdat soldos decem, et quilibet ex officialibus perdat soldos .VII. [4].

3. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 4. habuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 12. *Cod.* fecesset 13. inpedimentum] *Così il cod.*

« alcun maestro a tal disepulo darà « dinari, tutti li perda et cada in bando « dell'Arte ».

(1) Questo capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al XIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120, rr. 1-8), al VII del capitolare dei merciai (cf. p. 310, r. 21 - p. 311, r. 4), alla seconda parte dell' VIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 332, r. 16 - p. 333, r. 6) e anche più all' VIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 6-12). Esso corrisponde al XVII del capitolare più recente, che si legge a c. 2B ed è il seguente: « Che li « offitiali siano tenuti andar dal « gastaldo e quello consigliar « in utilità della scola. Ancora, « che quando il gastaldo per se o per « suo messo chiamerà o farà chiamar « li offitiali suoi per utile dell'Arte, « ciascun di loro sia tenuto di vegnir « a lui per sagramento, salvo quelli « che havesero iusto inpedimento, e « darli consiglio, a buona fede et senza « fraude, delle cose che gli sarà di- « mandate. et etiandio se per se essi « vederano et cognoserano alcuna cosa « che sia utile a l'Arte et in pro et « honor de misier lo dose, per sagra- « mento sia tenuto dirli et mostrarli ».

(2) Questa prima parte del capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al primo periodo del XII del capitolare dei fabbri (cf. p. 333, rr. 18-23) al quale rimando pel comento. Naturalmente il capitolo del capitolare dei fabbri deriva da questo.

(3) Cioè come è stato detto a proposito dei maestri nel periodo precedente.

(4) Questo capitolo corrisponde al XVIII del capitolare più recente, che si legge a c. 2B ed è il seguente: « Della pena a chi non vegnirà « a capitolo, il gastaldo et li

XXIII. Item, ordinamus quod nullus conciator curaminis audeat laborare artem, nisi primo iuraverit laborare ipsam bona fide sine fraude. et a .xiiii. annis supra tenetur iurare [1].

XXIIII. Item, quod aliquis non possit esse magister in dicta arte, nisi habuerit a quindecim annis supra [2].

XXV. Item, quod omnes pelles [3] et curamina [4] quas et que conçabit, tam suas quam alienas, iurabit conçare bona fide sine fraude, et quod eas non canbiabit; et tenetur quilibet conciator salvare et custodire pelles et curamina atque conçamentum. et si aliquid ex predictis admitteretur in forcia conciatoris, debeat reddi illi cuius fuerit tantum quantum valuerit, vel quod gastaldio per se solum iudicabit aut cum suis officialibus || seu maioris partis, si aliter concordari non possent [5]. c. 12 A

7. *Cod.* iurabi 8. canbiabit] *Così il cod.*

« offitiali. Ancora, se il gastaldo « con li suoi compagni vorà et farà « congregar gli homeni di questa « Arte per li fatti et utile della sua « Arte, ciascun che sarà chiamado et « invidado, il qual non vegnirà a ca- « pitolo, paghi soldi 5 di picoli, se non « averà iusto inpedimento. et se il « gastaldo et alcun de li officialli non « vegnise, paga il gastaldo soldi 5 (*sic, « ma forse per* 10 *per errore di inter- « pretazione e di lettura di un* x *del testo « originario*) et ciascun de li officiali « soldi 7, salvo se essi non havessero « iusto inpedimento ».

(1) Questo capitolo corrisponde al xxviiii del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De queli da 14 anni in su non « puosa lavorar. Ancora, che ni- « sun della presente Arte da anni .xiiii. « in su ardisca lavorar l'arte se in « prima non giurerà de lavorar quella « a buona fede et senza fraude ».

(2) Questo capitolo corrisponde al xxx del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « Che nisun non sia maestro « minor di 15 anni. Ancora, che « alcun non puosa esser maestro in « la presente arte lavorar se non sarà de « mazor etade de anni 15 ».

(3) Le pelli erano di due specie: di montone (« moltoline ») e di capretto (« beccune »); cf. i capitoli xxxv, lx, lxv, e lxxxii. Circa le pelli di capretto e di montone ed il modo di conoscere le buone dalle difettose cf. Balducci-Pegolotti, op. cit. p. 379. Esse si vendevano a Venezia a centinaio; cf. Balducci-Pegolotti, op. cit. p. 136.

(4) Il cuoio non doveva essere nè di cavallo nè di asino; cf. il capitolo xxxii. Circa il cuoio di bue e di bufalo e le avvertenze per distinguere il buono dal cattivo cf. Balducci-Pegolotti, op. cit. p. 379. Il cuoio di bue si vendeva a Venezia a balla e ciascuna balla era formata da dieci pezze di cuoio; il divieto di conciare cuoio di cavallo non impediva che esso si vendesse a centinaio; cf. Balducci-Pegolotti, op. cit. p. 136.

(5) Questo capitolo corrisponde

XXVI. Item, quod aliquis eorum non sit qui rassam audeat facere super aliquas pelles et curamina quas et que in Venecias venerint (1).

XXVII. Item, si aliquis qui non haberet factum sacramentum inventus fuerit laborare artem istam, quilibet eum manifestare gastaldioni vel eius officialibus teneatur infra dies octo postquam sciverit (2).

XXVIII. Item, totam folliam (3) que alicui vel alii pro eo datam fuerit, vel aliud conçamentum (4) ad pelles conçiandas ope-

2. quas] *Così il cod.* 8-9. folliam - datam] *Così il cod.* 9-1 (*p. 501*). operatus fuerit] *Così il cod. ma il testo deve in questa parte essere manchevole.*

al xxxxii del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De conzar tutto il qurame a « bona fede. Ancora, ogni homo « della presente Arte sia tenuto per « giuramento conzar tutte le pelle et « churami che conzerà, sì proprii come « d' altrui, a bona fede et senza fraude, « et sì li churami come il conzamento « salvar, e quelli nè quello perder nè « vastar nè quelli cambiar ardischa. « e se alcuna delle predite cose se « perdese ho (*sic*) se vastasse per suo « defeto o se incambiase in forza del « conzador, debia render a cului de « chi sarà, il dano, e il suo gastaldo « con li suoi offitiali o con la mazor « parte de loro quella cosa puosa fenir « e zudegar se altrimenti essi non puo- « trà acordar insieme ».

(1) Per le somiglianze col concetto generale di altri capitoli di questi capitolari cf. p. 417, nota 8. Circa il significato della parola « rassa » cf. p. 417, nota 8.

(2) Circa tali denunzie in altri capitoli di questi capitolari cf. p. 367, nota 4 e p. 423, rr. 3-8. Questo capitolo è un compimento del xxiii.

(3) La qualità ed il nome della pianta alla quale appartenevano queste foglie, non sono specificati in questo capitolare nè nell'altro più recente, ma la ripetizione continuata del testo di questo capitolo nei due capitolari, dimostra che s'intese sempre di designare la medesima pianta. Credo poi che probabilmente essa fosse la foglia del sommaco (*rhus coriaria*), pianta molto comune nell'Europa meridionale, ad esempio nella regione dell'Apennino, in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna. Le sue foglie seccate e ridotte in polvere erano usate nella concia delle pelli e dei corami. Forse questo accusativo « totam folliam » dipende come oggetto dalla frase « et « tenetur quilibet conciator salvare et « custodire » del capitolo xxv. Circa il sommaco cf. MATTIOLI, *Commentarii in libros Dioscoridis*, Venezia, Valgrisi, 1560, pp. 139-141; HEHN, *Kulturpflazen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 2ª ed. Berlin, Borntrâger, 1874, p. 366; DE CANDOLLE, *L'origine delle piante coltivate*, Milano, Dumolard, 1883, pp. 173 e 174 (nel vol. XXXVI della *Biblioteca scientifica internazionale*).

(4) L' « aliud conçamentum » significa probabilmente quello ottenuto colla corteccia della rovere, al quale accenna il capitolo L di questo capi-

XIIII. Item, ordinamus (1) quando homines dicte artis fuerint requisiti per suo gastaldio vel per suos decanos ut venire debeant ad mortuos dicte scole et non venisent, nisi habuerint iustum impedimentum legitime probatum, perdere debeant soldos quinque pro quolibet; due partes dicte penne deveniat in dicta scola et tercia pars deveniat in nostre camare (2).

XV. Item, ordinamus et statuimus (3) quando officiales huius artis fuerint requisiti per suum gastaldionem quod deberet venire ad eum ad elligendum officiales huius artis et si non venisent, dictus gastaldus possit imponere eis penam de soldos .xx. pro colibet (4);

1. *Cod.* ordim' m' 2. per suo gastaldio] *Così il cod.* *Cod.* veniret 3. venisent] *Così il cod.* 5. penne] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. nostre camare] *Così il cod.* 8. deberet] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* veniret 9. elligendum] *Così il cod.* venisent] *Così il cod.* 10. *Cod.* possint de soldos] *Così il cod.*

tico al LXI del capitolare dei calzolai, al quale rimando pel comento; cf. p. 152, r. 17 - p. 153, r. 3.

(1) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI e XII.

(2) Una disposizione, simile a questa, ma più semplice e pure colla multa di cinque soldi pel contravventore, era stata stabilita circa nel 1281 nel capitolo XVIIII del capitolare dei giubbettieri; cf. I, 34, r. 17 - p. 35, r. 2. Un'altra più simile, perchè contiene la medesima partizione della multa, si legge nel capitolo XXIII del capitolare dei « galederi » in data del marzo 1283 (o 1282?). La multa di soldi cinque si spiega, perchè a tanto ammontava anche quella per le assenze non giustificate dei maestri ai capitoli dell'Arte; cf. p. e. il capitolo XXVIII di questo capitolare, il XXVIII del primo capitolare dei « ternieri », p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; il XXVIII del capitolare dei barbieri, p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; il XXIII del capitolare dei « fioleri », p. 70, rr. 8-14; l'XI del capitolare dei pellicciai, p. 103, rr. 4-11; il XXII ed il XXV del capitolare dei « blancarii », p. 122, rr. 5-11, p. 123, rr. 5-7; il XXXXIII del capitolare dei calzolai, p. 147, rr. 1-10; il XXXIIII del capitolare dei falegnami, p. 183, rr. 3-10; il XX del capitolare dei carpentieri, p. 206, rr. 1-7; il XXVII del capitolare dei calafati, p. 242, rr. 10-17; il XXV del capitolare dei muratori, p. 292, rr. 3-9; il XXVI del capitolare dei merciai, p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3; il XII ed il XXXVIII del capitolare dei fabbri, p. 333, rr. 18-24, p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6; il X del capitolare dei pittori, p. 369, rr. 1-6; il III ed il XXIIII del capitolare dei bottai, p. 399, rr. 6-11, p. 408, rr. 9-18.

(3) Soggetto di « ordinamus et statuimus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI, XII, XIII, XIIII.

(4) Era naturale che la multa per l'assenza degli ufficiali fosse molto superiore a quella dei semplici maestri.

XXVI. Item, quod aliquis eorum non sit qui rassam audeat facere super aliquas pelles et curamina quas et que in Venecias venerint (1).

XXVII. Item, si aliquis qui non haberet factum sacramentum inventus fuerit laborare artem istam, quilibet eum manifestare gastaldioni vel eius officialibus teneatur infra dies octo postquam sciverit (2).

XXVIII. Item, totam folliam (3) que alicui vel alii pro eo datam fuerit, vel aliud conçamentum (4) ad pelles conçiandas ope-

2. quas] *Così il cod.* 8-9. folliam - datam] *Così il cod.* 9-1 (*p. 501*). operatus fuerit] *Così il cod. ma il testo deve in questa parte essere manchevole.*

al XXXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De conzar tutto il qurame a « bona fede. Ancora, ogni homo « della presente Arte sia tenuto per « giuramento conzar tutte le pelle et « churami che conzerà, sì proprii come « d' altrui, a bona fede et senza fraude, « et sì li churami come il conzamento « salvar, e quelli nè quello perder nè « vastar nè quelli cambiar ardischa. « e se alcuna delle predite cose se « perdese ho (*sic*) se vastasse per suo « defeto o se incambiase in forza del « conzador, debia render a cului de « chi sarà, il dano, e il suo gastaldo « con li suoi offitiali o con la mazor « parte de loro quella cosa puosa fenir « e zudegar se altrimenti essi non puo- « trà acordar insieme ».

(1) Per le somiglianze col concetto generale di altri capitoli di questi capitolari cf. p. 417, nota 8. Circa il significato della parola « rassa » cf. p. 417, nota 8.

(2) Circa tali denunzie in altri capitoli di questi capitolari cf. p. 367, nota 4 e p. 423, rr. 3-8. Questo capitolo è un compimento del XXIII.

(3) La qualità ed il nome della pianta alla quale appartenevano queste foglie, non sono specificati in questo capitolare nè nell'altro più recente, ma la ripetizione continuata del testo di questo capitolo nei due capitolari, dimostra che s'intese sempre di designare la medesima pianta. Credo poi che probabilmente essa fosse la foglia del sommaco (*rhus coriaria*), pianta molto comune nell'Europa meridionale, ad esempio nella regione dell'Apennino, in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna. Le sue foglie seccate e ridotte in polvere erano usate nella concia delle pelli e dei corami. Forse questo accusativo « totam folliam » dipende come oggetto dalla frase « et « tenetur quilibet conciator salvare et « custodire » del capitolo XXV. Circa il sommaco cf. MATTIOLI, *Commentarii in libros Dioscoridis*, Venezia, Valgrisi, 1560, pp. 139-141; HEHN, *Kulturpflazen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 2ª ed. Berlin, Bornträger, 1874, p. 566; DE CANDOLLE, *L'origine delle piante coltivate*, Milano, Dumolard, 1883, pp. 173 e 174 (nel vol. XXXVI della *Biblioteca scientifica internazionale*).

(4) L' « aliud conçamentum » significa probabilmente quello ottenuto colla corteccia della rovere, al quale accenna il capitolo L di questo capi-

ratus fuerit ad maiorem utilitatem eorum quorum fuerit; et si aliqua quantitas sibi superabit, illam redderet illi vel illis qui eam ei dederint.

XXVIIII. Item, si quis sit qui nolit facere sacramentum, cadat in pena soldorum quadraginta, et nichilominus teneatur facere sacramentum, ita quod non possit artem facere nisi prius fecerit sacramentum [1].

XXX. Item, quod nullus homo dicte artis audeat vel debeat conçiare vel conçiari facere pelles vel curamina cum aqua salsa [2], in pena bani artis, nisi occassione inpedimenti; quod inpedimentum gastaldio cum suis officialibus iuramento astringantur inquirere et solicite perscrutari utrum verum sit an non.

XXXI. Preterea, non audeat aliquis, sub pena soldorum quadraginta, miscere pillum de becco cum lana vel cum raguso [3].

XXXII. Item, non audeat vel debeat aliquis dicte artis conçare vel conçari facere corium de cavallo nec de saumerio, in pena artis [4].

2. redderet] *Così il cod.* 4. *Cod.* noli 9. conçiare vel conçiari] *Così il cod. Cod.* salssa 10. bani] *Così il cod.* occassione inpedimenti] *Così il cod.* 10-11. inpedimentum] *Così il cod.* 13. *Il capitolo XXXI segue nel cod. al XXX senza capoverso.* 14. *Cod.* miscuere pillum] *Così il cod.* 17. pena artis] *Così il cod., forse per* pena banni artis

tolare. Forse dopo « conçamentum » il copista ha omesso un « quod » del testo originario.

(1) Questo capitolo corrisponde al XXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De « quelli che non volesse giurar « l'Arte. Ancora, si alcun fosse ne « la presente Arte che non havese « iurada, paghi soldi 40 e niente di « manco, pagada la preditta (*sic, per* « preditta pena ?), non puosa nè deva « quella arte far se prima non farà « sagramento della ditta Arte ».

(2) L'acqua salsa impediva la piena putrefazione del pelo, e però, opponendo esso maggior resistenza, nel levarlo si poteva facilmente guastare la superficie delle pelli e del cuoio.

(3) Pel capitolo XXVIIII del capitolare dei cappellai, capitolo che fu composto nel 1284, fu vietato di usare nei cappelli il pelo di capretto e nemmeno il « pillum de Ragusi »; nel capitolo VII del capitolare dell'Arte delle berrette, è pure vietato di usare nella fabbrica delle berrette borra e « ragu- « son »; dall'insieme di questi tre passi sembra che la parola « raguso » significhi il pelo della capra o del montone di Ragusa.

(4) Questo capitolo che ha qualche rassomiglianza col XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 144, rr. 17-18), corrisponde al XXXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De non conzar « chuoro de cavallo nè de su- « miero. Ancora, che nisun della « presente Arte non ardisca nè pro-

retinere et ducere ipsum vel manifestare suo gastaldio qui modo est vel erit per tempora, vel dominis iusticiariis quam cicius poterit, in pena iuramenti (1).

capitolare, potrebbe darsi che quei tre fossero in continuazione immediata di questi e che dovessero essere segnati con i numeri XXXI, XXXII e XXXIII. Non sarebbe difficile spiegare come mai capitoli scritti nella c. 146 A fossero in continuazione di altri, scritti nella parte estrema ed inferiore della c. 147 B. Infatti anche prima che le tre aggiunte fossero state fatte, il secondo continuatore di questo capitolare dovette aggiungere al quaderno originario il foglio di pergamena, che, ripiegato nel mezzo, formò le cc. 147 e 148, per trascrivervi le addizioni corrispondenti all'ultima parte del capitolo XVII ed ai capitoli XVIII-XXVI; due altri continuatori vi registrarono poi i capitoli XXVII e XXVIII, e finalmente un quinto occupò la parte rimanente della c. 147 B per trascrivervi i capitoli XXVIIII e XXX. Ma prima che questo quinto copista incominciasse l'opera sua, un altro trascrisse nella c. 148 A e in parte della c. 148 B il capitolare dei fusai del 12 maggio 1282; e però quel quinto copista non sapendo ove continuare l'opera sua, può aver usato lo spazio abraso della parte inferiore della seconda colonna della c. 146 A dove avrebbe scritto quei tre capitoli aggiunti. E però ho aggiunto ai capitoli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII tra parentesi la numerazione XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII corrispondente a questa mia ipotesi. È quindi probabile che l'abrasione sia stata fatta presso a poco nel tempo delle addizioni rappresentate dai capitoli XVII-XXVIII. I due primi righi della colonna che precedono il capitolo manifestano l'abrasione della loro scrittura, ma questa non ha lasciato di sè alcuna traccia. 1. *Cod.* manifestaret 2. erit] *Cod.* erunt

capitolare dei carpentieri, p. 203, rr. 1-4; il XIIII del capitolare dei calafati, p. 238, rr. 1-3; il XII del capitolare dei muratori, p. 287, r. 14 - p. 288, r. 2; il XXVII del capitolare dei merciai, p. 316, rr. 4-6; il VI del capitolare dei bottai, p. 400, rr. 7-9). In altri capitolari una disposizione simile fu introdotta nel novembre 1284 (capitolo XXVIIII del capitolare dei cristallai), o tra il novembre 1284 ed il maggio 1285 (cf. il capitolo XXXI del capitolare dei giubbettieri, I, 44, r. 8 - p. 45, r. 2; il LXVII del capitolare dei « fioleri », p. 84, rr. 9-11; il LXIIII del capitolare dei calzolai, p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4 coll'indicazione della pena a volontà dei giustizieri; il LXXVI del capitolare dei fabbri, p. 354, rr. 19-22 coll'indicazione della pena del giuramento; il LXXI dell'Arte dei conciatori di pelli; il LXXXXVII dell'Arte dei fustagnai; il XXXXIII dell'Arte delle faldelle; il XXVIII del secondo capilare dei cerchiai; il XXXI dell'Arte dei cappellai; il XXIIII dell'Arte dei « galederi »; il XXXXVIIII del capitolare dei merciai coll'indicazione della pena del giuramento, p 324, rr. 1-4; il LVI del capitolare dei pittori, p. 384, rr. 8-10. Con data più incerta tale disposizione si ritrova anche nel capitolo XXXVIII del capitolare dell' Arte delle berrette, coll' indicazione della pena del giuramento a volontà dei giustizieri. Il provvedimento è stato ripetuto una seconda volta in forma più precisa, pure tra il novembre 1284 ed il maggio 1285, nel capitolo LV del capitolare dei calafati; cf. p. 256, rr. 1-6 e nota 4. La disposizione, quale si legge nel capitolare dell'Arte dei panni vecchi, differisce da tutte queste altre, perchè pone la multa di quaranta soldi, e però la causa doveva essere di competenza del tribunale della Giustizia Vecchia e non di quello dell'Arte; cf. il capitolo XXVIIII di questo capitolare.

(1) Questo capitolo è quasi iden-

XIIII. Item, ordinamus (1) quando homines dicte artis fuerint requisiti per suo gastaldio vel per suos decanos ut venire debeant ad mortuos dicte scole et non venisent, nisi habuerint iustum impedimentum legitime probatum, perdere debeant soldos quinque pro quolibet; due partes dicte penne deveniat in dicta scola et tercia pars deveniat in nostre camare (2).

XV. Item, ordinamus et statuimus (3) quando officiales huius artis fuerint requisiti per suum gastaldionem quod deberet venire ad eum ad elligendum officiales huius artis et si non venisent, dictus gastaldus possit imponere eis penam de soldos .xx. pro colibet (4);

1. *Cod.* ordim' m' 2. per suo gastaldio] *Così il cod.* *Cod.* veniret 3. venisent] *Così il cod.* 5. penne] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. nostre camare] *Così il cod.* 8. deberet] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* veniret 9. elligendum] *Così il cod.* venisent] *Così il cod.* 10. *Cod.* possint de soldos] *Così il cod.*

tico al LXI del capitolare dei calzolai, al quale rimando pel comento; cf. p. 152, r. 17 - p. 153, r. 3.

(1) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI e XII.

(2) Una disposizione, simile a questa, ma più semplice e pure colla multa di cinque soldi pel contravventore, era stata stabilita circa nel 1281 nel capitolo XVIIII del capitolare dei giubbettieri; cf. I, 34, r. 17 - p. 35, r. 2. Un'altra più simile, perchè contiene la medesima partizione della multa, si legge nel capitolo XXIII del capitolare dei « galederi » in data del marzo 1283 (o 1282?). La multa di soldi cinque si spiega, perchè a tanto ammontava anche quella per le assenze non giustificate dei maestri ai capitoli dell'Arte; cf. p. e. il capitolo XXVIII di questo capitolare, il XXVIII del primo capitolare dei « ternieri », p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; il XXVIIII del capitolare dei barbieri, p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; il XXIII del capitolare dei « fioleri », p. 70, rr. 8-14; l'XI del capitolare dei pellicciai, p. 103, rr. 4-11; il XXII ed il XXV del capitolare dei « blancarii », p. 122, rr. 5-11, p. 123, rr. 5-7; il XXXXIII del capitolare dei calzolai, p. 147, rr. 1-10; il XXXIIII del capitolare dei falegnami, p. 183, rr. 3-10; il XX del capitolare dei carpentieri, p. 206, rr. 1-7; il XXVII del capitolare dei calafati, p. 242, rr. 10-17; il XXV del capitolare dei muratori, p. 292, rr. 3-9; il XXVI del capitolare dei merciai, p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3; il XII ed il XXXVIII del capitolare dei fabbri, p. 333, rr. 18-24, p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6; il X del capitolare dei pittori, p. 369, rr. 1-6; il III ed il XXIIII del capitolare dei bottai, p. 399, rr. 6-11, p. 408, rr. 9-18.

(3) Soggetto di « ordinamus et statuimus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI, XII, XIII, XIIII.

(4) Era naturale che la multa per l'assenza degli officiali fosse molto superiore a quella dei semplici maestri.

XXVI. Item, quod aliquis eorum non sit qui rassam audeat facere super aliquas pelles et curamina quas et que in Venecias venerint (1).

XXVII. Item, si aliquis qui non haberet factum sacramentum inventus fuerit laborare artem istam, quilibet eum manifestare gastaldioni vel eius officialibus teneatur infra dies octo postquam sciverit (2).

XXVIII. Item, totam folliam (3) que alicui vel alii pro eo datam fuerit, vel aliud conçamentum (4) ad pelles conçiandas ope-

2. quas] *Così il cod.* 8-9. folliam - datam] *Così il cod.* 9-1 (*p. 501*). operatus fuerit] *Così il cod. ma il testo deve in questa parte essere manchevole.*

al XXXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: «De conzar tutto il qurame a «bona fede. Ancora, ogni homo «della presente Arte sia tenuto per «giuramento conzar tutte le pelle et «churami che conzerà, sì proprii come «d' altrui, a bona fede et senza fraude, «et sì li churami come il conzamento «salvar, e quelli nè quello perder nè «vastar nè quelli cambiar ardischa. «e se alcuna delle predite cose se «perdese ho (*sic*) se vastasse per suo «defeto o se incambiase in forza del «conzador, debia render a cului de «chi sarà, il dano, e il suo gastaldo «con li suoi offitiali o con la mazor «parte de loro quella cosa puosa fenir «e zudegar se altrimenti essi non puo«trà acordar insieme».

(1) Per le somiglianze col concetto generale di altri capitoli di questi capitolari cf. p. 417, nota 8. Circa il significato della parola «rassa» cf. p. 417, nota 8.

(2) Circa tali denunzie in altri capitoli di questi capitolari cf. p. 367, nota 4 e p. 423, rr. 3-8. Questo capitolo è un compimento del XXIII.

(3) La qualità ed il nome della pianta alla quale appartenevano queste foglie, non sono specificati in questo capitolare nè nell'altro più recente, ma la ripetizione continuata del testo di questo capitolo nei due capitolari, dimostra che s'intese sempre di designare la medesima pianta. Credo poi che probabilmente essa fosse la foglia del sommaco (*rhus coriaria*), pianta molto comune nell'Europa meridionale, ad esempio nella regione dell'Apennino, in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna. Le sue foglie seccate e ridotte in polvere erano usate nella concia delle pelli e dei corami. Forse questo accusativo «totam folliam» dipende come oggetto dalla frase «et «tenetur quilibet conciator salvare et «custodire» del capitolo XXV. Circa il sommaco cf. MATTIOLI, *Commentarii in libros Dioscoridis*, Venezia, Valgrisi, 1560, pp. 139-141; HEHN, *Kulturpflazen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 2ª ed. Berlin, Bornträger, 1874, p. 366; DE CANDOLLE, *L'origine delle piante coltivate*, Milano, Dumolard, 1883, pp. 173 e 174 (nel vol. XXXVI della *Biblioteca scientifica internazionale*).

(4) L' «aliud conçamentum» significa probabilmente quello ottenuto colla corteccia della rovere, al quale accenna il capitolo L di questo capi-

ratus fuerit ad maiorem utilitatem eorum quorum fuerit; et si aliqua quantitas sibi superabit, illam redderet illi vel illis qui eam ei dederint.

XXVIIII. Item, si quis sit qui nolit facere sacramentum, cadat in pena soldorum quadraginta, et nichilominus teneatur facere sacramentum, ita quod non possit artem facere nisi prius fecerit sacramentum (1).

XXX. Item, quod nullus homo dicte artis audeat vel debeat conçiare vel conçiari facere pelles vel curamina cum aqua salsa (2), in pena bani artis, nisi occassione inpedimenti; quod inpedimentum gastaldio cum suis officialibus iuramento astringantur inquirere et solicite perscrutari utrum verum sit an non.

XXXI. Preterea, non audeat aliquis, sub pena soldorum quadraginta, miscere pillum de becco cum lana vel cum raguso (3).

XXXII. Item, non audeat vel debeat aliquis dicte artis conçare vel conçari facere corium de cavallo nec de saumerio, in pena artis (4).

2. redderet] *Così il cod.* 4. *Cod.* noli 9. conçiare vel conçiari] *Così il cod.* *Cod.* salssa 10. bani] *Così il cod.* occassione inpedimenti] *Così il cod.* 10-11. inpedimentum] *Così il cod.* 13. *Il capitolo XXXI segue nel cod. al XXX senza capoverso.* 14. *Cod.* miscuere pillum] *Così il cod.* 17. pena artis] *Così il cod., forse per* pena banni artis

tolare. Forse dopo « conçamentum » il copista ha omesso un « quod » del testo originario.

(1) Questo capitolo corrisponde al XXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De « quelli che non volesse giurar « l'Arte. Ancora, si alcun fosse ne « la presente Arte che non havese « iurada, paghi soldi 40 e niente di « manco, pagada la preditta (*sic, per* « preditta pena ?), non puosa nè deva « quella arte far se prima non farà « sagramento della ditta Arte ».

(2) L'acqua salsa impediva la piena putrefazione del pelo, e però, opponendo esso maggior resistenza, nel levarlo si poteva facilmente guastare la superficie delle pelli e del cuoio.

(3) Pel capitolo XXVIIII del capitolare dei cappellai, capitolo che fu composto nel 1284, fu vietato di usare nei cappelli il pelo di capretto e nemmeno il « pillum de Ragusi »; nel capitolo VII del capitolare dell'Arte delle berrette, è pure vietato di usare nella fabbrica delle berrette borra e « ragu« son »; dall'insieme di questi tre passi sembra che la parola « raguso » significhi il pelo della capra o del montone di Ragusa.

(4) Questo capitolo che ha qualche rassomiglianza col XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 134, rr. 17-18), corrisponde al XXXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De non conzar « chuoro de cavallo nè de su« miero. Ancora, che nisun della « presente Arte non ardisca nè pro-

XXVI. Item, quod aliquis eorum non sit qui rassam audeat facere super aliquas pelles et curamina quas et que in Venecias venerint (1).

XXVII. Item, si aliquis qui non haberet factum sacramentum inventus fuerit laborare artem istam, quilibet eum manifestare gastaldioni vel eius officialibus teneatur infra dies octo postquam sciverit (2).

XXVIII. Item, totam folliam (3) que alicui vel alii pro eo datam fuerit, vel aliud conçamentum (4) ad pelles conçiandas ope-

2. quas] *Così il cod.* 8-9. folliam - datam] *Così il cod.* 9-1 (*p. 501*). operatus fuerit] *Così il cod. ma il testo deve in questa parte essere manchevole.*

al xxxxii del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: «De conzar tutto il qurame a «bona fede. Ancora, ogni homo «della presente Arte sia tenuto per «giuramento conzar tutte le pelle et «churami che conzerà, sì proprii come «d' altrui, a bona fede et senza fraude, «et sì li churami come il conzamento «salvar, e quelli nè quello perder nè «vastar nè quelli cambiar ardischa. «e se alcuna delle predite cose se «perdese ho (*sic*) se vastasse per suo «defeto o se incambiase in forza del «conzador, debia render a cului de «chi sarà, il dano, e il suo gastaldo «con li suoi offitiali o con la mazor «parte de loro quella cosa puosa fenir «e zudegar se altrimenti essi non puo- «trà acordar insieme».

(1) Per le somiglianze col concetto generale di altri capitoli di questi capitolari cf. p. 417, nota 8. Circa il significato della parola «rassa» cf. p. 417, nota 8.

(2) Circa tali denunzie in altri capitoli di questi capitolari cf. p. 367, nota 4 e p. 423, rr. 3-8. Questo capitolo è un compimento del xxiii.

(3) La qualità ed il nome della pianta alla quale appartenevano queste foglie, non sono specificati in questo capitolare nè nell'altro più recente, ma la ripetizione continuata del testo di questo capitolo nei due capitolari, dimostra che s'intese sempre di designare la medesima pianta. Credo poi che probabilmente essa fosse la foglia del sommaco (*rhus coriaria*), pianta molto comune nell'Europa meridionale, ad esempio nella regione dell'Apennino, in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna. Le sue foglie seccate e ridotte in polvere erano usate nella concia delle pelli e dei corami. Forse questo accusativo «totam folliam» dipende come oggetto dalla frase «et «tenetur quilibet conciator salvare et «custodire» del capitolo xxv. Circa il sommaco cf. Mattioli, *Commentarii in libros Dioscoridis*, Venezia, Valgrisi, 1560, pp. 139-141; Hehn, *Kulturpflazen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 2ª ed. Berlin, Borntrâger, 1874, p. 366; De Candolle, *L'origine delle piante coltivate*, Milano, Dumolard, 1883, pp. 173 e 174 (nel vol. XXXVI della *Biblioteca scientifica internazionale*).

(4) L' «aliud conçamentum» significa probabilmente quello ottenuto colla corteccia della rovere, al quale accenna il capitolo l di questo capi-

ratus fuerit ad maiorem utilitatem eorum quorum fuerit; et si aliqua quantitas sibi superabit, illam redderet illi vel illis qui eam ei dederint.

XXVIIII. Item, si quis sit qui nolit facere sacramentum, cadat in pena soldorum quadraginta, et nichilominus teneatur facere sacramentum, ita quod non possit artem facere nisi prius fecerit sacramentum [1].

XXX. Item, quod nullus homo dicte artis audeat vel debeat conçiare vel conçiari facere pelles vel curamina cum aqua salsa [2], in pena bani artis, nisi occassione inpedimenti; quod inpedimentum gastaldio cum suis officialibus iuramento astringantur inquirere et solicite perscrutari utrum verum sit an non.

XXXI. Preterea, non audeat aliquis, sub pena soldorum quadraginta, miscere pillum de becco cum lana vel cum raguso [3].

XXXII. Item, non audeat vel debeat aliquis dicte artis conçare vel conçari facere corium de cavallo nec de saumerio, in pena artis [4].

2. redderet] *Così il cod.* 4. *Cod.* noli 9. conçiare vel conçiari] *Così il cod. Cod.* salssa 10. bani] *Così il cod.* occassione inpedimenti] *Così il cod.* 10–11. inpedimentum] *Così il cod.* 13. *Il capitolo XXXI segue nel cod. al XXX senza capoverso.* 14. *Cod.* miscuere pillum] *Così il cod.* 17. pena artis] *Così il cod., forse per* pena banni artis

tolare. Forse dopo « conçamentum » il copista ha omesso un « quod » del testo originario.

(1) Questo capitolo corrisponde al XXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De « quelli che non volesse giurar « l'Arte. Ancora, si alcun fosse ne « la presente Arte che non havese « iurada, paghi soldi 40 e niente di « manco, pagada la preditta (*sic, per* « preditta pena ?), non puosa nè deva « quella arte far se prima non farà « sagramento della ditta Arte ».

(2) L'acqua salsa impediva la piena putrefazione del pelo, e però, opponendo esso maggior resistenza, nel levarlo si poteva facilmente guastare la superficie delle pelli e del cuoio.

(3) Pel capitolo XXVIIII del capitolare dei cappellai, capitolo che fu composto nel 1284, fu vietato di usare nei cappelli il pelo di capretto e nemmeno il « pillum de Ragusi » ; nel capitolo VII del capitolare dell'Arte delle berrette, è pure vietato di usare nella fabbrica delle berrette borra e « ragu- « son » ; dall'insieme di questi tre passi sembra che la parola « raguso » significhi il pelo della capra o del montone di Ragusa.

(4) Questo capitolo che ha qualche rassomiglianza col XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 144, rr. 17–18), corrisponde al XXXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De non conzar « chuoro de cavallo nè de su- « miero. Ancora, che nisun della « presente Arte non ardisca nè pro-

XXVI. Item, quod aliquis eorum non sit qui rassam audeat facere super aliquas pelles et curamina quas et que in Venecias venerint [1].

XXVII. Item, si aliquis qui non haberet factum sacramentum inventus fuerit laborare artem istam, quilibet eum manifestare gastaldioni vel eius officialibus teneatur infra dies octo postquam sciverit [2].

XXVIII. Item, totam folliam [3] que alicui vel alii pro eo datam fuerit, vel aliud conçamentum [4] ad pelles conçiandas ope-

2. quas] *Così il cod.* 8-9. folliam - datam] *Così il còd.* 9-1 (*p. 501*). operatus fuerit] *Così il cod. ma il testo deve in questa parte essere manchevole.*

al XXXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De conzar tutto il qurame a « bona fede. Ancora, ogni homo « della presente Arte sia tenuto per « giuramento conzar tutte le pelle et « churami che conzerà, sì proprii come « d' altrui, a bona fede et senza fraude, « et sì li churami come il conzamento « salvar, e quelli nè quello perder nè « vastar nè quelli cambiar ardischa. « e se alcuna delle predite cose se « perdese ho (*sic*) se vastasse per suo « defeto o se incambiase in forza del « conzador, debia render a cului de « chi sarà, il dano, e il suo gastaldo « con li suoi offitiali o con la mazor « parte de loro quella cosa puosa fenir « e zudegar se altrimenti essi non puo- « trà acordar insieme ».

(1) Per le somiglianze col concetto generale di altri capitoli di questi capitolari cf. p. 417, nota 8. Circa il significato della parola « rassa » cf. p. 417, nota 8.

(2) Circa tali denunzie in altri capitoli di questi capitolari cf. p. 367, nota 4 e p. 423, rr. 3-8. Questo capitolo è un compimento del XXIII.

(3) La qualità ed il nome della pianta alla quale appartenevano queste foglie, non sono specificati in questo capitolare nè nell'altro più recente, ma la ripetizione continuata del testo di questo capitolo nei due capitolari, dimostra che s'intese sempre di designare la medesima pianta. Credo poi che probabilmente essa fosse la foglia del sommaco (*rhus coriaria*), pianta molto comune nell'Europa meridionale, ad esempio nella regione dell'Apennino, in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna. Le sue foglie seccate e ridotte in polvere erano usate nella concia delle pelli e dei corami. Forse questo accusativo « totam folliam » dipende come oggetto dalla frase « et « tenetur quilibet conciator salvare et « custodire » del capitolo XXV. Circa il sommaco cf. MATTIOLI, *Commentarii in libros Dioscoridis*, Venezia, Valgrisi, 1560, pp. 139-141; HEHN, *Kulturpflazen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 2ª ed. Berlin, Bornträger, 1874, p. 366; DE CANDOLLE, *L'origine delle piante coltivate*, Milano, Dumolard, 1883, pp. 173 e 174 (nel vol. XXXVI della *Biblioteca scientifica internazionale*).

(4) L' « aliud conçamentum » significa probabilmente quello ottenuto colla corteccia della rovere, al quale accenna il capitolo L di questo capi-

ratus fuerit ad maiorem utilitatem eorum quorum fuerit; et si aliqua quantitas sibi superabit, illam redderet illi vel illis qui eam ei dederint.

XXVIIII. Item, si quis sit qui nolit facere sacramentum, cadat in pena soldorum quadraginta, et nichilominus teneatur facere sacramentum, ita quod non possit artem facere nisi prius fecerit sacramentum (1).

XXX. Item, quod nullus homo dicte artis audeat vel debeat conçiare vel conçiari facere pelles vel curamina cum aqua salsa (2), in pena bani artis, nisi occassione inpedimenti; quod inpedimentum gastaldio cum suis officialibus iuramento astringantur inquirere et solicite perscrutari utrum verum sit an non.

XXXI. Preterea, non audeat aliquis, sub pena soldorum quadraginta, miscere pillum de becco cum lana vel cum raguso (3).

XXXII. Item, non audeat vel debeat aliquis dicte artis conçare vel conçari facere corium de cavallo nec de saumerio, in pena artis (4).

2. redderet] *Cosi il cod.* 4. *Cod.* noli 9. conçiare vel conçiari] *Così il cod.* *Cod.* salssa 10. bani] *Così il cod.* occassione inpedimenti] *Così il cod.* 10–11. inpedimentum] *Così il cod.* 13. *Il capitolo XXXI segue nel cod. al XXX senza capoverso.* 14. *Cod.* miscuere pillum] *Così il cod.* 17. pena artis] *Così il cod.*, *forse per* pena banni artis

tolare. Forse dopo « conçamentum » il copista ha omesso un « quod » del testo originario.

(1) Questo capitolo corrisponde al XXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De « quelli che non volesse giurar « l'Arte. Ancora, si alcun fosse ne « la presente Arte che non havese « iurada, paghi soldi 40 e niente di « manco, pagada la preditta (*sic, per* « preditta pena ?), non puosa nè deva « quella arte far se prima non farà « sagramento della ditta Arte ».

(2) L'acqua salsa impediva la piena putrefazione del pelo, e però, opponendo esso maggior resistenza, nel levarlo si poteva facilmente guastare la superficie delle pelli e del cuoio.

(3) Pel capitolo XXVIIII del capitolare dei cappellai, capitolo che fu composto nel 1284, fu vietato di usare nei cappelli il pelo di capretto e nemmeno il « pillum de Ragusi »; nel capitolo VII del capitolare dell'Arte delle berrette, è pure vietato di usare nella fabbrica delle berrette borra e « ragu- « son »; dall'insieme di questi tre passi sembra che la parola « raguso » significhi il pelo della capra o del montone di Ragusa.

(4) Questo capitolo che ha qualche rassomiglianza col XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 144, rr. 17–18), corrisponde al XXXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De non conzar « chuoro de cavallo nè de su- « miero. Ancora, che nisun della « presente Arte non ardisca nè pro-

XXXIII. Item, non debeat et non audeat conçare pelles cum folia cocta [1], que sint alterius, sine voluntate et verbo illius cuius fuerint pelles, in pena banni artis.

XXXIIII. Item, quod nullus audeat comparare pelles neque
c. 12 B curia [2] supra bestiam vivam ‖ que venit ad scorticandum ad becariam Veneciarum, in pena ... [3].

XXXV. Item, quod nullus audeat vendere pelles moltollinas pro beccunis, in pena banni artis [4].

XXXVI. Item, quod nullus audeat conparare foliam in Venecias vel districtum Veneciarum [5] causa revendendi, in pena soldorum viginti pro quolibet modio; et quicumque ab illis qui sic emissent comparasset, cadat in pena banni artis [6].

4. *Cod.* coparare *e poi aggiunge nel margine e d'altra mano del tempo* nec facere conparare aliquo modo vel ingenio *Questa scrittura si ripresenta nell'addizione al capitolo XXXXV. Circa la scrittura del correttore cf. I, 123, nota 2.* 6. *Cod. corr. della mano dell'aggiunta precedente* soldi .c. *sull'abrasione della scrittura originaria che non ha lasciato alcuna traccia di sè stessa. Lo spazio della rasura poteva essere sufficiente per contenere la frase* banni artis 7. moltollinas] *Così il cod.* 9. conparare] *Così il cod.* 9-10. Venecias vel districtum] *Così il cod.* 12. *Cod.* compassent cadant

« suma conzar nè far conzar chuoro « de cavalo nè de sumiero, sotto pena « de soldi 40 per ciascadun chuoro et « per ciascuna volta a ciascun con« trafator ». Il divieto si spiega per la minore consistenza e per la conseguente minore durata del cuoio di cavallo e di somaro. Quanto alla pena, è da notare che anche in un'aggiunta del tempo al capitolo XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 144, nota al r. 18) essa appare di quaranta soldi per ciascun cuoio di quel genere e per ciascuna volta.

(1) S'intende sempre la foglia del sommaco, la quale dopo la cottura poteva dare alle pelli un colore che era simile a quello ottenuto mediante la concia fatta colla corteccia della rovere; ma la concia eseguita con essa era di qualità inferiore, e però l'acquirente poteva con facilità essere tratto in inganno.

(2) Cioè « coria ».

(3) Questa disposizione fu modificata il 15 agosto 1303; cf. il capitolo LXXXIIII.

(4) Questo capitolo è molto simile al XVIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 142, rr. 7-8) al quale rimando per la nota. La pelle di capretto era più pregiata di quella del montone.

(5) Cioè da Grado a Cavarzere.

(6) Questo capitolo corrisponde al XXXVI del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « Che nisun avese comprar fo« gia in Venecia per vender. « Ancora, che nisun ardischa comprar « fogia in Venecia nè ne lo destretto « per causa di rivender, in pena de « soldi 20 per ciascadun modo; e « ciascun che comprerà da quelli li « qualli per cotal modo avesero com« prado fogia, incora in bando de « l'Arte ».

XXXVII. Item, concedimus licenciam dicto gastaldioni ut pueri qui vadunt per civitatem ad inveniendum allumen, quod sit in arbitrio eiusdem gastaldionis et suorum oficialium de qualitate seu de quantitate unius mensure (1); et precipimus ut dicti pueri quando vadunt per civitatem ad inveniendum dictum allumen, quod defferrant cestos (2) coopertos, in pena soldorum .v.

XXXVIII. Item, nos iusticiarii de voluntate et consensu hominum dicte artis seu scole concedimus iamdicto gastaldioni qui modo est vel erit per tempora, quod habeat annuatim statim post festum omnium sanctorum soldos quinque a quolibet magistro huius artis (3).

XXXVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis bis in anno teneatur convenire cum omnibus fratribus suis in unum et coram eis facere legi omnia ordinamenta que in hoc capitullari scripta sunt, sub pena quinque librarum que deveniant in iusticia pro banno. et quicumque non venerit, perdat ut supra scriptum est de alia convocatione (4), nisi iustum habuerit impedimentum (5).

2. per] *Cod.* puer 3. oficialium] *Così il cod.* 6. defferrant] *Così il cod.* 14. capitullari] *Così il cod.*

(1) Cioè il gastaldo e gli ufficiali dell'Arte potevano permettere a ciascuno di questi « pueri » di portare soltanto una determinata quantità di una sola specie di allume. Circa le varie specie di allume che allora si usavano a Venezia, cf. CECCHETTI, *Le vesti*, ed. cit. p. 32, nota 7; p. 33, note 4, 5, 6, 7. L'allume che proveniva dall'isola di Vulcano era di qualità inferiore; cf. p. 117, rr. 6-7, nota 2. Circa le varie specie di allume e il loro diverso grado di bontà cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 368-371.

(2) Dal capitolo xxxxv del capitolare più recente risulta che questo allume si portava a quel tempo in piccoli secchi; cf. Append. p. 532.

(3) Provvedimenti simili si ritrovano in altri capitolari; cf. p. e. il capitolo i del capitolare dei carpentieri (cf. p. 197, r. 15 - p. 198, r. 5), il xi del capitolare dei pittori (cf. p. 369, rr. 7-9) ed il i del capitolare dei bottai (cf. p. 398, rr. 1-6). Questo capitolo corrisponde al xv del capitolare più recente, che si legge a c. 2b ed è il seguente: « Che il gastaldo scuoda soldi 5 « da ciascun maestro. Ancora, « che il gastaldo della presente Arte « sia tenuto et deba riscuoder da cia- « scun maestro di questa Arte soldi 5 « de picoli dietro la festa di ogni santi, « li quali vegna in la scola ».

(4) Cioè la multa di soldi cinque fissata nel capitolo xxii.

(5) Questo capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al xxviii del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4), al xxviiii del capitolare dei barbieri (cf. p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4), al xxiii del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 70, rr. 8-14),

XXXX. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum ipsum furtum in se retinere debeat ac gastaldioni manifestare (1).

2. per] *Cod.* et ad *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 16, r. 8), del XV del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 67, r. 16), del XXXVIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, r. 2), del XXVIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 181, r. 2), del XXII del capitolare dei muratori (cf. p. 290, r. 8), del XXXVII del capitolare dei fabbri (cf. p. 342, r. 5), dell'VIII del capitolare dei pittori (cf. p. 368, r. 2), e del XVII del capitolare dei bottai (cf. p. 405, r. 10).* et] *Cod.* vel *La restituzione è stata fatta col sussidio dei passi dei capitolari ricordati nella nota precedente.* 4. *Cod.* rectinere debeat] *Singolare in funzione di plurale, riferito ai* magistri *e ai* discipuli *dell'Arte.*

al XI del capitolare dei pellicciai (cf. p. 103, rr. 4-11), al XXII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 122, rr. 5-11), alla prima parte del XXXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 147, rr. 1-8), al XXXIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 183, rr. 3-10), al XX del capitolare dei carpentieri (cf. p. 206, rr. 1-8), al XXVII del capitolare dei calafati (cf. p. 242, rr. 10-17), al XXV del capitolare dei muratori (cf. p. 292, rr. 3-9), al XXVI del capitolare dei merciai (cf. p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3), al XXXVIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6), al X del capitolare dei pittori (cf. p. 369, rr. 1-6) e alla prima parte del XXIIII del capitolare dei bottai (cf. p. 408, rr. 9-16); nondimeno ha una forma sua propria. Esso corriponde al XVIIII del capitolare più recente, che si legge a cc. 2B e 3A ed è il seguente: « Di far leger questo « capitular 2 volte a l'anno in « pena delli banditti (*sic*). An« cora, che il gastaldo di quest'Arte « sia tenuto duoi volte a l'anno far « congregar quelli de l'Arte sua e far « lezer avanti [*cioè dinanzi gli uomini « dell'Arte*] da uno tutte le cose che « si contengono in questo capitolar, « soto pena de lire 5 le qual devegna « alla camera della Iustitia per bando. « e ciascun che sarà chiamado e non « vegnirà, perda lire 5, come è ditto « di sora (*cioè nel capitolo* XVIII), salvo « se esso non havese iusto inpedi« mento ».

(1) Questo capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al XXIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 16, rr. 7-12), al XV del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 67, r. 15 - p. 68, r. 2), al XXVIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124, rr. 3-6), al XXXVIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, rr. 1-5), al XXVIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 181, rr. 1-5), al XIIII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 204, rr. 5-9), al XXII del capitolare dei muratori (cf. p. 290, rr. 7-11), alla seconda parte del XXXVII del capitolare dei fabbri (cf. p. 342, rr. 5-8), all'VIII del capitolare dei pittori (cf. p. 368, rr. 1-5) e al XVII del capitolare dei bottai (cf. p. 405, rr. 9-12). Questo capitolo in parte corrisponde al L del capitolare più recente, che si legge a cc. 5B e 6A ed è il seguente: « De manifestar tutti li « furti al gastaldo. Anchora, se « alcun furto sarà fatto in quest'Arte « et nelle mani di alcuno della pre« sente Arte venirà, sia tenuto di re« tenir in se quel furto et al gastaldo « manifestar infra terzo giorno, sotto

XXXXI. ‖ Item, ordinamus quod aliquis non sit ausus ducere c. 13 A
aquam salsam et malam (1); et si aliquis duxerit, perdat ipsam aquam et soldos decem, qui deveniat in camara iusticiariorum.

XXXXII. Item, ordinamus quod aliquis laborator pellium sive curaminum non permittat trahere aliquam pellem vel curamen, tam pillosum quam aptatum (2), de domo nisi magister fuerit presens ibi; et quod nullus de ista arte audeat accipere (3) de domo alicuius magistri ab aliquo suo serviente seu laboratore nisi magister fuerit ibi presens et cum voluntate magistri, in pena banni artis.

XXXXIII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius (4) a modo sit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitullari vel aliquo alio modo, in omnibus predictis sine nostra nostrorumque successorum voluntate, in pena banni integri (5).

2. *Cod.* salssam 3. deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 13. capitullari] *Così il cod.*

« pena di soldi 40 de picoli, et quella « cosa fraudata debba satisfar et altro« tanto per pena pagar; della qual « pena la mitade alla camera, l'altra « mitade [*cod.* amitade] alla scuola, et « sopra il tutto sia bandito dell'Arte ».

(1) Negli arnesi dove si conciavano le pelli ed i corami; cf. il capitolo XXX.

(2) Cioè la pelle ed il cuoio rivestiti del loro pelo e quelli sottoposti alle operazioni che ho indicato nella nota 4 a p. 116.

(3) Cioè « aliquam pellem vel cu« ramen, tam pillosum quam apta« tum ».

(4) Cioè « huius artis ».

(5) Questo capitolo è quasi identico al XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 18, rr. 5-8), al XXXI del capitolare dei barbieri (cf. p. 46, rr. 12-15), al XXXXVI del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 77, rr. 3-7), al X del capitolare dei pellicciai (cf. p. 102, r. 20 - p. 103, r. 3), al XXXII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 125, rr. 1-3), al XXXXIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 147, rr. 11-14), al XXXIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 182, r. 13 - p. 183, r. 2), al XVIIII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 205, rr. 17-20), al XXVI del capitolare dei calafati (cf. p. 242, rr. 6-9), al XXVI del capitolare dei muratori (cf. p. 292, r. 10 - p. 293, r. 3), al XXV del capitolare dei merciai (cf. p 315, rr. 9-12), al XXXXV del capitolare dei fabbri (cf. p. 346, rr. 3-7), al VIIII del capitolare dei pittori (cf. p. 368, rr. 6-9) e al LXII del capitolare dei bottai (cf. p. 420, rr. 1-5), ai quali rimando pel comento. Esso corrisponde al XXI del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: « Di non « aggionger nè sminuir in que« sto capitular senza li iusti« cieri. Ancora, che il gastaldo nè « alcun altro ardisca aggionger nè « sminuir nè mutar alcuna cosa in « questo capitular senza licencia delli « signori iusticieri ».

XXXXIIII. Item, damus potestatem dicto gastaldioni etiam accipiendi soldos quinque illi qui duxerint[1] aquam salsam et malam[2].

XXXXV. Item, concedimus etiam potestatem ipsi gastaldioni cum suis officialibus expellendi quemlibet de arte ad tempus, qui inventus fuerit furtum facere in eadem arte[3].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXXVI. Capta fuit pars in maiori conscilio et ordinatum quod gastaldiones omnium arcium de Veneciis de cetero mutari

2. illi] *Così il cod. per* illis *Cod.* salssam 6. *A questo capitolo segue d'altra mano nel margine, ma con imitazione della scrittura dello scrivano del 1278* (4) et dictum tempus sciat *(cioè* sit*)* ad voluntatem dominiorum iusticiariorum *L'aggiunta è precceduta dal segno di richiamo + ripetuto a margine della parola* tempus *del capitolo; questo segno mette in maggior evidenza il rapporto dell'aggiunta col testo dell'antica ordinanza. Lo stesso scrittore aggiunse in margine il seguente capitolo ma con scrittura più spontanea:* XXXXV bis. Item, nos dominis iusticiariis *(ablativi in funzione di nominativi)* volimus quod ille vel illis *(ablativo c. s.)* de dicta arte qui fraudaverit alicui aliquid de arte predicta, debeat in primo satisfacere totum illud quod fraudaverit ad principali *(sic)* (5) in totum quod fraudatur et tantum (6) pro pena; et illius pene medietas deveniat ad cameram dominiorum iusticiariorum et alia *(cod.* allias*)* medietas ad dictam scolam *(cod.* ad dictas scolas*)*. *L'addizione, benchè posteriore al 1278, venne fatta nel margine del capitolare antico, probabilmente perchè per la sua materia si riferiva al capitolo XXXXV* (7). 7. *Il capitolo XXXXVI nel cod. segue per errore al XXXXV senza capoverso e senza il solito segno di maggiore separazione.* 8. de Veneciis] *Cod.* devenēr *Cod. omette* de cetero *La restituzione è stata fatta col sus-*

(1) Negli arnesi dove si conciavano le pelli ed i corami; cf. i capitoli XXX e XXXXI.

(2) I cinque soldi rappresentavano una seconda multa oltre a quella stabilita nel capitolo XXXXI; essa andava all'Arte, mentre l'altra entrava nella cassa della Giustizia Vecchia.

(3) Questo capitolo XXXXV si collega col XXXX e in parte corrisponde anch'esso al L del capitolare più recente.

(4) Circa questa scrittura cf. I, 26, nota 2.

(5) Cioè alla persona defraudata.

(6) Cioè la multa doveva equivalere al valore della cosa defraudata.

(7) Si può ritrovare con qualche approssimazione la data di questa aggiunta. Essa è quasi eguale nel concetto e nella forma al capitolo LXVI di questo capitolare, capitolo che è in data del settembre 1283. Ma la scrittura di questa postilla marginale appare anche in una aggiunta (« cum « omnibus expensis ») al capitolo LXVII, che fu scritto dallo stesso scrivano del LXVI, e però le due note aggiunte al capitolo XXXXV devono essere posteriori alla composizione del LXVI. Ma è probabile che la differenza sia stata assai piccola, perchè nelle addizioni susseguenti, che risalgono all'ottobre 1283, la scrittura delle due postille non si presenta; anzi il capitolo LXVIIII che fu composto tra l'ottobre 1283 ed il 29 febbraio 1284, sul modello del LXVII, avendo accolto nel testo l'aggiunta che sopra ho ricordato, mostra di essere posteriore al tempo in cui quella frase fu scritta.

debeat quolibet anno, et illi qui nunc sunt debeant manere et esse gastaldiones usque ad complementum unius anni (1).

XXXXVII. Item, quod ipsi gastaldiones teneantur in capite sui anni accipere illud capitulare quod eis dederint iusticiarii. et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum inter se nisi cum voluntate iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, amittat ‖ gastaldiam et libras .xxx. et soldos .xii.÷ (2).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

c. 13 B

XXXXVIII. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presummat facere aliquod ordinamentum vel compagniam seu comilitatem aut conspirationem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et conscilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de

30 novembre 1265

sidio del capitolo XXXXVII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 22, r. 13), del XXXVIIII del capitolare dei barbieri (cf. p. 47, r. 23), del XXXXI del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 75, rr. 5-6) e del XXXVI del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 125, r. 18). 1. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. se] *Cod.* sse 10. presummat] *Così il cod.* 13. comunis] *Cod.* coi

(1) Questo capitolo è identico al xxxxvii del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 22, rr. 8-15), al xxxviiii del capitolare dei barbieri (cf. p. 47, rr. 22-25), al xxxxi del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 75, rr. 3-8) e al xxxvi del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 125, r. 17 - p. 126, r. 2), ai quali rimando pel comento. Esso corrisponde al i del capitolare più recente, che si legge a c. 1 A ed è il seguente: « De mudar gastaldo « ogni anno. In prima fo preso in « Mazor Consegio e hordenado che « li gastaldi de tutte le Arte de Ve- « nezia se deba mudar ogni anno, e « quelli li qualli sonno, debia romagnir « e esser gastaldi in fina al conpli- « mento del suo anno ».

(2) Questo capitolo è identico al xxxxviii del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 23, rr. 1-6), al xxxx del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, rr. 1-6), al xxxxii del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 75, rr. 9-14), al xxxvii del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 126, rr. 3-7), e un po' meno al xxxxii del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, rr. 19-24) e al xxxviiii del capitolare dei pittori (cf. p. 377, rr. 4-9); a tutti questi rimando per il comento. Questo capitolo corrisponde al ii del capitolare più recente, che si legge a c. 1 A ed è il seguente: « Che lo gastaldo non facia « alcun ordenamento. Ancora, « che quelli gastaldi sia tegnudi in cao « del suo anno tuor quello capitolar « che gli darà gli iustitieri vecchii e « lli (*sic*) detti gastaldi non puossa nè « far debia alcun ordenamento da sè « se non con volontà delli iusticieri; « et se alcun contrafarà a ciò, perda « la gastaldia e llire (*sic*) .xxx. e « soldi .vii. (*sic; molto probabilmente « per* .xii÷.) ».

dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in suprascripto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit accusare domino duci et suo consilio vel dominis iusticiariis [1].

30 novembre 1265 XXXXVIIII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis, nisi bis in anno, nisi cum licencia dominorum iusticiariorum, in pena librarum .xxx. et soldos duodecim et dimidii [2].

7. soldos] *Così il cod.* duodecim] *Cod.* undecim *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXXII del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, r. 19), del XXXXIIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 76, r. 11), del XXXVIIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, r. 20), del XXXII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 209, r. 19), del XXXX del capitolare dei calafati (cf. p. 248, r. 12), del XXX del capitolare dei muratori (cf. p. 294, r. 9) e del XXXVI del capitolare dei merciai (cf. p. 318, r. 21).*

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVIIII del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 23, rr. 7-15), al XXXXI del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, rr. 7-15), al XXXXIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 75, r. 15 - p. 76, r. 7), al XXVIII del capitolare dei pellicciai (cf. p. 107, rr. 8-16), al XXXVIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, rr. 8-16), al XXXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, rr. 10-18), al XXXXI del capitolare dei falegnami (cf. p. 186, rr. 1-9), al XXXI del capitolare dei carpentieri (cf. p. 209, rr. 7-15), al XXXVIIII del capitolare dei calafati (cf. p. 248, rr. 1-9), al XXVIIII del capitolare dei muratori (cf. p. 293, r. 12 - p. 294, r. 5), al XXXXII del capitolare dei fabbri (cf. p. 344, rr. 11-19), al XXXX del capitolare dei pittori (cf. p. 377, r. 10 - p. 378, r. 2) e al LXI del capitolare dei bottai (cf. p. 419, rr. 1-9); a tutti questi rimando pel comento. Questo capitolo corrisponde al XXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4A ed è il seguente: «De non «far radunanza contra l'onor «de misier lo dose e del suo «Consegio. Ancora, che nisun «della preditta Arte ardischa nè pre«sumi in alcun modo nè inzegno far «alcun ordinamento nè compagnia «nè militade (*sic*) ho (*sic*) compara«cion (*sic per* cospiracion ?) per sagra«mento nè per fidancia o per alcuna «promision contra lo honor de misier «lo dose e del suo Consegio e del «comun de Venecia, in pena de bando «intiero; e ciascun di questa Arte sia «tenuto quello ho (*sic*) quelli che «tal fatto haverà, che lo acusa più «presto che puotrà a misier lo dose «ho (*sic*) al suo Consegio ho (*sic*) alli «signori iusticieri vechii».

(2) Questo capitolo è molto simile al L del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 23, rr. 16-18), al XXXXII del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, rr. 16-20), al XXXXIIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 76, rr. 8-12), al XXVIIII del capitolare dei pellicciai (cf. p. 107, rr. 17-20), al XXXVIIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, rr. 17-21), al XXXXII del capitolare dei falegnami (cf. p. 186, rr. 10-13), al XXXII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 209, rr. 16-19), al XXXX del capitolare dei calafati (cf. p. 248, rr. 10-14), al XXX del capitolare dei muratori (cf. p. 294, rr. 6-10), al XXXVI

L. Item, ordinamus quod aliquis de Iudeca, tam homo quam femina, non audeat conburere nec conburi facere scorçadam (1) vel sclapuços (2), in pena soldorum decem pro qualibet vice.

LI. Item, ordinamus quod pueri qui vadunt pro allumine, non audeat ire cum cistis per totam insulam Rivoalti, in pena soldorum quinque (3).

LII. Item, ordinamus quod gastaldio de soldis quinque supradictis quos debebat accipere pro quolibet magistro huius artis in festum omnium sanctorum (4), non debeat accipere solummodo nisi soldos tres, et de istis soldis tribus debeant esse eiusdem scole denarii sex, et denarii triginta esse debeant gastaldionis et facere racionem domini ducis (5).

LIII. Item, ordinamus quod nullus homo, tam Venetus quam forensis, audeat nec presummat tenere tinam aliquam, in qua sit

1-3. *Il capitolo è stato cancellato nel codice* (6). 4. *Cod. omette* qui 5. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 10. *Segue a* eiusdem *nel cod.* sclo *ma col segno di cancellazione.* 14. presummat] *Così il cod.*

del capitolare dei merciai (cf. p. 318, rr. 18-21), al XXXXI del capitolare dei pittori (cf. p. 378, rr. 3-6); tuttavia ha una forma sua propria. A questi capitoli rimando pel comentó. Esso corrisponde al XX del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: «Di non chiamar li «homeni di questa Arte senza «licentia de li iusticieri se non «2 volte a l'anno. Ancora, che «il gastaldo nè alcun di questa Arte «ardisca nè presumi far alcuna con«gregacione nè radunanza delli ho«meni di questa Arte se non doi volte a «l'anno, senza licencia delli iusticieri, «sotto pena de lire 30 e soldi 12 + «[*cod.* 12] e più e manco alla vo«lontà delli signori iusticieri».

(1) Intendo per «scorçadam» la corteccia di rovere che si usava nella concia delle pelli e del cuoio; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. scorcium, e KOSOVITZ, *Dizionario-vocabolario del dialetto triestino e della lingua italiana*, Trieste, Amato, 1889, s. v. scorzada che l'autore spiega per «bucciata».

(2) Intendo per «sclapuços» le piccole scheggie delle medesime cortecce di rovere; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. sclapa; AZZOLINI, *Vocabolario vernacolo dei distretti roveretano e triestino*, Venezia, Grimaldo, 1856, s. v. sciappar e MANUZZI, op. cit. s. v. schiappa. È noto che la vallonea e le cortecce di rovere, già usate per la concia delle pelli e del cuoio e asciugate, vengono anche ora bagnate e ridotte in formelle le quali servono come combustibile; cf. BOERIO, op. cit. s. v. formagele de la Zueca.

(3) Cf. il capitolo XXXVII.

(4) Cf. il capitolo XXXVIII.

(5) Cioè una parte di questi trenta denari doveva essere data dal gastaldo per «honoranciam domini ducis»; cf. il capitolo LXXXVII. Questa disposizione fu modificata il 4 aprile 1307; cf. il medesimo capitolo LXXXVII.

(6) Non si hanno indizi per poter determinare il tempo in cui questo capitolo è stato cancellato.

aqua et pelles intus, supra canale, nec discarnare nec radere nec
c. 14 A lavare | petegaç (1) nec aliquem pillum de lumine (2) supra dictum canale nec super via comuni, sub pena soldorum .x. pro condempnatione (3) pro quolibet (4).

2. pillum] *Così il cod.* 3. super] *Cod.* sit 3-4. *Cod.* condēpnatō

(1) Questa parola nella forma « pe-« tegace » è ricordata dal Bortolan (op. cit. s. v.), ma non ne viene indicato il senso; l' autore anzi vi ha aggiunto il punto interrogativo. Non so se essa abbia alcuna relazione colla parola « sbèttega » ricordata dall'Azzolini (op. cit. s. v.) e da lui spiegata per « carne trista, tirante ». Nel capitolare più recente è tradotta per « pelle greze », alle quali potevano quindi aderire quei pezzi di carne.

(2) Costruiscasi « lavare de lumine », ossia colla soluzione di allume.

(3) Cioè « pro qualibet condempna-« tione ».

(4) Questo capitolo corrisponde al xxxxiiii del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De non tegnir tina in lavar « pele greze da canal. Ancora, « che nisun ardisca nè presumi tegnir « tina alcuna in la qual sia acqua, « dentro de pelle, sora canal, nè scar-« nar nè rader nè lavar pelle greze « nè alcuna cosa de lume sora il ditto « canal nè in via comuna, sotto pena « de soldi 40 per ciascun contrafa-« cendo e ciascuna volta ». Circa queste operazioni preparatorie per l' acconcia delle pelli e dei corami dà utili schiarimenti la citata *Terminazione degli illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori delle Arti e Provveditori aggiunti alle Beccarie in proposito dell' acconcia dei curami tanto ad uso vecchio che ad uso nuovo* stampata nel 1780, e precisamente nella parte intitolata *Metodi da osservarsi per l' acconcia ad uso vecchio* si leggono questi primi sette capitoli che spiegano le operazioni ricordate in questo capitolo: « I. Sarà debito preciso di qua-« lunque scorzer, ricevute appena le « pelli, di levar loro col mezzo di un « coltello e senza lacerarle o pregiu-« dicarle, le code, i pastieri e il grasso « se ve ne fosse; indi dovranno esser « ben lavate una per una al canale e poi « diligentemente scolate. II. Fatta « questa prima preparazione alle pelli, « dovrà battersi il calcinaro in modo « che la calce sia ridotta all' ultimo « scioglimento e l' acqua apparisca « come il latte, avvertendo che l' a-« cqua stessa non sia calda, ma fredda. « III. Saran poi poste nel detto cal-« cinaro le pelli come sopra allestite « e vi si lasceranno uno o due giorni « al più, e poi saranno estratte e stese « sopra la posta del calcinaro lascian-« dovele a scolare per lo spazio di « quattro in cinque ore incirca « IV. Frattanto che le pelli staranno « così a scolarsi, si dovrà mescolare e « batter di nuovo il calcinaro entro « cui saranno riposte e vi si lascie-« ranno pel corso di otto giorni, più « o meno secondo le stagioni, dopo « il qual tempo si estrarranno e sco-« leranno nel modo di sopra dichiarito « e si riporranno per la terza volta « nel medesimo calcinaro. V. Dopo « altri otto giorni circa saranno nuo-« vamente estratte e poste ad una ad « una sopra un cavalletto saranno di-« ligentemente pelate, avvertendo però « che massime nel tempo d' inverno si « lascieranno anche venticinque giorni « con i soprascritti metodi nel calci-

LIIII. Item, ordinamus quod quilibet gastaldio dicte artis teneatur, cum intraverit in gastaldiam, se presentare camere iusticiariorum in principio anni ac dictam gastaldiam tenere pro camera iusticie (1).

LV. Item, ordinamus et vollumus quod aliquis homo dicte artis ..... conçare vel conçari facere pelles vel curamina ab aliquo foristerio sine licencia dominorum iusticiariorum, in pena banni dicte artis et soldorum quadraginta per centenarium.

LVI. Item, ordinamus quod nullus audeat emere folia pro aliqua persona nisi tantum pro se, in pena soldorum quadraginta pro unoquoque modio, et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (2).

LVII. Anno Domini millesimo ducentesimo ....., indi- II. Ordinanza aggiunta al capitolare

2-3. iusticiariorum] *Cod.* iustic̄ staria 3. ac dictam gastaldiam] *Cod.* adc̄a star̄ 5. vollumus] *Così il cod.* 6. *La scrittura abrasa, che non ha lasciato traccia di sè, è stata sostituita da un'altra più recente* nec Venetus nec habitator audeat *La scrittura della correzione si ripresenta nel capitolo LXXXI del capitolare tra le addizioni* (3). *Cod. ripete* ab 13. *Il capitolo LVII è stato cancellato nel codice, ove in calce a c. 14 A si legge:* Anno Domini millesimo .CCLXXXX., die .XXI. intrante novembris, temporum dominorum iusticiariorum videllicet Iohannis Vignono, Petri Minio et Marino Selvo de voluntate partis suprascripte dictis dominis iusticiariis *(ablativo in funzione di nominativo)* fecit *(singolare in funzione di plurale)* cançellare dicto pacto *(ablativo in funzione di accusativo). La scrittura della nota si ripresenta nelle addizioni del capitolare, nei capitoli LXXIII-LXXVIII* (4). *Sull'abrasione della scrittura originaria che non ha*

« naro, onde possano esser perfetta- « mente pelate. VI. Dovrà a ciasche- « duna pelle oltra esser con tutta « esattezza pelata levarsele altresì con « la maggior diligenza il grasso e car- « nuzzo, affinchè possa ricever age- « volmente l'acconcia. VII. Pelate e « scarnate, come sopra, le pelli, si do- « vranno gettare nel canale di acqua « viva dove avranno a restar quattro « in cinque ore, perchè possano ben « purgarsi dalla calcina ricevuta ».

(1) Questo capitolo è un'appendice del XXXXVII; esso corrisponde al XXII del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: « De il « gastaldo che si appresenti alla « Iusticia in principio della sua « gastaldia. Ancora, che ciascun « gastaldo di questa Arte quando intrarà « ne la gastaldia, sia tenuto et deba « apresentarsi alla camara della Iusticia « nel principio de l'anno e quella ga- « staldia tegnir per la Iusticia ».

(2) Questo capitolo corrisponde al XXXVII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « De non comprar in nisun « modo fogia per altri. Ancora, « che niun ardischa comprar fogia per « alcuna persona se non solamente per « se, in pena de soldi 40 per ciascun « modo, e più e meno alla volontà « delli signori iusticieri ».

(3) Circa la scrittura di questa aggiunta cf. I, 66, nota 2.

(4) Circa questa scrittura cf. I, 46, nota 1.

prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

19 novembre 1271-maggio-settembre 1278.

cione . . . intrante mense . . . . . ordinatum est per gastaldionem dicte artis et per totam comunitatem hominum predicte artis accipere a Marco murario et Matheo murario eius fratre de confinio Sancti Gregorii et suorum heredes spongiam çimenti (1) et florem calcine (2) hinc ad novem annos totam illam que sibi opus fuerit, spongia çimenti per denarios .xxx. mastellum (3), et florem vero calcine ut cursus fuerit per civitatem. si igitur recusaverint homines predicte artis, perdant pro quolibet mastello soldos .v. iste vero predictus Marcus in ultima cocta, que fit in festivitate omnium sanctorum secundum ordinamentum Veneciarum (4), debet ire ad predictum gastaldionem et dicere sibi quot mastella iste gastaldio sibi nunciaverit esse oportuna, et dabit sibi predicta mastella vel ponet super teram suam; verumtamen servando sibi dictam spongiam bona fide sine fraude, erit in periculo hominum predicte artis. si autem predictus Marcus hoc recusaret facere, perdat penam, ut supra dictum est. verumtamen sciendum quod

c. 14 B

si homines predicte artis ‖ ceciderint, medietas pene deveniat in dictum Marcum, alia vero medietas in camara iusticiariorum. si autem ceciderit predictus Marcus, medietas pene deveniat in scola predicte artis et alia medietas ad camara iusticiariorum (5).

lasciato traccia di sè, e di mano di un correttore che aggiunse nel margine i nomi dei giustizieri, si legge octuagesimo tercio *La scrittura della correzione si ripresenta nelle addizioni del capitolare, nel capitolo LXX.* 1. *Sull'abrasione dopo* indicione *leggesi* duodeçima *Sull'abrasione dopo* mense *leggesi* ianuarii *e nel margine* tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome de Scalla et Petri Çane *Così il testo complessivo del passo corretto nel gennaio 1284, 1283 m. v., è il seguente:* Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, indicione duodeçima, intrante mense ianuarii, tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome de Scalla et Petri Çane 2. *Il cod. ha* hominis 4. heredes] *Così il Cod.* 6. spongia] *Così il cod.* mastellum] *Così il cod.* 7. *Il cod. ha* civitatāt 11. *Cod.* quit 12. oportuna] *Così il cod.* 13. *Cod.* ponere teram] *Così il cod.* 17. *Cod. omette* si 19. *Cod.* scolis

(1) Circa la « spongia cimenti » che era la calce viva cf. I, 86, nota 2. La calcina « de sponza » serviva per « incalcinare cuori », come è attestato da un' ordinanza dell' agosto 1375 che si legge a c. 12 A del capitolare più recente.

(2) Circa il « florem calcine » che era il grassello o calce in pasta cf. Boerio, op. cit. s. v. fiore.

(3) Circa il prezzo del mastello di calce viva tra il 25 novembre 1287 ed il luglio 1292 cf. I, 86, rr. 2-4 e nota 2.

(4) Circa l' anno lavorativo dei fornaciai cf. I, 79, nota 3.

(5) Circa la data originaria del ca-

III.
Ordinanza aggiunta al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.
(A)
Settembre 1283.

LVIII. Item, ordinatum et additum fuit in prescenti capitulari per dominos iusticiarios [1] quod omnes homines de Iudeca de predicta arte et de scola qui non iverint ad pastum quando faciunt dictum pastum, solvere teneantur luminaria et racionem mortuorum, sicut ipse raciones [2] consueti erant solvere; teneantur, sicut venerint [3], per rata [4].

LVIIII. Item, quod quando eligunt gastoldum et oficiales de arte predicta, gastoldus et oficiales qui tunc erit, teneatur per sacramentum eligere novem homines de arte predicta qui iurent ad evangelia sancta Dei ad eligere gastoldum et officiales artis predicte quam plus legaliores quod poterint bona fide, et debeant esse sex de dictis electoribus in concordia ad eligendum gastoldionem. et officiales dicte artis, et dicti electoribus non debeant secedere de illo loco ubi erunt congregati pro eligere gastoldium et officiales, per sacramentum, si in prius non elegissent gastoldum et officiales [5].

LX. Item, ordinatum fuit quod omnes magistri et laboratores et dobatores [6] et omnes de dicta arte, postquam habuerint

1. *I capitoli LVIII-LXIIII e in parte il LXV sono stati scritti su fondo abraso d'altre addizioni che dalle poche traccie della scrittura sembrano posteriori al maggio-settembre 1278; la nuova scrittura è quella del correttore della data del capitolare, il quale così ne continuò il testo.* *Cod.* tem prescenti] *Così il cod.* 2. *Cod.* a iusticiarios *aggiunge* et ordinatum *con ripetizione errata di* ordinatum et *del rigo precedente.* 5. ipse] *Così il cod. per* ipsas 7. *Cod.* tem oficiales] *Così il cod. e così al r. seguente.* 8. erit, teneatur] *Singolari in funzione di plurali.* 10. ad eligere] *Così il cod.* 13. electoribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 15. in prius] *Così il cod.* 17. *Cod.* tem

pitolo, manca il modo di restituirla, perchè la scrittura primitiva non ha lasciato di sè alcuna traccia; ma si può affermare ch'esso fu composto dopo il 19 novembre 1271 ed innanzi al maggio-settembre 1278, perchè fu trascritto nel registro dallo stesso scrivano della parte originaria del codice e venne aggiunto al capitolare del 19 novemhre 1271.

(1) Cioè per i giustizieri Pietro Coco, Niccolò Salamon e Niccolò Alduino. Circa la scrittura della parte A, che è la stessa del correttore del proemio, cf. p. 51, nota 1.

(2) Cioè « luminaria et racionem « mortuorum ».

(3) Cioè « sicut venissent ».

(4) Cioè in ragione della quota assegnata a ciascun maestro.

(5) Questo procedimento elettorale venne poi modificato per due ordinanze del 22 settembre 1320; cf. i capitoli LXXXXVI e LXXXXVII.

(6) Per « addobbo » (cf. *Vocabolario della Crusca*[5], s. v.) s' intende tanto il

tantas pelles de moltone quod sint unum dobum, debeant aptare insimul, et non dividant eas causa aptandi cum pellibus de beco; et si superfuerit eis ultra quod non sint unum dobum, possit aptare insimul cum alio curamine ad suam voluntatem; et qui contrafecerit cadat in pena banni artis.

LXI. Item, ordinamus (1) quod nullus de dicta contrata (2) nec de dicta arte non audeat ludere ad taxillos (3) supra terram ecclesie nostre contrate, in pena soldorum .v. pro quolibet qui inventus fuerit (4).

3. *Cod.* superfluerit possit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *Cod.* tem

trogolo o tino che serve alla prima concia delle pelli, quanto la preparazione delle medesime per questa prima concia. Qui sembra che « dobum » significhi l'insieme di un determinato numero di pelli riunite tra loro per ricevere la prima concia in un medesimo tino, forse il « quaternum pel- « lium » del capitolo LXX; « dobato- « res » erano gli artigiani che lavoravano nei « dobi ». Nel capitolare più recente, e precisamente in un capitolo del diciotto agosto 1366 (c. 11 B), si vieta di « gittar o far gitar dobi a scolar « sora il canal davanti, nè dar ogio over « far far pelle o cuori negri nè tina « alcuna tegnir sopra il detto canal ». Nella citata *Terminazione degli illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori alle Arti*, &c., e precisamente nel capitolo VIII della parte intitolata *Metodi da osservarsi per l'acconcia ad uso vecchio*, si legge: « Levate esse pelli dal ca- « nale, saranno poste sopra un grosso « banco piegate a libro, e da due « donne o altre persone a ciò desti- « nate, saranno così cucite in forma « di ludro lasciandovi una picciola « apertura per cui vi si introdurrà il « quantitativo di valonia che ricerca la « pelle a proporzione del suo peso, e « chiudendo poi la detta apertura, per « passarle alla seguente prima accon- « cia ». Qui la parola « ludro » significa « otre »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. L'insieme di queste pelli cucite in modo da formare un otre doveva probabilmente essere un « dobo ».

(1) Dalla frase « nostre contrate » sembra che soggetto di « ordinamus » sieno non già i giustizieri, ma il gastaldo e gli ufficiali dell'Arte, che aveva la sua sede alla Giudecca.

(2) Cioè della Giudecca, ricordata nel capitolo LVIII.

(3) « taxillus » era il dado di sei lati puntato dal numero uno al numero sei e designato dagli antichi Romani colla parola « alea », mentre « alea » nel medio evo significò il « ludus tabu- « larum », cioè il giuoco di pedine e di dadi sopra un tavoliere, e precisamente la « tabula lusoria » o « tabu- « lerium », vale a dire lo scacchiere; cf. ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli* XIII *e* XIV *e specialmente in Firenze* nell'*Archivio storico italiano*, quarta serie, 1886, XVIII, 23.

(4) Circa questa disposizione cf. i capitoli LXXVII e LXXXVIIII. Divieti di questo genere erano stati già stabiliti da qualche tempo nella legislazione dello Stato veneziano. Il 23 settembre 1254 (Maggior Consiglio, *Deliberazioni, Liber Comunis secundus*, c. 50 A) il Maggior Consiglio deliberò che « nullus Venetus nec forinsecus audeat « ludere ad aliquem ludum cum taxil-

LXII. Item, concedimus [1] gastoldioni et suis officialibus quod non possint nec debeant facere racionem hominibus dicte artis a libris .xxv. superius [2].

LXIII. Item, quod omnes homines dicte artis possint aptare coria et pelles de beco et pelles de moltone secundum usum primum [3].

LXIIII. Item, quod quilibet laborator possit aptare unam pellem per dobum, et non plus, cum verbo [4] sui magistri; et qui contra hoc fecerit, tam magister quam laborator, cadat de iuramento [5] et banno artis.

LXV. ‖ Item, ordinamus, quando gastoldio fecerit legi suum capitulare, quod quelibet persona que fuerit ibi, debeat sedere, c. 15 A
donec capitulare fuerit totum lectum, et donec gastoldio dixerit suam voluntatem; et si aliqua persona fuerit que velit dicere aliquid, debeat surgere et debeat loqui cum verbo gastoldionis et dicat quicquid placuerit ei; et nulla alia persona dicat aliquid donec iste locutus fuerit, et hoc sub pena soldorum .c., propter questionem que vertebat inter eos [6]. et sicut dictum est supe-

1. *Cod.* tem   3. *Seguono a* superius *nel cod. due righi nei quali la scrittura abrasa non è stata sostituita dall'altra, ma non ha lasciato di sè traccia.*   4. *Cod.* tem 5. beco] *Così il cod.*   7. *Cod.* tem

« lis sub porticali ecclesie Sancti Marci « nec de foris in tantum quantum est « de porticali et de ipsa ecclesia Sancti « Marci » e che la stessa pena colpisse anche colui « qui comodaverit tabu« leria ad ludendum ibidem ». Lo stesso Maggior Consiglio il 20 maggio 1255 (*Liber Comunis primus*, c. 9 B) estese il divieto al palazzo ducale avendo deliberato che « nullus postquam maius « consilium fuerit congregatum ludere « debeat in cortesela nec in aliqua ca« merarum iuxta salam magni consilii « ad ludum taxillorum nec ad aliquem « alium ludum ad quem vadant de« narii ».

(1) Soggetto di « concedimus » sono i giustizieri Pietro Coco, Niccolò Salamon e Niccolò Alduino. Lo stesso s' intenda rispetto a « ordinamus » del capitolo LXV, a « volumus » del LXVI, e a « volumus et ordinamus » del LXVII.

(2) Questo capitolo corrisponde in gran parte al XXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: « Che il gastaldo sia te« nuto di far raggion a tutte le « persone de l'Arte. Ancora, che « lo ditto gastaldo con li suoi compagni « habia podestà de far rason a tutti li « homeni e femine li qualli e lle (*sic*) « qualle domandarà rason delle cose « che appartien a la so arte solamente, « da lire 8 in zo, in pena del sagra« mento ».

(3) Non è noto quale fosse questo uso antico.

(4) Cioè « con licenza ».

(5) Cioè « in pena iuramenti ».

(6) Questa prima parte del capitolo

rius (1) quod non possint (2) laborare de uno dobo superius de pellibus moltoneis nisi per se, ita dicimus de pelle de beco. et ille vel illi qui ceciderint de dicta pena soldorum .c. (3), medietas deveniat in camaram iusticiariorum et alia medietas deveniat in dictam scolam, et dictus gastoldio tenetur excutere dictam penam; incontinenti quod fuerit excussa, dictus gastoldus tenetur per sacramentum partem pertinentem ad camaram iusticiariorum adducere eam ibi.

LXVI. Item, volumus quod ille vel illi de dicta arte qui fraudaverit alicui aliquas res, debeat in primo satisfacere totum illud quod fraudaverit a principali in toto quod fraudatur et tantum pro pena; que pena deveniat medietas ad camaram dominorum iusticiariorum et alia medietas deveniat in dictam scolam (4).

LXVII. Item, volumus et ordinamus quod nullus homo dicte artis audeat conçare aliquod curamen cum folia (5) que constet a libris .VII. parvorum superius (6), in pena soldorum .II.

2. de pelle] *Qui finisce l'abrasione.* beco] *Così il cod.* 9. *Cod.* tem 11. a principali] *Così il cod. per* principali *per influsso del volgare.* 13. *Cod.* iusstic̄ 14. *Segue a* scolam *nel cod. d'altra mano nella parte rimanente bianca dell'ultimo rigo del capitolo e nel margine:* et qui sic fraudaverit sit forbanitus de dicta arte ad voluntatem gastaldioni et suorum officialium. *La scrittura della nota si ripresenta nel capitolo LXXXI del capitolare, il quale capitolo è in data 23 marzo 1302.* 15. *Cod.* tem 17. *Cod. aggiunge dopo* superius *d'altra mano nello spazio interlineare* cum omnibus expensis *La scrittura è la stessa delle due aggiunte al capitolo XXXXV.*

corrisponde al XXXVIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: «De seder quando «si lege il capitular. Ancora, «che quando si legerà il capitular fra «li homeni di questa Arte, ciascun «che sarà al presente, deba seder in «fin tanto che il capitular sarà leto «tutto e [*cod. omette* e] finchè il ga-«staldo haverà detto la sua volontà; «et se alcun altro vorà poi dir altra «cosa, con licentia del gastaldo si levi «et dica ciò che li piace; et tutti li «altri taciano in fin tanto che queli «dirano le sue parole e finirà, sotto «pena de soldi 100 per ciascuna volta» (*il cod. corregge l'abbreviazione* s *di* soldi *sulla abbreviazione* l *di* lire).

(1) Nel capitolo LXIIII.

(2) Cioè tanto i «laboratores» quanto i maestri.

(3) Cioè la multa per coloro che contravvenivano alle disposizioni fissate nella prima parte di questo capitolo.

(4) Questo capitolo è stata la fonte della seconda aggiunta marginale al capitolo XXXXV; cf. p. 506, nota al r. 6.

(5) S'intende «cum folia mestica»; cf. il capitolo LXVIIII e l'LXXXI.

(6) Cioè «pro unoquoque modio»; cf. il capitolo LVI.

pro qualibet pelle et corio; cuius penne medietas veniat ad camaram iusticiariorum et medietas ad scolam.

LXVIII. Item, quod nullus homo de dicta arte audeat emere foliam ab aliqua persona huius terre que vendat eam pro forinseco (1), in pena banni artis.

Circa ottobre 1283-29 febbraio 1284, 1283 m. v. (B)

LXVIIII. Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome De Scalla, Petri Çane, ordinatum est (2) quod nullus de dicta arte audeat conçare curame cum folia salvatica que constet a libris .v. parvorum supra cum omnibus expensis modium (3), sub penna soldorum .II. pro pelle et coro; de qua pena medietas sit camere iusticie veteris, alia medietas veniat dicte scole (4).

Circa ottobre 1283-29 febbraio 1284, 1283 m. v. (C) c. 15 B

LXX. ‖ Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, tempore nobilium virorum Petrus Cauco, Thome De Scala, Petri Çane, ordinatum fuit (5) quod nullus de arte conçatorum pelium et curame audeat dimitere ponderare alliquod curame antequam vendatur nec postquam sit venditum in confinio Sancte Fumie (6) de Iudaica, in pena sacramentorum (7) et in penna soldorum .XL., cuius penne ille qui acuset habeat me-

1. penne] *Così il cod.* 3. *Cod.* tem 6. *La scrittura della parte B è diversa da quella della parte precedente e l'inchiostro è un po' più chiaro.* Curente] *Così il cod.* 9. curame] *Così il cod.* 10. *Cod. omette* constet *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXVII.* 11. modium] *Così il cod.* penna] *Così il cod.* 14. *La scrittura della parte C è diversa da quella delle parti precedenti, ma identica a quella della correzione alla data del capitolo LVII.* Curente] *Così il cod.* 15. Petrus] *Così il cod.* 17. pelium et curame] *Così il cod.* dimitere] *Così il cod.* 17-18. alliquod curame] *Così il cod.* 18. *Cod.* posquam 20. penna] *Così il cod.* penne] *Così il cod.* acuset] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo LXXVI.

(2) Cioè dai giustizieri Pietro Coco, Tommaso Della Scala e Pietro Zane.

(3) Cioè « pro unoquoque modio »; cf. il capitolo LVI.

(4) Questo capitolo è derivato dal LXVII quando già v'era stata aggiunta la frase « cum omnibus expen- « sis ».

(5) Cioè dai giustizieri Pietro Coco, Tommaso Della Scala e Pietro Zane.

(6) Nella parrocchia di S. Eufemia della Giudecca. La pesatura delle pelli e dei corami doveva per regola esser fatta soltanto nell'atto della vendita. L'acquisto si faceva dai maestri dell'Arte.

(7) Cioè « in pena sacramenti ».

dietatem, allia medietas deveniat medietas camere iusticiariorum, et allia medietas scole artis, pro quolibet quaterno pelium [1].

Circa novembre 1284-maggio 1285 [3] (D)

LXXI [2]. Tempore virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marinus Iusto et Marinus Vallaresso, ordinamus [4] quod eidem gastaldioni cum suis officialibus potestatem habeant ad omnes homines [5] qui petunt racionem faciendi racionem de his que pertinent ad suam artem tantum [6], in pena sacramenti [7].

Circa agosto 1285? (E)

LXXII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertinent scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum [8].

1. allia] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 2. pelium] *Così il cod. Segue a* pelium *in lettere più minute e forse della stessa mano* salvo cum statera et ponderatore comunis Veneciarum, cum qua possint bene ponderare pelles et curame *(sic)* postquam erunt vendite (*). 3. *La scrittura della parte D è diversa da quella delle parti precedenti. Il capitolo LXXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 4. Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 5. eidem gastaldioni] *Dativo in funzione di nominativo.* 6. *Cod. omette* faciendi racionem *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXVII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 84, rr. 10-11), del LXIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 154, r. 1), del LV del capitolare dei calafati (cf. p. 256, r. 4), del XXXXVIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 324, r. 3), del LXXVI del capitolare dei fabbri (cf. p. 354, r. 20) e del LVI del capitolare dei pittori (cf. p. 384, r. 9).* 8. *La scrittura della parte E è eguale a quella della parte D, ma l'inchiostro è un po' più cupo. Il testo del capitolo LXXII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. qui e al r. 10.*

(1) Cioè per ciascun gruppo di quattro pelli.

(2) Circa la scrittura della parte D cf. I, 108, nota 1.

(3) Per la data approssimativa di questo capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, pp. LXVI e LXVII.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati in questo capitolo.

(5) Cioè « eiusdem artis ».

(6) Ma « a libris .xxv. inferius »; cf. il capitolo LXII.

(7) Questo capitolo è quasi identico al LXVII del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 84, rr. 9-11), al LXIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4), al LV del capitolare dei calafati (cf. p. 256, rr. 1-6), al XXXXVIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 324, rr. 1-4), al LXXVI del capitolare dei fabbri (cf. p. 354, rr. 19-22) e al LVI del capitolare dei pittori (cf. p. 384, rr. 8-10); a questi rimando pel commento. Questo capitolo corrisponde in parte al XXIII del capitolare più recente che ho riferito nella nota 2 della p. 515.

(8) Circa la data ed il testo di questa ordinanza che è identica al capitolo LXV del capitolare dei calzolai, cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2. Questo

(*) Cioè per il riscontro nel caso di contestazioni.

LXXIII (1). Item, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum veterum Donati Mengullo, Markarito Cupo et Andreas Dandullo, ordinamus (3) quod omnes qui vendunt vel vadit per aquam dulcem, non posseat ducere dictam aquam nisi in tinnas et non in scaula nec in barcha ad refusum (4), et vendere bonam et dulcem, et tollere ad illis confiniis ordinatis (5), in pena grossorum .IIII. pro qualibet vice.

Circa settembre 1286-giugno 1287 (2) (F)

LXXIIII. Ordinatum fuit per dominos iusticiarios, videlicet Iacobi Venero, Petro Contarenno et Thomas Causoni, quod gastaldio et oficiallibus dicte artis mittant pro hominibus qui se çellant et adscondant se quando suo misso aut preco vadunt per illos ad domibus suis causa precipiendi coram dicto gastaldioni et suis hoficialibus ad hoc ut homines posseant habere racionem ab eis;

Circa luglio 1288 (6)

1. *La scrittura della parte F è affatto diversa da quella delle parti precedenti.* 2. Donati] *Cod.* donat̄ *Cod.* Megullo 2-3. Markarito - Andreas Dandullo] *Così il cod.* 4. vadit] *Singolare in funzione di plurale.* posseat] *Così il cod. per* possint 5. tinnas] *Così il cod.* 8. *I capitoli LXXIIII, LXXV, LXXVI, LXXVII e LXXVIII sono preceduti nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 9. Petro Contarenno - Thomas Causon^{i}] *Così il cod.* 10. oficiallibus] *Ablativo in funzione di nominativo. Cod.* mittunt çellant] *Così il cod. per* celant *per influsso del volgare.* 11. *Cod.* adscōdā *per* abscondunt suo misso] *Ablativo in funzione di nominativo.* aut] *Cod.* ut 12. gastaldioni] *Così il cod.* 12-13. hoficialibus] *Così il cod.* 13. posseant] *Così il cod. per* possint

capitolo corrisponde al XXV del capitolare più recente, che si legge a c. 3 B ed è il seguente: « Che li offitiali « vecchii renda ragion alli novi. « Ancora, che sì il gastaldo della Arte « come il gastaldo della scola sia te- « gnudi de dar et de far tutte le ragion « dell'Arte et della scola alli gastaldi « che intrerà per giorni 15 [*cod.* 16] da « poi la sua uscida della gastaldia, in « pena del sagramento e del bando ad « arbitrio delli signori iusticieri ».

(1) Circa la scrittura della parte F cf. I, 46, nota 1.

(2) Per la data approssimativa del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVII.

(3) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Donato Mengolo, Margarito Copo e Andrea Dandolo.

(4) L'acqua dolce si doveva portare in tini e non mai si doveva riempiere di essa il corpo stesso della barca « ad refusum », cioè « a rifuso, « profusamente », vale a dire si doveva evitare che l'acqua dolce si mescolasse colla salsa, la quale mescolanza poteva facilmente accadere qualora l'acqua dolce fosse stata trasportata nel modo vietato, specialmente se per il peso soverchio l'orlo esterno della barca fosse stato molto vicino alla superficie dell'acqua della laguna o dei canali.

(5) Non è noto quali fossero i luoghi donde si doveva trarre l'acqua dolce per le operazioni di quest'Arte.

(6) Per la data approssimativa del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri I, p. LXVIII.

unde volumus et ordinamus (1) quod a duobus viçibus supra poseant et debeant imponere penam, sicut bene videbitur, et accipere si ipsis non comparuerint (2).

LXXV. Item, ordinamus quod nullus, tam Venetus quam forinsecus et sic magister quam discipulus, qui laboraverit dictam artem ad .VIII. dies supra, qui non habuerit factum sacramentum, perdat soldos .XL.; et omnes de dicta arte qui dederint ad laborare, similiter perdat pro colibet soldos .XL. (3).

1 agosto 1290. LXXVI. Curente millesimo .CCLXXXX., die primo intrante augusto, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum Iohannis Vignono, Thomas Agati et Iohannis Aurio. ordinamus et volumus (4) quod nullus homo vel femmina de contrata Sancte Euphemie (5) audeat vendere folias de aliquo forinseco, in pena soldorum .XX. pro colibet modio (6).

1. a] *Cod.* ad viçibus] *Così il cod. per* vicibus *per influsso del volgare.* 1-2. poseant] *Così il cod. per* possint 3. ipsis] *Ablativo in funzione di nominativo. Cod.* conparuit 4. *Cod. omette* nullus *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXI del capitolare più recente; cf. la nota 3 di questa pagina.* 5. *Cod.* disscipulus *Cod. omette* qui 6. ad .VIII. dies] *Così il cod. per* ab octo diebus 7. qui] *Cod.* quid *per influsso del* d *iniziale di* dederint 8. perdat] *Singolare in funzione di plurale.* 9. Curente] *Così il cod.* 11. Thomas] *Così il cod.* 12. femmina] *Così il cod.*

(1) Soggetto di « volumus et ordinamus » come pure di « ordinamus » del capitolo seguente sono i tre giustizieri Giacomo Venier, Pietro Contarini e Tommaso Gausoni.

(2) Questo capitolo corrisponde al XXIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A-B ed è il seguente: « De stridar alla casa de chi se « oculterà oltra doi volte della « rason. Ancora, che lo gastaldo e « li offitiali di questa Arte quando li « manderà il suo messo o il suo co« mandador a casa di alcun a com« mandarli per far rason ad alcun et « esso se oculterà oltra due [*cod. cor« regge* due *su* doi *senza variazione di « scrittura*] volte, da llà (*sic*) innanci se « deba stridar a casa sua a ciò che com« para; alla qual cosa se non conpa« rerà al termine che li sarà sta datto, « puossa quelli offitiali sententiarlo se « li parerà ben giusto secondo come « fano li altri offitiali ».

(3) Questo capitolo è un compimento del XXIII e del XXVII. Esso corrisponde al XXXI del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « Che nisun non puosa « lavorar se lui non giura. An« cora, che nisun, sì Venecian come « forestier, sì maistro como disipulo, « il qual non haverà zurado l'Arte e « quella lavorerà o farà lavorar da « giorni 8 in su, paghi soldi 40; e ssi« milmente (*sic*) chi gli darà da la« vorar paghi soldi 40 ».

(4) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » di questo capitolo e del seguente sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(5) Della Giudecca.

(6) Questo capitolo è un compimento del LXVIII.

LXXVII. Item, ordinamus et volumus quod nullus, da octo annis supra, non audeat ludere subto portico Sancte Eufemie de la Çudeca açide, cogollas, thabullelas nec a çonos, in pena pro collibet vice soldorum .v.; et qui acusabat habet medietas (1).

LXXVIII. ‖ Curente anno Domini millesimo .CC. nonagesimo .V., indicione .VIII., die .III. intrante setembri, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Marci Vituri, Marchisini Lauretano et Petri Barbo. stabilitum et ordinatum fuit per dictos dominos quod nullus homo dicte artis audeat conçare curiones in dicta arte, sub pena librarum .XXX. et soldorum .XII÷., et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (2). 3 settemb. 1295. c. 18 A

1. da octo] *Così il cod. per influsso del volgare.* 2. subto] *Così il cod. per* subtus *per influsso del volgare.* 3. la Çudeca] *Cod.* lu Çudecam *Per la restituzione cf. il capitolo LXXXVIIII.* açide] *Così il cod.; per* a (= ad) çide*?* cogollas thabullelas] *Così il cod. per* cogolas tabulellas a çonos] *Cod.* açon 4. acusabat habet] *Così il cod. per* accusabit habeat*?* medietas] *Nominativo in funzione di accusativo.* 5. *La c. 18 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta per trascrivervi le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 3 settembre 1295 e innanzi al 30 marzo 1300, come si rileva dalla data dei capitoli LXXVIII e LXXVIIII.* Curente] *Cod.* Curt 6. .VIII.] *Così il cod. secondo il computo romano; correggasi in* .VIIII. *secondo il computo greco. Cod.* setebr 8. stabilitum et ordinatum] *Cod.* stabilimus et ordinamus 9. dicte] *Cod.* de dicte

(1) Questa disposizione è un compimento di quella del capitolo LXI. La differenza consiste in questo, che nel capitolo LXI il divieto era ristretto al gioco dei dadi ed era esteso al portico della chiesa e delle case patrimoniali di questa. Credo che « cogollas » fossero i ciottoli; cf. *Vocabolario della Crusca* 5, e KOSOVITZ, op. cit. s. v. cogolo. Le « tabulellae » erano piastrelle, gioco da monelli; cf. SACCARDO (sotto il pseudonimo L'Eremita), *Del costume veneziano antico*, capitolo II, nella Rivista letteraria settimanale *La Scintilla*, 2 agosto 1891, anno V, n. 31. I « zoni » erano una specie di birilli di un bigliardo portatile, e in questo giuoco si usava per abbatterli una specie di stecca bianca che in un processo dei Signori di Notte dell'8 maggio 1369 è designata colle frasi « baculo a zonis » e « maziam « albam a zonis »; cf. SACCARDO, op. e loc. citt. e CECCHETTI, *Giocolieri e giochi antichi in Venezia* nell'*Archivio Veneto*, XXXVIII, 433. Cf. anche p. 398, nota 2. Quanto poi alla frase « açide » o « a çide » dove forse « çide » può essere un nominativo plurale in funzione di accusativo, retto da « a » come poi si ritrova un esempio nella frase « açon », non ho finora ritrovato alcun esempio che me ne determinasse il significato; soltanto posso affermare con sicurezza che era il nome di un gioco.

(2) L'acquisto e la lavorazione dei « curiones » era di competenza dell'Arte dei « blancarii »; cf. i capitoli LXV e LXVI del loro capitolare (p. 134, r. 15 - p. 135, r. 10). Del resto non mi sono note testimonianze che pos-

30 marzo 1300. (G)

LXXVIIII [1]. .M°ccc., indictione .xiii., die penultimo mensis marcii.

Nos Raphael Natalis, Petrus Gysi et Iohannes De Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliqua persona non debeat conçare nec remenare [2] aliquos corios nec pelles in aliquo loco, nisi in Iudecha, sub pena denariorum .xii. pro quolibet corio et pelle; de qua pena medietas deveniat ad cameram iusticiariorum et alia in scola dicte artis [3].

4 ottobre 1300.

LXXX. .M°ccc., indictione .xiii., die quarto octubris.

Nos Marcus Faletro et Paulus Dolphyno iusticiarii veteres ordinamus quod gastaldus et officiales dicte artis de cetero non audeat facere pastum quod facere consueverant in die lune post pastum generale [4], sub pena soldorum .c. pro quolibet; de qua pena medietas deveniat ad cameram dominorum iusticiariorum et alia deveniat in scola dicte artis.

23 marzo 1302. (H)

LXXXI [5]. .Mccc. secundo, mense marcii, die .xxiii. in-

1. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti.* 9. .xiii.] *Così il cod. secondo il computo romano; correggasi in* .xiiii. *secondo il computo greco.* 12. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 16. *La scrittura della parte H somiglia un poco a quella della parte F.*

sano dimostrare in che cosa questi « curiones » differissero dagli altri « coria » e se fossero identici alle « falde « curate » ricordate nel capitolo LVIII dell'Arte dei pittori; cf. p. 385, rr. 5-17.

(1) Circa la scrittura della parte G cf. I, 16, nota 5.

(2) Cioè dimenare le pelli nella tinta per l'acconcia. Questa operazione è spiegata nel capitolo IX dei *Metodi* &c., della *Terminazione*, cit.: « IX. Poste dunque le pelli in una tina « grande con entro il così detto pus« son o sia acqua composta di valonia, « ridotta essa acqua tepida al grado « di latte, saranno da quattro uomini « con delle grosse mazze torneggiate « o dimenate per tre ore continue; « poscia riposte da un lato della tina « esse pelli, si dovrà far che l'acqua « medesima sia di nuovo riscaldata, « ma a un grado maggiore di prima; « indi saranno nuovamente dimenate « o torneggiate le pelli stesse per lo « spazio di quattro in cinque ore; « dopo tutto questo si porranno delle « travi sopra essa tina e su queste « travi dovran riporsi le medesime « pelli o sian curami, ond'abbiano a « scolare per più di un'ora; dopo di « che dovrà per la terza volta riscal« darsi l'acqua a grado che ponendovisi « la mano appena si possa soffrire e « vi si riporranno le pelli torneggian« dole, come si è detto di sopra, per « il corso di tutta quella giornata ».

(3) Questa disposizione è un compimento di quella del capitolo I.

(4) A questo banchetto generale dell'Arte accenna anche il capitolo LVIII.

(5) Circa la scrittura della parte H cf. I, 66, nota 2.

trante, temporum dominorum iusticiariorum Pangrati Baroci, Petri Bragadino et Phylippi Belegno. ordinamus [1] quod omnes homines dicte artis poseat et debeat due vices laborare folia mestica [2] in suo laborerio.

LXXXII[3]. ‖ Currente anno Domini millesimo .ccc. secundo, mense novembris, die .v. exeunte, tempore nobilium dominorum domini Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello. volumus et ordinamus [4] quod omnes homines dicte artis qui voluerint aptare pelles in Veneciis et in districtu [5], tam de moltono quam de becho, illas dictas pelles debeant aptare bene et legaliter in complemento [6], sub pena soldorum .v. pro qualibet pelle et

26 novemb. 1302 (I) c. 18 B

3. poseat et debeat] *Singolari in funzione di plurali.* due] *Così il cod. per influsso del volgare.* 4. *Il resto della c. 18 A è bianco.* 5. *La scrittura della parte I è diversa da quella della parte precedente. Il capitolo LXXXII è stato cancellato nel cod.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Pancrazio Barozzi, Pietro Bragadino e Filippo Belegno.

(2) È la foglia domestica in contrapposto alla salvatica; cf. il seguente passo che si legge a c. 7 B del capitolare più recente in un' ordinanza forse del 3 febbraio 1347, 1346 m. v.: « conzar pelle nè chuori nè alcuna sorte « di churami con fogia mestega nè « salvadiga ». Cf. anche Ninni, op. cit. I, 141, ove la voce « mestego » è spiegata per « addomesticato, tran« quillo ».

(3) Circa la scrittura della parte I cf. I, 131, nota al r. 5.

(4) Soggetto di « volumus et ordina« mus » sono i tre giustizieri Marco Istrigo, Andrea Zeno e Andrea Marcello.

(5) Cioè da Grado a Cavarzere.

(6) Cioè che tutte le operazioni dell' acconcia fossero bene eseguite. Queste operazioni sono spiegate nei capitoli x-xiii dei *Metodi* della *Terminazione* cit.; essi sono i seguenti: « X. Fatto quanto si è di sopra pre« scritto, si lascieranno i curami a ri« posar così nella tina grande per otto « giorni, dopo i quali dovranno essere « scuciti e ben sciacquati o resentati « lasciandoli scolare sette in ott'ore. « Scolati che siano, dovranno esser « posti ad uno ad uno in un galaro in « cui dovrà ciascheduna pelle esser « tutta coperta di valonia minutamente « pista, imponendovi sopra delle ta« vole ben adattate e compresse da un « grosso peso, e in questo galaro do« vranno le pelli o curami medesimi « esser lasciati per il tempo non in« terrotto di mesi tre. XI. Passati essi « tre mesi, saranno levati dal galaro « e dovranno esser ad uno ad uno ri« puliti dalla prima valonia e spianati « e tosto riposti nello stesso galaro « con una nuova conveniente quantità « di valonia della miglior qualità, « dove saran lasciati imancabilmente « e con le medesime suespresse avver« tenze per il corso di altri tre mesi. « XII. Dopo il periodo degl' indicati « mesi sei e non meno, levati i cu« rami dall'acconcia, saranno asciugati « nelle soffitte, usando tutta l' atten« zione che siano asciugati a tempo « e sgusciati, con tutte l'altre neces« sarie avvertenze onde l'acconcia ab-

plus ad voluntatem dominorum. et ille pelles que erunt aptate, non possint ruminari per aliquas personas, sub pena soldorum .v. pro qualibet pelle, sine licencia iusticiariorum. et qui acusabit habeat tercium dicte pene et tenebitur in credencia, et aliud tercium deveniat in comune, et aliud tercium deveniat in illis suprastantibus qui erunt accepiti per dominos iusticiarios ad videndas dictas pelles (1).

18 febbraio 1303, 1302 m. v. (K)

LXXXIII. Currente anno Domini millesimo .ccc. secundo, mense februarii, die .xviii. intrante, tempore nobilium dominorum Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello iusticiariorum veterum. volumus et ordinamus (2) quod quilibet conçator pellium non audeat nec debeat ruminare pellem aliquam que sit bene aptata, sub pena soldorum .ii. pro qualibet pelle quociens contrafecerit, et sub pena sacramenti. et suus gastaldio accipiat sibi (3) sacramentum quod non debeat ruminare pellem bene aptatam; et eciam debeat gastaldio inquirere semel in mense ad minus contrafacientes et quando sibi videretur; et ille cui invente fuerint pelle bene aptate et velit eas reminare, amitat penam. et pena divi-

3. acusabit] *Così il cod.* *Cod.* habeant 6. accepiti] *Così il cod. per* accepti ? *Il resto della prima colonna della c. 18 B è bianco.* 7. *La scrittura della parte K è la stessa della parte precedente, ma dalla cancellazione del capitolo LXXXII e dalla data dell'LXXXIII si rileva che fu registrata a distanza di tempo da quella.* 8. *Cod.* domino 15. *Cod.* gastadio 16–17. *Il passo* et ille – penam *nel cod. fa parte del capitolo LXXXIIII ma evidentemente per errore vi è stato aggiunto alla fine del testo dell' ordinanza; esso compie invece la disposizione contenuta in questo capitolo.* 16. *Cod.* quado *Cod.* invenire pelle] *Così il cod. per influsso del volgare.* 17. *Cod.* atapte amitat] *Così il cod.*

« bia così a ridursi della voluta per« fezione e riuscita. XIII. Perchè poi « questo curame abbia ad aver la con« templata ottima riuscita sarà debito « del partitante pro tempore di tenerlo « nei magazzini almeno due mesi « prima di darlo in vendita, affinchè « possa far la sua bolita e stagionarsi ». Dal confronto col passo dell'ordinanza del 20 ottobre 1401 che riferirò nella nota 2 della p. 526, risulta che questi *Metodi da osservarsi per l' acconcia ad uso vecchio* erano antichi rispetto al 1780, ma riflettevano consuetudini e pratiche posteriori al 20 ottobre 1401; nondimeno essi servono ad illustrare i procedimenti ai quali accenna questo capitolare.

(1) Dal capitolo LXXXIII si deduce che l' LXXXII è stato cancellato subito dopo il 18 febbraio 1303, 1302 m. v. Una disposizione in parte simile a questa fu ordinata per l'Arte dei calzolai da quei medesimi giustizieri il 18 febbraio 1303, 1302 m. v.; cf. il capitolo LXXXV del capitolare dei calzolai, p. 162, rr. 14-22.

(2) Soggetto di « volumus et ordi« namus » sono i giustizieri Marco Istrigo, Andrea Zeno e Andrea Marcello.

(3) Cioè dall' uomo dell'Arte.

datur in tres partes; una pars sit camere iusticie, alia scole et tercia illius qui acusabit (1).

LXXXIIII. Curente anno Domini .M.CCC. tercio, mense augusti, die .XV., temporum dominorum iusticiariorum Marci Ystrico, Iohannis Mengullo et Andreas Marcello. volumus et ordinamus (2) quod nulus audeat comprare nec facere comprari modo aliquo vel ingenio pelles neque coria supra bestiam vivam que venit ad scorticandum ad becariam in Veneciis, tam in Sancto Marco vel in Rioalto, in pena soldorum .V. pro colibet pelle et coro contrafacienti (3).

15 agosto 1303.
(L)

LXXXV (4). ‖ Anno Domini millesimo .CCC.°VI°., indictione .V^a^., die .XX. ianuarii. ordinatum fuit et stabilitum per dominos Kabrielem Benedicto, Petrum Bragadino et Iohannem da Molino iusticiarios veteres quod a modo in antea aliquis istius artis non audeat nec presumat aptare vel aptari facere aliquam pellem vel corium sive aliquod genus curaminis aliquo modo vel ingenio alicui persone de Veneciis vel habitanti in Veneciis que

20 gennaio 1307, 1306 m. v.
(M)
c. 17 A

2. acusabit] *Così il cod.* 3. *La scrittura della parte L è diversa dalla precedente e l'inchiostro è più cupo.* *Cod.* Curet *Cod.* tecio 6. nulus] *Così il cod.* 9. *Cod.* rioalt pelle et coro] *Parole aggiunte nello spazio interlineare dal copista stesso, ma con inchiostro più languido; evidentemente facevano parte del testo originario; cf. anche il capitolo LXXXV.* 10. *Il capitolo è stato cancellato nel codice ed è seguito dalla nota seguente:* .M.CCC.VII., indictione .V^a^., die primo iulii, cancellatum fuit per dominos Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino iusticiarios veteres capitulum supradictum. *La scrittura della correzione si ripresenta nella parte M del capitolare.* 11. *La scrittura della parte M è affatto diversa da quella delle parti precedenti. La c. 17 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta per trascrivervi le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 4 aprile 1307 e innanzi al 1° luglio del medesimo anno come si rileva dalla data dei capitoli LXXXVI e LXXXVIIII.* 13. *Segue a* Petrum *nel cod.* da Molino *ma col segno di cancellazione.*

(1) Nella nuova disposizione la multa di cinque soldi fu diminuita a due, ma vi fu aggiunta la pena del giuramento, e però il gastaldo doveva esigere dall'uomo dell'Arte il giuramento che non contravvenisse a questo ordine. Anche la partizione della multa è diversa, perchè la sorveglianza sulle contravvenzioni viene ora esercitata dal gastaldo e non dai giustizieri vecchi.

(2) Soggetto di « volumus et ordinamus » sono i giustizieri menzionati nella data del capitolo.

(3) Questa disposizione modificò nella multa quella del capitolo XXXIIII.

(4) Circa la scrittura della parte M cf. I, 17, nota 3.

non faciat honoranciam domini ducis [1] et que non sit in ista scola, sub pena bamni artis et soldorum duorum pro qualibet pelle vel corio contrafacienti; cuius medietas deveniat camere iustitie et alia medietas scole predicte. verum quod si aliqua persona de Veneciis duceret vel duci faceret Venecias curamen vivum vel mortuum de extra Venecias, illud tale curamen quilibet de arte aptare possit ad voluntatem et beneplacitum illius cuius curamen fuerit. et similiter si aliquis de Veneciis vellet aptari facere curamen pro suis calciamentis et domus sue, illud curamen possit aptari facere, et quilibet de arte possit illud curamen licite aptare eidem ad suam voluntatem.

4 aprile 1307 LXXXVI. Anno Domini millesimo .ccc.vii., indictione quinta, die .iiii°. intrante mense aprilis, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino iusticiarios veteres quod a modo nullus audeat vel presumat scindere, tondere, pellare, salbegare [2] vel pedes incidere sive laborare in aliquo die dominico, in festis Nativitatis [3],

2. bamni] *Così il cod.* 6. *Cod.* talle *ma col segno di espunzione sotto il primo* l

(1) Cioè che non paghi i tre soldi al gastaldo, una parte dei quali era devoluta al doge; cf. il capitolo LII.

(2) Circa queste operazioni cf. p. 116, nota 4 e p. 510, nota 4. Le operazioni posteriori della concia sono spiegate anche in un passo di un capitolo del capitolare più recente, che si legge a c. 12A-B ed è in data del 20 ottobre 1401; esso è il seguente: « per accressimento et buona fama della ditta « Arte volemo quando i cuori sarrà tratti « della calcina, peladi, scarnadi et rasi, « che i debbia esser foladi avanti che « i sia messi in tina; et da poi che « saranno foladi sia messi in tina nel « conzamento che sia buono et fresco. « et cavadi di questo conzamento si « deba menar in scorza in la quantità « de un ster per ciascuna tina; et il « maestro sia tenuto de haver et me« nar questi per modo sì fatto che « sotto so deffetto i non receva danno « nè senestro alcuno. et cavati di que« sta man de scorza si debba menar « in valonia la qual sia alla quantità « de doi stera per ciascuna tina; et « debba star per il manco in questa « prima man giorni 22. et davanti di « questa man si debbano menar nella « seconda man de valonia la qual sia « alla quantità [*cod. omette* quantità] « de stera 2 per ciascuna tina; et « debba star in questa man seconda « almeno giorni 30. et tratti di questa « man li detti cuori si debbano metter « nella terza man de valonia; ciò si « intenda a pian; et debbasi dar in « questa terza man per ciascuna tina « di valonia 2 stera; et li detti cuori « debbano star in questa terza man, « cioè al più, mesi 5 ».

(3) Cioè nella festa del Natale e nei due giorni seguenti.

in festis pasche [1], in festis beatissime Marie virginis [2], in festis beati Marci evangeliste [3], in die assensionis, in festo sanctarum virginum Eufemie, Dorothee, Tecle, et Erasme [4], supra canale vel prope viam desuper canale per .x. pedes, ṣub pena bamni artis [5].

LXXXVII. Item, quod cum sit scriptum superius in isto capitulari [6] quod quilibet magister istius artis solvat quolibet anno soldos .III. parvorum, de quibus denarii .VI. deveniant in scola et denarii .XXX. gastaldioni: et [7] quilibet non natus in Veneciis qui voluerit esse magister solvat soldos .XL., de quibus soldis .XX. deveniant scole et alii .XX. gastaldioni; a modo in antea omnes denarii predicti deveniant in scola. et gastaldio artis predicte suscipiat de bonis scole sive denariis soldos .XII. grossorum, de quibus faciat honoranciam domino duci, et reliquum sibi remaneat [8]. et si capitulum vel ordinamentum est contra, sit revocatum quantum in hoc.

2. assensionis] *Così il cod.* 4. bamni] *Così il cod.*

(1) Cioè nella festa di Pasqua e nei due giorni seguenti.

(2) Cf. p. 63, nota 1.

(3) Cf. p. 63, nota 3.

(4) Era la festa titolare della parrocchia e ricorreva il 16 settembre; cf. cit. Kalendarium Venetum, p. 453.

(5) Questo capitolo corrisponde in parte al LII del capitolare più recente che si legge a c. 6A-B ed è il seguente: « Queste sono le feste solene le quali « tutti noi dobbiamo guardar et cele« brar: in prima le domeneghe et « le quatro feste della nostra Donna « madre di Christo et la festa di ma« donna santa Maria quando la visitò « santa Elisabetta la qual vien alli 2 di « lugio, la natività di Christo co (*sic*) « do dì seguenti, la ressuretion di Chri« sto con doi giorni seguenti, la pen« tecoste con doi giorni seguenti, li « dodese apostoli, san Polo, san Lu« cha, san Marco d' april, san Zuane « battista, il corpo di Christo, la epif« fania, l' ascenssion, la festa di ogni « santi, la festa de san Lorenzo, la « festa del Salvador, san Nicolò, « santo Antonio, santa Croce che « vien de maggio, la vergine santa Eu« femia, Dorotia, Tecla, Erasma, santa « Maria madalena, santa Lucia, santa « Chaterina; nelle quali soprascritte « feste si debba osservar di non la« vorar; et chi contrafarà cadda alla « pena di lire 40 per ciascun et cia« scuna volta contrafacendo; la qual « pena la mitade alla camera della « Giustitia et l' altra alla scola devenga; « infra le soprascritte feste guardar si « debba il venere santo ». Un' eccezione a queste disposizioni si ritrova nel capitolo LXXXXI.

(6) Cioè nel capitolo LII.

(7) Questa seconda disposizione risguardante i maestri forestieri si ritrova nel capitolo XVII.

(8) La disposizione contenuta in questo periodo corrisponde al capitolo XVI del capitolare più recente, che si legge a c. 2B ed è il seguente:

LXXXVIII. Item, quod aliquis qui nesciat facere artem cum suis manibus, a modo non possit esse gastaldio vel offitialis dicte artis ullo modo (1).

1 luglio 1307. (N)

LXXXVIIII. Item, ordinatum fuit et stabilitum per dominos supradictos .M.CCCVII°., indictione quinta, die .I°. iulii, quod aliquis de contrata Sancte Eufemie de la Iudecha a modo non audeat vel presumat aliquo modo vel ingenio ludere ad aliquem ludum ad quem denarii vadant, tam sub portichali ecclesie quam sub portichali domorum ecclesie, sub pena soldorum .V. pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice. et gastaldio et officiales teneantur penam excutere et ideo habeant medietatem et alia medietas camere iusticie deveniat. et si dicti nostri (2) officiales non possent excutere dictam penam, notificent dominis iusticiariis et accipiant de pueris eorum ad hoc ut dicta pena per eos excuciatur (3).

26 settemb. 1307.

LXXXX. Anno Domini .MCCCVII°., indictione .VI., die .XXVI. septembris. ordinatum fuit et stabilitum per dominos Nicolaum Sanudo, Kabrielem Benedicto et Petrum Bragadino iusticiarios veteres quod a modo si aliquis de arte accipiet pellem vel pelles, corium vel coria ab aliqua persona ad aptandum ipsas, pelles vel pellem, corium vel coria, aptare debeat cum bona foia et bono aptamento, nec ipsas talles pelles vel coria non audeat aptare

4. *La scrittura della parte N è eguale a quella della parte M, ma l'inchiostro è più cupo.* 8. *Cod.* porthali 14. eorum] *Cod.* eius 21. talles] *Così il cod.*

« Che il gastaldo togia soldi 12 « de grossi per far la honoranza « a misier lo doxe. Ancora, che « ciascun gastaldo della presente Arte « l'anno della sua gastaldia puosa « tuor delli beni della scola soldi 12 « de grossi delli quali deba far la ho« noranza a misier lo doxe, et il re« stante tegna per si ».

(1) Questo capitolo corrisponde in parte al XXXXVI del capitolare più recente, che si legge a c. 5 B ed è il seguente: « Che nisun non puosa « esser gastaldo. Ancora, che « nesun il qual non sapia questa arte « con le sue man lavorar, non puosa « esser gastaldo de questa Arte in nisun « modo ».

(2) « nostri » è riferito all'Arte e non alla Giustizia Vecchia.

(3) Questa disposizione è un compimento di quelle contenute nei capitoli LXI e LXXVII, dove appunto sono specificati questi giochi. La differenza consiste nella partizione della multa la quale per metà era devoluta non più all'accusatore ma al gastaldo, in quanto pel nuovo ordine a lui spettò l'onere della vigilanza, e, per conseguenza, della riscossione dai contravventori, all'uopo col sussidio dei fanti della Giustizia Vecchia.

cum curamine alicuius magistri [1] sine licencia ipsius magistri, sub pena soldorum .x. pro quolibet corio et pelli et pro qualibet vice contrafacienti.

LXXXXI. ‖Anno Domini millesimo .cccviii., indictione .via., 19 giugno 1308. c. 17 B
die .xviiii. iunii. ordinatum fuit et firmatum per dominos Bellellum Civrano, Marcum Dandulo et Nicolaum Dalphyno iusticiarios veteres quod a modo in antea nullus de arte curaminis de Iudecha audeat vel presumat laborare vel laborari facere in aliquo die dominico aliquod laborerium quod spectet ad artem, nisi forte fuerit aliquod laborerium inferrens neccessitatem, quod discerni debeat per gastaldiones vel unum eorum; et si neccessitatem importaverit, licite possit fieri, cum licencia tamen gastaldionum vel unius eorum qui in tempore fuerit; alioquin laborari non possit, sub pena soldorum .c. [2]. nec etiam audeat vel presumat aliquis de arte ista vendere, vel vendi facere aliquid in die dominico a decem pellibus supra per diem, sub pena predicta. verumtamen si ex defectu vel culpa petentis licenciam laborandi in die dominico aliquod laborerium videretur neccessitatem imferre, ex quo culpabilis fuerit repertus, nulla licencia debeat sibi dari; sed quicumque postea ipsum tale laborerium in die dominico laboraverit vel laborari fecerit, penam supradictam incurat.

LXXXXII. Anno Domini millesimo .ccc°viiii°., indictione .vii., 15 aprile 1309. (O)
die quintodecimo aprilis. ordinatum fuit et firmatum per dominos Iohannem Mariioni, Nicolaum Venerio et Iohannem Michaelem iusticiarios veteres quod a modo nullus presentis artis possit vel debeat aptare vel aptari facere aliquam pellem vel corium sive aliquod curamen cum foia cocta alicuius magistri vel alicuius persone nec cum curamine alicuius magistri vel alicuius persone ullo modo, sub pena bamni artis pro quolibet contrafaciente et qualibet vice [3].

10. inferrens] *Così il cod.* neccessitatem] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 11. *Cod.* unus 13. *Cod. ripete* laborari 18. neccessitatem imferre] *Così il cod.* 21. incurat] *Così il cod.* 22. *La scrittura della parte O è diversa da quella delle parti precedenti.* 29. bamni] *Così il cod.*

(1) In questo particolare e nella multa sta la differenza tra questa disposizione e quella della prima parte del capitolo xxv.

(2) Questa disposizione modifica, anche nella pena, quella del capitolo lxxxvi.

(3) Questa disposizione in parte

LXXXXIII. Item, quod quilibet laborator possit aptare unam pellem pro dobbo cum curamine sui magistri, et non plus [1], cum licencia tantum eiusdem sui magistri, non intelligendo quod nomine illius pellis possit aptare corium bovis ullo modo; et illam pellem non possit aptare nisi cum bona foia et non cocta [2]. nec aliquis magister artis possit dare licenciam alicui laboratori quod aptet plus una pelle per dobbum, vel faciat aliquid contra aliquod predictorum, sub pena bamni artis tam magistro quam laboratori contrafacienti qualibet vice.

LXXXXIIII. Item, quod gastaldio et officiales presentis artis qui nunc sunt vel per tempora erunt, teneantur et debeant diligenter inquirere suo posse quemlibet contrafacientem in omnibus et singulis contentis in duobus capitulis immediate prescriptis [3], quolibet mense semel ad minus, et plus si eis videbitur opportunum; et mittere possint tam pro laboratoribus quam cuxiresis [4] quam ecciam quibuscumque aliis de arte, et diligenter inquirere ab eisdem si aliquis contrafaceret vel contrafecisset in predictis; et quicumque contrafaciens in aliquo predictorum, pro qualibet vice banum artis incurat.

LXXXXV. Item, quod nullus de arte presenti a modo audeat vel presumat tingere vel tingi facere pellamen yrci, tam album quam rubeum, in nigrum aliquo modo, sub pena librarum .x. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

22 settemb. 1320. (P)

LXXXXVI [5]. .M°ccc°xx°., die .xx°II°. intrante, mense septembris, quarte indicionis, tempore dominorum Marini Maripetro, Nicolai Grimani et Andree Mocenico iusticiariorum veterum. ordinatum et firmatum fuit per suprascriptos iusticiarios quod helectio gastaldionis et officialium artis conçatorum pellium et curaminum

3. *Segue a* tantum *nel cod.* sui *ma col segno d'espunzione.* 5. *Cod.* possit *ove la linea abbreviativa dell'* n *sostituisce con errore l'apice dell'* i 8. bamni] *Così il cod.* 11. *Cod. omette* per erunt] *Cod.* erit 16. *Cod.* ecc 24. *La scrittura della parte P è affatto diversa dalle precedenti.* 27. helectio] *Così il cod.*

conferma e in parte modifica quelle dei capitoli XXXIII e LXXXX.

(1) Cf. i capitoli LX e LXIIII.

(2) Cf. i capitoli XXXIII e LXXXX.

(3) Nei capitoli LXXXXII e LXXXXIII.

(4) Cioè le cucitrici delle pelli per formare i « dobi ».

(5) Circa la scrittura della parte P cf. p. 193, nota 4.

Sancte Euphemye de Iudecha que anuatim fit, fiat per hunc modum: videlicet quod ire debeat cum busulo ad balotam inter illos sex officiales qui debent heligere illos novem helectores, qui debent heligere gastaldionem et officiales dicte artis modo continente in dicto suo capitulari [1], taliter quod quatuor illorum sex offitialium sint ad minus in concordio eligendi dictos novem helectores.

LXXXXVII. Item, quod dicti novem helectores qui debent heligere gastaldionem et officiales dicte artis debeant ire cum busulo ad balotam inter eos ad heligere gastaldionem et officiales dicte artis taliter quod sex eorum sint ad minus in concordio ad heligendum gastaldionem et officiales dicte artis, et facere debeant helectionem secundum formam sui capitularis [2].

1. anuatim] *Così il cod.* 2. debeat] *Così il cod.* 3. heligere] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* helectores] *Così il cod.* 6. helectores] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* 8. heligere] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* 10–11. heligendum] *Così il cod.* 12. helectionem] *Così il cod.*

(1) Nel capitolo LVIIII.

(2) Questa disposizione e la precedente compiono e modificano quella del capitolo LVIIII.

APPENDICE

Ordinanze del capitolare più recente contenuto nel codice del Museo Civico di Venezia segnato ms. IV, n. 103, già Cicogna 2793, che servono ad integrazione o a complemento del capitolare del (19 novembre?) 1271.

11 luglio 1314. c. 3 B

XXVI. ‖.Mcccxiiii, indition .xii., a dì .xi. de lugiuo, fu ordinado e fermado per misier Marin Malipiero, misier Marco da Mula e Turco Moresini iusticieri vecchii che da mo avanti nisun non puossa esser gastaldo nè offitial in questa Arte o scola se non sarà in la presente Arte o scola, e se sarà elleto niente vaglia la elletion, ma debasi far di novo la elletion [1].

23 marzo 1322.

XXVII. Di non trar churame peloso in conzo in altro churame groxo de casa de alcun maestro. .M.cccxxii., indition quinta, dì .xxiii. de marzo, nel tempo di misier Marin da Molin, di misier Zane Cocco e di misier Francesco Zusto iusticieri vecchii. ordenorno et statuirno li signori preditti che da mo avanti sì homo come dona della contrada de Santa Eufemia de la Zuecha non ardisca trar alcun curame, ho pelame peloso ho conzado, de casa d'alcun maestro, sotto pena e bando dell'Arte, et etiamdio non ardisca trar nè far trar alcun ordegno che appartenga all'arte, sotto la pena preditta; la qual pena si parte secondo la usanza de le altre pene.

c. 5 A

XXXXV. ‖De quello che impromette a dar lume [2] e non lo desse. Ancora, che ciascun che prometerà a dar lume ad alcuna persona e non ‖ gli la darà, incuora in pena de soldi 5 per ciascuna sechiela [3], e niente men sia tenudo dar la dita lume a quello che l'averà promeso e far rason de lor sicome de le altre persone.

c. 5 B

XXXXVII. De non far compagnia con alcun meseta [4]. Ancora, che nisun della presente Arte non ardisca nè deba far nè aver compagnia con alcun meseta de quelle cose che appartengono a questa Arte in

6. *Cod. omette il titolo del capitolo e per errore dà in sua vece quello del capitolo seguente.* 7. Turco] *Cod.* Aurelio *Per la restituzione cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXXVII.* 9. e se] *Cod.* esse

(1) Simile disposizione era già nel capitolo LXXXVI del capitol. dei fustagnai.

(2) Cioè « allume ».

(3) Cioè per ciascun secchio; cf. i capitoli XXXVII e LI.

(4) Cf. il capitolo XXVI.

alcun modo nè inzegno, sotto pena de lire 45 per ciascun contrafacendo et ciascuna volta.

XXXXVIII. De non esser meseta nè de .fio nè de fradello. Ancora, che nisun meseta puosa nè debia esser mesetta de alcun churame, il qual tolesse alcun so fio o fratello, sotto pena de picoli 8 de ciascuna pelle et ciascun contrafacendo, de le qual pene la terza parte vegna alla camara, la terza al gastaldo et officiali et la terza alla scola.

XXXXVIIII. De quelli che farano comandar il gastaldo. 22 gennaio 1320, 1319 m. v.
L'anno del Signor .MCCCXVIIII., indition .III., dì 22 de zener, ordenado fo et fermato per misier Piero Belegno, misier Marco Venier et misier Marco Mudazzo iustitieri vechi che da mo avanti ciaschun che farrà comandar il gastaldo davanti li signori iustitieri lamentandosi se esser sententiado indebitamente et quella sententia o condanation fosse per li signori zustitieri trovada giusta et debitamente fatta, paghi colui al gastaldo grossi 8 et per il simile paghi alli offitiali grossi 4 (1).

LI. ‖.Mccccxxvi., dì 4 de novembrio, indition .x.ª, nello tempo de misier Stefano Moro, misier Marco Coppo et misier Piero Bragadin iustitieri vechi, fu aggionto questo nel capitolar delli conzadori delle pelle dell'Arte della Zuecha, et a comandamento delli preditti signori misier Marco Coppo e misier Piero Bragadin, non essendo misier Stefano in conscientia di ciò con essi, che da mo avanti le infrascritte cose debbano esser conservade: che ciascun il qual sarrà trovado far o haver fatto furto nelli beni dell'Arte o ad alcun dell'Arte delli conzadori o dell'Arte sua del churame non possa per alcun tempo esser gastaldo nè offitial della ditta sua Arte, etiandio non possa esser in alcuna elletion de gastaldo nè de alcun offitial della ditta sua Arte per alcun modo nè ingegno, rimanendo sopra ciò etiandio ferme tutte le pene et bandi li quali si contengono nel suo capitolar. 4 novemb. 1326. c. 6 A

LIII. ‖Che sia detto ogni dominicha la messa della scola. c. 6 B
Anchora, fermemo et ordinemo che si dica la messa della scola ogni dominicha de tutto l'anno per l'anema de tutti li nostri frattelli di questo seculo che è passadi et che devono passar, et frutto e consolation de quella de noi;

9. MCCCXVIIII.] *Così il cod. e non si può ammettere alcun errore di trascrizione, quantunque il capitolo sussegua ad un altro che è in data del 23 marzo 1322, perchè da altre testimonianze risulta indirettamente che in quel tempo la Giustizia Vecchia era retta da due di quei tre officiali; cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXXVIII; difatti il nome di Marco Muazzo appare nella terna del maggio 1319 e quello di Marco Venier nella terna del marzo 1320, e però nel capitolare più recente la successione dei capitoli non corrisponde alla ragione cronologica, la qual cosa si verifica anche in altri capitolari recenti di queste Arti come avrò occasione di far notare a suo luogo con altri esempi nel volume terzo di questa raccolta.* 31. quella] *Cod.* quelli

(1) Cf. il capitolo XIIII. Per disposizioni simili in altri di questi capitolari cf. p. 155, nota 3, e p. 388, nota 2.

et il gastaldo con li officiali sia tenuti di venir et star fin che la messa sia compiuta, sotto pena di grossi 2 al gastaldo et alli officiali grosso uno, la qual pena devegna alla scola.

LIIII. Che si debba far un scrivan a pieno capitolo. Item, fo preso parte nel detto capitolo della detta Arte che sempre ogn'anno si debba elleger un scrivan per il modo che si ellege i altri offitiali della dita Arte, il qual sia tenuto di scriver tutte le sententie et condannation et le intrade et le spese et tutte le altre cose che besognasse per la detta Arte, nè possa refudar il detto offitio, sotto la pena la qual ocore nelli altri offitiali della detta Arte il più et meno alla volontà delli signori iustitieri li quali per li tempi sarranno.

LV. Che non si possa far capitolo senza licentia delli iustitieri et che vi sia almen uno delli scrivani. Anchora, che per alcun modo non ardisca da mo avanti far alcuna congregation o capitolo delli homini di quest'Arte se prima non venirà a dimandar licentia alli signori iustitieri, et che in tutti li capitoli debba esser almeno uno delli scrivani della camera con uno o doi delli fanti, et che il gastaldo et li suo' offitiali quando li vorà far capitolo per far alcuna cosa siano tenudi di inquirir li scrivani della camera che esser debbano alli suoi capitoli, sotto pena .c. al gastaldo et di 40 a ciascun offitial che contrafarà, et nientemeno ciò che si facesse sia di niun valor; la qual pena tutta in comun devegna.

14. non ardisca] *Così il cod., per* alcun non ardisca *? o per* il gastaldo non ardisca *? o per* il gastaldo nè alcun di questa Arte non ardisca *? (cf. il capitolo XX di questo capitolare più recente, p. 508, nota 2).* 16. esser] *Cod.* essa 17. *Cod. omette* et *innanzi a* che 19. .c.] *Così il cod., per* di soldi .c. *?*

XI.

CAPITULARE ARTIS DE FUSTAGNIS.

I.

Il capitolare dell'Arte dei fustagnai come fu riformato dalla Giustizia Vecchia innanzi il maggio-settembre 1278, probabilmente nel luglio 1275.

c. 79 A

IN nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione Domini millesimo duccentesimo septuagesimo quinto, mense . . . . . ., indicione tercia, Rivualtum.

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo è scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 79 A colla scrittura originaria del registro.* 4. duccentesimo] *Così il cod.* septuagesimo quinto] *Per la data del capitolare ed i nomi dei giustizieri è necessario confrontare il facsimile a conferma delle restituzioni che qui propongo e che non si presentano facilmente alla prima ispezione del documento. La scrittura originaria è stata abrasa e sostituita da un correttore del settembre 1283 con* octuagesimo tercio *Questo correttore mutò la data dell'anno e del mese, e la scrittura originaria del millesimo non ha lasciata di sè altra traccia leggibile se non un* sep *iniziale che determina la restituzione* septuagesimo *e poi un* quinto mense . . . .] *La scrittura originaria che dava il nome del mese è stata abrasa e non ha lasciato di sè se non una piccola traccia che possa dare un aiuto per la restituzione. Questa traccia è una parte di un' asta discendente di una lettera che stava sotto il* t *di* septembris *e doveva essere l' iniziale del nome del mese, perchè il* p *di* septembris *fu scritto nello spazio bianco tra* mense *e il nome del mese della scrittura originaria. I mesi dell' anno 1275 compresi nell' indizione terza furono dal marzo all'agosto. È da escludere il marzo, perchè la Giustizia Vecchia in quel mese era retta da tre uffiziali diversi dai tre che appaiono ricordati nelle tracce della scrittura abrasa di questo proemio. È da escludere anche l' agosto, perchè nessuna traccia è rimasta della parte inferiore del* g *che nella scrittura originaria ha una forma sua propria e non è stata coperta da alcuna lettera discendente della scrittura del 1283, e per la stessa ragione è da escludere anche l' aprile, e anche il maggio per la mancanza di una lettera iniziale discendente. Restano per conseguenza i due nomi* iunii *e* iulii, *che potevano essere scritti con* j *iniziale dallo scrittore del 1278, come se ne trovano esempi nei facsimili del volume primo di questi capitolari; ma lo spazio della rasura ammette come restituzione più probabile* iulii 5. tercia] *Questa parola è stata abrasa e sostituita da altra mano con* VII *La parola (t'cia) ha lasciato di sè qualche traccia a mala pena leggibile, ma sufficiente per la restituzione. Per conseguenza la data originaria del capitolare può essere posta tra il primo settembre 1274 ed il 31 agosto 1275 poichè nel protocollo dei capitolari registrati dal copista del 1278 l' indizione è la greca. La sostituzione* VII *è indipendente dalla correzione del settembre 1283, perchè nel settembre 1283 correva l' indizione greca decimaseconda. Potrebbe peraltro il correttore del 1283 inavvertitamente essere incorso nell'errore materiale di scrittura segnando* v *in luogo di* x *Le parole del testo della data, quali si leggono nel codice colle modificazioni dei due correttori, sono:* anno ab incarnatione Domini millesimo duccentesimo octuagesimo tercio, mense septembris, indicione .VII. Rivualtum] *Così il cod.*

Cum gastaldio artis de fustagnis cum quibusdam aliis de dicta arte cum suis ordinamentis et statutis illius artis coram nobis .... iusticiariis comunis Veneciarum venissent, supplicantes cum instantia quatinus de auctoritate nostri officii eorum statutis et ordinamentis quedam alia adere et quedam alia minuere dignaremur: nos vero ipsorum iustis petitionibus inclinati, ea que in suis ordinamentis et statutis addere vel minuere supplicarunt, sibi duximus concedenda, ne de cetero inter eos aliqua materia scandali oriatur; statuta ipsius artis in unum iussimus copulare, que per singula duximus exprimenda [1].

I. Item, ordinamus [2] primo quod gastaldio de fustagnis quatuor decanos habere debeat bonos et legales istius artis.

2-3. .....] *La scrittura abrasa che conteneva i nomi dei tre giustizieri, ha lasciato appena qualche traccia visibile di sé stessa, per la quale si può soltanto con qualche approssimazione restituire la lezione originaria. Nessun aiuto può essere dato dagli altri capitolari, perchè una sola ordinanza in data del 1275 (cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXIII) è stata in essi accolta e i nomi dei tre giustizieri vi sono diversi da quelli che qui corrispondono alle tracce della scrittura abrasa. Propongo la restituzione* Petro Savonario, Iohanne Aldoino et Marco Grimani *Il primo nome e cognome è il più incerto, ma certamente il nome personale del giustiziere cominciava per* P, *lo spazio dell'abrasione corrisponde alla lunghezza delle due parole e per di più un* Petri Savonario *appare nella terna del 17 ottobre 1274 (cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXIII) e può quindi essere passato nella susseguente. Il nome del secondo giustiziere è più chiaro; la parola* aldoino *(*aldoiō*) è interamente leggibile e quanto al nome personale vi si trova traccia del segno dell'* i *e lo spazio dell' abrasione si adatta alla forma abbreviata del nome* Iohannis *Quanto al terzo giustiziere, risulta che il suo nome personale cominciava con* M, *che la sua terza lettera era un* r *e l'ultima un* o *e dato lo spazio della abrasione non è possibile altra restituzione che* Marco; *rispetto poi al cognome è leggibile il* gri *iniziale, e però per questa sillaba e per lo spazio dell'abrasione non mi sembra possibile altra restituzione che* Grimani *È pure leggibile la traccia dell'* et *dopo* Aldoino *Il correttore del settembre 1283 che eseguì l'abrasione per mettere in corrispondenza i nomi dei giustizieri con la nuova data, vi sostituì* Nicolao Salomono, Nicolao Auduyno et Petro Mudaçio 5. quedam a.] *Cod.* quadam a. adere] *Così il cod.* et quedam] *Cod.* et q̃dam 6. *Cod.* petiōibus 7. *Cod.* supplicaturus 11. *Essendo questo capitolo il primo, in luogo di* Item *dovrebbe leggersi regolarmente* In primis *oppure* Quapropter; *il secondo avverbio sarebbe più giustificato dal contesto, seguendo* primo *a* ordinamus de fustagnis] *Così il cod.; forse la lezione originaria era* artis de fustagnis 11-12. *Cod.* qu^or^ator 12. *Uno scrittore del tempo corresse* consiliarios *su* decanos *parola abrasa della scrittura originaria della quale è leggibile il* d *iniziale e l'ultima sillaba (*nos*). La scrittura della correzione non si presenta nelle addizioni.*

(1) Questo proemio deriva per le maggiori somiglianze da quello del capitolare dei falegnami; cf. p. 169, rr. 6-16.

(2) Soggetto di questo « ordinamus », e così della medesima voce e delle altre ad essa sinonime nei primi settantatre capitoli di questo capitolare, sono

II. Item, damus licenciam gastaldioni predicte artis cum suis officialibus faciendi rationem inter homines istius artis (1).

III. Item, damus eis (2) licentiam ponendi bannum et penam inter homines dicte artis a soldis .xxx. inferius (3).

IIII. Item, ordinamus quod nullus de eadem arte conspiracionem aliquam faciat nec fieri faciat in dicta arte (4).

V. Item, cum aliquis de eadem arte vadit ad petendum rationem coram gastaldione, tunc gastaldio dicere teneatur iudicibus suis: « audite et facite rationem isti homini et eum intelli« gite » (5).

VI. Item, ordinamus quod gastaldio se non intromittat de hiis que || iudices habent ad faciendum (6). c. 79 B

2. *Cod.* ratione; *Segue ad* artis *nel cod. di mano del correttore del settembre 1283 nello spazio bianco del rigo:* secundum quod continetur in capitulari infrascripto
12. hiis] *Parola aggiunta poi dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278.*

i tre giustizieri dei quali è stato abraso il nome ed il cognome nel proemio, cioè probabilmente Pietro Savonario, Giovanni Alduino e Marco Grimani; cf. la nota ai rr. 2-3 della p. 536.

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XII del capitolare dei falegnami; cf. p. 173, rr. 13-15. Vi corrisponde in qualche modo il capitolo XVIII del capitolare dell'Arte del fustagno del 12 febbr. 1503 (1502 m.v.) che si conserva al museo Civico di Venezia (ms. IV, n. 1, già cod. Correr A, sc. 6, n. 10, p. 18) che ho in gran parte pubblicato nel vol. I, p. 28, nota 1.

(2) Cioè « gastaldioni predicte artis « cum suis officialibus ».

(3) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XIII del capitolare dei falegnami; cf p. 174, rr. 1-2. Questo capitolo corrisponde in qualche modo al XX del cit. capitolare del 1503 (p. 20) che è il seguente: « Che li gover« natori possa metter pena de « lire 5. Item, che i governadori « nostri possano metter pena per fina « lire cinque de picoli a cadauno de« sobbediente, e possano dar auctorità « alli soi fanti dell' officio de poder « metter et exequir questa pena ».

(4) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XXII del capitolare dei falegnami; cf. p. 177, rr 4-5.

(5) Il capitolo è molto simile al XXV del capitolare dei falegnami (cf. p 180, rr. 1-3) e a quelli degli altri capitolari che sono quasi identici a quest' ultimo (cf. i capitoli XVIII del primo capitolare dei « ternieri », XXIIII del capitolare dei barbieri, XIII del capitolare dei « fio« leri », la seconda parte del II del capitolare dei pellicciai, il XVIII del capitare dei calafati, XV del capitolare dei muratori, XXII del capitolare dei fabbri, le tre ultime proposizioni del III del capitolare dei pittori ed il VIIII del capitolare dei bottai; p. 15, rr. 10-12; p. 44, rr. 17-19; p. 67, rr. 10-12; p. 101, rr. 3-5; p. 239, rr. 6-8; p. 288, rr. 13-15; p. 337, rr. 7-9; p. 367, rr. 2-3; p. 402, rr. 1-3). Tuttavia esso ha una forma propria che si distingue dalle altre per maggiore ampiezza e precisione.

(6) Questo capitolo è molto simile al XVIIII del primo capitolare dei « ter-

VII. Item, nullus in eadem arte audeat laborare sine iuramento (1).

VIII. Item, iudices qui sunt modo aut qui erunt per tempora, iurent esse solliciti et intenti providere utilia et neccessaria hominibus dicte artis cum prode et honore domini ducis ac comunis Veneciarum, et quod recte dabunt conscilium suo gastaldioni (2).

VIIII. Item, si viderint (3) suum gastaldionem non recte observantem ea que in suo capitulari continentur, ipsum amonere teneatur ut faciat et observet ea que in capitulari continentur; quod si se non emendaverit, quam cicius poterunt dominis iusticiariis manifestabunt (4).

3. *Il secondo* qui *è aggiunto in lettera minuta nel cod. dallo stesso scrivano del maggio-sett. 1278.* 4. neccessaria] *Così il cod.* 6. *Cod.* Veneciis conscilium] *Così il cod.* 7. *Cod.* gastaldione; 7-8. *Segue nel cod.* q *a* observantem *col segno di espunzione.* 9. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 10. quod] *Cod.* quo

« nieri », al primo periodo del XXV del capitolare dei barbieri, al XIIII del capitolare dei « fioleri », al III del capitolare dei pellicciai, al primo periodo del XXVI del capitolare dei falegnami, al primo periodo del XIII del capitolare dei carpentieri, al XVI del capitolare dei muratori, al primo periodo del XXIII del capitolare dei fabbri, al primo periodo del quinto del capitolare dei pittori e al decimo capitolo del capitolare dei bottai; cf. p. 15, rr. 13-14; p. 44, rr. 20-21; p. 67, rr. 13-14; p. 101, rr. 6-7; p. 180, rr. 4-5; p. 203, rr. 10-11; p. 289, rr. 1-2; p. 337, rr. 10-11; p. 367, rr. 4-5; p. 402, rr. 4-5.

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XI del capitolare dei « fioleri », col XVII del capitolare dei falegnami e col XXIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 67, rr. 3-4; p. 175, rr. 9-11 e p. 499, rr. 1-3. Alla frase « sine iuramento » si sottintende « facto dominis iusticiariis »; cf. p. 175, r. 11.

(2) Le maggiori somiglianze di questo capitolo, tanto in ordine alla lezione quanto rispetto all' accoppiamento immediato dei due obblighi di procurare l' utile dell'Arte e di dar buoni consigli al gastaldo, si ritrovano nella prima parte del capitolo VII del capitolare dei pellicciai, del XXX del capitolare dei falegnami, del XV del capitolare dei carpentieri, del XXII del capitolare dei calafati, del XVIIII del capitolare dei muratori e dell' XI del capitolare dei bottai; cf. p. 102, rr. 3-8; p. 181, rr. 6-10; p. 204, rr. 10-14; p. 240, rr. 13-17; p. 289, rr. 14-18, e p. 402, rr. 6-10. L' accoppiamento immediato dei due ordini si ritrova anche nel primo capitolo del capitolare dei pittori, ma nella esposizione del secondo obbligo la forma è alquanto diversa; cf. p. 365, rr. 5-10. Tuttavia il capitolo del capitolare dei fustagnai ha una forma sua propria per la diversa collocazione della frase « cum « prode et honore domini ducis ac co- « munis Veneciarum ».

(3) Soggetto di « viderint » sono i « iudices qui sunt modo aut qui erunt « per tempora ».

(4) Questo capitolo è molto simile

X. Item, gastaldio sive [1] iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia predicta placita que ante eos venerint, et inimicum non nocebunt per fraudem nec amicum iuvabunt per fraudem. et precium vel dona per se vel per aliquem modum vel ingenium accipere non debeant occassione ipsius officii [2].

XI. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec iudices dare debeant conscilium alicui habenti placitum ante ipsos, facienti aliquod preiudicium parti adverse [3].

3. *Segue a* omnia *nel cod.* precepta *ma col segno di espunzione.* 5. *Cod.* donā 5-6. vel per - ingenium] *Così il cod. forse per* vel per alium per aliquem modum vel ingenium 6. occassione] *Così il cod.* *Cod. corr.* officii *su* officium *in parte per abrasione, in parte coll' aggiunta dell' ultimo* i *con inchiostro più chiaro.* 7. *Cod. omette il primo* nec *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 3 di questa pagina.* 8. de *di* debeant *è scritto in lettera minuta dalla stessa mano originaria nello spazio interlineare.* conscilium] *Così il cod.* facienti] *Così il cod.*

al XXIIII del primo capitolare dei « ternieri », al secondo periodo del XXVI del capitolare dei barbieri, del XVIII del capitolare dei « fioleri », del VII del capitolare dei pellicciai, al XVIII del capitolare dei calzolai, al secondo periodo del XXX del capitolare dei falegnami, del XV del capitolare dei carpentieri, del XXII del capitolare dei calafati, del XVIIII del capitolare dei muratori e dell' XI del capitolare dei bottai e anche ad una parte del capitolo primo del capitolare dei pittori; cf. p. 16, rr. 13-17; p. 45, rr. 3-8; p. 68, r. 11 - p. 69, r. 5; p. 102, rr. 8-12; p. 142, rr. 1-6; p. 181, rr. 11-15; p. 204, r. 14 - p. 205, r. 3; p. 240, rr. 17-22; p. 289, rr. 18-23; p. 402, r. 10 - p. 403, r. 2; p. 365, rr. 10-16.

(1) Qui « sive » equivale a « et »; cf. p. 119, r. 4.

(2) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XVIIII del capitolare dei « fioleri », col X del capitolare dei « blancarii », col V del capitolare dei calzolai, col XXXI del capitolare dei falegnami, col XVI del capitolare dei carpentieri, col XXIII del capitolare dei calafati, col XX e colla seconda parte del XXI del capitolare dei muratori, col V del capitolare dei fabbri, col XII del capitolare dei bottai e col V del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 69, rr. 7-12; p. 119, rr. 4-10; p. 139, rr. 1-6; p. 182, rr. 1-9; p. 205, rr. 4-11; p. 241, rr. 1-9; p. 289, rr. 24-26; p. 290, rr. 3-6; p. 331, rr. 3-10; p. 403, rr. 3-8; p. 490, rr. 1-6. Tuttavia esso ha una forma sua propria.

(3) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XXVIII del capitolare dei barbieri, col XX del capitolare dei « fioleri », col XXXII del capitolare dei falegnami, col XVII del capitolare dei carpentieri, col primo periodo del XXI del capitolare dei muratori, coll'ultima parte del VI del capitolare dei fabbri e col XIII del capitolare dei bottai; cf. p. 45, rr. 16-18; p. 69, rr. 13-15; p. 182, rr. 10-12; p. 205, rr. 12-14; p. 290, rr. 1-3; p. 332, rr. 3-5; p. 403, rr. 9-11.

XII. Item, quod gastaldio istius artis teneatur bis in ano suos fratres congregare in unum et ipsis presentibus faciat legere omnia ordinamenta que in isto capitulari continentur, et hoc faciat sub pena .xx. soldorum (1); et si quis ad predictam convocationem venire noluerit, nisi iustam et legitimam hoccassionem habuerit quod sic probare potuerit, ammittat grossum unum; quos omnes denarii (2) in comune dicte artis (3) deveniant. et ultra ipsas duas ‖ vices per annum ipsos suos fratres in unum congregare non audeat sine nostra nostrorumque successorum licencia, im pena banni ad nostram voluntatem et ammictendi gastaldiam (4).

c. 80 A
30 novembre 1265.

1. ano] *Cod.* nano 5. hoccassionem] *Cod.* hoc cassionē 6. sic] *Cod.* si *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVIII del primo capitolare dei « ternieri », del XXVIIII del capitolare dei barbieri, del XI del capitolare dei pellicciai, del XXXXIII del capitolare dei calzolai, del XX del capitolare dei carpentieri, del XXVII del capitolare dei calafati; cf. p. 18, r. 2; p. 46, r. 4; p. 103, r. 10; p. 147, r. 7; p. 206, r. 6; p. 242, r. 15. Poteva anche essere proposta la restituzione* si non *sull'autorità del capitolo XXVI del capitolare dei merciai, del XXXVIII del capitolare dei fabbri e del XXIIII del capitolare dei bottai; cf. p. 316, r. 3; p. 343, rr. 4-5; p. 408, r. 15.* ammittat] *Così il cod. per* amittat unum] *Cod.* nunu 7. quos] *Così il cod.* 8-9. *Segue a* congregare *nel cod.* in unum *col segno di espunzione.* 9. nostrorumque] *Cod.* nōꝗꝗ 10. im] *Così il cod.* *Cod.* nram ammictendi] *Così il cod. per* amittendi

(1) Nei capitolari anteriori per solito la multa era di cinque lire di piccoli e si pagava alla camera della Giustizia Vecchia.

(2) La frase « quos omnes denarii », nella quale la parola « denarii » ha soltanto un significato generico, si riferisce tanto alla multa dei venti soldi quanto a quella del grosso.

(3) Cioè « in scola dicte artis ».

(4) Questo capitolo si compone di due parti che per solito negli altri capitolari formano ciascuna un capitolo separato. La prima corrisponde al capitolo XXVIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXVIIII del capitolare dei barbieri, al XXIII del capitolare dei « fioleri », al XI del capitolare dei pellicciai, al XXII del capitolare dei « blancarii », al XXXIIII del capitolare dei falegnami, al XX del capitolare dei carpentieri, al XXVII del capitolare dei calafati, al XXV del capitolare dei muratori, al XXVI del capitolare dei merciai, al XXXVIII del capitolare dei fabbri, al X del capitolare dei pittori e al XXXVIIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; p. 70, rr. 8-14; p. 103, rr. 4-11; p. 122, rr. 5-11; p. 183, rr. 3-10; p. 206, rr. 1-7; p. 242, rr. 10-17; p. 292, rr. 3-9; p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3; p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6; p. 369, rr. 1-6; p. 503, rr. 12-17. La seconda parte corrisponde al capitolo L del primo capitolare dei « ternieri », al XXXXII del capitolare dei barbieri, al XXXXIIII del capitolare dei « fioleri », al XXVIIII del capitolare dei pellicciai, al XXXVIIII del capitolare dei « blan-carii », al XXXXII del capitolare dei falegnami, al XXXII del capitolare dei carpentieri, al XXXX del capitolare dei

XIII. Item, quod quandocumque gastaldus vel iudices venerint ad mutandum per annum venturum, ordinamus quod gastaldio cum suis iudicibus qui erunt per tempora, eligere debeant septem homines bonos et legales huius artis, qui iuramento astringantur eligere gastaldionem cum suis officialibus qui sint boni et utiles ad officium exercendum (1). et si aliquis de dicta arte electus erit gastaldio et refutaret, solvere teneatur soldos .C., et officiales cum fuerint electi et refutaverint, soldos .XL. pro unoquoque; qui denarii deveniant in comune dicte artis, et banno soluto ipsum officium facere teneantur (2). preterea, sciendum est

1. *Cod. ripete* vel iudices 3. eligere] *Cod.* eligi 5. sint] *Cod.* sin 1–6. *Sino a* exercendum *il testo del capitolo è stato cancellato nel codice; probabilmente si deve al correttore del settembre 1283 la correzione* Item *su* dum *di* exercendum *Ho aggiunto* et *dopo il punto, perchè è richiesto dal contesto. Per la correzione il secondo periodo del capitolo ebbe questa nuova forma:* Item, si aliquis de dicta arte *ecc. sino a* ipsum officium facere teneantur *(r. 10) riprendendo poi a* et ipsis electis *(p. 542, r. 4) sino alla fine.* 7. *Cod.* teneantur 10. *Da* preterea *in poi sino* in festo sancti Michaelis vel circa festum *(p. 542 r. 4) il capitolo è stato cancellato; la cancellazione è stata determinata da quella della prima parte del medesimo alla quale questo passo è intimamente connesso.*

calafati, al XXX del capitolare dei muratori, al XXXVI del capitolare dei merciai, al XXXXI del capitolare dei pittori e al XXXXVIIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 23, rr. 16–18; p. 48, rr. 16–20; p. 76, rr. 8–12; p. 107, rr. 17–20; p. 126, rr. 17–21; p. 186, rr. 10–13; p. 209, rr. 16–19; p. 248, rr. 10–14; p. 294, rr. 6–10; p. 318, rr. 18–21; p. 378, rr. 3–6; p. 508, rr. 4–8. Questa seconda parte deriva da una ordinanza della Giustizia Vecchia che per tutti questi sodaliz fu sta bilita per la prima volta il 30 novembre 1265 (cf. p. 23, rr. 16–18), ma venne più tardi modificata in alcuni capitolari per l' aggiunta della pena. Le due parti si ritrovano riunite, come qui, soltanto nel capitolo XXXXIII del capitolare dei calzolai e nel XXIIII di quello dei bottai; cf. p. 147, rr. 1–10; p. 408, rr. 9–18 e nella seconda le maggiori somiglianze sono col capitolo XXIIII del capitolare dei bottai. Tuttav a il capitolo del capitolare dei fustagnai ha nell'insieme una forma sua propria per alcune sue frasi speciali e per la pena della perdita della gastaldia, la quale manca nei capitoli citati di tutti gli altri capitolari.

(1) Questa prima parte del capitolo ha le maggiori somiglianze formali col XXXV del capitolare dei falegnami; cf. p. 183, r. 11 – p. 184, r. 3. La sua cancellazione nel registro probabilmente è stata determinata dal capitolo LXXXV (circa agosto 1280 o circa giugno 1281) pel quale venne modificata la procedura elettorale.

(2) Questa seconda parte del capitolo corrisponde, ma con differenze formali e reali, al capitolo X del capitolare dei tessitori di seta, al XIIII del capitolare dei barbieri, al VIIII del capitolare dei « blancarii », al IIII del capitolare dei calzolai, al XIII del capitolare dei calafati, al VI del capitolare dei merciai, al IIII del capitolare

quod illi septem homines eligi debent ad eligendum gastaldum et officiales debent esse .v. de arte fustagnorum [1] et duo de arte batitorum. et dictos gastaldionem et officiales eligere debeant in festo sancti Michaelis [2] vel circa festum [3]. et ipsis electis venire

1. *Cod.* gastald' *che è scritto in lettera minuta dalla mano originaria nello spazio interlineare; la forma abbreviata lascia incerto il lettore se debba svolgerla per* gastaldum *o per* gastaldionem   3. batitorum] *Così il cod.*   4. ipsis *è scritto in lettera minuta nello spazio interlineare dalla mano originaria.*   ipsis electis] *Ablativo in funzione di nominativo.*

dei fabbri, ad una parte del I del capitolare dei pittori e del XXIII del capitolare dei bottai ed al IIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 30, r. 22 - p. 31, r. 3; p. 42, rr. 7-9; p. 118, r. 20 - p. 119, r. 3; p. 138, rr. 17-21; p. 237, rr. 9-11; p. 310, rr. 17-20; p. 330, r. 10 - p. 331, r. 2; p. 364, rr. 9-18; p. 408, rr. 2-8; p. 489, rr. 9-13. Questo capitolo corrisponde in qualche modo al XVI del capitolare del 1503 che in parte ho pubblicato nel vol. I, p. 37, nota 2.

(1) Questo capitolare ricorda tre membri dell'Arte dei fustagnai: quello dei tessitori e delle tessitrici, che era il maggiore, quello dei battitori e quello delle filatrici; da questo passo del capitolo indirettamente si deduce che il gruppo delle filatrici aveva minore considerazione. Dal documento milanese dell' otto febbraio 1474 *a nativitate* pubblicato da G. Barelli nell' *Archivio storico Lombardo* (ser. III, a. XIX, fasc. XXXIII, 1902, pp. 221 e 222) risulta che pure a Milano l'Arte dei fustagnai comprendeva i tessitori ed i battitori ed anche altri operai che eseguivano lavori non specificati in quell' atto.

(2) Cioè nella festa di san Michele del 29 settembre. Il cit. capitolare dell'Arte del fustagno del febbraio 1503 pone l' epoca delle elezioni nella domenica dopo l' Epifania nella chiesa di S. Bartolomeo o alla camera dell'Arte; cf. nota 3.

(3) Circa tali elezioni la procedura venne in seguito mutata. Ne è prova il capitolo XII del cit. capitolare del 1503, che è il seguente (p. 13): « Del modo « della election nostra. L'or« dine della election nostra sia in que« sta forma: che la domenica driedo « la epifania in la chiesa de San Bar« tholomio over alla camera nostra « essendo el loco capace, se debbie « congregar tutti li homeni delli me« stieri nostri, sì mercadanti come tutti « li altri che seranno notà in la marie« gola; e lì sia el nodaro dell' officio « di provedadori de commun; e tuor « 6 ballotte rosse, el resto bianche che « siano al numero de tutti quelli che « seranno al ditto capitulo; et metter « le ditte ballotte rosse et bianche in « una baretta, e quelli che haverà le « ditte ballotte rosse debbano andar in « election, cioè tre per election partidi « come al più vecchio governador in« sieme cum el nodaro apparerà, met« tendo de vecchi e de zoveni per ca« dauna delle parte, i quali non siano « parenti uno dell' altro, cioè padre « cum fio, fratello cum fratello, cu« gnado cum cugnado, german cum « german, socero cum zenero; et « quando el tocherà ballotta rossa ad « alcuno, tutti quelli che saranno pa« renti come è ditto de sopra, se deb« bano levar suso e piui non tuor bal« lotta, e tanti quanti levarà suso, tante « ballotte bianche se traze fuor della « baretta. alli qual 6 electori li sia

debeant omni anno (1) quoram dominos iusticiarios et accipere illud capitularem quod eis dare voluerint, in penna banni (2). 30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

1. quoram dominos iusticiarios] *Così il cod. per* coram dominis iusticiariis 2. capitularem] *Così il cod.* *Cod.* voluluerint penna] *Così il cod.*

« dato sacramento per èl nodaro de « elezer tre governadori, uno scrivan « e do compagni i quali siano delli « più sufficienti i potranno haver; et « similiter tre governadori che se tro« veranno allhora alla banca debbano « esser per una tercia election, i quali « habbiano a elezer tre governadori in « suo loco, uno scrivan e do compagni « come fa le altre election; et fatto « che haveranno li ditti officiali per « le ditte tre election i le debbano dar « in nota e publicarle in el capitulo. et « se alcuno venisse triplo, quello ro« magna fermamente fatto; li altri ve« ramente debbano esser ballottadi uno « contra l'altro; et quello haverà più « ballotte romagna facto; et altramente « non se possa far la dicta election, « in pena de lire cinque de picoli per « cadauno che contrafarà; la qual pena « sia partida per tertio come le altre ». Cf. anche il capitolo LXXXV del capitolare antico.

(1) L'ufficio del gastaldo (e per conseguenza anche quello degli altri ufficiali dell'Arte ai quali accenna questo capitolo) era annuo per deliberazione del Maggior Consiglio del 5 ottobre 1264 (cf. p. 22, rr. 8-15 e nota 4); quindi la frase « omni anno », che qui sostituisce l'espressione originaria « in capite sui anni », significa soltanto che ogni anno il gastaldo annuo eletto e gli ufficiali dovevano presentarsi alla Giustizia Vecchia per ricevere il loro capitolare e giurarne l'osservanza. S'intende facilmente che questa presentazione doveva essere fatta prima che il gastaldo e gli ufficiali fossero entrati in ufficio.

(2) La disposizione contenuta in quest'ultimo periodo del capitolo corrisponde, ma con differenze formali e reali, a quella che si legge nel capitolo XXXXVIII del primo capitolare dei « ternieri », nel XXXX del capitolare dei barbieri, nel XXXXII del capitolare dei « fioleri », nel XXVII del capitolare dei pellicciai, nel XXXVII del capitolare dei « blancarii », nel XXXXII del capitolare dei calzolai, nel XXXX del capitolare dai falegnami, nel XXX del capitolare dei carpentieri, nel XXXVIII del capitolare dei calafati, nel XXVIII del capitolare dei muratori, nel XXXIIII del capitolare dei merciai, nel XXXXI del capitolare dei fabbri, nel XXXVIIII del capitolare dei pittori, nel LX del capitolare dei bottai e nel XXXXVII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 23, rr. 1-6; p. 48, rr. 1-6; p. 75, rr. 9-14; p. 107, rr. 3-7; p. 126, rr. 3-7; p. 146, rr. 19-24; p. 185, rr. 12-17; p. 209, rr. 1-6; p. 247, rr. 11-15; p. 293, rr. 6-11; p. 318, rr. 4-8; p. 344; rr. 4-10; p. 377, rr. 4-9; p. 418, rr. 6-11 e p. 507, rr. 3-8. In tutti questi capitolari la multa pel gastaldo è « banni integri », cioè lire trenta e soldi dodici e mezzo, e per di più egli doveva perdere il suo ufficio. Questo capitolo corrisponde in qualche modo al XVII del capitolare del 1503 che è il seguente (p. 17): « Che li governadori vada a « zurar sacramento &c. Item, « li governadori da poi che i have« ranno recevuto la camera, avanti « che i sentano per far raxon, deb« bano andar all'officio delli proveda« dori de commun e zurar sacramento « de far el suo officio ben e lialmente « non zovando all'amico e non no« xando al nemico, e observar e far « observar tutto quello che in el no-

XIIII. Item, predictus gastaldio habere debeat unum preconem qui omnia sua precepta facere debeat, et habeat ipse preco denarios .III. pro unoquoque precepto (1).

c. 80 B XIIII bis. ‖ Item, si aliqua persona . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

XV. Item, quod aliquis batitor bambacii (2) non debeat ba-

4. *Cod.* psona *Dopo* persona *il testo del capitolo è di mano del correttore del proemio (e però in data del settembre 1283) che ha voluto imitare la scrittura originaria la quale fu abrasa e non ha lasciato di sè traccia. Lo stesso dicasi per il capitolo successivo XIIII ter. L'imitazione è stata eseguita con molta abilità ma è stata svelata dal fatto stesso della rasura e dall'uso della voce* gastoldio *in luogo di* gastaldio, *speciale di questo scrittore del registro ed estranea agli altri (cf. vol. I, Prefazione, p. XXXI, nota 5). Il testo dei due nuovi capitoli è il seguente:* Item, si aliqua persona *(le quali quattro parole appartengono al testo originario trascritto dallo scrivano del maggio-settembre 1278)* voluerit intrare dictam artem, si fuerit Venetus, solvere debeat soldos .XL., et si forensis fuerit, solvere debeat soldos .C.; de quibus medietas veniat ad camaram iusticiariorum et alia medietas ad dictam artem (3). XIIII ter. Item, si fuerit aliquis filius alicuius dicte artis qui fuerit Venetus, solvat soldos .V. pro batere, et si fuerit forensis, solvere debeat filius soldos .X.; et non audeat facere laborare si prius non iuraverit sub dominis iusticiariis vel sub gastoldione artis fustagnorum faciendi *(così il cod.)* predictam artem fustagnorum bonam et legalem et observare ea que in capitulari continentur; et qui contra fecerit, solvat pro pena soldos .XXX. Venecisrum *(così il cod.; probabilmente per* venecialium *sottintendendo* denariorum*)*, et dicta pena dividatur in terciam partem; una pars deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et alia pars in artem predictam et alia tercia pars in gastoldionem cum suis consiliariis, et infra *(cod.* ifra*)* .XV. dies non valeat gastoldio de dicta penna *(sic)* super eos curere *(sic)* modo aliquo.

« stro capitolario se contien, sotto « pena nol faciendo de lire cinque per « cadaun delli governadori; la qual « pena sia di provedadori de commun ».

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col X del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 16-18), ma si presenta con una forma sua propria.

(2) L'Arte delle faldelle e dei battitori del cotone ebbe un capitolare suo proprio tra il settembre 1279 e il 31 agosto 1280, che si legge a cc. 205-207 del registro e sarà pubblicato nel volume terzo di questa raccolta. « Faldella » era un pezzo di cotone netto, asciutto, disteso, all'altezza di un dito circa, che serviva a fare le ovatte per le imbottiture delle coltri e delle vesti. L'Arte delle « faldelle » era un colonnello di quella dei fustagnai o « bombaseri ».

(3) La data di questo capitolo e del XIIII ter può porsi nel settembre 1283, nel qual tempo venne mutato il proemio del capitolare dal medesimo scrittore di questi due capitoli.

tere banbacium nisi prius iuraverit sub gastaldo faciendi artem suam bonam .... [1] pro intrata dicte artis; de qua intrata medietas deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et aliam medietatem deveniat ad artem fustagnorum. et qui contrafecerit, solvat pro pena grossos novem; de quibus grossis tercia pars deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et alia tercia parte deveniat ad artem fustagnorum et alia tercia pars deveniat gastaldo predicte artis et suis consiliariis.

XVI. Item, quod aliquis batitor se non debeat dividere a suo magistro causa eundi ad laborandum cum aliquo alio magistro nisi prius solverit id quod dare debet dicto suo magistro et si non esset secum concors, sub pena novem grossos. et quod aliquis ei dare ad laborandum non audeat, sub pena predicta; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut superius [2] dictum est [3].

1. banbacium] *Così il cod.* faciendi] *Così il cod.* 2. . . . .] *Sull'abrasione della scrittura antica fu scritto d'altra mano* et nichil solvere debeat *La scrittura della correzione ricompare tra le addizioni nella parte G.* 2-4. de - fustagnorum] *Queste parole del testo originario sono state abrase, ma hanno lasciato tracce in parte leggibili; esse dimostrano che nel dicembre 1274 i battitori pagavano una tassa d'entrata e che la scrittura abrasa della lacuna ne determinava la misura.* 3-4. aliam medietatem] *Accusativo in funzione di nominativo.* 5-6. *Cod.* deveniant 6. parte] *Ablativo in funzione di nominativo.* 10. *Cod. aggiunge* ga *ad* a suo *ma col segno di espunzione e poi ripete* a suo 12. concors] *L's è stata aggiunta più tardi.* grossos] *Accusativo in funzione di genitivo.* *Cod. omette il secondo* et 13. *Cod. omette* non audeat *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 3 di questa pagina.*

(1) Nel citato capitolare dell' Arte delle faldelle il capitolo VIIII ha un' aggiunta del settembre 1283, per la quale la tassa d' entrata venne fissata a diciotto grossi (c. 205 A). Il suo capitolo X, del quale fu abraso il testo, conteneva la designazione della tassa antica e col suo sussidio sarebbe stato possibile restituire la lezione originaria di questa parte del capitolo XV nella quale la scrittura primitiva non ha lasciato traccia di sè. Forse la tassa era di soldi quaranta di piccoli, perchè nel capitolo LXII si legge: « de illis « soldis denariorum .XL. qui a perso« nis pro intratura artis accipiuntur ».

(2) Cioè nel capitolo XV.

(3) Questo capitolo ha qualche somiglianza col IIII del capitolare dei barbieri, col XXVII del capitolare dei « blancarii », col XVI del capitolare dei merciai, col XX del capitolare dei fabbri, col XXII del capitolare dei bottai e col XX del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 40, rr. 9-15; p. 123, rr. 12-15; p. 313, rr. 3-7; p. 336, rr. 7-19; p. 407, rr. 3-7; p. 497, rr. 5-15. Peraltro questi capitoli si riferiscono agli apprendisti, e non ai lavoranti, nei loro rapporti con i maestri.

c. 81 A XVII. Item, si aliqua persona voluerit adi||scere artem [1], debeat stare cum magistro per unum annum et dimidium, ad hoc ut sciat bene artem, et solvat postea pro intratura scole soldos quinque.

XVIII. Item, si aliquis forinsecus vel Venetus hanc artem baptitorum banbacii adiscere voluerit, ordinamus quod stare debeat cum magistro .III. menses, ad hoc ut possit scire bene et perfecte opus dicte artis, et solvere teneatur in fine trium mensium soldos .x. denariorum venecialium [2], de quibus habeat comune Veneciarum soldos quinque, et soldos quinque habeat predicta ars de fustagnis [3].

XVIIII. Item, si aliquis magister dederit denarios vel dare fecerit fraudulenter alicui texetori ad hoc ut conpleret solutionem facere suo magistro cum quo laborare tenebatur, tunc ipse laborator non debeat nec possit laborare cum illo qui ei denarios dedit per totum unum annum, et insuper magister qui sic denarios dederit, perdat soldos viginti et laborator perdat soldos .x.

XX. Item, si erit aliquis texator aut laborator qui furatus fuerit vel ordinaverit malum artis, debeat expelli de arte, et nullus magistrorum debeat ei dare ad laborandum, in pena soldorum .c. [4].

XXI. Item, quilibet laborator iurare debeat facere artem bonam et legalem ac custodire bona magistri bona fide sine fraude, et si sentiret et sciret aut videretur ut aliquis aliorum laboratorum defraudaret vel acciperet malo modo de bonis magistri, debeat et teneatur bona fide manifestare quam cito poterit suo gastaldo.

1. adiscere] *Così il cod.* 3. postea] *Cod.* post eam 5. *Cod.* Ite 6. adiscere] *Così il cod.* 9. venecialium] *Cod.* Veneciis 10. *Cod.* Veneciis 13. texetori] *Così il cod.; per solito in questo capitolare si usa la voce* texator *Cod.* solut 23. videretur] *Così il cod.; per* videret *o per* ei videretur?

(1) Dal capitolo XVIII si rileva indirettamente che la voce « artem » qui designa soltanto l'arte della tessitura del fustagno.

(2) Nel capitolo XII del cit. capitolare dell'Arte delle faldelle il pagamento della tassa sembra che fosse un corrispettivo del benefizio di aver appreso la pratica del mestiere.

(3) La partizione è la medesima di quella dell'antica tassa d'entrata per i battitori; cf. il capitolo XV, p. 545, rr. 2-4.

(4) Disposizioni in parte simili si ritrovano nel capitolo VI del capitolare dei pellicciai, nel IIII del capitolare dei calafati e nel XXXXV del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 101, r. 17 - p. 102, r. 2; p. 233, rr. 3-9; p. 506, rr. 4-6.

XXII. Item, quando gastaldio vocaverit aut vocari fecerit suos officiales seu decanos pro negociis dicte artis, ad eum venire teneantur, in pena denarium || unum grossum, nisi iustum habuerit c. 81 B inpedimentum (1).

XXIII. Item, quandocumque de licencia dominorum iusticiariorum preceptum fuerit (2) fratribus artis predicte quod sint ad aliquem locum constitutum pro negociis artis, quicumque non venerit perdat grossum unum, nisi iustum habuerit inpedimentum, ut predictum est (3).

XXIIII. Item, gastaldio et decani debeant et teneantur temptare et requirere illos de arte tres vices in anno (4).

XXV. Item, si aliqua persona velet facere aliquod scandalum aut ponere in ordinamentis factis per fratres artis texatorum pignolati (5) seu baptitorum banbacii et per dominos iusticiarios confirmatis, perdat soldos .c., qui deveniant in comune ipsius artis.

3. denarium unum grossum] *Accusativo in funzione di genitivo.* habuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 7. *Cod.* aliqua 10. *Cod. omette* et *dinanzi a* decani 11. *Cod.* requirirere 12. velet] *Così il cod.*

(1) Provvedimenti in parte simili si leggono nel capitolo XXXII del primo capitolare dei « ternieri », nel XXIII del capitolare dei pellicciai, nel XIII del capitolare dei « blancarii », nell' VIII del capitolare dei calzolai, nel VII del capitolare dei merciai, nella seconda parte dell' VIII del capitolare dei fabbri e del XXI del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 19, rr. 1-3; p. 106, rr. 1-3; p. 120, rr. 1-8; p. 140, rr. 6-12; p. 310, r. 21 - p. 311, r. 4; p. 332, r. 16 - p. 333, r. 3; p. 498, rr. 1-5.

(2) Dal gastaldo.

(3) Cioè nel capitolo XXII. Provvedimenti in parte simili erano già stati stabiliti nel capitolo XII del capitolare dei barbieri, nel XXV del capitolare dei « blancarii », nel XII del capitolare dei fabbri, nel III del capitolare dei bottai e nella prima parte del XXII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 42, rr. 1-3; p. 123, rr. 5-7; p. 333, rr. 18-24; p. 399, rr. 6-11; p. 498, rr. 9-13.

(4) Ordinanze simili erano state già date nel capitolo XXV del capitolare dell'Arte dei tessitori di seta, nel III del capitolare dei barbieri e nel LVI del capitolare dei fabbri; cf. p. 36, r. 16 - p. 37, r. 2; p. 40, rr. 3-8; p. 348, rr. 16-18.

(5) « Pignolato » a Venezia designava in genere il tessuto di fustagno quantunque il significato dei due vocaboli « pignolato » e « fustagno » non fosse del tutto identico; cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300; Le vesti*, p. 6, nota 5. Nello stesso il vocabolo era usato in quel tempo anche a Bologna; cf *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, a cura di AUGUSTO GAUDENZI, nelle *Fonti per la storia d' Italia* pubblicate dall' Istituto Storico Italiano, Roma, 1896, II, 402 (statuto dell'Arte bambagina esemplato nell' anno 1288) dove si legge il passo

XXVI. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis laborare debeat et facere laborare artem de fustagnis bene et legaliter. et faciat laborare cavicios bonos (1), tam illis qui sunt in Veneciis

3. *Cod.* faciant

seguente: « quod omnes petines in « quibus fient pignolati sive paliote « aut petie alte sive filindente »; cf. anche DU-CANGE, op. cit. s. vv. pignolare e pignolatum. Non so con quale fondamento nel *Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società tipografica Tramater e C.* (Napoli, Tramater, 1835; V, s v. pignolato) e nel *Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato da Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini* (Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1871, III, s. v. pignolato) questo vocabolo venga spiegato per « sorta « di tessuto di lino e canapa » o per « tessuto di lino a opera, che paia se- « minato come tanti pignoli ».

(1) La voce « cavicius », « cavezzo », nel dialetto veneziano, ha avuto vari significati. Come è stato affermato dal CECCHETTI (op. cit. p. 31, nota 9) equivaleva a scampolo, nel qual senso appunto la parola « cavezzo » oggi viene usata (cf. PATRIARCHI, *Vocabolario veneziano e padovano*, III[a] ediz. Padova, tip. del Seminario, 1821, s. v. e BOERIO, op. cit. s. v.), essendo lo scampolo ad una estremità o capo della pezza; il MERKEL (*Tre corredi milanesi nel Quattrocento* nel *Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, 1893, n. 13, pp. 108-110) ha attribuito a questo vocabolo anche i significati di pezza intera e di vivagno; ma mi sembra che per i passi di questo capitolare nessuna delle tre interpretazioni sia soddisfacente. Qui « capicius » non designa nè la pezza intera nè una sua frazione, ma una parte della materia filata colla quale il tessitore componeva la stoffa. Il cit. capitolare del febbraio 1503 dimostra che quella voce aveva tale significato anche nel secolo XVII; difatti a c. 180 A vi si legge una terminazione dei governatori della camera dei fustagneri e coltreri in data 29 aprile 1616 la quale contiene il seguente passo: « li cavezzi che ven- « gono condotti in questa città con li « quali si fabbricano li fustagni così « da vella per la casa dell'Arsenal « come quelli che si vendono giornal- « mente a cadauno ». Dal contesto di questo capitolo anche si rileva che il « cavicius » era un gruppo, o capo, di un numero determinato di fili di determinata lunghezza che dovevano formare il filato ossia l'ordito della stoffa. Questi fili dovevano poi essere tesi normalmente sul telaio, paralleli tra loro e vicinissimi, ed il tessitore per fabbricare la stoffa vi faceva passare a traverso per mezzo della spola i fili trasversali, quelli cioè del ripieno o trama. Lo stesso capitolare del 1503 in altre addizioni (pp. 236 e 240) usa due volte la voce « ordimenti » come sinonimo di « cavezzi ». Non appare quindi strano che questi gruppi fossero materia di industria e di commercio e ne fossero importati a Venezia per i bisogni dello Stato e dei privati non bastando la produzione locale. Una parte del Maggior Consiglio in data del 19 ottobre 1277, che si legge a c. 22 A del *Liber Comunis primus* e a c. 48 A del *Liber Fractus*, dove non appare cancellata d'ufficio per revoche posteriori, ne proibiva l'esportazione. Il testo ne è il seguente: « LXXXXIIII. Quod caviçi et fi- « lum non extrahantur de Ve- « neciis. Millesimo ducentesimo se-

quam illis (1) qui veniunt foris Veneciis, de brachia .LII. (2). et

1. brachia] *Nominativo in funzione di ablativo per influsso del volgare.*

« ptuagesimo septimo, indictione sexta, « die .XIII°. exeunte octubri. pars fuit « capta quod caviçi et filum non per- « mittatur trahi de Veneciis ullo « modo ».

Il cit. capitolare del 12 febbraio 1503 dà un' idea dei difetti che potevano avere i « cavezzi » ; a p. 162 vi si legge un documento del 19 agosto 1613 nel quale i tessitori si lagnavano perchè dai mercanti venivano loro dati « per « far fustagni, intime et altri lavori ca- « vezzi pieni di stopazzo, sobogidi, « marzi et de altra mala qualità, il « che è contra la carità, contra l'in- « tention del prencipe e contra le « leggi che parlano in questo propo- « sito che la bontà delli fustagni et « altri lavori simili consiste nelli ca- « vezzi » ; la frase « pieni di stopazzo » viene chiarita a p. 163 dalla seguente: « cavezzi sobogidi et marzi et missiadi « con stope dentro et altre male qua- « lità ». A p. 239 è dato il testo di una terminazione dei governatori della camera dell'Arte che ricorda altri di- fetti dei « cavezzi » : « et perchè ca- « pitano alle volte cavezzi alla camera « nostra tanto mal orditi et intrigati, « si ben nel [*cod.* bene *e omette* nel] « resto sono in conformità delle leggi, « che volendo li tesseri lavorar, bi- « sogna che perdino 2 o 3 giorni di « più per tal effetto e non puole far « il lavoriero in quella perfettione che « farebbe, però anco questi debbano « esser condannati quello parerà alli « governatori. per la parte de sì n. 13, « de no n. 4 ; presa ».

(1) Non so se « illis » qui e al r. 3 di p. 548 si riferisca ai tessitori o se sia un dativo in funzione di accusa- tivo in relazione con « cavicios ».

(2) Nel capitolare cit. del 1503 la forma del « cavezzo » corrisponde a quella che è indicata in questo capi- tolo, ma la lunghezza dei fili vi è fis- sata a cinquanta braccia. Il capitolo che contiene queste notizie è il XXXII (p. 39) e può essere qui riferito ad illustrazione del presente: « De che « longhezza diè esser li ca- « vezzi. Item, che i cavezzi de filo « che se ordiranno in Venetia come « quelli che saranno conduti di fuora « debbano esser longhi brazzi 50 e de « portade 27 e per ciascaduna portada « fili 40, come sempre è stato. et se « quelli che saranno ordidi in questa « terra non haveranno la preditta lon- « ghezza, portade e numero de fili, « caza alla pena de grossi 5 a oro per « uno a colui o colei che l' haverà « ordido. e quelli veramente che li « fanno condur di fora se trovaranno « esser manco di quello ditto sopra, « pagano anche quelli de pena grossi 5 « a oro per cavezzo. et questo non « vol mancar per far che le pezze da « vela che vieneno date all'Arsenal, « habbia le sue longhezze, larghezze « e bontà. perchè nelli cavezzi con- « siste la perfection di fostagni. la « qual pena sia tolta a quei marca- « danti che condurrà o farà condur « cavezzi a Venetia ; la qual poi se « parta per tertio come le altre ». Nelle addizioni dello stesso capitolare (p. 240) si legge una terminazione dei governatori della camera dell'Arte la quale contiene una disposizione si- mile : « Capitan anco delli ordimenti « spesse volte curti, non solamente un « brazzo di quello dispone le leggi ma « tre e quattro et talvolta anco più, « et viene condannato tanto questi « quanto quelli che li mancano mezo « brazzo overo uno, sì che per l' a- « venire debbano esser condannati « conforme il mancamento che have-

dicti cavicii habere debeant peanos (1) de tribus quarteriis, et teneantur esse boni et bene electi, sub pena soldorum .III. pro uno-

1. peanos] *Così il cod. ma negli altri passi del capitolare si ritrova la forma* piani; *cf. i capitoli LXXVIII e LXXXIIII.*

« ranno, acciò che li transgressori si « astenghino di fare mancamenti. per « la parte de sì n. 13, de no n. 4; « presa ». Il citato capitolare del 1503 (p. 208) attesta altresì che nei tempi anteriori i fili dei « cavezzi » erano molto sottili e che appunto il numero delle portate del « cavezzo » e quello dei fili di ciascuna portata era in corrispondenza a quella sottigliezza. Quando venne introdotto l' uso di fili mezzani e grossi, i tessitori furono costretti a diminuire il numero delle portate, togliendone talvolta anche tre, perchè « se fosse con esso cavezzo grosso fa- « bricato un fustagno con tutte le vin- « tisei (*sic*) portade riusciria brutto « all' occhio et pessimo all' uso et « serviria di perpetuo imbroglio delle « botteghe, poichè di simile conditione « non se spazzano ». Un' altra notevole disposizione dei governatori dell'Arte in data del 4 luglio 1638 (p. 229) stabiliva che « de coetero tutti li ca- « vezzi che capitaranno in quest' in- « clita città, debbano esser portati alla « camera nostra per esser giudicati « conforme alle leggi, et quelli che « saranno ritrovati di lunghezza di « brazza 50 l' uno et di portate 27 « di 40 filli per portada, o pur di por- « tade 40 di filli 30 per portada [*nuovo « tipo di « cavezzi »*], fabricati di bona « robba et orditi in croce conforme « l' ordinario, s' intendino boni et suf- « ficienti, nonostante qualsivoglia pro- « hibitione fatta per avanti delli detti « cavezzi di portade 40 l' uno, essendo « che ciò non è di pregiudicio alcuno « all' arte nostra, ma ben in beneficio. « et subbito che saranno licentiati essi « cavezzi, debbano esser bollati dal « masaro nostro col bollo ordinario di « piombo, et li deffettivi col bollo di- « verso, dovendo quelli che li condur- « ranno o li faranno condure, pagar « per esso bollo al detto massaro bezzo « uno per cavezzo oltre il bezzo che « si paga ordinariamente alla camera « nostra, et per li deffettivi soldi otto « per il bollo, conforme l' ordinario ». Quanto al braccio veneto ed al suo rapporto col metro. cf. p. 31, nota 2.

(1) Probabilmente questi « piani » erano fili trasversali che per tutta la lunghezza del cavezzo a determinate distanze separavano i fili dell'ordito i quali a vicenda venivano alzati e abbassati mediante i pedali per farvi passare la spola. Nel cit. capitolare del 1503 il capitolo XXXXIII dà la misura normale delle pezze di fustagno (p. 40): « De che longhezze diè esser « le pezze de fustagni. Et cusì « come alli cavezzi è ordinado le sue « longhezze, portade e numero de fili, « cusì volemo che anche alli fostagni « sia data mesura. la longhezza adunca « de fostagni, sì da vella como tutti li « altri che se fanno tesser, sieno almeno « brazza 45 grezi e larghi quarte tre « e la bontà sia vista per li nostri go- « vernatori del mestier, in pena a colui « che li haverà tessudi de libre 5 per « pezza. et questa pena medema al « marcadante che li haverà fatto tesser, « se de tal cosa sarà stà consentiente. « la qual pena se parta per tertio come « le altre ». Questa stessa « altezza « di quarte tre » per quasi tutte le pezze di fustagno è confermata anche da un'altra disposizione del capitolare la quale si legge a p. 211. V'erano per altro anche pezze di doppia altezza, cioè di sei quarti di braccio; cf. capitolo XXXXV, p. 558, nota 3.

quoque caveço. et si aliquis inveniretur facientem caviçolos [1], perdat ipsos caviçolos et soldos .x. pro pena. et quilibet caviçius sit et esse debeat de portandis .xxvii. pro quolibet, et pro qualibet portanda habere debeat fillos .xl. [2]; et si cavicii non essent ita facti, solvere debeant pro unoquoque cavicio soldos .x., et aliquis de eadem arte de eis non audeat conparare. et si aliquis de ipsis caviciis scienter conparaverit, et postea inventi essent minus longi de eo quod dictum est, teneatur manifestare suo gastaldioni quam cito poterit ‖ bona fide sine fraude; et si non c. 82 A manifestaverit, perdere debeat soldos .xx. pro unoquoque cavicio.

XXVII. Item, quilibet texator teneatur et debeat ducere filçam [3] plenam; et si deficeret usque ad quatuor dentes non teneatur, et de inde supra teneatur solvere .iiii. denarios pro quolibet dente si fili ibi non sunt, et si sunt ibi fili, solvat denarios .xii. pro unoquoque dente qui erit vacuus [4].

1. facientem] *Così il cod. per* faciens *o* facere 4. fillos] *Così il cod.* 7. *Cod.* conpaverit 8. *Cod.* teneantur 11-12. *Cod.* fiçam *La restituzione, di per sè stessa non molto facile, è stata fatta col sussidio del capitolo LXIII del cit. capitolare del 1503.* 14. si fili] *Cod. corr. per abrasione* fili *su* filii et si sunt] *Parole scritte nel margine in lettera minuta, ma dalla mano originaria.* *Cod. corr. c. s.* fili *su* filii

(1) Cioè « cavezzi » più corti di cinquantadue braccia.

(2) Se il « cavezzo » era formato di ventisette portate e ciascuna portata da quaranta fili, il numero complessivo dei fili per ciascun « cavezzo » doveva essere mille e ottanta. Dalla lunghezza dei fili del « cavezzo » derivava la lunghezza della stoffa, dal numero delle portate la sua densità.

(3) La « filça » doveva essere il pettine con denti di canna stabiliti in una intelaiatura di regoli; questo pettine serviva a battere e calcare i fili della trama; cf. Boerio, op. cit. s. v. filza. Nel citato capitolare del 1503 il capitolo lxiii (p. 60) dà la seguente disposizione: « Che i tesseri non « debbino cavar fili fuora della « filza. Item, che i tesseri che tesseno i fustagni non debbano per condition alcuna lassar fora fili della « filza, ma debbeno far le pezze de « fostagni et enteme con tutto el ca« vezzo e numero de fili, che non li « manca niente, sotto pena a quelli « che contrafaranno de pagar per ogni « 10 fili che mettesseno de manco « soldi 20, da esserli tolti senza remis« sion alcuna dai nostri governadori « del mestier ».

(4) Nel capitolo xiiii del cit. statuto dell'Arte bambagina si legge (ed. cit. p. 403): « xiiii. De telis et pan« nis faciendis integris et latis. « rubrica. Statuimus et ordinamus « quod quilibet qui operatur dictam ar« tem faciat et ponat et ordire debeat « telam suam integram in petine cuius« que generis, et omnes filos ducat et « laboret in panno; salvo si in petine « alto inveniantur sex dentes vacui et

XXVIII. Item, ordinamus quod nullus homo prefate artis possit esse gastaldus nisi fuerit Venetus vel habitator Veneciarum a .xx. annis citra ad minus [1]; et si invenire non potuisset, illi qui negocium [2] in manu haberent, in pena libris .xxv. dominis iusticiariis qui sunt vel erunt debeant declarare infra tercium diem [3] et recipere illum gastaldum quem ei dare voluerit [4].

XXVIIII. Item, volumus et hordinamus quod nullus homo istius artis possit esse nec debeat consciliator nisi fuerit Venetus vel habitator Veneciarum ad .xv. annis supra [5].

XXX. Item, damus per ordinem omnibus facientibus artem de fustagnis quod a modo in antea faciat unusquisque valchetam [6] de portate triginta tres et longam .xxIIII^or. brachia, et non audeat ponere intus [7] banbacium nigrum nec intinctum, neque miscere faciat in trama filum [8] cum banbacio; et eiusdem [9]

3. invenire] *Così il cod.; per* inveniri? 4. libris] *Ablativo in funzione di genitivo plurale.* 6. *Cod.* recipē ei] *Così il cod.* 6–7. voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* 8. hordinamus] *Così il cod.* 9. consciliator] *Così il cod.* 10. ad] *Così il cod. per* a supra *è stato aggiunto nel cod. forse dallo stesso scrivano del 31 maggio-29 settembre 1278, con inchiostro più chiaro.* 13. de portate triginta tres] *Così il cod. per influsso del volgare per* de portatis triginta tribus

« in petine stricto .IIII. dentes vacui, « non cadat ad penam; et si quis « inventus fuerit contra facere, con« depnetur pro quolibet dente in .III. « sol. bon. et si filus esset in tela et « non laboraret, condepnetur labora« tor pro quolibet filo in .I. bon. ». Non so se il capitolo XXVII si riferisca a quei difetti, nella preparazione dei tessuti, che si dicono « malefatte » e nel dialetto veneziano « falanze » (cf. PATRIARCHI e BOERIO, opp. citt. s. v. falanchia) e consistono nei vuoti che rinvengonsi nella stoffa e derivano quando il tessitore fa passare la trama o il ripieno per mezzo della spola non già attraverso ciascun filo dell'ordito ma saltandone alcuni.

(1) Un provvedimento simile in parte era stato già preso per l'Arte dei fabbri, come è dimostrato dal capitolo XXXXVIII del loro capitolare; cf. p. 347, rr. 1-3.

(2) Cioè l'elezione del gastaldo, e però « illi » si riferisce ai sette elettori ricordati nel capitolo XIII.

(3) Dalla data dell'elezione, che era il 29 novembre o un giorno prossimo a quella festa.

(4) Cioè i giustizieri.

(5) Questa limitazione alla eleggibilità a consigliere ricorre qui per la prima volta in questi capitolari.

(6) Sembra che questa voce designi una specie di tessuti (vergati?) di fustagno; il capitolo LXXVIIII ricorda il pettine « de valcheta ».

(7) Come trama.

(8) Cioè filo di lino.

(9) Cioè « valchetae ».

ampleciam[1] scit ad modum ferri[2] quod habet gastaldio huius artis.

XXXI. Item, unaquaque purpureta[3] fiat de portate .xxvii. et longa brachia .iiii÷. et ampla ad modum de peciis de fustagnis altis.

XXXII. Item, purpurete strete tenentur esse pro unaquaque de portate .xviii. et longe brachia .iiii÷. et ample ad mensuram quam ei dederit gastaldio.

XXXIII. Item, ordinamus quod aliqua || persona, tam Vene- c. 82 B
tica quam forestera et de dicta arte vel de scola, non debeat prestare denarios supra banbasium[4] filatum, batutum neque comolegium[5], nisi prius non ostenderit dictum bunbicem gastaldo vel uni de suis consciliariis, nec etiam conparare a libris .xxv. inferius, sub pena de novem grossos, et amittat dictum bumbicem nisi ostenderit quis ei inpignaverit; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius[6].

1. ampleciam] *Accusativo in funzione di nominativo.* scit] *Così il cod. per* sit 3, 6. de portate] *Così il cod. c. s.* 5. strete] *Così il cod. per influsso del volgare.* 6. *Cod.* longa 9. forestera] *Così il cod.* 10. batutum] *Così il cod.* 11. nisi-non] *Così il cod. per* si-non 12. *Cod. omette* uni consciliariis] *Così il cod.* 13. grossos] *Accusativo in funzione di ablativo.* 14. quis] *Così il cod.*

(1) Cioè l'altezza.

(2) Cioè della misura di ferro tenuta dal gastaldo. Un esempio simile si trova nel capitolo xiii del cit. statuto bolognese dell'Arte bambagina; cf. ed. cit. p. 402.

(3) Questa voce designa un' altra specie di tali tessuti; cf. anche p. 34, nota 3.

(4) Dato come pegno.

(5) La parola « comolegium » si contrappone a « filatum » o « batutum ». Tale contrapposto mi si è presentato anche in altri passi: così a c. 107 A del registro 39 dei *Misti* del Senato si legge in data 10 luglio 1385 un elenco di merci della cocca *Moceniga* diretta a Pisa, Maiorca « et ad alias « partes occidentales extra culphum » e tra esse è ricordato anche del « bom« bex chomolezo et filatus »; così nel capitolo lxv (p. 63) del cit. capitolare del 1503 si stabilisce che « chi sarà « batteri e voia vender gotton, sì bat« tudo como comolozi (*sic*), debbano « farse scriver in el nostro capitolario « per banbaseri », e nel ripetere le disposizioni vi si usa la frase « e se al« guno de loro se trovarà vender got« toni battudi o non battudi « che non sia scritto nel nostro Nota« torio », dove « non battudi » pare equivalente a « comolozi ». Sembra quindi che la voce « comolegium » designi il cotone compresso in mucchi e da pettinare, in contrapposizione a quello che era stato sottoposto alle operazioni della battitura e della filatura, e che la prima parte del vocabolo si ricongiunga per origine a « cumulus ». Il Balducci-Pegolotti (op. cit p. 367) lo designa colla frase: « cotone mapputo, cioè bambagia in lana ».

(6) Cioè nel capitolo xv.

XXXIIII. Item, ordinamus quod si gastaldus vel sui consiliarii invenerint aliquem orditorem non bene iustum ad mensuras comunis Veneciarum, amittere debeat ille qui inventus fuerit pro pena .VIIII. grossos; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut superius dictum est [1].

XXXV. Item, ordinamus quod quilibet testor sive testris facere debeat treçolas [2] duas in qualibet pecia fustani, sive ampla sive stricta, videlicet unam ab huno capite et aliam ab alio; qui treçole esse debeant de bunbice tincto, qui non sint infra peciam ultra quatuor digitos, et etiam debeant et teneantur ire ad signum de .XXV. brachia; et qui contra fecerit solvat pro pena....... pro qualibet pecia; que pena dividatur in terciam partem, ut superius dictum est [1].

XXXVI. Item, ordinamus quod gastaldus et sui consiliarii habeant licenciam et teneantur cercare in stacionibus et extra

2. orditorem] *Così il cod.; per* orditorium? *Cf. i capitoli LXXXVII e LXXXXVI.* 5. *Cod. omette* ut 8. huno] *Così il cod.* qui] *Così il cod. qui e nel r. 9.* 9. *Cod.* binbice 10. *Cod.* digites 11. brachia] *Così il cod.* ...] *Su abrasione della scrittura originaria un correttore del tempo vi sostituì con imitazione della scrittura abrasa* soldos .II. denariorum parvorum *La stessa scrittura si è presentata nella correzione del capitolo XV.* 12. *A* pecia *segue nel cod.* fustani *col segno di espunzione.* 12-13. ut superius] *Cod.* ùsuperius 13. dictum] *Cod.* dcm dictu

(1) Cioè nel capitolo XV.

(2) In una sentenza dei «iudices «publicorum» in data del 21 aprile 1306 che si legge nel noto *Codice del Piovego* (museo Civico di Venezia, cod. 682, già Cicogna 2562) ho ritrovato due passi (c. 277 A) dove è spiegato il significato di questa parola: «ponen«do triçolam seu lineam a muro «veteri suprascripte proprietatis»; «ponendo triçolam seu lineam ad mu«rum veteris proprietatis dicti Angeli «... et sic eundo cum ipsa triçola seu «linea recto tramite usque ad ripam «canalis», dove le frasi «ponendo» e «eundo» designano una linea materiale che si usava per definire i limiti di un immobile. Non so se le voci «tresòla» (cioè lenza), «tresiòla», «treziòla» e «trisiòla» registrate dal Boerio e in parte anche dal Patriarchi siano affini a questa, designando tutte più o meno una corda, e potendo essere stata usata una corda per segnare la linea di confine nell'esempio dato dal documento del 1306. In questo capitolo la voce «treçola» evidentemente significa una striscia trasversale intessuta nella pezza alle sue estremità, naturalmente con cotone colorato che la rendeva più manifesta; queste due striscie non dovevano essere distanti dall'orlo più di quattro dita e segnavano il limite di venticinque braccia, che forse rappresentavano la lunghezza regolare di una pezza di fustagno. Probabilmente queste striscie indicavano il limite del tessuto buono e sicuro; il resto facilmente si sfilacciava per la battitura meno salda della trama.

staciones (1) si qua persona faceret suum signum super alienam peciam fustani vel alienum signum super suam peciam (2); quod ille cui inventus fuerit facere predicta admittat pro pena .III. grossos

2. vel] *Cod.* nec   3. *Cod. corr. della stessa mano* cui *su* qui   admittat] *Così il cod. per* amittat

(1) Cf. il capitolo XXIIII.

(2) Il capitolo XXXI del cit. capitolare del 1503 (pp. 27-28) spiega che cosa fossero questi segni: « Che tutti « li mercadanti habieno uno « tamago. Item, che tutti i mer- « cadanti del mestier nostro debbano « haver el suo segno da segnar over « tamagnar le pecie de inchiostro, et « quello copiar, cioè designar dananti « el nome suo che è scritto nel nostro « Notatorio dove se scrive tutti li « mercadanti, acciò se intenda el segno « de quelli che fanno lavorar fustagni. « et per simel modo volemo che tutte « le pecie de fustagni, enteme e bamba- « sine siano signade del suo segno sub- « bito come el tessaro le portano (*sic*) « a bottega, acciò che se fraude alcuna « se trovasse in alcuna pecia, se sappia « de chi la è; et ancora, che quelle « che non sarà signade se intenda « non esser de mercadanti; et sempre « che le se trovaranno fuora de bot- « tega e casa del mercadante senza el « predicto segno, caza alla pena de « soldi 20 per pecia; un tertio habbia « colui che la troverà, i 2 terzi alli « nostri governadori che la spazzerà ». Dal capitolo XV del citato statuto bolognese dell'Arte bambagina (ed. cit. p. 403) si apprende che anche a Bologna ciascun maestro eseguiva soltanto su ciascuna pezza lavorata nella sua officina il suo segno con indaco o con inchiostro e che questo segno era tracciato anche nella matricola accanto al nome del maestro. L'uso era praticato anche a Milano già nel secolo decimoquarto, ed un interessante documento del 10 giugno 1383 che riguarda tale materia, è stato pubblicato da EMILIO MOTTA nell'*Archivio storico Lombardo* (ser. II, an. XVII, 1890, fasc. I, pp. 140-145); da esso si rileva che a Milano nel 1383 i fabbricanti di fustagno potevano usare anche cinque bolli per ciascuno con figure diverse per contrassegnare i prodotti della loro industria « a capitibus « et super folda cuiuslibet petie fusta- « neorum » e che questi bolli erano loro dati dai capi, « abbates », della corporazione i quali ne conservavano la riproduzione in uno speciale libro o quaderno che senza dubbio sarà stato la matricola dell'Arte come a Bologna. Le cinque figure del bollo del mercante Pietro « de Preda » sono state riprodotte nel detto articolo a p. 144 e possono dare un'idea chiara di tali disegni. Sulle figure disegnate a Milano in questi bolli nel secolo XIV e nel XV è interessante anche la notizia che si legge a pp. 222-223 del fascicolo XXXIII dell'*Archivio storico Lombardo* (ser. III, a. XXIX, 1902); esse rappresentavano candelabri, àncore, rampini, cani, uomini a piedi con celata in capo, i tre Magi, pifferi con lettere, un mezzo montone, donne incoronate che tenevano nella destra la spada e nella sinistra la bilancia, frati a cavallo di leoni e con un bastone nella destra, staffe, stelle, uomini lottanti, l'angelo Gabriele col giglio in mano, l'Agnus Dei col diadema in capo e colla solita banderuola ove era disegnata una croce &c. È evidente che l'obbligo del segno era per distinguere i lavori di un maestro da quelli degli altri e per rendere responsabili i maestri per i lavori male eseguiti.

veneciales pro qualibet pecia; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius (1).

c. 83 A XXXVII. ‖ Item, volumus et ordinamus quod aliqua persona seu persone (2) qui dixerint verba iniuriosa coram gastaldo et suis consiliariis existentibus ad camaram racionis (3), solvat pro pena quatuor veneciales grossos pro quolibet; medietas cuius pene deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et alia medietas deveniat ad artem fustagnorum (4).

XXXVIII. Item, volumus quod gastaldio dicte artis cum officialibus suis debeant, cum sibi placuerit, ire per domos ubi laboratur ipsa ars, et temptare per arcellas et banchos et per alia loca, sicut sibi placuerit, ne aliqua fraus vel malicia possit conmitti de arte ipsa (5).

XXXVIIII. Item, ordinamus quod aliquis textor sive textris non debeat plegare aliquem cavecium nisi fuerit iustum ad mensuram comunis Veneciarum (6), et si magister diceret: « plega (7) « securiter supra me », solvat magister .VIIII. veneciales grossos pro quolibet caveço pleto (8); et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius (9).

7. *Cod.* meditas 8. *Cod. corr. col segno d'espunzione* fustagnorum *su* fugstagnorum 10. *Cod.* placuerint *e così nel r. 12.* 11. banchos] *Così il cod.* 12. *Cod.* fras *Cod.* ꝯmiti 18. *Cod.* parte

(1) Cioè nel capitolo XV.

(2) Cioè « dicte artis ».

(3) Cioè dinanzi al tribunale dell'Arte; cf. i capitoli citati nella nota 4.

(4) Un provvedimento, simile in parte, era stato già stabilito dal capitolo XXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », dall' VIII del capitolare dei tessitori di seta, dal XIII del capitolare dei calzolai e dal XIII del capitolare dei conciatori di pelli; ma questo capitolo ha una forma sua propria; cf. p. 20, rr. 10-13; p. 30, rr. 9-15; p. 141, rr. 3-5; p. 494, rr. 7-10. Questo capitolo in parte corrisponde al XXI del capitolare del 1503 che è il seguente (p. 20): « De « quelli che inzuriasse li go« vernadori nostri. Item, che « niuno non ardisca inzuriar li nostri « governadori nè li soi compagni es« sendo alla banca per tenir raxon, « come in ogni altro loco che fosseno « per i facti del mestier, in pena de « lire 10 de picoli, essendo partida in « do parte, una alli provedadori de « commun, l'altra alli governatori della « camera ».

(5) Cf. i capitoli XXIIII e XXXVI. Questo capitolo corrisponde in parte all'VIII del citato capitolare dell'Arte delle faldelle.

(6) Cioè di cinquantadue braccia

(7) Cioè « piega ».

(8) Cioè « piegato ».

(9) Cioè nel capitolo XV.

XXXX. Item, ordinamus quod si quis textor vel textrix fecerit peciam que scaveçetur ad camaram bolle[1] pro curta vel pro male laborata[2], quod ipse textor vel textris solvat totum id quod magister deberet solvere pro dicta pecia.

XXXXI. Item, ordinamus quod gastaldus et sui consiliarii teneantur esse omni mense semel ad minus in plathea Sancti Marci cum pertica comunis ad mensurandum cavecios, et etiam habeant licenciam mensurandi cavecios in domo sive domibus et extra; et si invenerint aliquem caveçium curtum, debeant scaveçare et accipere pro pena de quolibet cavecio curto soldos .x.[3] de parte; et dicta pena deveniat in arte.

XXXXII. Item, ordinamus quod si qua ‖ persona dicte artis c. 83 B
invenerit aliquod cavecium curtum et eum non designaverit gastaldo vel suis consiliariis, solvat pro pena .VI. veneciales grossos pro quolibet cavecio; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius[4].

XXXXIII. Item, ordinamus quod quilibet cavecius, tam veneticus quam forensis qui venerit Venecias, quod debeat habere .x. signa, sicut habet .x. cordolos[5], sub pena soldorum .III. parvorum pro quolibet cavecio; et dicta pena dividatur in .III. partem, ut superius dictum est[6].

XXXXIIII. Item, ordinamus quod aliqua persona[7] non debeat balneare aliquam peciam fustani aliquo ingenio vel modo[8],

1-3. quod - quod] *Così il cod.; cf. p. 358, rr. 6-8.* 7. *Cod.* habean 11. *Cod.* deveniant 17-21. *Questo capitolo è stato scritto con lettere minute, nello spazio bianco frapposto tra i due capitoli XXXXII e XXXXIIII; forse apparteneva al testo originario e fu omesso nella trascrizione del documento nel registro.*

(1) Cioè dove la pezza doveva essere bollata per il collaudo; cf. il capitolo XXXXVIII.

(2) La perfezione del lavoro del tessitore derivava principalmente dalla battuta data col pettine al ripieno per la quale il tessuto acquistava la fittezza dovuta, e anche dal non levare alcuna portata o fili dal cavezzo sottile.

(3) Naturalmente questa multa era la medesima che quella per i « cavi-« çoli » del capitolo XXVI.

(4) Cioè nel capitolo XV.

(5) Probabilmente il filato del cavezzo era diviso in dieci gruppi mediante queste dieci legature fatte con un filo attorto; cf. BOERIO, op. cit. s. v. cordolo.

(6) Cioè nel capitolo XV.

(7) Cioè « huius artis ».

(8) Forse prima del collaudo. Nel capitolo XXXIII del capitolare del 1503 si legge (p. 29): « Che non se « possa mandar a tenzer &c. (*e*

sub pena tres veneciales grossos; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius [1].

XXXXV. Item, tenetur et debet predictus gastaldio de bonis dicte artis omni anno in festo resurectionis Domini dare et presentare domino duci et eius successoribus unam peciam de fustagno vergato [2] alto [3].

1. tres veneciales grossos] *Accusativi in funzione di genitivi.* 4. *Cod. dà* omni *anche dinanzi* artis *per influsso della frase* omni anno resurectionis] *Così il cod.*

«*nel margine*) nè a bianchizar niuna «pezza de fustagno se non sarà bol«lata de san Marco, pena soldi 20, et «altretanto a chi la tuorà. Item, che «non se possa mandar niuna pecia «de fustagno a bianchizar nè a ten«zer se non sarà bollada della bolla «de san Marco, sotto pena, a colui che «la tuorà a bianchizar over a tenzer «senza la ditta bolla, de soldi 20 per «pecia, e altretanto a colui che l'ha«verà data a bianchizar over a tenzer. «et se per caso el mercadante havesse «bisogno de mandar a bianchizar o «a tenzer e non havesse el modo de «bollarla de san Marco, debba do«mandar licentia alli nostri governa«dori e loro darghela facendoghe «notar per poter far fede all'officio «di panni a oro, acciò che da poi «bianchizada o tenta la bollano. la «qual pena habbia un tertio l'accu«sator, un tertio la camera e un tertio «li governadori del mestier».

(1) Cioè nel capitolo XV.

(2) Circa le stoffe vergate cf. p. 33, nota 2.

(3) L'usanza vigeva anche nel 1503, come è dimostrato dal capitolo XXIII di quel capitolare (p. 21): «De dar «una pezza de entema al dose. «Item, che dei beni della camera nostra «el se debbano dar ogn'anno da pasqua «della resurrexion del nostro signore «misièr Iesu Christo al nostro serenis«simo principo de Venetia una pecia «de entema [*cioè «traliccio» per i gusci* «*dei guanciali e materassi: cf.* Boerio, «*op. cit. s. v.* intima] vergata de «brazzi 23 al braxolar commun. et «quando li nostri governadori ghe la «portarà, debba recordar la sua se«renità che quelli dell'Arsenal non «debba acceptar pecie da vella se le «non son stà viste dalli nostri sopra«stanti la sua bontade e longhezza «e larghezza, per rispecto di gran «fraudi se fanno che sono a danno de «san Marco e detrimento delle velle, «et ricommandarli el mestier nostro». E nel margine si legge questa nota: «1616 a dì 9 marzo, fu da novo pu«blicato sopra le scale di San Marco «et Rialto et in calle delli bombaseri «di ordine delli illustrissimi signori «proveditori de commun per esecu«tion delle terminationi delli gover«natori della camera de dì 29 aprile «passato, ratificate da sue signorie il«lustrissime come in quella referì «Christofolo Ganassa commandador «publico». Tale regalla non appare nei due antichi elenchi (più volte ricordati nel comento di questo volume) aggiunti alla Promissione dei dogi Renier Zeno (17 febbraio 1253) e Lorenzo Tiepolo (luglio 1268), ma è ricordata nell'elenco annesso alla Promissione di Giovanni Soranzo del 13 luglio 1312 (cod. *ex Brera* 277 all'Arch. di Stato di Venezia, c. 65 A) nel passo seguente: «Item, debet gastaldio fustagnorum «ad festum pasce peciam unam ver«gatam duplam et bonam de fustagno

XXXXVI. Item, quod nullus texator qui laborat cum aliquo magistro ad precium audeat exire de laborerio magistri donec conplectum fuerit de solutione facienda magistro, et nullus aliorum magistrorum ipsum qui sic exiverit de laborerio audeat recipere aut dare ei ad laborandum, in pena soldorum viginti et laborator in penna soldorum .x.[1].

XXXXVII. Item, nullus texator audeat adunare filum; et si aliquis fecerit contra aut filum adunaverit, ammittere debeat denarios .VI. pro quolibet filo, salvo si de neccessitate fuerit; et si fraudulenter fecerit, amittat penam[2] sicut dictum est.

XXXXVIII. Item, iuramento teneatur unusquisque[3] portare pecias infra tercium diem[4] ad cameram dominorum qui presunt supra fustagnos[5], et ibidem faciat ipsas passare[6], et ab eis recipiat bullam comunis, in pena bamni integri et plus et minus ad nostram voluntatem.

XXXXVIIII. Item, volumus et ordinamus quod unusquisque de arte bap‖titorum banbacii iurare teneatur facere recte et labo- c. 84 A
rare illud opus quod pertinet arte predicte.

L. Item, quod in dicto opere[7] non comictat nec conmittere

2. *Cod. omette* audeat 3. conplectum] *Così il cod.* 5. aut dare ei] *Cod.* andare 6. penna] *Così il cod. Il cod. corr. col segno di espunzione* X *su* viginti 7-15. *Il capitolo XXXXVII ed il seguente sono stati cancellati nel codice.* 8. ammittere] *Così il cod. per* amittere 9. neccessitate] *Così il cod.* 12. pecias] *Cod.* ipsas 14. bamni] *Così il cod.* 15. *Cod.* nram 18. arte] *Così il cod. per influsso di* predicte 19. comictat] *Così il cod. per* committat

« domine dugesse ». E però la frase del capitolo « unam peciam de fustagno vergato alto » significa una pezza di fustagno vergato di doppia altezza, cioè di sei quarti di braccio. Naturalmente per la fabbrica di tali pezze occorrevano, per l'altezza, due « cavezzi ». Il silenzio dei due elenchi più antichi fa sospettare che la consuetudine di tale regalia sia stata introdotta dopo il luglio 1268, ma durante il ducato di Lorenzo Tiepolo, che morì nell'agosto 1275. Nel 1268 MARTIN DA CANALE (op. cit. p. 612) ricorda quest'Arte e il suo gonfalone.

(1) Cf. il capitolo XVI, p. 545.

(2) Cioè la multa di sei denari.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Dopo la composizione della stoffa.

(5) Tra gli uffici del comune a Rialto v'era quello dei sovrastanti ai panni ad oro, ai fustagni ed ai panni di lana; le parti più antiche del Maggior Consiglio che li riguardano nel secolo decimoterzo, si leggono a c. 114 A del cit. *Liber comunis secundus.*

(6) Cioè « misurare »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. passo.

(7) Cioè nel battere il cotone.

faciat aliquam falsitatem, et quod non faciat nec fieri faciat aliquam fraudem (1) in dicto opere.

LI. Item, iuramento etiam astringantur in totum quod sibi datum fuerit ad operandum (2), legaliter facere et salvare ac ea custodire bona fide sine fraude.

LII. Item, si aliquis de dicta arte (3) in aliqua fraude repertus fuerit, volumus et ordinamus quod iudicetur a predicto gastaldo et iudicibus suis (4) secundum quod utilius et melius videbitur pro utilitate predicte artis.

LIII. Item, nullus magister predicte artis recipiat aliquem nautaxum seu discipulum (5) secum ad laborandum nisi prius fuerit presentatus gastaldo et decanis predicte artis; et si quis contra fecerit, solvat soldos .xx. dicte arti.

LIIII. Item, si aliquis de dicta arte baptitorum noluerit dictum iuramentum facere nec in scola ipsius artis intrare ut supra dictum est (6), ac obedire noluerit, in Veneciis laborare non audeat; et aliquis magister non audeat dare ei ad laborandum nisi prius fecerit iuramentum et observaverit que dicta sunt; et si quis contra fecerit, solvat dicte arti soldos .xx. (7).

LV. Item, ordinamus omnibus hominibus predicte artis quod a modo in antea non audeat vendere aliquam cordam (8) que sit minus .IIII^{or}. brachiis, in pena soldorum .v.

7. *Cod.* voluimus 12. *Cod.* e decanis 17. nisi] *Cod.* nsi 21. audeat] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Il capitolare cit. dell'Arte delle faldelle ricorda e specifica le frodi commesse dai battitori.

(2) Cioè il cotone greggio.

(3) Cioè « baptitorum ».

(4) Cioè dal gastaldo e dai giudici dell'Arte del fustagno.

(5) La frase « seu discipulum » è epesegetica rispetto a « nautaxum »; cf. i capitoli XVIIII e XX del capitolare dei fabbri (p. 336).

(6) Cioè nel capitolo XV.

(7) La multa di venti soldi colpiva soltanto il maestro che dava lavoro al battitore il quale non avesse prestato il giuramento nè fosse entrato nella scuola; il battitore che incorreva in queste colpe, cadeva nella multa fissata nel capitolo XV.

(8) Cioè le corde che servivano per battere il cotone ed erano allora formate almeno da undici budelli. Vi era a Venezia un'industria per la fabbrica delle corde per la battitura del cotone e della lana; tale Arte aveva nel novembre 1278 un suo capitolare che fu trascritto in questo registro tra le addizioni (c. 203 A) e sarà pubblicato nel volume terzo di questa raccolta. Questo capitolo mostra in via indiretta che essa era membro dell'Arte dei fustagnai.

LVI. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte facere audeat aliquod ordinamentum vel conpagniam aut aliquam conspirationem seu raxam[1] per fidanciam vel per promissionem aut per aliquem modum vel ingenium super aliquibus personis quibus ipsi dant suum laborerium ‖ quod pertinet ad predictam artem, in pena banni integri et plus et minus ad nostram voluntatem[2]. c. 84 B

LVII. Preterea, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu conmilitatem aut conspiracionem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promisionem contra honorem domini ducis et consilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri et plus et minus ad nostram voluntatem; et quilibet de dicta arte teneatur eum vel eos iuramento acusare qui in predicto facto inventus fuerit aut fuerint domino duci et suo consilio aut dominis iusticiariis[3]. 30 novembre 1265.

LVIII. Item, statuimus quod a modo in antea nulla femina,

2. aliquam] *Cod.* aliqua 3. per *che precede* promissionem *è stato scritto nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura rispetto a quella del testo.* 4. *A* quibus *il cod. aggiunge* dant *ma col segno di espunzione.* 5. laborerium *è stato scritto nel cod. nel margine in lettere piccole e inchiostro più languido da uno scrivano del tempo.* 7. *Cod. omette* de arte *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 3 di questa pagina.* 10. promisionem] *Così il cod.* 14. acusare] *Così il cod.* 15. *Cod.* fuerit domino] *Cod.* domini *per influsso di* duci *Cod.* cosilio

(1) Circa il significato della voce « raxa » cf. p. 417, nota 8.

(2) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XXX del primo capitolare dei « ternieri » e col LVII del capitolare dei bottai; cf. p. 18, rr. 9-15, e p. 417, rr. 16-21.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXIII del capitolare dei « fioleri », al XXVIII del capitolare dei pellicciai, al XXXVIII del capitolare dei « blancarii », al XXXXI del capitolare dei calzolai, al XXXXI del capitolare dei falegnami, al XXXI del capitolare dei carpentieri, al XXXVIIII del capitolare dei calafati, al XXVIIII del capitolare dei muratori, al LXI del capitolare dei bottai, al XXXXVIII del capitolare dei conciatori di pelli ed anche più al XXXXII del capitolare dei fabbri col quale ha in comune dopo « in « pena banni integri » la frase « et plus « et minus ad nostram voluntatem »; il capitolo del capitolare dei fustagnai a differenza dagli altri omette la frase « quam cicius poterit » dinanzi ad « ac« cusare »; cf. p. 23, rr. 7-15; p. 48, rr. 7-15; p. 75, r. 15 - p. 76, r. 7; p. 107, rr. 8-16; p. 126, rr. 8-16; p. 146, rr. 10-18; p. 186, rr. 1-9; p. 209, rr. 7-15; p. 248, rr. 1-9; p. 293, r. 12 - p. 294, r. 5; p. 419, rr. 1-9; p. 507, r. 9 - p. 508, r. 3; p. 344, rr. 11-19. Per la data a margine cf. pp. 22, 23, note 4, 3.

tam Veneta quam forinseca, que filet banbacium pro precio, non audeat habere in domo sua insimul plus librarum .xxv. de bambacio causa filandi ipsum, in pena bampni ad voluntatem nostram(1).

LVIIII. Item, damus plenam potestatem gastaldioni et iudicibus istius artis faciendi rationem de mulieribus que filant banbacium, sicuti ipsi faciunt de hominibus qui laborant arte de fustagnis.

LX. Item, ordinamus quod gastaldo cum suis consiliariis teneantur pro sacramento faciendi omnes tres menses rationem cum dominis iusticiariis de sua intrata, sub pena .c. soldorum(2).

LXI. Item, nos iusticiarii ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius(3) audeat aliquid adere vel minuere aut mutare modo aliquo vel ingenio tam in subscribendo quam in hiis omnibus suprascriptis capitulis et ordinamentis sine nostra nostrorumque successorum licencia, in pena bampni et plus et minus ad nostram voluntatem(4).

LXII. Sciendum est quod de consensu et voluntate gastaldionis et officialium ‖ dicte artis volumus et ordinamus quod de illis soldis denariorum .xl. qui a personis pro intratura artis acci-

c. 85 A

2. librarum] *Così il cod.* *Cod. corr. senza variazione di scrittura e d'inchiostro* xxv su x 3. bampni] *Così il cod.* 6. arte] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. *Cod.* ꝯsciliiariis 7-8. *Cod.* tenentur 8. faciendi] *Così il cod.* 11. nec] *Cod.* ne adere] *Così il cod.* 12. quam] *Mancano evidentemente alcune parole del testo, probabilmente* aliquo alio modo; *cf. il testo dei capitoli citati nella nota 4 di questa pagina.* 14. bampni] *Così il cod.* 18. *Cod. omette* a

(1) Cf. il capitolo LXXXXV.

(2) Questo provvedimento appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Questo capitolo ha molte somiglianze formali e reali col XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », col XXXI del capitolare dei barbieri, col XXXXVI del capitolare dei « fioleri », col X del capitolare dei pellicciai, col XXXII del capitolare dei « blancarii », col XXXXIIII del capitolare dei calzolai, col XXXIII del capitolare dei falegnami, col XVIIII del capitolare dei carpentieri col XXVI del capitolare dei calafati, col XXVI del capitolare dei muratori, col XXV del capitolare dei merciai, col XXXXV del capitolare dei fabbri, col VIIII del capitolare dei pittori, col LXII del capitolare dei bottai e col XXXXIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 18, rr. 5-8; p. 46, rr. 12-15; p. 77, rr. 3-7; p. 102, r. 20 - p. 103, r. 3; p. 125, rr. 1-3; p. 147, rr. 11-14; p. 182, r. 13 - p. 183, r. 2; p. 205, rr. 17-20; p. 242, rr. 6-9; p. 292, r. 10 - p. 293, r. 3; p. 315, rr. 9-12; p. 346, rr. 3-7; p. 368, rr. 6-9; p. 420, rr. 1-5; p. 505, rr. 11-15. Tuttavia questo capitolo ha una forma sua propria.

piuntur, seu de omnibus bannis et penis quos officiales istius artis inposuerint, fiant ex ipsis duo partes: una pars deveniat in camaram iusticiariorum et reliqua pars remaneat sive deveniat in dictam artem.

LXIII. Item, ordinamus quod quilibet texator ire laborare teneatur usque ad rectum signum(1); si non observaverit, perdat soldos .v. pro qualibet vice; et si fecerit aliquod caviçolum, perdat soldos .v.(2).

LXIIII. Item, ordinamus et concedimus quod quilibet homo istius artis possit et debeat placitare per se et per alios coram dominis iusticiariis et coram gastaldio prefacte artis, et etiam ubicumque voluerit coram gastaldio et consiliatoris huius artis et contra omnes personas quod habuerit ad faciendum.

LXV. Item, quod nullus audeat miscere banbacium Romanie(3) cum illo de ultra mare(4), neque de Apulia(5); et si aliquis inventus fuerit, amictat pro qualibet pecia soldos .xx. pro quolibet magistro, et ille qui laborat soldos .x.; de quibus de-

3. sive] *Cod.* sine 12. consiliatoris] *Così il cod.* 13. quod] *Così il cod. per* cum quibus 16. amictat] *Così il cod.* 17. *Cod.* quodlibet

(1) Cioè « usque ad rectum signum « orditorii »; cf. il capitolo LXXXXVI. Dal capitolo LXXXIIII si deduce che questo segno doveva indicare l'altezza di tre quarti di braccio, che era la regolare nelle pezze di fustagno.

(2) Il capitolo XXVI fissava la multa di soldi dieci e anche la pena della perdita della merce per chi fabbricava « ca« vezzi » più corti della misura regolare, e però credo che la disposizione del capitolo LXIII si riferisca soltanto a chi lavorava pezze di fustagno su « ca« vezzi » corti. La disposizione fu modificata rispetto alla pena nel settembre 1283; cf. il capitolo LXXXXVI.

(3) Cioè di Grecia; cf. HEYD, op. ed ediz. citt. II, 611, note 8 e 9. Secondo il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. cit. p. 367) il cotone di Cipro era inferiore a quello di Siria e della Piccola Armenia.

(4) Per tale cotone s'intendeva quello che proveniva dalla Siria e dalla Piccola Armenia. Secondo il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. e loc. citt.) il migliore era quello di Hamah e di Aleppo; il secondo posto era tenuto da quello di Damasco (che era più corto) e di Acri; ma il cotone di Laodicea era inferiore anche a quello di Cipro. Cf. anche HEYD, op. ed ediz. citt. II, 612.

(5) Il cotone di Puglia, secondo il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. e loc. citt.), era inferiore a quello di Laodicea e di Cipro, ma avanzava in qualità quelli dell'isola di Malta, di Calabria e di Sicilia. Il cotone di Sicilia teneva l'ultimo posto.

nariis [1] deveniat medietas in camaram iusticiariis et aliam medietatem gastaldio dicte artis [2].

LXVI. Item, iste sunt festivitates quas nos baptariis celebrare ordinavimus, silicet pasca Domini resurectionis, pentecostes, nativitatem Domini cum duobus diebus sequentibus [3], circumcissionem Domini, epiphaniam Domini, omnes festivitates beate Marie virginis [4], omnium sanctorum, apostolorum omnium [5], ascentionem Domini, quatuor festivitates beati Marci evangeliste [6], sancte Agnetis [7], sancti Blasii [8], sancti Barnabe [9], sancti Viti [10], sancte Margarite [11], sancte Marie magdalene [12], vicilia sancti Petri [13], sancti domini Salvatoris [14], sancti Laurencii [15], nativitas sancti Iohannis baptiste [16], decollacio sancti Iohannis baptiste [17], ||
c. 85 B duas festivitates sancte Crucis [18], sancti Michaelis [19], sancti Martini [20], sancte Lucie [21], sancti Luce [22], sancti Nicolai [23] et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [24].

1. iusticiariis] *Così il cod.* 1-2. *Cod.* aliaȝ medietatem; *accusativo in funzione di nominativo.* 3. *Cod.* baptarii 4. silicet] *Così il cod.* *Cod.* rertois 5-6. *Cod.* circumcissioneȝ 8. ascentionem] *Così il cod.* *Cod.* Marchi 10. sancte Marie magdalene] *Parole aggiunte nel margine, in lettere minute, ma dallo stesso copista del 1278.* vicilia] *Così il cod.* 14. sancti Luce, sancti Nicolai] *Parole aggiunte nel margine c. s.*

(1) Qui la voce « denarii » ha significazione generica.

(2) Divieti simili si ritrovano nel capitolo III del cit. capitolare dell'Arte delle faldelle (c. 205 A), tranne che non vi si fa distinzione tra il cotone di Puglia e quello di Calabria potendo essere battuti insieme.

(3) Questo capitolo corrisponde al XXXII del cit. capitolare dell'Arte delle faldelle (c. 207 A); da esso è dimostrato che la frase « cum duobus die« bus sequentibus » si riferisce non solo a « nativitatem Domini », ma anche a « pasca Domini resurectionis » ed a « pentecostes ».

(4) Cf. p. 63, nota 1.

(5) Cf. p. 63, nota 2.

(6) Cf. p. 63, nota 3.

(7) Cf. p. 235, nota 1.

(8) Cf. p. 178, nota 1.

(9) Cf. p. 63, nota 2.

(10) Cf. p. 178, nota 10.

(11) Cf. p. 178, nota 6.

(12) Cf. p. 178, nota 5.

(13) Il 28 giugno.

(14) Cf. p. 179, nota 1.

(15) Cf. p. 177, nota 12.

(16) Cf. p. 63, nota 4.

(17) Cf. p. 63, nota 4.

(18) Cf. p. 85, nota 7.

(19) Cf. p. 178, nota 3.

(20) Cf. p. 178, nota 2.

(21) Cf. p. 178, nota 7.

(22) Cf. p. 177, nota 10.

(23) Cf. p. 179, nota 4.

(24) Il cit. capitolare delle faldelle nel capitolo XXXII ricorda un numero minore di feste. Questo capitolo corrisponde in parte al XXXVIIII del capitolare del 1503, che è il seguente (p. 37): « De vardar le feste. Et

LXVII. Item, ordinamus quod si pater fuerit de dicta arte fustagni, filius esse possit.

LXVIII. Item, ordinamus quod nullus de arte predicta non audeat extraere banbacium de petia postquam fuerit bulata, in pena soldorum .v.; et dividatur (1) in tres partes, sicut dictum est superius (2).

LXVIIII. Item, ordinamus quod aliquis homo dicte artis non audeat dare libras banbacii a filandum alicui persone, nisi libras .xii. unciarum, secundum quod ipsi emunt, et de hoc habere debeant a camera iusticiariorum pesam (3) aut libras; et qui

2. fustagni] *Parola aggiunta nello spazio interlineare dallo stesso scrivano del 1278.* 4. extraere] *Così il cod.* bulata] *Così il cod.* 8. a] *Così il cod. per influsso del volgare.*

« così come volemo l'honor della « terra e la utilità nostra, devemo an« cora cercar che li santi siano vene« radi e come fidel christiani sancti« ficar le feste, et che niun del mestier « nostro, sì de coltre come de fustagni, « non possa tenir averte le sue bot« teghe nè metter fuora le sue robbe « in le feste infrascritte, cioè 5 feste « de madonna santa Maria, videlicet « quella dell'Annuntiata, quella de avo« sto, quella de settembrio, quella delle « candele e quella della conception, « et le feste de dodexe apostoli, el dì « del veneri (*sic*) sancto, el dì de pa« squa cum 2 dì sequenti, et pasqua « de mazo cum do dì sequenti, la festa « de Natal cum 3 dì sequenti, tutte le « domeneghe, la festa de missièr « san Marco d'aprile, e la festa de « santa Croce de mazo e de settembrio, « san Lorenzo, san Martin, santa Ca« therina, santa Lucia, san Silvestro, « sant'Antonio, san Zorzi, santa Maria « magdalena, el Salvador, san Fran« cesco, san Zuane battista, san Zuane « decolao, san Michiel, san Hiero« nymo, san (*sic*) Augustin, san Seba« stian, san Roccho et tutte le feste « de commendamento. et perchè al« cuni del mestier nostro delle coltre « e fustagni i qual stanno in piazza, « se fanno licito le feste che vien de « sabbato che se fa marcado a te« nir le sue botteghe aperte dicendo « che cusì fanno li strazzaroli: su « questo dechiaremo che le feste che « li strazzaroli sta in marcado el sab« bato cum le sue robbe, anche li no« stri coltreri possano star cum le sue « botteghe aperte tanto quanto dura el « marcado, che è l'instade (*sic*) a nona « e l'inverno a vespero. et similiter « cadauna delle nostre botteghe de « Marzaria, o sia dove se voglia, pos« sano tenir aperta la soa porta cum « parte di soi balconi, non mettendo al« cuna cosa fora di muri della bottega, « in pena de lire 5 de pizzoli sì a quelli « che non tenirà le sue botteghe sa« rade el dì delle feste come a quelli « che tenirà la porta averta el dì de sab« bato da poi el marcado; la qual pena « se parta per terzo come le altre ».

(1) Cioè « pena soldorum .v. ».

(2) Cioè nel capitolo xv.

(3) Cioè il peso il quale corrispondeva alle libbre di dodici once; cf. Du-Cange, op. cit. s. vv. pensa e pesa. Il cotone si vendeva a libbra sottile; cf. Cecchetti, op. cit. p. 4 e nota 5. Circa la libbra sottile al-

contra fecerit perdat bannum ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

LXX. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte non audeat laborare nec facere laborare dictam artem nisi ad mediam noctem que pulsat Sancti Marci[1] et laborare usque ad tintinabulum Sancti Marci que pulsat de tribus in sero[2]; et qui contra fecerit perdat novem grossos, et deveniat in tribus partibus, sicut dictum est superius[3].

LXXI. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis et sui consiliarii habere debeant unam capsellam que habeat claves quinque, que sint divise[4] et quilibet officialis habeat suam[5]; in qua[6] ponere debeant intratam que intrat ad suam cameram.

LXXII. Item, gastaldio huius artis non possit recipere aliquem denarium nisi ad dictam cameram cum suis officialibus vel maiori parte eorum.

LXXIII. Item, gastaldio huius artis cum suis offitialibus teneatur in capite anni[7] facere rationem gastaldioni intranti et suis officialibus de introitu et exitu ordinate, et hoc sub pena librarum .xx. pro quolibet[8].

1. *Cod.* dominiorum, *forma mai usata dal copista del 1278.* 3-8. *Questo capitolo è stato cancellato nel codice.* 5-6. tintinabulum] *Evidentemente manca il numerale; per analogia con altri capitolari (p. e. col capitolo XXVIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 144, rr. 2-3) probabilmente manca la voce* primum 7. deveniat] *Singolare in funzione di plurale riferito a* novem grossos 12. *Cod. corr. col segno di espunzione* intrat *su* intrant 17. *Cod.* anno *Cod.* intrantis

lora in uso a Venezia e circa il suo rapporto colla libbra grossa cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 134.

(1) Colla marangona; cf. CECCHETTI, *I nomi delle campane di S. Marco* nell'*Archivio Veneto*, XXXII, 379-380.

(2) Cioè al tramonto del sole; cf. p. 144, note 1 e 2. Anche questo segno veniva dato colla marangona. Evidentemente il testo del capitolo è stato alterato nella trascrizione, e nella forma genuina si voleva soltanto significare il divieto di lavorare il cotone di notte per evitare l'occasione di incendi che facilmente potevano avvenire soprattutto per il modo col quale si praticava la battitura del cotone (cf. la nota 2 a p. 578); il lavoro doveva cessare al tramonto del sole indicato dalla stessa campana di S. Marco che segnava la mezzanotte; cf. I, 29, rr. 4-6 e nota 1.

(3) Cioè nel capitolo XV.

(4) Cioè che ciascuna fosse diversa dalle altre.

(5) Cioè una pel gastaldo e quattro per i quattro decani o consiglieri.

(6) Cioè « in qua capsella ».

(7) La frase « in capite anni » si riferisce al principio dell'amministrazione annua del gastaldo nuovo.

(8) Qualche cosa di simile si ritrova

II.
Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua trascrizione nel registro ufficiale della Giustizia Vecchia, cioè dopo il maggio-settembre 1278.
(A)
c. 86 A
Circa febbraio 1280 (2).

LXXIIII (1). ‖ Nos Iacobus de Molino, Laurençius Mengullo et Gratonus Dandullo, iusticiarii veteres comunis, statuimus et ordinamus quod nullus magistrorum artis fustaniorum a modo possit nec debeat dare alicui batitori nec texitori neque texitrici ultra duos soldos denariorum venetorum grossorum per se nec per alium aliquo modo vel ingenio, donec dicti denarii fuerint perserviti (3); et qui contra fecerit solvat pro bampno quilibet et pro qualibet vice soldos .c. denariorum venetorum parvorum, de quibus perveniat tercia pars ad cameram nostram, alia tercia pars ad gastaldionem et iudices artis predicte et alia tercia pars ad acusatorem; nec ille magister habere debeat racionem de dictis denariis in Veneciis quos dederit ultra soldos .II. denariorum grossorum.

LXXV. Item, quod nullus magistrorum artis predicte dare debeat bambacium ad battendum foris de domo, nisi dederit ipsum in domo magistrorum qui faciant artem predictam (4); et qui contra fecerit solvat pro bampno grossos .III. quilibet et pro qualibet vice; de quibus perveniat tercia pars ad cameram nostram, alia

1. *I capitoli LXXIIII e LXXV della parte A sono preceduti nel codice dal solito segno di maggiore separazione tracciato con inchiostro rosso. Questo capitolo e i due seguenti sono stati cancellati nel cod. nel medesimo tempo.* Mengullo] *Così il cod.* 2. Dandullo] *Così il cod.* 3. a modo] *Cod.* amodo 5. *Cod. a* venetorum *aggiunge* parvorum *ma col segno di espunzione.* 7. bampno] *Così il cod.* 11. acusatorem] *Così il cod.* 12. *Cod.* dederint 17. bampno] *Così il cod.*

nel capitolo XIIII del cit. capitolare del 1503 (p. 16): «Che li governa«dori vecchi de' consegnar &c. «Item, che li governadori vecchi quin«dese zorni da poi che serà fatta la «banca nova debbano haver conse«gnado l'administration del suo anno «alli governadori novi, sotto pena de «duccati uno, la qual se parta come «le altre». Il ricordo più antico di tale obbligo in questi capitolari, è dato dal capitolo XXXXIII del primo capitolare del «ternieri»; cf. p. 21, rr. 10-14. Questo provvedimento fu modificato nel settembre 1283; cf. il capitolo LXXXIIII bis.

(1) Circa la scrittura della parte A cf. I, p. XXXI, nota 4; p. 105, nota 3.

(2) Circa la data del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXIV.

(3) Cioè se il battitore o tessitore non avrà reso al maestro il servizio corrispondente ai due soldi di grossi. Circa il significato del verbo «per«servire» si confronti anche il capitolo III del capitolare dei carpentieri, p. 198, rr. 13-19.

(4) Cioè «artem fustaniorum»; cf. il capitolo LXXXX, al quale questo è identico nella sostanza e in gran parte anche nella forma.

tercia pars ad gastaldionem et iudices artis predicte et alia tercia pars ad artem fustaniorum.

LXXVI. Item, concedimus [1] omnibus magistris artis predicte quod possit solvere laboratori et laboratrici prefacte artis de capicio qui erit plectum [2] et non plus.

Circa 1280-1281 (3). (B)

LXXVII [4]. Item, ordinamus [5] quod quilibet cavecius, tam veneticus quam forensis qui venerit Venecias, quod debeat habere .x. signa, sicut habet .x. cordolos, sub pena soldorum .III. parvorum pro quolibet cavecio; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut superius dictum est [6].

LXXVIII. Item, ordinamus quod quilibet magister artis predicte habere debeat perticam unam ad illam mensuram quam dabit ei gastaldio artis predicte [7], cum qua pertica mensurare debeat quilibet magister omnes capiçios fili orditos quos dabit suis laboratoribus ad laborandum; et quilibet magistrorum teneatur signare capiçios cum signo bolli, quos dabit ad texendum, in capite omni pertice, scilicet in meçadura [8] et in fine cuiuscumque

4. possit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *La scrittura della parte B è diversa dalla precedente. Questo capitolo ed il seguente sono stati cancellati nel registro nel medesimo tempo. I capitoli LXXVII e LXXVIII della parte B sono preceduti nel codice dal segno di maggiore separazione miniato in rosso con imitazione di quello della scrittura originaria del registro.* 17. omni] *Così il cod. in forma di dativo, mentre* a *in fine* *segue un genitivo.*

(1) Soggetto di « concedimus » sono i tre giustizieri ricordati nel capitolo LXXIIII.

(2) Cioè « piegato », e, per conseguenza, di misura regolare; cf. il capitolo XXXVIIII, e il LXXXXI identico al LXXVI nella sostanza e in gran parte anche nella forma.

(3) La data approssimativa della parte B è determinata soltanto da quella della parte A come termine *a quo* e da quella della parte C come termine *ante quem*.

(4) Circa la scrittura della parte B che nei capitoli LXXVII-LXXXIIII mostra lo sforzo di imitare, specialmente nelle dimensioni delle lettere, la scrittura gotica libraria dello scrivano del maggio-settembre 1278, cf. I, 108, nota 1.

(5) Non è chiaro se soggetto di « ordinamus » in questo capitolo e nei due seguenti sieno i tre giustizieri ricordati nel capitolo LXXIIII.

(6) Questo capitolo venne cancellato, probabilmente quando si notò che era inutile perchè identico al XXXXIII.

(7) Essa era la « pertica comunis », cioè la misura fissata e riconosciuta dallo Stato per i « cavezzi », ricordata nel capitolo XXXXI.

(8) Il segno del bollo era praticato dal maestro alle due estremità del « cavezzo » e nel mezzo.

capiçii; et quilibet laborator et laboratrix dicte artis teneatur incidere pecias in dictis signis; et si quis contra fecerit, solvat pro banno soldos .v. pro pecia. et quod piani qui remanebunt [1] perveniant in magistro, dando laboratori pro ipsis pianis denarios .III. pro quolibet capicio stricto, et .VI. pro alto [2].

LXXVIIII. Item, ordinamus quod nullus de arte predicta non audeat nec presumat tenere pectenen quod ‖ non est ad mensuram c. 86 B
quam habet gaustaldo dicte artis [3], sub pena soldorum .x. pro pectene alto [4], et pro pettene de valcheta [5] et pro pectene stricto [6] soldorum .v.

LXXX. Item, quod nullus qui non faciat artem debeat esse elector gastaldi dicte artis nec eciam consciliariorum [7].

LXXXI. Item, quod nullus de arte predicta non audeat nec presumat pomegare nec sponçare aliquam peciam in domo nec in stacione, in pena soldorum .v. pro qualibet pecia [8].

LXXXII. Item, si per gastaldum vel eius officiales inventum fuiset quod aliquis de arte predicta signum non habuisset in suis

7. *Cod.* pecten 9. pettene] *Così il cod.* 12. *Cod.* cosciliar 17. fuiset] *Così il cod.*

(1) Cioè, oltre i « piani », quanto avanzava delle cinquantadue braccia dell'ordito; cf. il capitolo XXVI.

(2) Cioè di un'altezza doppia rispetto all'altro, per quanto può apparire dalla quantità dei denari. Probabilmente la cancellatura di questo capitolo venne fatta dopochè fu stabilito nel capitolo LXXXVII che si misurassero i cavezzi colle pertiche nuove e che non si eseguissero sopra di essi quei tre segni, bastando a garanzia dell'altezza e lunghezza regolare della pezza quello che veniva fatto sull'orditoio.

(3) Il capitolo XXX attesta che questa misura era di ferro.

(4) Cioè quello per le pezze alte tre quarti di braccio; cf. il capitolo XXVI.

(5) Cf. il capitolo XXX.

(6) Cioè quello per le « purpurete « strete »; cf. il capitolo XXXII.

(7) Un provvedimento che ha qualche lontana somiglianza con questo, si trova nel capitolo LXXXVIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 528, rr. 1-3.

(8) Si intende che queste operazioni non potevano essere fatte prima del collaudo. Il dare la pomice (« pome« gare »; cf. PATRIARCHI e BOERIO, opp. citt. s. v. pomegar) alle pezze di fustagno e l'imbiancarle (« sponçare » da « sponza », è analogo a « spon« zar »; cf. PATRIARCHI e BOERIO, opp. citt. s. v.) poteva far apparire la stoffa più compatta e più regolare di quello che veramente era; cf. anche il capitolo XXXXIIII.

peciis (1) vel capiçiis (2) signatum signi bolli, ammittere debeat soldos .v. pro qualibet pecia (3) sive capicio (4).

LXXXIII. Item, quod ille qui erit gastaldus per annum unum, non possit esse decanus pro alio tempore venturo.

LXXXIIII. Item quod . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

1. signi] *Così il cod. per* signo *per influsso del volgare e di* bolli   ammittere] *Così il cod. per* amittere   5. *Dopo* Item *sono stati abrasi tre righi della scrittura originaria (che non ha lasciato di sè quasi alcuna traccia leggibile) di questo capitolo e sostituiti con le seguenti parole dal correttore del proemio (settembre 1283):* volumus et ordinamus (5) quod pannelle (6) et piani esse debeant de tribus quarteriis (7), et panelle non sciat *(così il cod. per* sint *per influsso del volgare)* ultra de digitos tres (8), *(così il cod. per influsso del volgare)* in pena soldorum .III. pro quolibet; *(da questa frase il capitolo continua con scrittura alquanto diversa a c. 86 B in calce della seconda colonna, perchè il margine inferiore della prima colonna era già occupato da un' altra aggiunta; lo scrivano del 1283 ha voluto imitare in questa parte la scrittura abrasa)* et non sint piani ultra de tribus quarteriis; et quod gastaldiones et decani teneantur ire per staciones et in alliis *(così il cod.)* locis ubi melius videbitur eis quia signa cordolorum (9) cumcordentur simul, et debeat *(singolare in funzione di plurale)* ordinare quod laborationes debeant ire ad *(cod. omette questo vocabolo; la restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli LXIII e LXXXXVI)* rectum signum de tribus quarteriis (10). LXXXIIII bis. Item, ordinamus quod gastaldio vetus et eius officialles *(così il cod.)* teneantur per .XV. dies post exitum suum facere racionem tam de introitum *(così il cod.)* quam de exitu gastaldioni novello et suis officialibus (11); et qui contra fecerint cadant in banno soldorum .XL., sic quod .II. partes veniant a scollam *(così il cod.)* et tercia ad camaram (12).

(1) Cf. i capitoli XXXX e XXXXVIII.

(2) Cf. il capitolo LXXVIII.

(3) Nel capitolo XXXXVIII la multa è molto maggiore.

(4) La stessa pena è fissata nel capitolo LXXVIII.

(5) Soggetto di « volumus et ordinamus » in questo capitolo e di « ordinamus » nel seguente sono i tre giustizieri del settembre 1283 ricordati nel proemio, cioè Niccolò Salomono, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo.

(6) Per « pannella » s'intendeva la penerata, cioè quella parte dell'ordito che avanzava dalla pezza per non essere stata tessuta; cf. PATRIARCHI, op. cit. s. v. panela dela tela e BOERIO, op. cit. s v. panela.

(7) I tre quarti dovevano corrispondere all'altezza della stoffa, e quindi anche nella penerata.

(8) Cioè la penerata non doveva essere più lunga di tre dita.

(9) Cf. il capitolo XXXXIII.

(10) Questa frase mostra che il segno nell'orditoio doveva essere posto all'altezza di tre quarti di braccio nella fabbrica delle pezze di fustagno di misura regolare perchè riuscissero tali; cf. i capitoli LXIII e LXXXXVI.

(11) Il termine di quindici giorni dalla decadenza del gastaldo antico dall'ufficio appare qui fissato per la prima volta in questi capitolari.

(12) Cioè « ad camaram iusticiariorum ». Questo provvedimento mo-

districtu pianos nec panellas, in pena perdendi pianos et panellas, et grossum .I. pro quolibet

Circa agosto 1280 o circa giugno 1281 (2). (C)

LXXXV(1). Tempore dominorum iusticiariorum Petri Cauco, Petri Savonario, Nicolaus Auduyno ordinatum est quod omnes magistri capites masarie (3) qui faciunt arte fustaneorum, et illi qui solvunt staciones ad faciendum garçare (4), quando venient ad faciendum gastaldum et officiales, debeant congregari insimul in uno loco constituto et ponere tantas bolletas quanti erunt, in uno gallerio (5), de quibus sint novem disimilles (6) et mesclate bene insimul; et qui habebunt illas novem debeant elligere gastaldum et officiales; qui sint in concordia sex illorum novem (7) ad minus (8).

LXXXVI. Item, volumus et ordinamus (9) quod nullus qui non sit de dicta scola, non possit esse nec gastaldus nec officialis, nec esse debeat ad bolletas (10).

1-2. *Questo residuo della parte originaria del capitolo è stato cancellato nel cod.* 3. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti. Il correttore del 1283 raschiò le due prime righe del nuovo capitolo sino a* ordinatum, *e imitando la scrittura abrasa vi sostituì* Item statutum fuit et *che si collega a* ordinatum *La frase* Tempore – Auduyno *è stata da me restituita, in parte perchè era una formula, in parte per le tracce lasciate dalla scrittura abrasa.* 4. Nicolaus] *Così il cod.* *Cod. omette* est 5. capites masarie] *Così il cod.* arte] *Così il cod.* 6. *Cod.* venient 9. *Cod.* sint disimilles] *Così il cod.* 10. elligere] *Così il cod.* 13. *Il capitolo LXXXVI segue nel cod. all'LXXXV senza capoverso.* 14. sit] *Cod.* sint

dificò quello del capitolo LXXIII; ma anch'esso venne mutato nella pena e nella designazione precisa della presenza del gastaldo della scuola e di quello dell'Arte nel 1285 circa; cf. il capitolo LXXXXVIIII.

(1) Circa la scrittura della parte D cf. I, 123, nota 2.

(2) Circa la data del capitolo cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXV.

(3) Per « magistri capites masarie » intendo i maestri che tenevano un laboratorio di fustagni.

(4) Cioè i maestri che tenevano le stazioni dove si batteva il cotone; cf. BOERIO, op. cit. s. v. garzador da bombaso.

(5) Cioè in un berretto; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. galerus; cf. anche la nota 3 a p. 542.

(6) Diverse di colore dalle altre.

(7) Cioè « de quibus novem sint in « concordia sex ad minus », cioè la maggioranza doveva essere di due terzi dei voti.

(8) Così venne modificata la procedura elettorale fissata nel capitolo XIII.

(9) Soggetto di « volumus et ordina- « mus » in questo e nel seguente capitolo sono i tre giustizieri Pietro Coco, Pietro Savonario e Niccolò Alduino.

(10) « bolleta » era la scheda per l'elezione; quindi chi non era iscritto nella scuola non poteva tenere nell'Arte un ufficio e nemmeno essere elettore; cf. anche p. 263, nota 3.

LXXXVII. Item, volumus et ordinamus quod aliquis de arte fustagnorum non audeat neque debeat plegare aliquod cavicium nisi ad mensure pertiçe nove (1), quas perticas nos dedimus vobis (2), nec debea facere aliquod signum (3), nisi illud quod factum est super orditorio (4).

Circa novembre 1281 o circa maggio 1282 (6). (D) c. 86 B in calce

LXXXVIII (5). ‖ Tenpore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Marcus Basilio, Petrus Cauco, Marcus Faletro, ordinamus pro melius dicte artis quod omnes laboratores vel illis qui faciunt laborare arte fustaniorum, debeant appasare (7) toti cavecii quot ipsi laborant cum pertica iusticiariorum veterum, et eciam signare cavecii de signo rubeo (8) ut poscemus cognoscere bonum et mallum dicte artis; et confirmamus omnes bani que continetur de dicti cavecii (9) et eciam alliis (10).

Circa novembre 1281 o circa maggio 1282. c. 86 A in calce

LXXXVIIII. ‖ Tenpore nobilium virorum dominorum Marcus

3. *Cod.* m̄sure] *Così il cod. per influsso di* pertiçe nove   pertiçe] *Così il cod. per* pertice   perticas] *Cod. corregge senza variazione di scrittura* pertiças *su* pertiçe   4. debea] *Così il cod. per influsso del volgare.*   facere] *Cod.* face   6. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti.*   *Questo capitolo è stato cancellato nel cod.*   *Cod.* Tenp̄r   8. illis] *Ablativo in funzione di nominativo.*   9. arte] *Così il cod. per influsso del volgare.*   9-01. toti cavecii] *Nominativo in funzione di accusativo e così* cavecii *nel r. 11.*   10. quot] *Cod.* quot̄   *Cod.* ptica̅   11. poscemus] *Così il cod.*   12. mallum] *Così il cod.*   bani] *Nominativo in funzione di accusativo.*   13. continetur] *Singolare in funzione di plurale.*   de dicti cavecii et eciam alliis] *Così il cod.*   14. *Il capitolo LXXXVIIII è stato cancellato nel codice.*   *Cod.* Marc̄

(1) Circa la pertica antica per la misura dei « cavezzi » cf. i capitoli XXXXI e LXXVIII.

(2) Cioè ai maestri tessitori.

(3) Sui « cavezzi »; così fu modificata la disposizione contenuta nel capitolo LXXVIII.

(4) Circa questo segno fatto sull'orditoio, perchè la pezza di fustagno avesse la sua altezza regolare di tre quarti di braccio, cf. i capitoli LXIII, LXXXIIII e LXXXXVI.

(5) La scrittura della parte D è la medesima di quella della parte B quantunque a primo aspetto sembri diversa; la diversità deriva dal fatto che in questa parte la scrittura è spontanea, mentre nell'altra è di imitazione di quella dello scrivano del maggio-settembre 1278.

(6) Circa la data approssimativa del capitolo cf. il cit. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXV.

(7) Cioè « misurare »; cf. la nota 5 a p. 559.

(8) Probabilmente quelli di misura regolare; cf. il capitolo LXXVIII.

(9) Cioè le multe stabilite nei capitoli XXVI, XXXVIIII, XXXXI, XXXXII, XXXXIII, LXIII e LXXXII.

(10) Questo capitolo è stato cancellato nel codice, probabilmente quando si notò ch'era in contraddizione col precedente capitolo LXXXVII e si preferì la disposizione in quello contenuta.

Basilio, Petro Cauco, Marcus Faletro iusticiariorum, ordinamus (1) quod gastaldioni dicte artis qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant ire omni mense tentando cavecii et perticas per illos (2) qui laborant dictam artem, unam vicem ad minus (3); et hoc observat in pena iuramenti (4) et banni ad voluntatem dictorum dominorum iusticiariorum (5).

LXXXX (6). ‖Item (7), quod nullus magistrorum artis predicte dare debeat bambacium ad batendum foris de domo, nisi dederit ipsum in domo magistrorum qui faciant artem fustaniorum; et qui contra fecerit solvat pro banno grossos .III. quilibet et pro qualibet vice; de quibus denariis perveniat tercia pars ad camaram nostram, alia tercia pars ad gastoldionem et iudices artis predicte et alia tercia pars ad artem fustaniorum (9). Settemb. 1283 (8). (E) c. 87▲

LXXXXI. Item, concedimus omnibus magistris artis pre-

1. *Cod.* Pet° Marcus] *Così il cod.* 2. *Cod.* gastadioni 3. *Cod.* mensse cavecii] *Nominativo in funzione di accusativo.* 5. observat] *Così il cod. (col* b *aggiunto nello spazio interlineare) per* observent *Cod.* banna 7. *La scrittura della parte E è identica a quella del correttore del 1283. I capitoli sono preceduti dal segno di maggiore separazione tracciato con inchiostro rosso con imitazione della scrittura dello scrivano del maggio-settembre 1278. Le carte 87 e 88 che sono unite tra loro, derivando da un foglio ripiegato nel mezzo e ridotto alle dimensioni del codice, non appartengono ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi furono aggiunte per trascrivere le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il settembre 1283 e innanzi il nov. 1284 come si rileva dalla data dei capitoli LXXXX e LXXXXVII.* 8. batendum] *Così il cod.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i giustizieri Marco Basegio, Pietro Coco e Marco Falier.

(2) Cioè andando per le officine dei maestri dell'Arte.

(3) Cf. i capitoli XXIIII, XXXVIII e LXXXII e specialmente il XXXXI; questa ordinanza era collegata colla precedente pel suo contenuto; essa venne cancellata nel registro dopochè fu sostituita da quella del capitolo LXXXXII, cioè dopo il settembre 1283.

(4) Circa la « pena iuramenti » cf. I, 38, nota 2.

(5) La minaccia della pena pel gastaldo che avesse mancato a quest'obbligo dell'ispezione manca nei capitoli XXIIII, XXXVIII, XXXXI e LXXXII.

(6) Circa la scrittura della parte E, cf. Prefazione, I, p. XXXI, nota 5, e II, 51, nota 1.

(7) Soggetto di « ordinamus » sottinteso in questo capitolo e di « concedimus » del seguente sono i tre giustizieri Niccolò Salomono, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo ricordati nella correzione del proemio.

(8) La data dei capitoli di questa parte (settembre 1283) si deduce da quella della correzione fatta nel proemio.

(9) È strano che questo capitolo sia identico nella sostanza ed in gran parte anche nella forma al LXXV e che ciò nondimeno nessuno dei due sia stato cancellato nel registro.

dicte quod possint solvere laboratori et laboratrici [1] de capicio quod erit plectum [2] et non plus [3].

LXXXXII. Item, nos dicti iusticiarii superius [4], ordinamus quod gastoldio cum suis iudicibus qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant ire omni mense cercando cavicios et perticas per illos qui laborant dictam artem, una vice ad minus; et istud observet in pena iuramenti et banni ad voluntatem dominorum iusticiariorum [5].

LXXXXIII. Item, volumus et ordinamus quod quilibet homo dicte artis possit dare suis laboratoribus soldos .v. grossorum pro quolibet, et inde superius non, et possint facere rationem eis de dictis soldis .v. gastoldio et sui officiales, salvo quod possint se appelare ad camaram iusticiariorum, si voluerint.

LXXXXIIII. Item, volumus et ordinamus quod si videretur gastoldioni et eius officialibus addere vel minuere aliquid in dicto capitulari, quod non possint venire cum aliqua petitione ante nostram presenciam nisi cum suis officialibus aut cum maiore parte [6].

LXXXXV. Item, volumus et ordinamus quod quilibet magister dicte artis possit et habeat licenciam dare cuilibet sue filatrici libras .xxv. bambacii ad filandum, et non plus [7].

LXXXXVI. Item, ordinamus quod capicii vadant ad signum rectum orditorii; et qui contra faciet, perdat soldos .v. pro tela stricta, et pro ampla soldos .x. [8].

3. *Cod.* ordĩa' 7. observet] *Singolare in funzione di plurale.* 13. appelare] *Così il cod.*

(1) Cioè « predicte artis ».

(2) Cioè « piegato »; cf. la nota 2 a p. 568.

(3) È strano che questo capitolo sia identico nella sostanza ed in gran parte anche nella forma al LXXVI e ciò nondimeno nessuno dei due sia stato cancellato nel registro.

(4) Cioè i tre giustizieri Niccolò Salomono, Niccolò Aldoino e Pietro Muazzo ricordati nella correzione del proemio. Questi medesimi sono il soggetto di « volumus et ordinamus » dei capitoli LXXXXIII, LXXXXIIII e LXXXXV e di « ordinamus » del capitolo LXXXXVI.

(5) Questo capitolo è quasi identico nella sostanza e nella forma al capitolo LXXXVIIII al quale rimando pel comento.

(6) Cioè « officialium », ossia con tre di loro.

(7) Cf. il capitolo LVIII.

(8) Cf. il capitolo LXIII; per « tela « stricta » s'intende quella delle « pur- « purete strete » ricordate nel capitolo XXXII.

Circa nov. 1284 – circa maggio 1285 [1]. (F) c. 87 B

LXXXXVII. ‖ Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çanne, Marinus Iusto et Marinus Valareso, ordinamus et volumus [2] quod eidem gastaldioni et suis officialibus habeant potestatem inter homines eiusdem artis faciendi racionem in hiis que pertinent ad suam artem tantum; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc [3].

(G)

LXXXXVIII [4]. Item, ordinamus [5] quod nullus de arte fustagnariorum audeat duplicare aliquam peciam fustagni in capite vel in aliquo loco occassione mostrandi vel emendi ipsam duplem aliquibus, in pena grossi .I. per peçiam.

Circa agosto 1285? (H)

LXXXXVIIII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti, gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post conplementum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum [6].

Maggio 1287. (I)

C. Curente anno Domini .MCCLXXXVII., mense madii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Donathi Men-

1. *La scrittura della parte F è eguale a quella dei capitoli LXXXVIII e LXXXVIIII. Il testo del capitolo LXXXXVII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 2. Çanne] *Così il cod.* Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 3-4. eidem gastaldioni et suis officialibus] *Dativi in funzione di nominativi.* 7. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti. Il testo del capitolo è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 9. occassione mostrandi] *Così il cod.* duplem] *Così il cod.; per* duplam *o* duplicem? 11. *La scrittura della parte H è eguale a quella della parte F ma l'inchiostro è più cupo. Il testo del capitolo LXXXXVIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. qui e al r. 13.* 16. *La scrittura della parte I rivela la stessa mano di quella della parte G, ma è più minuta. Il capitolo C è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. Il capitolo CI succede al C ed il CII al CI senza capoverso.* Curente] *Così il cod.* 17. Donathi] *Così il cod.*

(1) Per la data approssimativa di questo capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, pp. LXVI e LXVII.

(2) Soggetto di « ordinamus et volumus » sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Valaresso.

(3) Questo capitolo è identico al LV del capitolare dei calafati al quale rimando pel comento; p. 256, rr. 1-6.

(4) Circa la scrittura della parte G cf. Prefazione, I, p. XXXI, nota 5, e p. 26, nota 2.

(5) Non si può stabilire se il soggetto di « ordinamus » sia quello della medesima voce nel capitolo precedente o quello a cui riferisce il capitolo seguente.

(6) Circa la data ed il testo di questa ordinanza che è quasi identica al capitolo LXV del capitolare dei calzolai, cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2.

gulo, Malgarito Cupo et Andreas Dandulo, ordinamus [1] quod nullus de arte fustagnorum non audeat signare nec facere signare nullam peciam de fustagnis, nisi solummodo illas pecias quas facit vel facit facere [2].

CI. Item, si aliquis de dicta arte hemiset pecias de aliquo fostegnario vel de aliqua allia persona, volimus quod dictas pecias non possceant esse signatas de allio signo allieno nec vendute per allio signo nisi per signo de ille qui fecerit vel fecerit facere.

CII. Item, teneatur quilibet fostagnarius designare omnia pecias quas fecerit vel fecerit facere, de suo signo proprio, divisatim ad alliis [3]; et quilibet de dicta arte teneatur accusare predicta, in pena grossorum .III. pro quelibet pecia [4].

2. *Cod. ripete* non audeat 3. facit] *Cod.* faciunt 5. hemiset] *Così il cod.* 6. allia] *Così il cod.* 6-7. dictas pecias - signatas] *Accusativi in funzione di nominativi.* 7. possceant] *Così il cod. per* possint *Cod.* esset allio] *Così il cod. qui e nel r. 8.* allieno] *Così il cod.* 8. ille] *Così il cod. per* illo *per influsso di* qui *Cod.* fecerint *tutte e due le volte; il segno abbreviativo dell'* n *in queste scritture differisce da quello che si pone sopra l'* i *perchè è più lungo e con altre forme* (fecerit) 10. *Cod.* teneantur omnia] *Così il cod.* 11. quas] *Cod.* q *Cod.* fecerint *tutte e due le volte.* 12. ad alliis] *Così il cod. per* ab aliis *Nel margine è aggiunto di mano del continuatore che registrò la parte K (febbr. 1289):* in flauda (5) de supra facere debeat *Cod.* teneantur 12-13. predicta] *Così il cod. per* eum qui non fecerit predicta 13. quelibet] *Così il cod.; nominativo in funzione di ablativo.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Donato Mengolo, Margarito Coppo e Andrea Dandolo.

(2) Cf. il capitolo XXXVI e la nota 2 a p. 555.

(3) Cioè in forma diversa da quella usata dagli altri maestri tessitori.

(4) Questi tre capitoli mostrano di essere stati composti nel medesimo tempo (maggio 1287), perchè sono in corrispondenza molto stretta per il loro contenuto.

(5) « flauda » si può spiegare come affine a « falda »; qui forse significa le quattro dita della pezza al di fuori della « treçola »; in esse conveniva che il maestro ponesse il proprio segno di fabbrica. Questa spiegazione è avvalorata dal passo « de infrascriptis signis « super quodam libro seu quaterno ab« batum societatis et universitatis artis « fustaneorum Mediolani et inferius « figuratis et disegnatis aptis ad si« gnandum et quibus ipse domi« nus Petrus usus fuit pro si« gnando fustaneos a capitibus « et super folda cuiuslibet pe« tie fustaneorum ipsi domino Pe« tro datis per abbates societatis et « universitatis dicte artis » del citato documento milanese del 10 giugno 1383 pubblicato dal MOTTA nell'*Archivio storico Lombardo* (ser. II, a. XVII, fasc. I, 1890, p. 143).

CIII.[1] Item, ordinamus[2] quod gastaldio cum suis oficialibus teneatur omni mese semel ad minus circare omnia stacione huius hominibus dicte artis, ubi vendidit[3]. (K)

CIIII. .MCCLXXXVIII., mense februarii. Febbraio 1289, 1288 m. v.

Temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum videlicet Marci Bassilio, Marci Badoario et Iohannis Maureçeno, ordinamus[4] quod nullus batarius, tam Venectus quam forinsecus, non audeat batere banbacio nisi cum corda de lunça[5]; et si inventus fuerit batendo cum corda de butello, cadat in pena soldorum .v. pro colibet vices quam inventus fuerit; per gastaldioni et suis iudices qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant condenare et tollere dictam penam; medietas deveniat camere iusticiariorum et medietas a dictam artem; et gastaldioni et suis iudices teneatur temptare[6] omni mese unam vices ad minus, et plus, si ipsi volunt.

1. *La scrittura della parte K è affatto diversa dalle precedenti.* 1–2. oficialibus] *Così il cod.* 2. mese] *Così il cod. per influsso del volgare.* 2-3. omnia stacione huius] *Così il cod. per* omnes staciones *e* huius *può essere una ripetizione errata di* dicte 3. vendidit] *Singolare in funzione di plurale (con errore di trascrizione per* vendit) *per* vendunt, *oppure errore di trascrizione per* venditur 6. Bassilio] *Così il cod.* 7. *Cod. corregge per espunzione* tam *su* taqua Venectus] *Così il cod.* 8. batere] *Così il cod.* banbacio] *Ablativo in funzione di accusativo.* si] *Cod.* sic 9. batendo] *Così il cod.* 10. vices] *Così il cod.* quam] *Così il cod.* 10–11. per gastaldioni et suis iudices] *Così il cod. per* et gastaldio et sui iudices 12. *Cod. corr.* condenare *su* concordare *senza variazione di scrittura.* 13. a] *Così il cod. per* ad gastaldioni et suis] *Dativi in funzione di nominativi.* 14. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* mese] *Cod.* me$\frac{f}{i}$ unam vices] *Così il cod.* 15. *Cod. a* plus *aggiunge* ad voluntatem *ma col segno di cancellazione.* si] *Cod.* sic

(1) Circa la scrittura della parte K, cf. I, p. XXXI, nota 5, e p. 46, nota 1.

(2) Non è chiaro se soggetto di « ordinamus » sieno i giustizieri ricordati nel capitolo C.

(3) Cf. i capitoli XXIIII, XXXVI, XXXVIII, XXXXI, LXXXVIIII e LXXXXII; ma qui l'obbligo è meglio determinato per le botteghe dove si vendevano le pezze anzichè per i luoghi dove si fabbricavano.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Marco Basegio, Marco Badoer e Giovanni Morosini.

(5) Prima si usavano le corde di budello; gli operai che le fabbricavano avevano il capitolare sino dal novembre 1278; cf. la nota 9 a p. 560.

Quanto alla voce « lunça » non saprei spiegare il suo significato in questo passo; nel *Glossarium* cit. del DU-CANGE (cf. s. vv. 3 longia, 3 lonza) significa « lorum » cioè striscie di cuoio; che questa materia (la pelle di lonza?) abbia sostituito le budella nella composizione delle corde?

(6) Cioè « fare l'ispezione » nei luoghi dove si batte il cotone.

CV. Item, ordinamus et volumus (1) quod quando gastaldio et suis iudices de dictam artem petunt arcos (2) ad batitores causa temptandi pro dicto hoficio (3), teneantur dicti batitori mostrare dictum arcum, in pena soldorum .v. (4).

CVI. Item, ordinamus et volumus quod dicto gastaldio vel magister huius artis, si ipsi volunt dare dictas cordas ad illis qui batunt bambacio, non debeant supra (5) vendere, nisi secundum quod ipsi hemerunt, ad predictis batitoribus, et si ipsi volunt hemere pro se, ipsi posunt hemere sicut ipsi volunt, et dicti magistri siant tenuti dare sibi denarios.

c. 88 A CVII. ‖ Ordinatum fuit quod gastaldio supradicte artis cum suis officialibus non possint nec debeant recipere in dicta sua scola aliquem hominem vel mulierem qui non siat dictam artem, ullo modo in pena sacramenti (6); et illi qui sunt ad presens in ipsa scola, que non sunt de dicta arte (7), nolumus

2. suis] *Così il cod. per* sui de dictam artem] *Così il cod.* batitores] *Così il cod.* 3. hoficio] *Così il cod.* batitori] *Così il cod. per* battitores *per influsso del volgare e di* dicti 5. dicto] *Così il cod. per* dictus *per influsso di* gastaldio *e del volgare.* 6. si] *Cod.* sic dictas] *Cod.* dicta ad illis] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. batunt] *Così il cod.* bambacio] *Ablativo in funzione di accusativo.* 8. *Cod.* hemeunt ad] *Così il cod. per influsso del volgare traducendo il segnacaso* a si] *Cod.* sic 8. hemere] *Così il cod. qui e nel r. 9.* 9. posunt] *Così il cod.* 10. siant] *Cod.* siant *per* sint *per influsso del volgare.* 11. *I capitoli CVII e CVIII sono preceduti nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 13-14. qui non siat dictam artem] *Parole aggiunte nel margine senza variazione di scrittura e d'inchiostro;* siat *sta per* sciat

(1) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » in questo capitolo e nel seguente, e di « ordinamus » nel CVIII e soggetto logico di « ordinatum fuit » nel capitolo CVII sono i tre giustizieri ricordati nel capitolo CIIII.

(2) Cioè gli archi con i quali si batteva il cotone per purgarlo dalle impurità e sfioccarlo. La corda era una parte dell'arco. Circa le operazioni che si praticavano per la battitura del cotone e della lana mediante questo stromento può dare in via indiretta qualche utile dilucidazione l'articolo sui cappelli pubblicato da FRANCESCO POZZI nella *Enciclopedia delle arti e industrie*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1880, II, 283, dove è stata anche disegnata la figura di un operaio occupato a lavorare coll'arco. Cf. anche CARENA, *Vocabolario italiano d'arti e mestieri*, Napoli, 1859, 4ª edizione, pp. 322-323.

(3) Cioè per l'ufficio dell'ispezione.

(4) La multa per il rifiuto di mostrare agli ispettori gli archi era eguale a quella per le corde male fabbricate; cf. il capitolo CIIII.

(5) Cioè ad un prezzo maggiore di quello pel quale le avevano acquistate.

(6) Cf. I, 38, nota 2.

(7) Qui appare chiara la differenza tra « scola » ed « arte », cioè tra la corporazione ed il mestiere.

quod deinceps sint in ipsa scola; ipsos cassamus (1) de dicta scola.

CVIII. Item, ordinamus quod si aliquis homo laboraverit vel fecerit laborare dictam artem, volumus quod siant in dictam artem vel scollam (2), quia si ille vel illis fuerunt eclecti in aliquo hoficio in dictam artem, debeant recipere et non posseant refudare, in pena sicut continetur in dicto capitulari (3).

CVIIII (4). Anno Domini .MCCCX°. indictione .VIIII^a., die .XXV. septembris, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Petrum Bellegno et Nicolaum Mauroceno iusticiarios veteres, tercio iusticiario tunc absente (5), quod a modo in antea quilibet fratrum scole presentis artis qui venerit ad pastum solvere debeat soldos .VIII., et qui non fuerit ad pastum solvat solum soldos .VI. (6). — 25 settembre 1310. (L)

CX. Anno Domini millesimo .CCC°XII°., indictione .X^a., die .XXVIIII. augusti, ordinatum fuit et firmatum per dominos Hermolaum Geço, Petrum Pasqualigo et Raynerium Paradiso iusticiarios veteres quod a modo quicumque fuerit gastaldio vel officialis presentis artis uno anno, non possit vel debeat esse gastaldio vel officialis inde ad tercium annum (7); et si capitulum est contra, sit revocatum quantum in hoc (8). — 29 agosto 1312.

3. *Cod.* laboraverint 4. siant] *Così il cod. per* sint 5. scollam] *Così il cod.* illis] *Così il cod.; ablativo in funzione di nominativo.* *Cod.* ecllecti 6. hoficio] *Così il cod.* poseant] *Così il cod. per* possint 6-7. refudare] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. *Cod.* continet 8. *La scrittura della parte L è affatto diversa dalle precedenti. Il capitolo CVIIII è stato cancellato nel codice e vi segue:* .M.CCC.X., indictione .VIIII., die .II. octubris, cancellatum fuit prescriptum capitulum per dominos Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandulo iusticiarios veteres ad instanciam et peticionem hominum scole presentis artis 11. tunc *è stato scritto nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 19. -d tercium] *Lettera e parola scritte d'altra mano del tempo su abrasione.*

(1) Cioè «scacciamo»; cf. BOERIO, op. cit. s. v. *cazzar via*.

(2) Questa disposizione è un complemento della precedente.

(3) Cioè nel capitolo XIII.

(4) Circa la scrittura della parte L cf. I, 17, nota 3.

(5) Dal *Prospetto dei giustizieri* (cf. I, p. LXXV) si rileva che il terzo giustiziere fu Marino Malipiero.

(6) Su questa materia era molto varia la legislazione delle Arti a Venezia; le disposizioni più simili a questa sono: quella del dicembre 1277 nel capitolo XXXII del capitolare dei muratori (cf. p. 294, rr. 15-20) e quella del novembre 1282 nel capitolo XXXXVIII del capitolare dei barbieri (cf. p. 51, rr. 1-8), pei quali la contribuzione degli assenti è fissata alla metà di quella dei presenti.

(7) Cioè per due anni dalla sua decadenza dall'ufficio.

(8) Un provvedimento simile era

5 agosto 1313. CXI. Anno Domini millesimo .ccc°xiii°., indictione .xiª., die .v. augusti, ordinatum fuit et firmatum per dominos Michaelem Venerio, Catharinum Çane et Nicolaum Vulpe iusticiarios veteres quod a modo quilibet forensis qui intraverit artem istam, vollens ipsam exercere, solvere debeat pro intrata libras .x. parvorum, quarum medietas arti et alia medietas camere iusticie deveniat. et si aliquando exiverit terram istam cum massaratico [1] vel cum familia et postea redierit, iterum solvat libras .x., si dictam artem voluerit exercere, et tociens solvat dictas libras .x. quociens iverit et redierit, ut supradictum est [2]; que cedant ut supra. et quilibet Venetus qui a modo intraverit hanc artem, solvat pro intrata libras .v. [3], que cedant ut supra; et omne capitulum contra hoc sit revocatum [4].

5. vollens] *Così il cod.* 11. *Cod.* hac 13. *La c. 88 B è bianca.*

stato preso nell'aprile 1284 per l'Arte dei « fioleri » (cf. cap. LIIII, p. 80, rr. 4-9) e il 10 maggio 1285 per l'Arte dei panni vecchi (cf. cap. XXVII, p. 470, rr. 11-16).

(1) Cioè colla sua suppellettile. Cf. p. 132, nota 4; cf. anche DU-CANGE s. vv. massaratica, massaritia e massariticum.

(2) Un provvedimento simile era stato preso il 14 novembre 1308 per l'Arte dei muratori; cf. cap. XXXXVIIII, p. 300, r. 24 - p. 301, r. 14.

(3) A differenza dai soldi 40 giusta la tassa di entrata ricordata nel capitolo LXII.

(4) L'industria del cotone era a Venezia nei secoli XIII e XIV una delle più importanti. Nel 1283, come è provato dal capitolo XXII del cit. capitolare delle « faldelle » (c. 205 B del registro), « milliaria .ccc. de banbacio « et ultra Veneciis laborantur per an« num ». Lo stesso fatto è documentato dal capitolare dell'Arte delle faldelle dell'otto settembre 1289 (museo Civico di Venezia, ms. IV, n. 53, già cod. Cicogna 948, cap. XVIII, c. 5 A) colla frase: « imperquellochè miiera « tresento de bambaxio et plu se la« vora ogno anno a Venexia »; il Maggior Consiglio in una sua parte del 16 settembre 1365 (*Liber Saturnus*, c. 65 A) rilevava l'utilità che dall'industria delle faldelle veniva alla vita economica di Venezia. Un ricordo più preciso di questa floridezza si ritrova nel cit. capitolare dell'Arte del fustagno del 1503, dove (a p. 8) si legge il seguente passo: « quelli i quali « se hanno trovato al tempo della fe« licità, quando la mercadancia dei fu« stagni era in gran prosperità, pora« veno testificar i filadi che per ogni « muda de nave venivano in Venetia, « che era numero excessivo; et quelli « non bastavano, chè ancor bisogna« vano infiniti sachi de goton per far « filar, e tutti intravano in far lavorar « fostagni che dasevano inviamento a « infiniti che tessevano tal cosa, e « tanto numero de maistre che fila« vano gotoni, batteri, garzadori, ten« tori, bianchizadori, manganadori e « poi quelli che li apparecchiavano, che « volendo far numero de tutti, i' credo « che meza Venetia ne sentiva utilità « e beneficio de tal mercadancia ».

APPENDICE

Il proemio del capitolare dell'Arte dei fustagnai e dei lavoranti di coltre del 12 febbraio 1503, 1502 m. v., secondo il codice ms. IV, n. 1, del museo Civico di Venezia.

.Mdii., .xii. febraro. Capitulo primo. Al nome de Dio eterno e della p. 1
sua madre santa Maria e dello evangelista misier san Marco, capo e governo de quest' alma città de Venetia e de tutti i santi e le sante della corte celestial. corrando l'anno della incarnation del nostro signor Iesù Christo millecinquecento e due, a dì dodese fevrer, comparse el gastaldo dei coltreri cui soi compagni dananti dei nostri governadori sopra la mercadantia dei fustagni porzendo una petition in questa forma: « Quum sit che al presente se trove « i mestieri e mercadantie della città de Venetia venuti molto al meno, è « necessario redreçar le spese grande che hanno de corresponder ai loro avia« menti. et perchè color che attendeno alla mercadantia dei fustagni atten« dono ancor a quella delle coltre, e pertanto rechiedono a vui mercadanti « del mestier dei fustagni, per esser || laudabil cosa, che se sminuisca le spese p. 2
« et gravetie delle schole per non esser le utilità come solevano, et dove se « ha a celebrare messa in do chiesie distante una dall' altra, meglio è redurle « in un loco solo el qual sia a commodità de tutti quelli che tal mestieri e « mercadantie exercitano, et non solamente se sminuisce la spesa delle messe, « ma ancor i fitti dei loghi, olio, cera e molte altre cose che tutto l'anno « occurreno, et de tutte doi schole restringer in una »; la qual cosa parse ai nostri governadori laudabile e honestissima rechiesta. e al presente fono congregati in chiesia de San Bortholamio tutti i fustagneri e coltreri che erano scritti in uno e l'altro mestier. et preposto la petition sua in pien capitolo et parlando sopra tal materia tutto quello che parlar se podeva, monstrando infinite raxon che l'era ben fatto de unir queste doi scole in una, e messa la parte, fo presa de tutte ballote cum le condition che de qui sotto appar (1).

13. *Cod.* redrecar

(1) Cioè nei susseguenti capitoli del capitolare. Quelli che hanno attinenza col capitolare del 1275 sono stati pubblicati nel comento; I, 28, nota 1; 37, nota 2; II, 537, nota 3; 542, nota 3; 543, nota 2; 548, nota 1; 549, nota 2; 550, nota 1; 551, nota 3; 553, nota 5; 555, nota 2; 556, nota 4; 557, nota 8; 558, nota 3; 564, nota 24; 566, nota 8; 580, nota 4.

GIUNTE

I. Al capitolare dei segatori dell'anno 1262.

[Estratti dal capitolare dei segatori del 20 ottobre 1445 secondo il codice ms. IV, n. 185, del museo Civico di Venezia.]

Al nome de Dio eterno, amen. nel'anno de la incarnation del nostro signor Iesù Christo mille quatrocento e quarantacinque, ne la indition nona, c. 5 A a dì .xx. del mexe de otubrio.

Cumciosiachè avanti de nui Marco Valier et Andrea Venier provedadori de comun, miser Polo Çorçi terço provedador absente, e Lunardo Çentani e Hieronymo Miani iusticieri vechi, miser Alvixe Marin el terço iusticier absente, comparesse el gastaldo et compagni (1) del mestier di segadori monstrandone uno suo capitulario vechio el quale per una parte prexa in el gran conseio de Pregadi del .mccccxxviiii. (2) vien ad essere nichilado, pregandone dovessemo examinarlo et quele cose che sarà utele per ben del suo mestier confermar: per la qual cosa aldida la sua iusta domanda, per la libertà a nui concessa per el conseio de Pregadi le infrascripte parte (3) aprovassemo et rathificassemo, sicome qui de sotto per ordene apare.

I. Del sacramento da esser tolto. Io çuro per li vangelii sancti de Dio che ogni lavorier che a nui serà dado a segar, legalmente lo lavorerò e sì farò lavorar (4).

II. De non far in questa Arte cosa che sia contra questa cità. ‖ Io non farò algun ordenamento in questa Arte contra i homeni de c. 5 B Venesia e del so comun; e s'el fosse fatto, de oltro io non tegnerò nè non observerò. e se saverò algun volerlo far, al mio poder io lo turberò; e se algun contrafesse overo havesse fatto, al più presto che io potesse io lo manifestarò a li signori de la Iustisia (5).

(1) Cioè gli altri ufficiali dell'Arte.

(2) Questa parte del Senato è in data del 6 settembre 1429; ne ho pubblicato il testo a p. 475, nota 2.

(3) Di questi capitoli pubblico soltanto quelli senza data e che posson essere derivati da altri in latino anteriori al 1331, al quale limite si estende la materia dei capitolari di questa collezione.

(4) Questo capitolo è derivato dal i del capitolare del 1262; cf. p. 3, rr. 11-13.

(5) Questo capitolo è derivato dalla seconda parte del capitolo ii del capitolare del 1262; cf. p. 4, rr. 1-5.

III. De non tuor lavorier abiandone uno che non sia compido. De sopra, ad un lavorerio per lo qual io averò recevudo dinari, infina che io haverò habudo li dinari, de uno altro lavorerio io non intrameterò de fina che quello serà compido, senza licentia dei signori che io lavorerò. e se io saperò algun de la ditta Arte che farà lavorar over lavorerà e non haverà fatto lo sagramento, lo più tosto che io porò io lo manifesterò ai signori de la Iustisia (1).

IIII. De quello medemo ch'i tollesse dinari. Ancora, ordenemo che se algun segador, cusì fuora de Venesia como habitador, haverà promesso a lavorar de la nostra Arte ad alguna persona e si receverà danari per quello lavorier e non satisfarà a quello della nostra Arte, sicomo serà stado lo patto intro tutte do le parte, overo quello si scamperà fuora de Venesia cum li denari de quella persona non compido lo suo lavorerio, et esso sia tegnudo de render li ditti denari ad quella persona la qual ge li dete e
c. 6 A altrotanto del suo; de la || qual pena la mità sia de la camera de la Iusticia vechia et l'altra mitade sia de la schuola nostra, essendo obligadi tutt'i maestri de quest' Arte far e pagar la so rata del navilio del serenissimo principe, così quelli che sono et che intrarano (2).

V. De far zurar el gastaldo nuovo de far el suo officio ben et realmente (3). Item, volemo et ordinemo che quando el gastaldo sarà stà eletto, quello debia subito vignir a la camera de la Iustitia vechia e zurare de far el suo officio ben et realmente; così el gastaldo como li soi compagni et sinici debano andar a la Iustitia e zurar de far ben el suo officio. e 'l gastaldo vechio debia presentar el novo da li signori iustitieri per darli el sagramento (4).

VI. Ch'el gastaldo debia governar i beni de la scola nostra soto bona custodia. Anchora, volemo ch' el gastaldo sia tegnudo
c. 6 B de ben conservar li beni de la schuola no||stra et che pervegnerà in la ditta schuola, soto pena de lire .xxv. de pizoli senza gratia nesuna; la qual pena se parta in tre parte: una parte sia de li signori iusticieri, un' altra de la nostra schuola, l'altra parte vadi ai gastaldi et compagni sarano (5) in quel tempo. et se algun gastaldo romagnisse debito a la ditta schuola, cazi a la ditta pena di sopra senza gratia alcuna. et il gastaldo novo il debia acusarlo; et se non lo acuserà, cazi anche lui a la dita pena di sopra.

16. mitade] *Così il cod.* *Cod.* schula *Cod.* obigadi 32. debito] *Così il cod.*; *per* debitor? *oppure* algun *sta per* a 'lgun?

(1) Questo capitolo è derivato dal III del capitolare del 1262; cf. p. 4, rr. 6-10.

(2) Questo capitolo in parte è derivato dai I, III, IIII, V e VII del capitolare dei carpentieri del 1271; cf. pp. 197-202.

(3) Cioè « lealmente ».

(4) Questo capitolo in parte è derivato dalla prima parte del XXX del cit. capitolare dei carpentieri; cf. p. 209, rr. 1-2.

(5) Cioè « che sarano ».

VII. Come se diè far gastaldo, compagni, degani et sinici novi de la bancha. Item, volemo et ordinemo che quelli che serano stà ellecti per gastaldi over zudexe o degani, che vorano refudar el dito suo officio, debino pagar a la dita schuola, per pena de tal refudar, soldi cento de danari contadi, li quali dinari vadino a la nostra schuola. et non si possa tuor uno in pe' di l'altro, soto la dita pena de lire cinque. e chi el gastaldo torà over
consentirà ‖ algun che receva l' officio in luogo de un altro, cazi anche lui c. 7 A
in la dita pena de lire cinque de pizoli, e debino pagar senza gratia alcuna, e vadino (1) a la schuola (2).

VIIII. ‖ Ch'el gastaldo sia tegnudo de acordar le diferentie c. 7 B
sarano tra i fradelli de l'Arte. Anchora, è stà ordenado e stabelido che se alcun de questa schuola haverà diferentia over discordia alcuna con alguno di so fradelli de questa Arte, el gastaldo con li sui zudexi debino far el suo poder de acordar quelli e meterli pena in fina a lire 5 de pizoli a tutte do le parte; de la qual pena la mità sia di signor iustisieri, l'altra mità sia de la schuola nostra.

X. De quelli che non porano esser eletti in le letion. ‖
Item, sia ordenado che ne la election nostra di officiali de la bancha non c. 8 A
possino esser electori padre con fio, fradello con fradello, zermano con zermano, cugnado con cugnado, soxero con zenero, sotto pena de lire .x. de piçoli (3); la qual pena sia meza di signor iustisieri, l' altra mità vadi in la nostra schola (4).

XII. ‖ Come non se possa far la election di officiali de la c. 8 B
bancha senza licentia di signori iusticieri. Item, fo prexo che da
mo avanti el gastaldo nostro di segadori et etiam li soi offi‖ciali non ardi- c. 9 A
scha over prosuma per algun modo over inzegno far alguna adunation over capitolo per far gastaldo over officiali, over per lezer questo capitolario, se prima non se ha parola e licentia dai signori iusticieri di lezer li capitoli de l'Arte nostra del segar. e dieba esser uno de li schrivani de la Iustitia vechia con uno over doi fanti de la camera; et el gastaldo de l'Arte ditta sia tenuto lui de chiamar li diti scrivani a li soi capitoli e a tutte le altre cose che sono necessarie, sotto pena a esso gastaldo e sui compagni de

20. soxero con zenero] *Cod.* soxero con soxero *con evidente errore di trascrizione determinato dalla ripetizione, dopo* con, *della parola che precede questa preposizione nelle tre frasi precedenti.* 27. *Cod. omette* over *dinanzi a* per 29. *Cod. omette* e

(1) Cioè le lire cinque di denari piccoli.

(2) Il capitolo VIII è in data del 13 aprile 1474.

(3) Questa disposizione si ritrova anche nei capitolari dei barbieri, dei calzolai, dei calafati, dei fabbri e dei bottai; cf. p. 56, rr. 18-22; p. 157, rr. 11-17; p. 262, r. 4 - p. 263, r. 1; p. 356, rr. 14-19; p. 440, rr. 12-16.

(4) Il capitolo XI contiene una disposizione del 13 aprile 1474.

soldi cento per cadauna fiada che essi officiali contrafarà; la qual pena sia divisa per terzo ut supra (1).

XIII. Come se possa tuor soldi 2 per lira de le cartoline. Item, sia prexo che de cetero el gastaldo nostro e soi officiali possino tuor soldi 2 per lira de le cartholine de le sententie i iudicarano (2) over farano, e non più.

XIIII. Come se diè dir e far celebrar la messa di morti per c. 9 B l'anima di nostri fradelli et cetera. ‖ Anchora, sia preso che da mo avanti in remission de tutte le anime di nostri fradeli de l'Arte nostra passadi de questa vita presente a l'altra, che di beni de la schuola nostra ogni prima domenega del mexe se debia celebrar una messa in qual giesia li parerano al gastaldo et soi compagni e sinizi; a la qual messa deba esser el gastaldo con li soi compagni officiali, sotto pena de soldi .xxti. al gastaldo e soldi .x. a li soi offitiali per cadauna fiada che non se atroverà a la ditta messa.

XV. Capitulo de le inzurie si usano farsi a li officiali nostri per far el suo officio. Conciosiacosachè li gastaldi e zudexi e sinizi e altri officiali de la nostra Arte, i quali i iustisieri vechi si constituisse ognio ano, et etiamdio i fanti dei diti iustisierii qualche fiada receveno inzuria e offexa fazando et exercitando el suo officio e quelle cose che apertien a la forma del suo capitulario, e in questa cosa i iustisieri non po fare ‖ c. 10 A alguna punition avegnadiochè de le offexe i siano pienamente informadi, perchè molte cose passano non punide, che retorna in danno al comun, et anchora li officiali li exercitano per questo rispetto più tepidamente el suo officio: però l'anderà parte segondo el conseio di ditti iustisieri ch'el sia commesso a quelli che da mo avanti d'ogni inzuria e offexa fusse fata o vignisse fata a li officiali de loro Arte per qualunche modo o via se sia, fazando et exercitando el suo officio definatantochè la ditta inzuria et offexa non sia fatto possi inquerir i transgressori e condanarli lire .x., zoè diexe de pizoli, sicome a quelli overo a la mazor parte de quelli parerà, considerata la qualità de la inzuria overo excesso commesso; la qual pena devegna in comun. et si parerà ai diti iustisieri che l'offexa recerchi mazor condanaxon, siano tegnudi de notificar quella ai avogadori de comun sotto debito de sagramento (3).

5. cartholine] *Così il cod.* 28. non sia fatto] *Sembra che manchi qualche parola nel testo.*

(1) Cioè come nel capitolo VI. Questa ordinanza ha qualche affinità con quella dei capitoli XX e XXXII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 206, rr. 1-7 e p. 209, rr. 16-19.

(2) Cioè « de le sententie che i iudicarano ».

(3) Il concetto informatore di questa ordinanza si ritrova già in germe nel capitolo XXXVIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 211, rr. 11-17. Il capitolo XVI non è stato qui pubblicato, perchè ricorda la parte del Consiglio dei Dieci sulla festa di sant'Isidoro in data del 7 maggio 1355.

XVII. ‖Come se diè acompagnar i corpi di fradeli a la sepultura da tutti quelli sarano avisadi. Item, volemo et ordinemo ch' el gastaldo et compagni che sarà in quel tempo, siano obligadi de far comandar per i soi degani tutti i nostri fradelli al corpo de cadaun nostro fradelo morto; et chi non vegnerà cazino alla pena de soldi .xx. per cadauno senza remission alcuna; la qual pena sia schossa per el gastaldo et compagni et divisa in doi parte, zoè la mità sia de la schola, l'altra mità del gastaldo et compagni, essendo obbligato ogni fradelo de dir çinque paternostri et çinque ave maria per‖ cadauno di nostri fradelli i quali sarano pasadi de questa vita, per l' anima soa (1). et volemo ch' el nostro gastaldo che se troverà de tempo in tempo, sia obligado de far dir el zorno di morti messe cinque per le anime di nostri fradelli morti et de quelli che morirano, di beni de la schuola, essendo obbligato el gastaldo far tal opera sul cargo de l' anima sua (2).

c. 10 B — c. 11 A

P. 4, nota 1 (sui «denariis saba«datici»):

Nello statuto romano dell' Arte della lana del 1321 (cf. *Statuti delle Arti dei merciai e della lana di Roma pubblicati a cura dell' Accademia di conferenze storico-giuridiche* da Enrico Stevenson nella *Biblioteca dell' Accademia storico-giuridica*, Roma, tip. Poliglotta, 1893, X, 131-132) si legge la seguente ordinanza che documenta la consuetudine del pagamento fatto dai maestri agli operai in ciascun sabato in ragione dei lavori eseguiti durante la settimana: «Quod quilibet arti«fex et magister teneatur fa«cere calculum cum labora«tore omni sabato †. Item, di«cimus et ordinamus quod omnis ar«tifex et magister de dicta arte lanae «teneantur et debeant facere seu fieri «facere omni die sabbati calculum «cum quolibet suo laboratore de omni «laborerio et servitio quod receperit «pro tota hebdomada seu pro parte «ipsius hebdomadae; et qui contra«fecerit cogatur per consules, facta «primo citatione infra duos dies, dare «et solvere unicuique suo laboratori «omne id quod debebit eis pro eo«rum labore».

II. Al capitolare dei «ternieri» del settembre 1263.

P. 16, r. 9. teneatur] *Singolare in funzione di plurale e così* poterit *al r. 10.*

P. 19, r. 2. amittat] *Singolare in funzione di plurale riferito a* decani

P. 21, r. 12. *Probabilmente dinanzi a* scribere *fu omesso* et *e la forma genuina del passo era la seguente:* Item, volumus et affirmamus quod quandocumque gastaldus fuerit

(1) Questa prima parte del capitolo ha qualche affinità col LXVI del capitolare dei carpentieri; cf. p. 220, rr. 11-16.

(2) Nelle *Ecclesiae Venetae* del Corner (ed. cit. XIII, 397) si legge il testo della parte del Maggior Consiglio in data del 19 novembre 1321, la quale stabilì che il giorno della commemorazione dei defunti fosse festa solenne.

electus, statim *(voce che in altri capitolari è sostituita dalla frase più precisa* in capite anni*; cf. p. 566, r. 17)* alius qui exierit pro sacramento ei facere rationem debeat de scole predicte artis habere, et scribere teneatur in quaterno ordinatim tam expensis quam etiam intradis *(ablativi in funzione di accusativi) la quale ultima proposizione contiene una giunta esplicativa del concetto espresso nella proposizione precedente; il gastaldo uscente non poteva rendere ragione della sua opera amministrativa al nuovo se non avesse fatto registrare con ordine in un libro tanto le spese quanto i proventi del sodalizio.*

P. 24, r. 10 (intorno al significato della frase «pro dare ei «venditura» ed al commercio interno dell'olio a Venezia nel secolo decimoterzo):

Nel *Glossarium* cit. del Du Cange si trova la voce « venditura », ma come derivata da « venda » e nel significato della tassa che si pagava dai venditori nei mercati alle autorità competenti ecclesiastiche o secolari; gli esempi addotti appartengono alla storia della feudalità laica ed ecclesiastica della Francia. Inoltre la voce « venda » significava le merci che si vendevano nei mercati ed il censo che si pagava al signore feudale per ottenere da lui la facoltà di vendere un fondo; anche per questi significati gli esempi addotti nel *Glossario* si riferiscono per lo più alla storia della feudalità francese. È evidente che nel passo di questo capitolare la voce « venditura » non può essere interpretata in alcuno di questi modi; sembra invece che essa significhi il compenso che il maestro «terniere» avrebbe avuto da un altro maestro dell'Arte nel vendergli l'olio. E che questo sia il vero significato della voce nel passo, è dimostrato dal capitolo II del capitolare dei pescivendoli dell'ottobre 1227 (cf. I, 61, rr. 7-8: « excepto decimum denariorum quod « michi licet retinere pro venditura ») dove « venditura » denota il compenso dato da chi commetteva ad un altro la vendita della propria merce; esso corrispondeva al decimo del prezzo pel quale questi l'aveva venduta.

Che queste pratiche di vendita si tentassero presso quei « ternieri » che tenevano le loro botteghe « per contra« tas », cioè fuori dai due grandi mercati di S. Marco e di Rialto, centri principali della vita commerciale di Venezia, facilmente si spiega considerando che dovevano essere botteghe più modeste, e che quei « ternieri » disponendo di minori capitali potevano facilmente essere indotti ad esercitare il commercio dell'olio per conto d'altri. Il divieto del capitolo LII era determinato da queste ragioni: che i « ternieri » più agiati, quelli cioè di S. Marco e di Rialto, non avessero il monopolio della merce; e che i « ternieri » delle contrade non si trovassero nell'occasione di rivendere l'olio di buona qualità per un prezzo maggiore di quello fissato dal calmiere, rifacendosi così gli altri delle spese fatte per l'acquisto della merce e per la « venditura », o di rivendere olio di qualità inferiore per olio buono al prezzo legale di questo.

Del resto, il commercio dell'olio a Venezia non era libero. Sino dal novembre 1173 (cf. Monticolo, *L'Ufficio della Giustizia Vecchia* &c. ed. cit. p. 83) si hanno ricordi precisi e documentati del calmiere che a Venezia il Governo aveva fissato per il prezzo di questa merce. Una parte del Maggior Consiglio in data 9 aprile 1273 (cf. *Liber Comunis secundus*, c. 120 B, all'Archivio di Stato di Venezia) stabiliva il dazio d'importazione dell'olio che si pagava alla Tavola dei Visdomini della ternaria; i privati che non appartenevano all'Arte, ne potevano far venire di fuori, ma soltanto per il

consumo domestico, e pagavano il dazio in ragione della quantità della merce comperata; l'acquisto per la vendita era riservato ai soli « ternieri », i quali lo comperavano dai mercanti che l'avevano importato, o anche potevano farselo venire direttamente da fuori; nel primo caso pagavano allo Stato il dazio di sei lire per migliaio, nel secondo caso il dazio di otto lire. Questi dazi furono mutati, ma in tempi posteriori alle date di questo capitolare; per tali mutazioni e anche per l'esportazione della merce cf. CECCHETTI, *Il vitto dei Veneziani nel secolo XIV* nell'*Archivio Veneto*, XXX (1885), 309-318, dove peraltro la materia è esposta con poca chiarezza.

I maestri « ternieri » a Venezia tenevano le loro botteghe nelle varie contrade della città oppure vendevano la loro merce nei mercati della piazza di S. Marco e di Rialto. A S. Marco non vi potevano essere botteghe, ma soltanto banchi mobili, donde la frase « tenere scannum in Brolio » del capitolo XXXVII (cf. p. 20, r. 4) ed i posti erano fissati a sorte « pro tessera » a ciascun maestro (cf. capitolo XXXVI, p. 19, r. 15 - p. 20. r. 3). I maestri « ternieri » delle contrade erano tenuti a pagare due denari per ciascuno al gastaldo dell'Arte, forse in compenso degli avvisi che loro dava ogniqualvolta il prezzo dell'olio variava in più o in meno (cf. capitolo XIII, p 13, rr. 7-11); questi avvisi erano inutili ai « ternieri » di S. Marco e di Rialto, perchè stavano nelle due più importanti sedi del commercio urbano e con molta facilità potevano procurarsi piena e pronta cognizione dei prezzi.

III. Al capitolare dei tessitori di seta.

P. 32, nota 4 (sui « sarantásimi »):

Di questa stoffa ho trovato un solo ricordo, e questo stesso non molto sicuro, nei documenti che cito in tutte queste giunte. Nell'inventario del tesoro della Santa Sede, compilato nel 1295 e pubblicato da EMILIO MOLINIER secondo una copia eseguita in Italia nel secolo XVII che si conserva nel codice Nazionale Parigino latino 5180 (cf. *Inventaire du Trésor du Saint-Siège sous Boniface VIII* nella *Bibliothèque de l'Ecole des chartes*, 1886, XLVII, 650), nella categoria dei panni di Lucca, « panni lucani », si legge: « duos pannos santasmos, unus ru- « beus, alter celestis cum laboreriis ad « aurum ».

P. 33, nota 1 (sui « catasámiti »):

Ai ricordi di questo tessuto che ho raccolto da testimonianze della prima metà del secolo decimoquarto ne aggiungo altri della fine del secolo decimoterzo. Nel cit. inventario romano del 1295 edito dal MOLINIER (op. e loc. cit. 1885, XLVI, 32) si legge: « tunicam et dalmaticam de cataxa- « mito viridi »; p. 33: « tunicam et « dalmaticam de cataxamito violaceo »; p. 40: « duo sandalia de cathaxamito « violaceo »; 1886, XLVII, 663: « ma- « taratium parvum [de] cataxamito ». RICCARDO BEVERE (*Arredi, suppellettili, utensili d'uso nelle province meridionali dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1896, XXI, 627) ricorda da un documento del 1296 un « cohopertorium » da letto « de catasamitho rubeo ». Aggiungo che nel cit. inventario del tempo di Clemente V ho ritrovato anche il seguente esempio (ed. cit. p. 41): « frustum de catasamito lu- « censi fractum in pluribus locis ». Ed esempi si ritrovano altresì negli

inventari compilati in Italia nella seconda metà del secolo decimoquarto; p. e. inventario dei beni di Giovanni di Magnavia vescovo d' Orvieto, compilato nel febbraio 1365 « a nativitate » in Orvieto (edito da Luigi Fumi negli *Studi e documenti di storia e di diritto*, 1894, XV, 87): « unum pioviale de « catasciamato coloris violati cum « frescis auratis »; inventari del tesoro della basilica di S. Pietro (editi da Eugenio Müntz e A. L. Frothingham *iunior* nell'*Archivio della Società romana di storia patria*), inventario del 1361 (1883, VI, 14): « dossale... « de catassamito celestini coloris »; p. 15: « dossale rubeum de catassa« mito »; p. 16: « frontale... de ca« tassamito rubeo »; p. 23: piviali « de catassamito viridi », « de catas« samito albo », « de catassamito vio« laceo »; p. 24: « de catassamito « yndico »; p. 25: « de cataxamito « giallo simplici »; p. 27: « de ca« taxamito nigro »; p. 46: « duo paria « sandalium cum caligis suis de ca« taxamato rubeo »; inventario del tesoro della Regia chiesa di S. Nicola di Bari, rogato il 30 settembre 1362 dal notaio Giovanni de Gualterio di Bari e pubblicato da E. Rogadeo in nota al suo lavoro *Il Tesoro della Regia chiesa di San Nicola di Bari nel secolo XIV* (*L'Arte*, 1902, sett.-ott. pp. 320-333; nov.-dic. pp. 408-626): p. 331, n. 178: « planeta, dalmatica et tunica de ca« taxammito rubeo ad stellas deauratas « infoderate cendato rubeo »; p. 332, n. 200: « pannus unus, pro pulpitro, « cataxamiti rubei »; n. 219: « planeta, « tunica et dalmatica de cataxammito « viridi »; n. 226: « pannus unus, pro « pulpitro, de xammito viridi... info« deratus de cataxammito citrino »; n. 228: « planeta, dalmatica, tunica « et capa de cataxammito violato cum « frisis de auro, infoderate cendato vi« ridi »; p. 333, n. 236: « pluvialia « quatuor de cataxammito celesti cum « frisis de auro, infoderata cendato « rubeo ». Qualche ricordo ne ho ritrovato anche negli inventari del secolo decimoquinto; così in quello romano delle collezioni del palazzo di San Marco, compilato in data del 18 luglio 1457 e pubblicato dal Müntz (*Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle* nella *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, serie in-8°, 1879, VIII, 207) si legge a proposito di un panno ricamato e di lavoro greco: « campus est « de catasamito rubeo » e di un altro: « campus est de catasamito pa« vonacio »; il Bevere (op. e loc. citt. p. 629) da un documento del 1438 ricorda un arredo « de catassamito « rubeo »; il Cecchetti (*Le vesti* &c. p. 24, nota 1) ne dà tre esempi da documenti del 1440 e 1445. Ma nel secolo decimoquinto questi ricordi divengono rari. Quantunque si ritrovino invece con facilità nelle testimonianze dei secoli decimoterzo e decimoquarto, tuttavia sono molto meno frequenti di quelli degli sciamiti, la quale differenza attesta che l'uso dei « catasamiti » fu sempre meno comune di quello dell'altra stoffa. I « catas« samiti » dovevano essere un tessuto di maggiore finezza e talvolta venivano anche usati per fodera degli sciamiti, come è provato da uno dei passi che ho riferito. Difatti il capitolo XIII del capitolare veneziano prescrivendo per i « catassamiti » un numero maggiore di « ligature » che per gli sciamiti, cioè trenta in luogo di venticinque, dimostra che differivano da quelli per maggiore finezza dei fili.

P. 34, r. 10 (sui « meçanelli »):

Il cit. *Dizionario* del Tommaseo e Bellini definisce il mezzanello (cf. s. v.) per un tessuto « di mezza « lana e di mezza accia »; il capitolare veneziano li ricorda tra i lavori in seta;

l' inventario cit. barese attesta che talvolta erano lavorati anche coll' oro e per metà di un colore e per metà di un altro e che potevano essere adoperati come fodere, la quale particolarità fa pensare che fossero una stoffa più leggera degli sciamiti. A conferma adduco i seguenti esempi: p. 330, n. 150: « pannus unus menzanellus « deauratus, pro altari, ad arma, cuius « medietas est coloris sanguinei cum « falconibus et alia medietas est co- « loris albi et rubei »; p. 332, n. 222: « pannus unus de xammito viridi... « infoderatus uno mazanello »; n. 225: « pannus unus mazanellus, pro altare, « indiaspratus de viridi per totum cum « pavonibus rubeis et aureis ».

P. 34, nota 3 (sulla « purpura »)

Agli esempi dell' inventario dei tempi di Clemente V aggiungo altri che ho tratto dall' inventario del 1436 del tesoro della basilica di S. Pietro (*Archivio della Società romana di storia patria*, 1883, VI, 60-78): « una pla- « neta de purpura alba »; « planeta, « dialmatica et tunicella de purpura « rubea »; « dialmatica de purpura vi- « ridi et rubea »; « dialmatica de pur- « pura viridi »; « planeta de purpura « azurina »; « planeta de purpura vio- « lata »; « quatuor planete de purpura « nigra »; « facistorium de serico ru- « beo, sive purpura, sine ornatu »; « par « caligarum et sandalium de purpura « viridi et rubea ». Così pure nel cit. inventario del tesoro di San Nicola di Bari si legge (p. 330, n. 153): « purpura « una alba sculpta, longitudinis can- « narum duarum cum dimidia, ad aves « et grifos aureos serici celestis et rubei « contextu per totum, de qua possunt « fieri panni duo pro pulpitro »; così in una testimonianza del 1119-1125 pubblicata in appendice al *Chronicon Farfense* (*Fonti per la storia d'Italia* pubblicati dall'Istituto Storico Italiano) a cura di Ugo Balzani (II, 309, r. 14) si legge: « planetam purpurę nigrę ». Questi esempi escludono che gli epiteti designino una serie di violati ora ricchi di azzurro, ora di rosso e ora nereggianti o le varietà del pavonazzo brillante, ma dimostrano che il vocabolo « purpura » con uno dei soliti passaggi ideologici dalla significazione originaria di colore violaceo o pavonazzo procedette a quella di una determinata stoffa di seta tinta in quel modo e poi a quella della medesima stoffa tinta in qualsiasi colore. Simile vicenda ebbe la parola « scarlatto », donde gli esempi seguenti: « cappa... « de scarlata rubea forrata de variis « minutis » (cf. Bevere, *Vestimenti e gioielli in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1897, XXII, 315, da un documento del 1273); « .XLII. brachiatas de scarlato albo » e « unam petiam scarleti rubei » (inventario cit. del 1295 edito dal Molinier, op. cit. XLVII, 660 e XLIX, 229).

P. 35, nota 3 (sui « diaspri »):

Non ho potuto esaminare l'opera di F. Michel, *Recherches sur le commerce, la fabrication et l'usage des étoffes de soie, d'or et d'argent et autres tissus précieux, en Occident, principalement en France, pendant le moyen-âge*, Paris, 1850, dove (p. 286 sg.) secondo il Molinier (op. cit. 1885, XLVI, 25) vengono descritti i « diaspri » (ne ho letto soltanto l'ampia recensione riassuntiva e critica di M. C. Defrémery a pp. 196-216 della prima parte delle sue *Mémoires d'histoire orientale, suivis de mélanges de critique, de philologie et de géographie*, Paris, Didot, 1854), ma credo di aver supplito a questa mancanza mediante l' esame di altre opere che hanno attinto a questa fonte e vi hanno aggiunto molte notizie, e specialmente mediante l'esame del cit.

Glossaire del Gay, che dà anche un facsimile di questa stoffa (p. 551).

Del resto l'origine greca del nome del tessuto è confermata dal fatto che negli scrittori greci dell'alto medio evo, p. e. in Costantino Porfirogenito (cf. Sophocles, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods*, New-York, 1888, s. v. δίασπρος), si ritrova l'aggettivo δίασπρος nel significato di « molto bianco » e che negli scrittori latini di quel tempo « diasprus » appare come aggettivo. Inoltre, non solo nell'inventario cit. del tempo di Clemente V i « diaspri » sono accompagnati quasi sempre colla qualifica di tessuto bianco, ma anche nell'inventario del 1365 edito dal Fumi (op. cit. XV, 84, 85, 87 e 88) sono quasi costantemente ricordati di questo colore. Nell'inventario del 1295 pubblicato dal Molinier (op. cit. XLVI, 27-33; XLVIII, 650-652) si trova qualche esempio di diaspro verde e violaceo, colori liturgici, ma per solito la stoffa vi è qualificata come bianca. Parimente nel cit. inventario del tesoro di San Nicola di Bari, molti sono gli esempi di diaspro bianco, mentre una volta sola è ricordato il verde, il rosso e l'aureo (ed. cit. cf. nn. 130, 138, 139, 149, 154, 156, 157, 161, 198, 264; notevole al numero 139 la frase: « de diaspro albo ad modum « grani risi »). Al contrario nell'inventario del 1361 del tesoro della basilica di S. Pietro (ed. cit. pp. 20, 21, 41, 45 e 46) si hanno esempi di « diaspri » verdi, rossi, bianchi, aurei, violacei e di colore d'indaco. I ricordi di questo tessuto sono rari nel secolo decimoquinto; uno ne ho trovato negli spogli del Bevere (*Arredi sacri in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1898, XXIII, 412), dove dopo di aver fatto menzione d'una pianeta « de seta alba que dicitur de « diaspro » egli riporta da un documento del 1431 le voci « diasperatura », (l'apparecchio dato alla stoffa) e « dia« speratus » (*) e « naspratus » e le ricongiunge all'abruzzese « naspro » che significa la patina lucida fatta ai dolciumi collo zucchero sciolto nell'albume d'uovo e suppone che « diaspro » designasse una stoffa di seta del genere del raso preparata in modo da divenire liscia e lucida. Aggiungo che la voce « diasperatus » e il suo sinonimo « indiaspratus » ricorrono più volte nel citato documento barese e gli esempi possono dare qualche altro particolare illustrativo come è provato dai passi seguenti: p. 328, n. 136: « panni duo tartarisci albi indy« aspriati de auro, infoderati panni « lini albi pro altari ante et retro »; n. 140: « planeta una de serico « indyasprata albo, cum friso ante « et post, cum ystoria sancti Iohannis « baptiste, infoderata cendato rubeo »; n. 142: « planeta una alba dy« asprata, cum friso aureo, infode« rata cendato citrino »; p. 331, n. 181: « planeta de panno de Lucca cum tu« nica et dalmatica de eodem panno « indyasprata de seta viridi per « totum cum vitibus, frondibus et « rotellis in quibus sunt impresse multe « *M*, cum frisis deauratis et fimbriis « deauratis; que planeta est infoderata « cendato viridi, et tunica et dalmatica « infoderate cendato celesti »; p. 332, n. 225: « pannus unus mazanellus, pro « altare, indiaspratus de viridi « per totum, cum pavonibus rubeis « et aureis albis et cum cervis rubeis « et aureis »; n. 247: « planeta una ni« gra indyasprata de viride cupo « ad aves et folias cum friso de auro »;

(*) Il Belgrano (*Della vita privata dei Genovesi*, seconda edizione, Genova, Sordo-muti, 1875, p. 202) ricorda il seguente passo dell'inventario del 1315 della metropolitana di Cantorbery: « par « unum rubeo panno de Genue diasperatum « cum stragulis et stellis aureis ».

p. 409, n. 258: « stole quatuor albe « indyasprate de auro »; n. 261: « stole due et manipuli quatuor de « panno luccensi rubeo indyasprata « ad frondes virides cum diver- « sis licteris *M*, infoderata cendato « celesti »; p. 417, n. 458: « suprasyn- « do una alba in parte fracta sive per « totum indyasprata de filo albo « cum una cruce in medio de serico « ad undas »; p. 420, n. 553: « cultre « due longe... de serico viridi in- « dyasprato de auro »; p. 421, n. 606: « planeta una de auro indy- « asprata ad pampanas de serico « rubeo ». Secondo questi passi la « diasperatura » era un'operazione diversa dall'applicazione delle fimbrie e delle liste le quali venivano cucite sulla stoffa, e si eseguiva su panni che non erano « diaspri » ma forse si volevano foggiare in tutto o in parte sul modello di quel tessuto (*). Sembra anche che essa consistesse in un ricamo il quale poteva differire dalla stoffa nel colore e nella materia, e questa, secondo le testimonianze dell'inventario barese, sarebbe stata il filo d'oro, di seta o di lino. Comunque sia, il passaggio dal significato di colore molto bianco a quello di una determinata stoffa di seta molto bianca e poi della medesima stoffa di seta di qualsiasi tinta è analogo a quello che ho notato per le voci « purpura » e « scarlatum ».

P. 37, nota 3 (sulle specie di sciámiti e sul significato della frase « de opere » nei lavori di tessitura e di ricamo):

Gli sciámiti erano di varie specie secondo la densità ed i procedimenti della tessitura. L'inventario del tesoro donato da Bonifacio VIII alla cattedrale d'Anagni (edito per la seconda volta da Barbier de Montault in appendice alla sua monografia *Trésor d'une cathédrale, Inventaire de Boniface VIII* negli *Annales archéologiques* di Parigi, 1850, XVIII, 18-32; la prima edizione curata dal Boldetti nelle *Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi cristiani di Roma*, Roma, Salvioni, 1720, pp. 304-307, è inesatta) ricorda una pianeta « de samito subtili violato » e un'altra « violata de samito grosso ». L'inventario del 1295 edito dal Molinier (op. cit. XLVII, 663) fa menzione di « duo mataratia de xamitello « rubeo », dove « xamitello » equivale probabilmente a « de samito subtili » dell'altro esempio. L'inventario del 1365 edito dal Fumi (op. cit. XV, 86) dà più volte notizie di dalmatiche e pianete « de sciamato non velluto ru- « beo », la qual frase si contrappone a « samitos pilosos » del documento veneziano del 22 maggio 1316 ricordato dal Cecchetti (*Le vesti* &c. p. 25, nota 1) e al pari di essa significa che v'erano anche sciámiti col pelo e senza pelo, particolare che è confermato anche da altre testimonianze del secolo decimoquarto, p. e. dall'inventario del tesoro del re Giannino (cf. Mazzi, *Il tesoro di un re*, Roma, 1892, per nozze Gorrini – Cazzola, pp. 6 e 14) ove sono registrate « sei « pezze di sciamito velluto fino: « due di vermiglio, due di azzurro e « due di verde ». Alle volte il diritto ed il rovescio di questo tessuto avevano colore diverso; così nell'inventario del 1295 edito dal Molinier (op. cit. XLVII, 648) è ricordata una pezza di tale stoffa che era nera da una parte e violacea dall'altra. I documenti che ho citato in queste note, essendo per lo più inventari ecclesiastici, danno di queste stoffe i soliti

(*) Credo che « diasperatus » equivalga a « la- « boratus ad modum diaspri », della quale frase ho pure trovato i seguenti esempi (nel cit. inventario di Clemente V, ed. cit. pp. 433 e 435): « purpuram « de Alesto albam laboratam ad modum diaspri »; « pannum lucanum album factum ad modum dia- « spri ».

colori liturgici e simbolici: bianco, aureo, rosso, azzurro, verde, nero e violetto. Ma talvolta ho trovato qualche varietà e anche qualche giunta esplicativa; p. e. « planeta... de sa« mito viridi in herba » (inventario cit. d'Anagni, ed. cit. p. 23); « pla« neta... de samito subviridi » e altra « de samito auricello » (cf. BEVERE, *Arredi* &c. loc. cit. p. 412; cf. ivi, p. 415; cf. anche il passo « e' nostri « antichi furono tintori d' oricello », cioè di violetto che si ricavava bagnando coll' orina l' erba detta « ru« sca » e « oricella », in *Una gran famiglia del secolo XV, zibaldone di Giovanni Rucellai*, edito da G. MARCOTTI nell'opera *Un mercante fiorentino e la sua famiglia nel secolo XV*, Firenze, Barbèra, 1881, pp. 54 e 118, per nozze Nardi-Arnaldi); « manipulus... de sa« mito zalino » e piviale « de samito « palumbino mortuorum »; « planetam « de xamito croceo » (cf. inventario cit. del 1295, ed. MOLINIER, loc. cit. XLVI, 33); piviale « de samato coloris « viridis gialli » (cf. inventario cit. del 1365 edito dal FUMI, loc. cit. XV, 87).

Le principali specie delle stoffe in seta sono specificate nell' istanza dell' Università dei mercanti di Firenze alla Signoria (9-12 agosto 1314) circa i soccorsi per gli esuli lucchesi (edita da GIOVANNI LIVI nella memoria *I mercanti di seta lucchesi in Bologna nei secoli XIII e XIV* nell' *Archivio storico italiano*, ser. IV, 1881, VII, 55) dove il mestiere dei lucchesi è così definito: « eorum misterium syrici, silicet « syndonarum et pannorum de sciam« mitis, catrasciammitis et aliis ad ar« tem syrici spectantibus », e più sotto: « ad eorum misterium facien« dum sindonarum, sciamitorum, ca« trasciamitorum auri et argenti ». Il capitolare veneziano che s' intitola « de samitariis », naturalmente non comprende gli artefici che lavoravano le sindoni, tipo delle stoffe di seta più leggere.

Nei documenti che ricordo in queste giunte i grossi tessuti di seta sono spesso qualificati cogli epiteti « luca« nus », « veneticus », « anglicanus », « de Romania », « de Venetiis », « de « Antiochia », « quasi de Romania », « de panno lucano vel venetico », « tar« taricus » e simili. Questi epiteti in origine dovevano significare ad un tempo la provenienza della merce ed il genere del lavoro, ma in seguito indicarono soltanto questo indipendentemente dal luogo dove l'artefice lo aveva eseguito. I termini alquanto incerti « quasi de Romania » (inventario cit. di Clemente V, p. 437) e « de panno lucano vel venetico » (inventario cit. del 1295, ed. cit. XLVI, 35) derivano dalle esitanze stesse del compilatore dell' inventario nel qualificare alcune stoffe, e queste stesse incertezze sono indizio che alcuni lavori, per esempio quelli di Lucca e quelli di Venezia, sembrassero molto simili. Sinonime a questi (*) epiteti sono le espressioni che pur s' incontrano con frequenza nei medesimi documenti nelle forme « de opere venetico », « de « opere Veneticorum », « de opere an« glicano », « de opere ciprensi », « de « opere romano » (cioè greco, « de « Romania », perchè l'arte della seta venne introdotta in Roma nel 1589 sotto Sisto V, come è stato dimo-

(*) Il GAY (op. cit. s. vv. Angleterre e broderie) ha spiegato alcune di queste frasi tecniche: l' « opus anglicanum » era il ricamo in perle, l' « opus cipriense » il ricamo di colore e a doppia faccia; l' « opus de Romania » il ricamo con leggero rilievo; mancano le illustrazioni dell' « opus lucanum », dell' « opus veneticum » e dell' « opus de Antiochia ». Il ROGADEO (loc. cit. pp. 332 e 409) spiega l' « opera Sirie » pel ricamo pel quale nel tessuto erano incastrate pietre di colore, e l' « opera saracenica » pel ricamo fatto con stoffe di vari colori, delle quali l'una, a fiorami o altri motivi ornamentali, era intagliata e ricucita sull' altra con punti di congiunzione anch'essi di colori vari.

strato dal TOMASSETTI nella sua memoria *L' Arte della seta sotto Sisto V in Roma* negli *Studi e documenti di storia e di diritto*, 1881, II, 131-152), « ad « opera de Sirmia », « ad operas Sirie » e « ad operas saracenicas ». La frase « de opere » può talvolta designare il lavoro di tessitura, come nel passo degli statuti lucchesi del 1308 edito da CARLO MINUTOLI (in appendice al *Sommario della storia di Lucca di Girolamo Tomassi* nell'*Archivio storico italiano*, ser. I, 1847, X, 65 dei documenti) dove si attesta che a Lucca alcuni lavoravano i drappi « secundum artem Ianuen« sium », altri « ad similitudinem drap« porum de Venetiis », ed altri ancora « secundum morem Aretii »; ma generalmente significava il ricamo che veniva eseguito sopra la stoffa per rappresentarvi figure più o meno complesse e che nel citato inventario di Anagni (ed. cit. p. 25) è ricordato nella frase « dalmatica de dyaspero labo« rata ad acum ». Questo significato più generale è documentato dalle seguenti frasi dell' inventario di Clemente V (ed. cit. pp. 422, 431, 443): « planetam de diaspro albo que ha« bet frigia ante et retro de « opere romano »; « pluviale no« vum de samito viridi quod non « fuit in opere nec habet guar« nimentum »; « tria frustra (*sic*) de « samito rubeo que videntur fuisse « in opere » (cioè per le tracce lasciatevi dal lavoro di ricamo), e dal passo dell'inventario del tesoro della basilica di S. Pietro del 1361 (ed. cit. p. 46): « duo paria sandalium cum « caligis suis de cataxamato rubeo et « sine auro et aliud cum auro ad « leones et aves et diversa « opera ». Questi lavori di ricamo, come egregiamente ha osservato il MÜNTZ (*La tapisserie*, Paris, Quantin, senza data, pp. 7-8), in certo modo erano sovrapposti al tessuto e venivano eseguiti a mano dall'artista interpretando e traducendo sulla stoffa i modelli e disegni che per lui il pittore aveva composto (*); laddove erano d' altro genere i lavori di tappezzeria che in Italia apparvero nel secolo decimoquinto, nei quali i disegni erano tessuti al telaio e però facevano sino dalla loro origine parte del tessuto stesso.

In questi inventari gli sciàmiti e i loro disegni vengono talvolta qualificati coll'epiteto di « antichi » o anche di « antichissimi »; come ha notato il MOLINIER (loc. cit. XLIII, 278), l'aggettivo non deve essere interpretato alla lettera, ma soltanto significa che la stoffa e il disegno corrispondente erano fuori di moda rispetto al tempo in cui l' inventario venne compilato, e in questo medesimo senso vi è riferito anche alle vesti.

Il capitolare veneziano dimostra quanto sia lontana dal vero l'affermazione ripetuta da molti eruditi e fra gli altri dallo stesso LUIGI ALBERTO GANDINI (*De arte textrina*, Roma, Civelli, 1887, p. 15), autorevolissimo studioso della storia del costume e delle industrie, che i primi statuti dell'Arte dei « samiteri » a Venezia datino soltanto dal 1314 circa; esso ce la rappresenta nel suo vigore già dal 1265, ma essendo esso la riforma di un capitolare più antico, dimostra che le origini dell' industria erano molto anteriori se i suoi maestri forse anche prima del 1265 sentirono il bisogno di costituirsi in un corpo d' arte per la tutela degli interessi comuni.

(*) Una testimonianza dei disegni forniti dai pittori ai ricamatori l' ho ritrovata in un documento ferrarese del 1469 pubblicato da LUIGI NAPOLEONE CITTADELLA (*Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara ricavate da documenti ed illustrate*, Ferrara, Taddei, 1868, I, 73); è la nota di un conto e vi si legge: « magistro « Iacobo depinctori de S. Francisco eo quia desi« gnavit frixium Sancti Georgii, quem fecit ma« gister Iacobus [Bonfadio] rechamator ».

IV. Al capitolare dei barbieri.

P. 41, r. 3. eis] *Così il cod. per* ei nunciare] *Così il cod. per* nunciari

P. 44, r. 18. teneatur] *Cioè* gastaldus teneatur

P. 45, r. 11. venerit] *Singolare in funzione di plurale e così pure* nocebit *nello stesso r. 11,* iuvabit *nel r. 12 e* debet *nel r. 13.*

P. 46, r. 4. amittat eidem scole soldos quinque] *Cioè* amittat soldos quinque qui deveniant in scola predicta

P. 55, r. 4. posit] *Singolare in funzione di plurale.*

P. 42, rr. 1-2. Nella frase « cociens« cumque gastaldo homines dicte « artis voluerit in unum convocare » del capitolo XII « homines » significa soltanto i maestri in quanto erano i padroni di una bottega, « magistri stationis », come appunto sono qualificati a p. 51, r. 7.

P. 42, r. 5. La frase « sub pena quin« que soldorum » del capitolo XIII, come l'altra « sub pena solidos vi« ginti » del XVI, significa che il gastaldo poteva fare il precetto per multe inferiori, nel primo caso, a cinque soldi e, nel secondo, a venti.

P. 49, rr. 20-21. La frase « quod ga« staldio et decani et consciliarii » del capitolo XXXXV e l'altra del capitolo LVII (cf. p. 54, rr. 3-4) « in « presencia suorum consiliariorum « veterum et novorum et decanorum « veterum et novorum » dimostrano che in quest'Arte i « decani » erano ufficiali diversi dai « consiliarii ».

P. 51, r. 4. Soggetto di « ordinavi« mus et statuimus » sono i tre giustizieri Niccolò Salomon, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo.

P. 52, r. 1. La frase « usque ad ho« ram tercie » aggiunta a « die ve« neris sancti » designa un limite all'esercizio dell'arte in quel giorno in corrispondenza a quello già fissato sino dal primo marzo 1276 nel capitolo XXXXIII colla frase « in « die veneri sancti, donec officium « factum fuerit ad ecclesias fratrum « minorum et predicatorum » (cf. p. 49, rr. 4-6).

P. 52, r. 16. Soggetto di « ordina« mus » del capitolo LIII sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Vallaresso.

P. 53, rr. 9-10. Soggetto di « ordi« namus » del capitolo LV sono i due giustizieri Giacomo Dolfin e Tommaso « Gauxoni ».

P. 54, r. 1. Non è chiaro se soggetto di « volumus » del capitolo LVII e di « ordinamus et volumus » del LVIII sieno sempre i due giustizieri Giacomo Dolfin e Tommaso « Gauxoni ».

V. Al capitolare dei « fioleri » del 4 febbraio 1271, 1270 m. v.

P. 82, r. 4. et alie due in dicte scole] *Due altre restituzioni di questo passo corrotto possono essere proposte, cioè* in dicta scola *come nel r. 7 della stessa pagina, oppure* in comuni dicte scole *come nella frase a p. 90, r. 2.*

P. 91, r. 11. Currente anno] *Così il cod. Ma la lezione originaria era* Currente

anno Domini *secondo la formula usata nelle addizioni di questi capitolari. Inoltre a p. 520, r. 9 v'è un esempio anche della frase* Currente millesimo

P. 91, r. 15. fecerat] *Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto e così al r. 17* laborat – laborat – audeat *e ai rr. 18 e 24* poseat *e al r. 1 della p. 92* debeat

P. 63, nota 2 (intorno alla festa degli apostoli ed alle feste dei dodici apostoli a Venezia):

Nel capitolare dei « fioleri » ricorre la frase « et omnibus festivitatibus « duodecim apostolorum » nella enumerazione dei giorni nei quali quegli operai dovevano astenersi in parte dal lavoro. La frase di per sè stessa è chiarissima e significa che la ricorrenza di un apostolo era giorno festivo; ma per il confronto con altri passi di questi stessi documenti può sorgere il dubbio che quell' « omni« bus festivitatibus » sia una lezione errata da correggersi con « in festi« vitate » e che l'errore sia derivato per influsso della frase precedente « et omnibus festivitatibus sancte Marie « virginis » e della seguente « et om« nibus festivitatibus beati Marci evan« geliste ». Un solo dei capitolari di questo volume, quello dei bottai, dà in proposito una testimonianza precisa colla frase « in festis duode« cim apostolorum » (cf. p. 417, r. 12); gli altri usano espressioni molto dubbie, o perchè la frase « .XII. apostoli » (cf. p. 322, rr. 16-18 e p. 564, rr. 6-7) è coordinata a qualche altra che designa una festa sola, o perchè al nome « festivitatibus » segue più di un genitivo e per conseguenza esso può riferirsi complessivamente nella sua forma di plurale a tutte le solennità corrispondenti a questi genitivi (cf. p. 146, rr. 8-9; p. 177, rr. 6-8; p. 234, rr. 1-3; p. 287, rr. 7-11; p. 462, rr. 8-10). Inoltre nella enumerazione dei giorni festivi spesso questi capitolari accanto alla designazione complessiva e generica dei dodici apostoli ricordano anche san Matteo, san Giovanni evangelista e san Barnaba (cf. p. 177, r. 10; p. 234, r. 4; p. 235, rr. 2-3; p. 564, r. 9) che pur erano apostoli e però la loro festa annua sarebbe stata computata due volte qualora della frase « duodecim apostolo« rum » si accettasse l'interpretazione letterale. Per ultimo, è noto che a Venezia in quei tempi la domenica *in albis* era sacra agli apostoli, anzi denominavasi « dominica de sanctis apo« stulis » come è attestato dal capitolare dei merciai (cf. p. 322, rr. 18-19).

Tuttavia sono convinto che le frasi dei capitolari dei « fioleri » e dei bottai dànno la lezione vera e devono intendersi strettamente alla lettera, cioè che a Venezia in quel tempo fossero festivi tutti i giorni nei quali il calendario segnava la ricorrenza di uno o più apostoli. Gli esempi dei ricordi di san Matteo, di san Giovanni e di san Barnaba accanto ai dodici apostoli possono spiegarsi come errori di ripetizione nella redazione dell'ordinanza, tanto più che anche i giorni dei quattro evangelisti erano computati in quei capitolari tra i solenni (*). La testimonianza del capitolare dei merciai indirettamente distingue come due feste diverse perfino nel titolo la solennità dei « .XII. apo« stoli » e la « dominica de san« ctis apostulis ». Come ho ricordato nella nota 2 a p. 63, il *Kalendarium Venetum* del secolo XI appone ai giorni degli apostoli l'abbreviazione « ab op » che ho interpretato anche per « absque opere » in relazione ai

(*) Con duplice inclusione delle feste di quegli apostoli che furono anche evangelisti.

lavori dei mestieri. Di più, testimonianze copiose provano che i giorni degli apostoli erano festivi anche fuori di Venezia. Scelgo esempi dei secoli decimoterzo e decimoquarto, perchè essendo dello stesso tempo di questi capitolari hanno maggiore autorità. Gli statuti dei mercanti fiorentini residenti in Bologna degli anni 1279-1289 (editi dal GAUDENZI nell'*Archivio storico italiano*, ser. V, 1888, I, 1-19) nel capitolo De diebus festivis celebrandis ricordano (p. 10) i «duo-«decim dies apostolorum». Se questa frase può apparire incerta in quanto «duodecim» potrebbe riferirsi ad «apostolorum» e non a «dies» (*), vi sono altre testimonianze bolognesi di quel tempo che fanno escludere questa seconda interpretazione. Gli statuti dei mercanti di Bologna del secolo decimoterzo (editi dal GAUDENZI negli *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, vol. II, *Società delle Arti* nelle *Fonti per la storia d' Italia* a cura dell' Istituto Storico Italiano; cf. p. 127) nel capitolo XVII De festivitatibus celebrandis vietano il traffico dei panni in «alliqua festivitate appostol-«lorum»; gli statuti dei calzolai bolognesi del 1254 fanno menzione (ed. GAUDENZI, loc. cit. p. 256, capitolo XXXVIIII) delle feste degli apostoli colla frase «in festivitate... ali-«cuius apostoli»; gli statuti degli spadai bolognesi del 1283 nel capitolo XXXIIII (ed. GAUDENZI, loc. cit. p. 343) nella enumerazione delle feste comprendono i giorni degli apostoli e li ricordano in ordine di tempo dal gennaio in poi. Agli esempi bolognesi aggiungo gli esempi romani che in materia di feste religiose della Chiesa latina superano in autorità qualsiasi altra testimonianza. Gli *Statuta artis ponticariorum, merciariorum et aliorum ad ipsam artem spectantium* (editi da ENRICO STEVENSON nell' opera *Statuti delle Arti dei merciai e della lana in Roma* nel vol. X, 1893, della *Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica di Roma*) del 1317 (cf. p. 28, rr. 10-11) ricordano, tra i titoli delle feste, «.XII. apostolorum» e in una deliberazione del 13 giugno 1434 (cf. p. 43, r. 20) la designano più esplicitamente colla frase «diebus .XII. apo-«stolorum». Gli *Statuti dei mercanti di Roma* del 1317 (editi da GIUSEPPE GATTI nella cit. *Biblioteca*, 1885) vietano l'esercizio dell' arte nei giorni festivi e tra questi ricordano colla frase «in festivitatibus apostolorum» le feste degli apostoli. Gli *Statuti della città di Roma* che CAMILLO RE pone verso la metà del 1363, ma con rifacimento avvenuto verso il 1370 (editi dal RE nella cit. *Biblioteca*, 1880), nel capitolo De feriis (cf. p. 44) tra i giorni festivi ricordano le «festivitates apostolorum». Per conseguenza, a Venezia, nel tempo dei capitolari delle Arti i giorni consacrati agli apostoli erano festivi, e però in tutto o in parte giorni di riposo per coloro che esercitavano i mestieri.

(*) E «dies» in quel passo potrebbe essere forma di singolare.

P. 81, nota 2 (sulla voce «mo-«çollus»):

Agli esempi addotti che giustificano il significato di «bicchiere», aggiungo questi altri che ho tratto dalla nota delle spese fatte per la venuta dell' imperatore Federigo III in Ferrara nel maggio 1452 e che dimostrano come quella voce fosse in uso anche a Ferrara (cf. L. A. GANDINI, *Tavola, cantina e cucina della corte di Ferrara nel Quattrocento*, Modena, Soliani, 1889, pp. 31-33): «miolli vergadi»; «miolli cristallini»; «miolli coverti «da credenza».

P. 98, nota 3 (sul significato della frase « in consilio pridie « capto »):

Nelle parti del Maggior Consiglio la voce « pridie » ha anche un significato più esteso del letterale e corrisponde ad « antea » e però quella frase del capitolo può essere riferita alla parte dell' 8 giugno 1295 contenuta nel capitolo LXXX; cf. pp. 88 e 89. A riprova del significato speciale di « pridie » in questi decreti, ricordo la parte del Maggior Consiglio del 30 gennaio 1390, 1389 m. v., che si legge a c. 36 A del *Liber Leona* all'Archivio di Stato di Venezia; essa rimanda ad un'altra del 1 agosto 1389 che appunto con questa data si legge a c. 30 A del medesimo registro; il richiamo è stato fatto colla frase seguente: « cum « pridie .M.CCC LXXXVIIII., die primo « mensis augusti proxime elapsi »; un altro esempio si ritrova nella parte del 28 ottobre 1389 a c. 34 B del medesimo registro e così di continuo.

P. 105, nota 1 (intorno alle denunzie dei lavori male eseguiti):

Sembra strano che i maestri non avessero l'obbligo di mostrare al gastaldo dell'Arte ed ai giudici i lavori commessi agli operai e da questi eseguiti e di denunziare loro entro tre dì quelli che credessero difettosi. Il capitolare del 1312 invece impone quest'obbligo e pur derivando alla lettera dal capitolo XVIII del capitolare del 1271 non ne traduce i due « minime », dei righi 17 e 20 che danno al passo un significato contrario. Forse il testo del capitolo XVIII è guasto per l'interpolazione delle negazioni determinata dal « non debeant ». Il testo della consuetudine alla quale richiama la frase « ut hactenus tenebantur » non fu accolto nel capitolare del 1271, perchè era divenuto inutile. Il suo capitolo corrispondente fu abolito, perchè la sua materia veniva inclusa e confermata nel testo dell'ultima parte del capitolo XVIII.

VI. Al capitolare dei pellicciai del 22 ottobre 1271.

P. 104, note 3 e 4 (intorno alle pelli che erano in uso a Venezia nel tempo in cui venne composto questo capitolare):

Il capitolare veneziano del 1271 nella parte originaria e nelle addizioni ricorda soltanto alcune specie di pelli: quelle di agnello (p. 104, r. 13; p. 105, rr. 18-20) che erano usate dagli uomini di condizione meno agiata; quelle di vaio, che altrove in quei tempi erano l' insegna dottorale; quelle di capretto (p. 108, r. 2); quelle di cavallo (p. 109, r. 3) che si usavano soltanto per i mantelli; e le pelli selvatiche « omnia « silvestria » (p. 104, r. 5) delle quali sono indicate in modo speciale quelle di volpe e di gatta selvatica (p. 111, rr. 16, 21 e 24; p. 113, rr. 12 e 13) che pure venivano usate dagli uomini meno agiati e quelle di ermellino. I documenti dei secoli XII e XIII esaminati dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 79, note 3, 4, 5 e 6) fanno menzione anche di quelle di lepre, di coniglio, di scoiattolo e di zibellino, le ultime a proposito del doge Renier Zeno. Per conseguenza il lusso delle pellicce a Venezia non era allora esteso.

P. 108, nota 7 (sui mantelli):

Il capitolare veneziano dimostra che a Venezia nei secoli XIII e XIV i man-

telli si foderavano di pelli al pari delle guarnacche, la qual cosa per altro non significa che l'una e l'altra veste non fossero foderate anche in altro modo, cioè di stoffa. Questo particolare della fodera di pelli può essere aggiunto alle notizie date in proposito dal MERKEL (*Come vestivano gli uomini del « Decameron »* nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, ser. v, 1897, VI, 440-444) il quale rappresentò il mantello come veste usata dalle persone di qualsiasi condizione: dal contadino che lo usava piccolo, dal cittadino che lo portava più ampio, affibbiato al collo, aperto sul fianco destro, e lungo sino ai piedi o anche corto secondo le occasioni, dal guerriero, dal paggio e dal cavaliere che lo teneva più corto e con ornamenti, e dal gentiluomo che lo usava di drappo di prezzo e aperto sul petto. Il nostro capitolare inoltre distingue quello da donna da quello da uomo. Naturalmente in tanta varietà il mantello doveva essere più o meno di prezzo e anche più o meno modesto, e così si comprende come a Venezia poteva avere la fodera di pelle di cavallo, laddove essa non era in uso per la gnarnacca, forse perchè pareva troppo grossolana.

P. 108, nota 8 (sulle guarnacche):

Il MERKEL (op. cit. pp. 431-444) ritiene che caratteristica normale della guarnacca fossero le larghe maniche, la fodera di pelle e l'apertura di fianco e che la portassero persone di qualsiasi condizione sociale; ammette per altro che poteva anche non aver maniche, come viene attestato dall' inventario dei beni di Giovanni di Magnavia del 1365 edito dal FUMI (*Studi e documenti di storia e di diritto*, 1895, XVI, 239), ed essere foderata di zendado, come è provato da un documento senese del 1253 e da documenti veneziani del secolo decimoquarto. Non convengo in molti particolari del giudizio dato dall' illustre e compianto erudito. Prima di tutto il raffronto col mantello dimostra che la guarnacca era una veste di maggiore riguardo e meno severa. In secondo luogo le lunghe maniche, che colle punte scendevano sino a terra, per lo stesso esempio di GIOVANNI VILLANI (*Cronica*, XII, 4) sembrano proprie della guarnacca francese e quindi introdotte per imitazione in Italia verso la metà del Trecento, anzi in Firenze dopo la venuta del duca d' Atene, e però in contrasto colla consuetudine italiana anteriore. Inoltre la testimonianza degli inventari è insufficiente a dimostrare se la guarnacca si portasse per solito con maniche o senza. In quelli dei secoli XIII e XIV non mancano esempi di guarnacche senza maniche. Così nell' inventario del tesoro della Santa Sede, del 1295, edito dal MOLINIER (op. cit. 1888, XLIX, 236) è registrata « unam « guarnachiam, sine manicis, pro mu« liere, de panno serico canzeo [*cioè* « Kandj *degli Arabi*] celesti cum vir« gis ad aurum; et in capite est « quedam cedula que dicit: pignus « domini M. domini pape ». Nell' inventario del medesimo tesoro, ma del tempo di Clemente V (ed. cit. p. 443), la stessa veste viene descritta nel modo seguente: « unam guarna« chiam que videtur fuisse facta pro « muliere, sine manicis, de panno tar« tarico laborato ad listas indicas, « largas, rubeas, et alias virgas minu« tas de auro, serico rubeo, indico « et albo; et habet in pectore et spa« tulis listam largam de panno tar« tarico aureo, laborato ad compas« sus » [cioè a disegni geometrici di forma o circolare o elittica o quadrata]. Nel cit. inventario di Giovanni di Magnavia (ed. cit. p. 239) è ricordato « unus mantellus cum caputeo de « ciambellotto rubeo et una guarna

« chia eiusdem coloris foderata, sine « manicis, de sindone viridi ». Ma questi ricordi ed altri del genere non provano che realmente la guarnacca si portasse anche senza maniche; perchè negli inventari di quei secoli non di rado vengono ricordate le maniche come oggetti a parte. Ad esempio nel cit. inventario di Giovanni di Magnavia (ed. cit. p. 239) si fa menzione di un paio di maniche per una tunica ed usate, « cum uno pari « manicarum usitatarum pro tunica ». Nell'inventario bolognese del 1335 dei beni di Iacopo Belvisi dottore in legge (edito da LODOVICO FRATI nella sua opera *La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII*, Bologna, Zanichelli, 1900, p. 233) sono ricordati « alia duo caputea et multa paria « manicharum ». Ed esempi pure si ritrovano in testimonianze del secolo decimoquinto; così il GANDINI, *Isabella, Beatrice e Alfonso d'Este infanti, documenti inediti del secolo XV*, Modena, Soliani, 1896, p. 26) dà notizia di « un « paio di manichine di damasco bianco « fatte a tromba da levare e mettere »; anzi è da ritenere che nel secolo decimoquinto l'usanza sia divenuta più comune. Come è stato notato da ALESSANDRO LUZIO e RODOLFO RENIER (*Il lusso di Isabella d'Este marchesa di Mantova* nella *Nuova Antologia*, vol. LXIII, 1° giugno 1896, pp. 458-459) le maniche del vestiario femminile nel secolo decimoquinto erano separate molto spesso dalla veste corrispondente e quasi sempre d'altra stoffa; soltanto col procedere del Cinquecento prevalse l'uso che fossero di stoffa eguale alla veste, e però la consuetudine di cambiarle aveva una ragione di sfarzo e non di economia. D'altra parte, come ha affermato il MERKEL (op. cit. pp. 530-532), il vero lusso in Italia cominciò col Quattrocento quando il governo delle grandi signorie creò lo splendore delle corti e con esse un costume speciale di carattere militare e cortigiano, che si contrapponeva a quello del popolo in quanto introduceva l'uso delle vesti corte e strette, delle stoffe preziose, dei colori gai e delicati e degli ornamenti di lusso. Quanto alle maniche, il lusso verso la fine del Quattrocento progredì in modo che si introdusse l'usanza d'ornarne una con maggiore eleganza, per solito la sinistra, nelle vesti muliebri, usanza che nel Cinquecento passò anche nelle vesti virili (cf. GANDINI a p. 306 del suo comento al *Corredo di Elisabetta Gonzaga di Montefeltro* del 20 febbraio 1488 in appendice all'opera di A. LUZIO e R. RENIER, *Mantova e Urbino, Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche*, Torino-Roma, Roux, 1893). Per conseguenza come nel guardaroba v'erano maniche separate dalle loro vesti, così vi potevano essere anche vesti senza maniche, non tanto perchè così si portassero, ma perchè vi si adattasse questo o quel paio secondo le occasioni, e gli inventari non altro ci rappresentano che lo stato del guardaroba (*). Invece altre testimonianze più sicure dimostrano che realmente v'erano guarnacche senza maniche: così la figura del 1306 riprodotta dal GAY (op. cit. p. 767), così il passo

---

(*) Negli inventari talvolta è ricordata anche la guarnacca senza fodera e la fodera separata dalla guarnacca e anche dal mantello e dal cappuccio; p. e. nell'inventario del tesoro della Santa Sede del 1295 (ed. cit. 1886, XLVII, 661) si legge: « duas pelles de flancis variorum purgatorum pro « mantellis »; « unam foderaturam de grisiis pro « guarnachiis »; « duas pelles pro guarnichiis de « variis rubeis »; « duas foderas pro foderaturis « cappuciorum de flancis variorum purgatorum ». Nell'inventario bolognese del 1313 di Giacomo Gozzadini (ed. dal FRATI, op. cit. p. 232) si legge: « item, unam foderam albam a guarnacchia, va« loris .x. soldorum »; e invece in quello di Iacopo Belvisi (ed. cit. p. 233): « unam guarnachiam sine « froda, tota aperta a latere anteriori ».

degli statuti della chiesa d'Avignone (riportato dal Gay, op. e loc. cit.) ove si attesta che le guarnacche «quae «manicas non habent» una volta solevano essere portate dai cherici; però non so se di fronte a queste notizie positive dell'uso della guarnacca senza maniche e dei passi non molto numerosi che attestano l'uso contrario si possa affermare che le maniche, anzi le lunghe maniche, fossero una delle note distintive della forma comune di quella veste.

Meno che mai poi ammetto che un altro contrassegno normale fosse la fodera di pelle. Non soltanto nel documento senese del 1233, ma anche in altri si trovano esempi che mostrano quanto e perchè fosse parimenti diffusa l'usanza di foderare la guarnacca anche con stoffe leggere, quali lo zendado e la sindone. Gli *Statuti suntuari ricordati da Giovanni Villani circa il vestiario delle donne, i regali e banchetti funebri ordinati dal comune di Pistoia negli anni 1332 e 1333*, dati in luce con annotazioni da Sebastiano Ciampi (Pisa, Prosperi, 1815, p. xii), in un'ordinanza del 1332 stabilirono che «ciascuna donna possa e sia li«cito di portare al mantello o alla «guarnacca fodera di zendado, zen«dadino o a fecte d'uno colore, ver«ghato, schacchato o dimezzato per «lungo egualmente di due panni». Una legge suntuaria eugubina pubblicata nel settembre 1371 (cf. G. Mazzatinti, *Di alcune leggi suntuarie eugubine dal XIV al XVI secolo* nel *Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 1897, III, 289-291) vietava alle donne di portare «aliquod «genus varii in aliqua veste, mantello «vel mantellina» e ordinava che le donne, tranne le nobili e le mogli di cavalieri, portassero «pro foderibus «mantelliorum, guarnacchiarum et «gabanorum et pro reversinis eorum «sindone et drappum de serico cuius«cumque coloris cum virgis et sine «virgis, dummodo in dictis virgis non «sit aurum nec argentum contestum «vel alio modo positum et in dictis «sindone et drappo non sint figure «litterarum, animalium vel aliarum «rerum conteste, picte seu superpo«site». A Pistoia per la prammatica del 18 marzo 1360, che è stata illustrata, e bene, dallo Zanelli (*Di alcune leggi suntuarie pistoiesi dal XIV al XVI secolo* nell'*Archivio storico italiano*, ser. v, 1895, XVI, 207-208), il vaio e l'ermellino nel vestito muliebre erano permessi soltanto alle mogli dei medici, dei giudici e dei cavalieri. Nell'inventario bolognese del 1313 di Giacomo Gozzadini (edito dal Frati, op. cit. p. 230) sono ricordate queste due guarnacche: «unam ro«bam de saia persa scura de Florentia, «videlicet indutum et guarnacchiam, de «quibus pannis constitit brachium .xxii. «sold. bon. foderatum de sindone «vermiglio .xviii. brachiorum, valoris «in summa .xii. librarum ....; unam «robam ab homine yemali, scilicet «indutum et guarnachiam coloris mo«scati foderatum de pelle alba, va«loris .iii. librarum et .x. soldorum»; e poco dopo (p. 232): «unum guar«nacionem a domina yemali fodera«tum de pelle alba, valoris .xxx. sol«dorum». Nel cit. inventario del 1335 di Iacopo Belvisi dottore in legge (ed. Frati, op. cit. pp. 233-234) si leggono i seguenti esempi: «unam guarnacchiam et unum indu«ctum panni celestri foderatum de «sindone cum uno caputeo; unam «guarnachiam a studio foderatam «pelle vulpis; unam guarnachiam, «foderatam de sindone, de panno «francischo coloris rubei; unam ro«bam integram panni francischi fo«deratam de sindone in colore viridi «cum rubeo». Tutte queste testimonianze dimostrano che la guarnacca era foderata di stoffa o di pelle se-

condo la stagione ed anche secondo la condizione sociale, l'età e l'agiatezza di chi la vestiva. Alle volte la pelle non formava la fodera della guarnacca ma ne fregiava l'orlo; così nel citato statuto pistoiese del 1333 edito dal CIAMPI (p. XVII) si ordinava « quod nulla mulier ferat ad vestem « vel supra vestem armellinum vel « gattam vel in orlaturis » [il Ciampi ha letto « morlaturis » e ha interpretato la voce per « morlacco », specie di pelle concia in olio di pesce!] « ve« stis varium vel aliud fodus, (*sic!*) sub « pena .x. denariorum... salvo quod « quelibet mulier possit deferre guar« naccas orlatas ad capezale, finestrel« las et docciones manicarum, de ar« mellino sive gatta ».

Quanto poi all'apertura di fianco dubito che fosse la normale; il Merkel venne a questa conseguenza fondandosi soltanto sull'autorità di un conto francese del Trecento ove è ricordata una certa quantità di stoffa « pour « faire une garnache ou long mantel « fendu a un costé », ma il passo lungi dal dimostrare che quello fosse l'uso generale, prova soltanto che quella era una delle forme della fenditura, anzi se queste aperture laterali fossero state comuni, non v'era bisogno della specificazione. L'uso della fenditura sul davanti nella guarnacca italiana è provato dal seguente esempio che ho ritrovato nel cit. inventario di Iacopo Belvisi (ed. cit. p. 233): « unam guarnachiam sine froda, tota « aperta a latere anteriori » dove « an« teriori » dimostra che « latere » deve essere interpretato per « parte », altrimenti sarebbero stati usati gli aggettivi destro e sinistro. Ma l'esempio stesso dimostra in via indiretta che nella guarnacca italiana la fenditura poteva essere praticata anche in altra parte.

Gli esempi che ho addotto, confermano anche l'uso generale della voce « roba » per significare l'intero vestimento, cioè l'insieme della gonnella, della guarnacca e del mantello, significato già rilevato dal MERKEL (*Tre corredi milanesi del Quattrocento illustrati* nel *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, 1893, n. 13, p. 151) sull'autorità del passo della legge suntuaria senese redatta tra il 1277 ed il 1282 e pubblicata da CURZIO MAZZI (*Alcune leggi suntuarie senesi del secolo XIII* nell'*Archivio storico italiano*, ser. IV, 1880, V, 136, nota 1): « et si « faceret totam robbam, scilicet gon« nellam, guarnachiam et mantellum ».

P. 108, nota 10 (sulla « varnacia « flecha »):

Aggiungo questi altri esempi di pelli di fianchi usate come fodere delle vesti. Nel cit. inventario della Santa Sede del 1295 (ed. cit. 1886, XLVII, 661) si legge: « unum copertorium « de flancis variorum purgatorum fo« deratum de scarleto »; « duas pelles « de flancis variorum purgatorum pro « mantellis »; « duas foderas pro fo« deraturis cappuciorum de flancis « variorum purgatorum ». Nel corredo nuziale di Bianca-Maria Sforza-Visconti sposa dell'imperatore Massimiliano I, del 2 dicembre 1493 (edito da ANTONIO CERUTI nell'*Archivio storico lombardo*, 1875, II, 64), ho ritrovato questi due passi: « robonus unus « ex veluto nigro fultus ilibus seu « flanchis luporum cervariorum »; « tunica una pro nocte ex veluto ce« lesti fulta ilibus seu flanchis lupo« rum cervariorum ».

P. 109, nota 1 (sugli « ogliti »):

Gli « ogliti » erano probabilmente i lacci della pelliccia e potevano aver tratto il loro nome dalla loro somiglianza colla forma dell'occhio. I lacci servivano per abbottonare la veste.

P. 111, nota 8 (intorno al «mul«tiçare» le pelli):

Anche a Mantova la concia di queste pelli era vietata nei mesi freddi dell'anno e precisamente non dal 30 novembre, giorno di sant'Andrea, alla metà del febbraio, come a Venezia, nè dall'ottobre a tutto febbraio come a Firenze, ma dal giorno di san Michele, 29 settembre, a tutto il mercordì santo; ed era ordinato che vi si usassero il miglio, la segala ed il frumento giusta la vecchia usanza « facendo ta« men bonum multicium tantumodo « de milio et sichala vel frumento se« cundum obtentum diutius civitatis « Mantuae et consuetudinem », cioè in modo poco dissimile da quello che era praticato a Venezia. Cf. ATTILIO PORTIOLI, *Le corporazioni artiere e l'archivio della Camera di commercio di Mantova*, Mantova, Segna, 1884, p. 143.

VII. Al capitolare dei « blancarii » del novembre 1271.

P. 115, r. 18. si] *La restituzione proposta* scilicet *ha la sua conferma nel passo corrispondente del capitolo I del capitolare dei conciatori di pelli e corami forse del 19 novembre 1271; cf. p. 488, r. 15.*

P. 116, nota 2 (circa la sede dell'Arte dei «blancarii»):

La parte che aveva fissato la sede dell'Arte ai Santi Biagio e Cataldo alla Giudecca, probabilmente è la stessa che è ricordata nel capitolo primo del capitolare dei conciatori di pelli e corami (cf. p. 488, rr. 14-18 di questo volume).

P. 116, nota 4 (sulle operazioni della concia delle pelli e dei corami):

Queste operazioni sono meglio specificate nel comento al capitolare dei conciatori di pelli. Procedimenti simili si praticavano a Mantova per disposizioni statutarie. Infatti il PORTIOLI (*Le corporazioni artiere* &c. pp. 118-119) sulla autorità di queste riferisce che a Mantova ciascun tino doveva contenere trentatre cuoi, nè più nè meno; dapprima si trattavano colla calce, poi si mettevano nel bagno dell'acqua di foglia e questa doveva essere in ragione di quattro staia per tino; il giorno seguente si mettevano sotto una forte pressa di torchio, si raspavano, si pulivano e poi si ponevano in un altro bagno d'acqua per una giornata dalla mattina alla sera con tre staia di vallonea macinata; estratte si riponevano nella stessa acqua per due settimane; poi si rimettevano in altra acqua pure con tre staia di vallonea, si dimenavano per una giornata intera e poi si lasciavano nel bagno per tre settimane; indi si posavano su tavolati, e ad uno ad uno si mettevano in un tino, si salavano con allume e con vallonea; gli ufficiali dell'Arte facevano chiuder il tino e lo suggellavano; dopo di aver constatato che la concia era stata bene eseguita bollavano col medesimo sigillo ciascun cuoio nella coda o, se questa mancava, nella parte prossima ad essa; i cuoi bollati erano posti liberamente in vendita.

P. 118, nota 2 (intorno alle borse, ai guanti ed alle cinture):

Circa l'uso della borsa nel medio evo il GAY (op. cit. pp. 197-199) notò

ch' essa era in quel tempo un accessorio necessario del costume, perchè sino al secolo decimosesto non si usarono tasche; se conteneva denari, si portava assicurata alla cintura mediante una catenella; se custodiva oggetti di devozione, era sospesa al petto. Gli esempi medievali raccolti dal Gay ce la rappresentano per lo più di cuoio di cervo, montone, bue, cavallo e suino, o anche di stoffa. Il CECCHETTI (*Le vesti*, pp. 97-99) ha tratto da documenti veneziani del secolo XIV e XV esempi che confermano il giudizio del Gay e ricordano borse grandi e piccole di cuoio, tela, velluto, lana, seta, talvolta con fregi a oro e perle o senza, con disegni di stemmi, e sospese alla cintura, se erano di lusso, mediante catenelle d'argento. Il MERKEL (*Come vestivano gli uomini del « Decameron »*, p. 511) ha notato che gli uomini di condizione sociale elevata portavano una borsa di grande prezzo così per la materia come per i fregi e ricami (*).

Circa l'uso dei guanti A. LUZIO e R. RENIER (*Il lusso d' Isabella d' Este*, loc. cit. LXIV, 681) rilevando il fatto che in Firenze nel secolo decimoquarto le donne di mal affare dovevano portare le mani inguantate, affermarono che sino al secolo decimoquinto l'uso del guanto come puro ornamento muliebre non era esteso, laddove nel secolo decimosesto il guanto divenne un ornamento necessario, soprattutto per le donne. Il GAY (op. cit. pp. 758-761) ha distinto i guanti medievali dell'uso civile ed ecclesiastico, vale a dire con esclusione del guanto del guerriero, in liturgici per i vescovi, gli abbati mitrati e i cantori dignitari delle cattedrali (e ne ha riprodotto un disegno); in guanti di falconeria (dei quali pure ha dato la figura) che erano di grosso cuoio e si portavano dal falconiere nella mano sinistra che sosteneva il falcone, e in guanti di vario uso, di seta, pelle, cuoio. Il MERKEL (op. cit. pp. 513-514) raffermando il giudizio del Renier e del Luzio nota che nel medio evo sino al secolo decimoquinto v'erano usi speciali del guanto, cioè come pegno di un obbligo, come insegna dottorale di medici e giudici &c. ma non un uso generale, e, anche sull'autorità degli inventari e dei documenti addotti dal CECCHETTI (*Le vesti*, pp. 104-105), ritiene che in Italia, e precisamente a Ferrara, a Firenze ed a Venezia, l'uso del guanto sia divenuto comune soltanto nella seconda metà del Quattrocento. Il capitolare dei « blancarii » e quello dei merciai del 2 dicembre 1271 (cf. p. 317, r. 11) dimostrano che questo giudizio è alquanto esagerato, perchè i guanti di pelle vengono ricordati in essi accanto ad oggetti d'uso comune, quali erano le borse e le cinture. Nè sarà inutile aggiungere che la legge suntuaria senese del 28 giugno 1343 (edita da EUGENIO CASANOVA tra gli allegati alla sua memoria *La donna senese nel Quattrocento nella vita privata* nel *Bullettino Senese di storia patria*, 1901, VIII, 63) permetteva alle donne l'uso dei guanti purchè non fossero di lusso, vale a dire soltanto quelli semplici di cuoio, seta, lino e lana senza ornamenti. Adunque mi sembra che il giudizio del Merkel dovrebbe essere ristretto ai guanti di lusso e così questa parte del vestiario in Italia avrebbe avuto la medesima fortuna delle altre.

Quanto alla cintura, molto acutamente il MERKEL ha osservato (op. cit. pp. 507-511) che quella di cuoio si chiamava coreggia ed era più in uso, ma meno ricca; difatti per adattarvi i fregi d'oro e d'argento, gli smalti e le perle, meglio si prestava

(*) Il VECELLIO (*Habiti antichi et moderni di tutto il mondo*, Venezia, Sessa, 1598, pp. 177-179) dà esempi di borse pendenti alla cintura secondo il costume genovese del suo tempo e di età più antica.

la stoffa. La cintura e la coreggia stringevano alla persona le vesti che, come la gonnella, la guarnacca ed il pelliccione, non erano di per sè attillate alla vita.

P. 121, nota 1 (intorno al numero dei «consiliarii» dell'Arte dei «blancarii»):

In questo sodalizio « consiliarii » e « iudices » si presentano come titoli diversi di ufficiali medesimi. Il capitolo XVI coll'indicare che la maggioranza nelle sentenze era determinata da tre voti dei « consiliarii » o da due, qualora con loro concordasse il voto del gastaldo, dimostra che i giudici o consiglieri erano cinque.

P. 127, r. 3 (intorno al significato della frase « amittat « usque ad quindecim dies « soldos .c. » denotante la multa dell'uomo dell'Arte che aveva rubato cose appartenenti agli altri maestri o al sodalizio):

A primo aspetto la frase « usque « ad quindecim dies » non è chiara; ma dal contesto si comprende che essa denotava il termine entro il quale doveva esser fatto il pagamento della multa; se questa non era pagata entro i quindici giorni l'artigiano veniva espulso dal sodalizio e per conseguenza interdetto dall'esercizio del mestiere.

P. 133, nota 4 (intorno ai giorni nei quali funzionava il tribunale dell'Arte):

Il capitolo LXI di questo capitolare indirettamente dimostra che il tribunale dell'Arte teneva le sue sedute nella domenica al mattino. Il capitolare dei falegnami in un'addizione del 1281-1282 (cf. p. 188, rr. 8-11) dà una notizia simile, ma con maggiore chiarezza; il tribunale doveva sedere prima di terza, tranne i casi che il gastaldo fosse in congedo regolare, o dovesse recarsi a nozze o ad un accompagnamento funebre. Il capitolare dei carpentieri in un'addizione del 1284 (cf. p. 212, rr. 5-10) fissa l'orario minimo di queste sedute, cioè dalla seconda ora di giorno alla terza. Il capitolare dei calafati in un'addizione del 23 novembre 1311 (cf. p. 269, r. 18 - p. 270, r. 8) determina un altro orario; le sedute dovevano cominciare alla seconda ora del giorno dall'aprile al settembre, al levar del sole nell'altro semestre delle giornate più corte; il termine era sempre alla terza (cf. p. 271, rr. 7-11). Tutte queste testimonianze possono variare nei particolari da Arte ad Arte, ma concordano nel fissare un fatto generale, cioè comune anche a quei sodalizi che non presentano nei loro capitolari un'ordinanza simile. Si comprende facilmente che il gastaldo ed i giudici essendo pure maestri dell'Arte dovevano nei giorni feriali attendere all'esercizio del mestiere; d'altra parte le sedute del tribunale dovevano tenersi per regolarità in un giorno fisso e a questo lavoro era adatta la domenica. La consuetudine e l'opportunità volevano che la seduta si tenesse in ora antimeridiana, almeno per quelle Arti che non tenevano aperte le botteghe e le officine nei giorni festivi. Qualche sodalizio per altro non seguiva questa usanza; nell'Arte dei pescivendoli il tribunale teneva, sino dal 1314, le sue sedute il giovedì dopo mezzogiorno; cf. I, p. 74, rr. 17-22.

VIII. Al capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271.

P. 149, nota 2 (intorno alla regalía dei maestri dell'« ars ca« ligariae » nel tempo di questo capitolare):

La differenza tra la Promissione di Giovanni Soranzo del 13 luglio 1312 e le due anteriori del 17 febbraio 1253 e del luglio 1268 circa la regalía che l'Arte dei calzolai pagava ciascun anno al doge, consisteva non già nella somma, ma nel modo del pagamento. Nel 1253 e nel 1268 essa si faceva in forma di offerta di sessanta paia di calzari del valore complessivo di trecento soldi, cioè di quindici lire; forse nel 1287 e certamente nel 1312 venne fatta invece in forma diretta l' offerta della somma stessa. E poichè nel 1271 la tassa corrispondente alla regalía venne ridotta da cinque soldi a due per ciascun maestro dell'Arte, si potrebbe scorgere in questo fatto un indizio di un aumento notevolissimo nel numero dei maestri, qualora si potesse essere certi che tutta la tassa di cinque lire venisse devoluta a quel tributo, e che la diminuzione fissata nel capitolo XXXXVIIII non fosse anteriore al 17 febbraio 1253. È per altro probabile ch' essa sia posteriore a quell' epoca, perchè i capitoli XXXXI e XXXXII e parte del XXXXIII contengono ordinanze della Giustizia Vecchia in data del 30 novembre 1265. Se i due soldi pagati da ciascun maestro erano devoluti interamente per l' annua regalía di quindici lire, il numero dei maestri dell'Arte ossia dei padroni di bottega dal 1271 al 1312 dovette essere di centocinquanta.

P. 162, nota 1 (intorno alla segnatura delle suola fatta dai maestri « solarii »):

Il capitolo LXXXIII vieta ai maestri « solarii » di « solas signare et signari « facere super vivum », frase che ho interpretato « sul cuoio non concio ». Posso aggiungere qualche particolare a maggiore intelligenza del passo col sussidio dei capitoli XXXIIII e LXXXIIII del capitolare dei conciatori di pelli e corami (cf. p. 502, rr. 4-6; p. 525, rr. 3-10). Non si poteva comprare il cuoio e la pelle delle bestie non ancora macellate e scorticate, e ciò per la difficoltà di distinguere sulla bestia viva la pelle buona dalla cattiva e per l' impossibilità di prevenire i guasti eventuali derivati da una scorticazione male eseguita. A più forte ragione i lavoranti di suola non potevano segnarle sulla pelle della bestia viva, ma solo dopo la scorticazione e la concia, anche perchè altrimenti non sarebbero riuscite di giusta misura.

Circa la concia delle pelli e la loro lavorazione per le calzature, ho trovato un notevole contratto del 13 ottobre 1298 nel protocollo del notaio palermitano Adamo de Citella (cf. STARRABBA, *Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell' anno di XII indizione 1298-99, che si conserva nell' archivio Comunale di Palermo* nell'*Archivio storico siciliano*, 1887, XII, 69). Lupo de Rignano e Orlando Corbiserio fanno società per lavorare settantatre pelli di daino; Lupo dà il capitale per l' acquisto della merce; nei suoi calcinai le pelli

sono conciate a spese comuni, come comuni sono tutti gli altri oneri, tranne che Orlando deve prestare la sua opera senza salario per tagliare le pelli dopo la concia in ragione dei lavori di calzatura; da quanto si ricavava dalla vendita sarebbe stata detratta una somma pari al capitale dato da Lupo che così gli sarebbe stato restituito; la parte residua doveva essere divisa per metà tra i due contraenti.

P. 167, nota 5 (intorno ai lavori dell'«ars caligariae» a Venezia nel tempo di questo capitolare e delle sue addizioni):

Il capitolare dei calzolai ricorda soltanto i seguenti lavori dell'Arte: «calça«rios, stivalos, patitos, scapinos, solas» e indirettamente anche gli zoccoli in quanto rammenta gli «çocolarii»; inoltre rappresenta tutte queste calzature come fatte in cuoio, tranne i «pa«titi» che descrive come lavorati in sovero o in legno cogli accessorî in pelle. Il capitolare non fa menzione dei lavori in stoffa ed enumera soltanto di quelli in cuoio le forme tipiche e generali usate a Venezia dagli uomini e dalle donne del laicato. L'Arte traeva il nome dalle «caligae» o calze, le quali di recente hanno dato materia ad indagini, ma con risultati non definitivi. Il Cecchetti (*Le vesti*, pp. 63-64) confondendo le vesti maschili colle femminili ha affermato che le «caligae» di quei tempi corrispondevano per lo più ai nostri calzoni e poche volte alle calze, ed ha addotto documenti di «caligae» di stoffa, in alcuni casi fornite di suolo «solatae», o con lo «scapino» o pedule di stoffa diversa e però in origine separato dal resto. Pietro Lanza di Scalea (*Donne e gioielli in Sicilia nel medio evo e nel Rinascimento*, Palermo-Torino, Clausen, 1892, pp. 96 e 120) ha confuso le «caligae» colle scarpe, male interpretandone i documenti. Il Merkel (op. cit. pp. 379-384) ha notato molto a proposito che anche nel secolo decimoquarto le calze erano di panno, seta e velluto, perchè assai più tardi del secolo susseguente fu introdotto l'uso di lavorarle a maglia coi ferri; nel costume degli uomini coprivano in tutto o in parte le gambe, e nel secondo caso spesso si allacciavano al farsetto; non di rado fornite di suola, potevano sostituire le scarpe; alle volte erano piccole e si chiamavano «calcetti»; non fermate al farsetto, non si portavano strette alla gamba e ricadevano a campana, e in questa forma le usavano in generale gli uomini di condizione sociale inferiore e nei mesi caldi anche i gentiluomini. Secondo Ettore Verga (*Le leggi suntuarie milanesi. Gli statuti del 1396 e del 1498* nell'*Archivio storico lombardo*, 1898, serie terza, IX, 54-55) i calzetti erano delle stesse stoffe delle calze e nel costume muliebre non ne differivano, ma nel vestire degli uomini talvolta si portavano insieme ad esse e queste allora dovevano essere aperte in basso. A questi particolari aggiungo le notizie seguenti sull'autorità di documenti italiani quasi tutti del secolo decimoquarto. Che la calza da donna fosse diversa da quella da uomo è provato anche dal passo del documento napoletano del 1351 «par caligarum muliebrium de panno «rubeo» ricordato dal Bevere (*Vestimenti e gioielli in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1897, XXII, 323). Gli esempi di calze fornite di suolo sono molto comuni: il Bevere (op. cit. p. 315) da un documento napoletano del 1503 trae la frase «caligis somellatis»; gli statuti lucchesi del 1308 (ed. cit. pp. 95 e 102) vietavano alle donne da sette anni in su di portare «calse solute o conti«giate»; gli statuti pistoiesi del 1333

(ed. cit. p. XIX) pure proibivano alle donne l' uso delle « caligas contigia« tas ». I divieti talvolta si estendevano anche a determinati colori: a Pistoia (*Statuti* cit. p. XVIII) le calze gialle o vermiglie non potevano esser portate che dalle donne di mal affare. Non mancano esempi di calze con fodera, la quale naturalmente era di stoffa di minor prezzo, e forse si metteva quando l' altra stoffa era di lusso; un esempio l' ho ritrovato nel cit. inventario romano del 18 luglio 1457 del palazzo di S. Marco (ed. cit. p. 194) dove sono ricordate « due callige de « serico albo deaurato et foderate de « serico rubeo cum fibulis argenteis « deauratis » che appartenevano al guardaroba d' un cardinale. Un paio di calze di saia del valore di grossi dodici era il censo annuo che l'Arte dei « fioleri » a Venezia dava al suo gastaldo sino dal 1271 e forse anche prima (cf. p. 71, rr. 13-15 di questo volume).

L' uso delle calze si collega con quello delle scarpe, che pure non sono ricordate nel capitolare veneziano, forse perchè il nome « scarpa » era generico e poteva comprendere calzari e stivali. Il MERKEL (op. cit. pp. 385-386) ha affermato (*) che generalmente erano di panno o tela e non di cuoio, e forse talvolta del colore delle vesti, ma il capitolare veneziano ricorda calzari e stivali soltanto di cuoio, la qual cosa fa pensare che questa fosse la forma più comune; certamente era di maggiore durata e resistenza, e però gli uomini dovevano preferirla negli usi quotidiani della vita. Al contrario è probabile che la scarpa di stoffa fosse comune nell' abbigliamento muliebre; così nel testo volgare dell' inventario del corredo di Bianca Maria Sforza (edito da FELICE CALVI nell' opera *Bianca Maria Sforza-Visconti regina dei Romani imperatrice germanica e gli ambasciatori di Lodovico il Moro alla corte Cesarea secondo nuovi documenti*, Milano, Vallardi, 1888, p. 137) sono ricordate « para .XXIIII. « de scarpe de seta, cioè veluto, dal« masco et raso », al qual passo nel testo latino del 2 dicembre 1493 del medesimo inventario (edito da ANTONIO CERUTI nell'*Archivio storico lombardo*, 1875, II, 65) corrisponde « paria « viginti quatuor calceorum ex serico, « scilicet veluto, dalmasco et raso » e in tutti e due mancano invece le scarpe di cuoio. Un indizio di questa forma della calzatura muliebre di lusso si ha nell' uso delle stampe, che per essere ornamenti d' argento o anche dorati, talvolta illustrati con disegni di stemmi gentilizi, venivano meglio adattati alla stoffa che al cuoio. Di queste stampe fa menzione il CECCHETTI (*Le vesti*, p. 95, note 1-3) sull' autorità di documenti veneziani del secolo decimoquarto, ma l' uso era generale in Italia. Gli statuti lucchesi del 1308 (ed. cit. p. 102) proibivano alle donne da sette anni in su le scarpe stampate e di uscire di casa « in pun« tali di calse », cioè senza le scarpe comuni; parimenti alle donne di mala vita vietavano di portare « scarpe « stampate o intalliate o andare in « puntali di calse senza scarpa ». Gli

(*) Il MERKEL (op. cit. p. 386) così si esprime: « a Venezia nel Trecento si portavano scarpe, « quali colla suola quali senza; zoccoli di legno « e di sughero; scarpette di lino e di panno, al« cune di queste con intagli; e di tutti i colori, « rosso, bruno, verde, bianco, perso, mischio e di « colori diversi; ma questa varietà di colori de« rivava dall'usarsi talora le scarpe del colore « delle vesti »; e a p. 385: « bisogna avvertire che « le scarpe generalmente non erano di cuoio, ma « di tela o di drappo, benchè ce ne fossero, non« chè di cuoio, anche di legno e di ferro per i « guerrieri ». Ma anche le « caligae » potevano essere di ferro; il BEVERE (*Ordigni ed utensili per l'esercizio di arti ed industrie, mezzi di trasporto ed armi in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1897, XXII, 726) da un documento del 1299 ricorda « par de caligis de « ferro ».

statuti suntuari pistoiesi del 1333 (ed. cit. p. XIX) non permettevano alle donne di portare per la città « scar- « pectas stampatas » e di « incedere... « in caligis tantum sine scarpectis vel « calzaribus ». La legge suntuaria senese del 28 giugno 1343 (ed. cit. p. 61) proibiva pur essa alle donne di uscire di casa senza scarpe « in pedulibus, « seu in pedulibus et planellis, seu « cum caligis solatis vel contigiatis ».

Un documento veneziano in data del 15 marzo 1343 addotto dal CECCHETTI (op. cit. p. 65, nota 6) fa testimonianza dell'uso delle gambiere di cuoio (« par gamberiis de corio ») che dovevano essere lavorate dagli uomini di quest'Arte; un altro del 1177 (CECCHETTI, loc. cit. nota 5) fa menzione delle uosa (« par osarum ») che l'antico statuto fiorentino dei calzolai (cf. p. 143, nota 3 di questo volume) denomina « usatti », e giusta gli esempi del *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v. osa) dovevano essere una calzatura in cuoio e simile agli stivali e, come afferma il VIOLLET-LE-DUC (op. cit. III, 167-168), il quale ne dà anche un disegno, una calzatura da fatica che si portava fuori di casa nei giorni umidi o piovosi; ma il capitolare del 1271 non fa menzione nè delle prime nè delle seconde, probabilmente perchè erano varietà secondarie e di uso più ristretto, a giudicare dal silenzio dei documenti.

Il medesimo capitolare non ricorda un'altra specie di scarpa, i sandali, ma forse per una ragione diversa, cioè perchè venivano usati soltanto dai religiosi. È noto che i sandali, σανδάλια, presso i Greci nell'età antica erano una calzatura propriamente muliebre, ma anche usata dagli uomini (cf. il *Thesaurus* cit. dello STEFANO s. v. σανδάλιον). Quanto al medio evo il *Glossarium* del DU-CANGE (cf. ed. cit. s. v. sandalia) sull'autorità di Uguccione, di Papia e d'altri rappresenta questa calzatura come formata da un suolo alto, senza tomaio (« quae « non habent desuper corium »; « su- « perius nil operimenti habens ») o con piccolo tomaio (« ut totus appareat « pes nec totus sit coopertus »), usata dal papa e dai vescovi nella celebrazione della messa, e anche da altri ecclesiastici e religiosi nelle contingenze quotidiane della vita. Notizie più precise sui sandali episcopali vengono fornite dagl'inventari ecclesiastici dei secoli decimoterzo, decimoquarto e decimoquinto, che rispetto a questa materia, pur non essendo documenti veneziani, suppliscono al silenzio del nostro capitolare, perchè riflettono condizioni generali e comuni a tutte le chiese di religione cattolica romana. L'inventario del 1295 del tesoro della Santa Sede (ed. cit. 1885, XLVI, 40) ricorda molti « sandalia » e ne descrive le ricche stoffe spesso fregiate da ricami in seta, oro, argento e perle. L'inventario dello stesso tesoro, compilato sotto Clemente V (ed. cit. p. 415), ne dà descrizioni più precise, come ad esempio le due seguenti che ci rappresentano scarpe lavorate con ricche stoffe di seta foderate di zendado: « unum sendalium de pede sini- « stro laboratum ad multos compassus « perlarum; et in compassibus sunt leo- « nes et alia opera de auro tractitio; et « intus est foderatum de zendado cro- « ceo »; « par sendaliorum in samito « rubeo sine caligis laboratum ad mul- « tos compassus perlarum, et in com- « passibus sunt rosecte de auro tra- « ctitio, et inter rosetas sunt aliqui « butones de dicto auro; ligata sunt « per se cum laqueo de filo ». Lo stesso inventario (pp. 415 e 446) dà anche notizia delle calze corrispondenti a queste scarpe (« par caligarum « sendaliorum de panno tartarico ») e delle fettucce che le fermavano presso al ginocchio (« tres laqueos de serico « rubeo pro sandaliis »). Gli inven-

tari del tesoro della basilica di San Pietro pure attestano che a ciascun paio di queste scarpe corrispondeva un paio di calze della medesima stoffa e tinta, e che la voce « sandalia » veniva anche usata per significare l'insieme delle calze e delle scarpette (inventario del 1361, ed. cit. p. 46: « duo « paria sandalium cum caligis suis de « cataxamato rubeo et sine auro, et « aliud cum auro ad leones et aves « et diversa opera »; inventario del 1436, ed. cit. pp. 74 e 78: « duo paria san- « dalium sive calicarum de serico « albo »; « par caligarum et sandalium « de purpura viridi et rubea »; inventario del 1454-1455, p. 92: « sanda- « lia inter caligas et scarpettas paria « sex »; inventario del 1489, ed. cit. p. 125: « unum par sandalorum de « brochato albo cum armis pape Ni- « colai », cioè di Niccolò V). L'inventario del 1365 dei beni di Giovanni di Magnavia (cf. ed. cit. pp. 85 e 89: « sandalia rubea cum suttilaribus ru- « beis »; « unum par sandalorum de « sindone rubeo cum suttiliaribus ru- « beis antiquis laboratis ») distingue i « sandalia » dai « subtalares » che ne erano le scarpe e del medesimo colore della stoffa, e così infirma la definizione di Uguccione riportata dal *Glossarium* del Du-Cange: « sandalia « etiam dicuntur subtalares quibus papa « et episcopi solent missas celebrare ». Le notizie romane sono confermate dalla testimonianza di documenti d'altre regioni; ad esempio dal passo che il Bevere (*Arredi sacri* &c. loc. cit. p. 417) riporta da una carta napoletana del 1394: « sandari episcopales « sete albe picti ad frondas aureas, qui « sandari habent caligas de seta alba « et sunt infoderati de zendato rubeo »; parimenti dal seguente ricordo che si ritrova nel cit. inventario di San Nicola di Bari (ed. cit. p. 328, n. 118): « par unum de caligis et sandalibus « episcopalibus de friso et cendato im- « burdatum de auro ». Tutti questi esempi di « sandali episcopales » contrastano alle testimonianze raccolte nel *Glossarium* del Du-Cange e confermano per i tre ultimi secoli del medio evo quanto è già noto anche per i manuali comuni d'erudizione (p. e. pel *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* di Gaetano Moroni, vol. LXI, Venezia, tip. Emiliana, 1853, s. v. sandali), cioè che i sandali pontifici e vescovili comprendevano la scarpa e la calza e venivano usati dal papa e dai vescovi quando portavano gli abiti pontificali; e il loro tomaio era di stoffa finissima di seta grossa o sottile del colore dei paramenti liturgici con ricami in oro ed in perle e colla fodera di zendado. Diversi da questi erano i sandali formati da un semplice suolo fermato al piede con striscie di cuoio o di canape ed usati da alcuni religiosi del clero regolare.

Nel capitolare veneziano non sono ricordate le pianelle; un documento del 12 gennaio 1460, 1459 m. v. (cf. Cecchetti, *Le vesti*, p. 64, nota 10) in certo modo le descrive indicandone in via indiretta la somiglianza cogli zoccoli (« un paio di zocholi alti « molto... zoè pianele molto alte »), ma per la sua data recente non può attestare che fossero usate in Venezia nei secoli decimoterzo e decimoquarto. Gli esempi raccolti nel *Dizionario* cit. del Tommaseo e del Bellini provano che in Toscana erano note nel Trecento e alle volte venivano formate colla corteccia del sovero, e la citata legge suntuaria senese del 1343 le distingue dalle scarpe; altre testimonianze anche più importanti ne ho ritrovato in testi milanesi e siciliani dei secoli decimoquinto e decimosesto. Nell'inventario italiano del corredo di Bianca Maria Sforza (ed. cit. p. 137) sono ricordate « pianelle para 24 de « brocato et veluto de diversi colori

« con li fornimenti d'argento », al qual passo nel testo latino (ed. cit. p. 64) corrisponde: « solearum paria « viginti quatuor ex panno aureo et « veluto variorum colorum cum mu- « nimentis ex argento », descrizione evidente d'una calzatura di lusso e forse, per la corrispondenza con « so- « lea », di altezza meno esagerata, come appunto ETTORE VERGA (op. cit. p. 55) crede che a Milano fossero dell'uso comune. Un documento siciliano del 1513, la *Meta omnium rerum*, tariffa bandita dal Senato di Palermo (pubblicata da SALVATORE SALOMONE-MARINO nelle *Spigolature storiche siciliane dal secolo XIV al XIX*, Palermo, Luigi Pedone-Lauriel, 1887, pp. 79-95), dimostra che in Sicilia in quel tempo erano talvolta molto alte e di varie materie: di legno o di sovero o di marrocchino o di sovattolo, e si portavano da uomini e donne come calzatura ordinaria e non di lusso, adatta talvolta ai servi ed agli schiavi (cf. pp. 85-86: « planelli di soli »; « planelli di suvaru, marokini et su- « macti »; « chanelli di donna grandi, « alti digita sey »; « planelli di famigli, « di donni alti digita sey »; « planelli « di scavi ») (*). La sua affinità collo zoccolo fa credere che anche in quei tempi coprisse soltanto la parte anteriore del piede; forse ne differiva, a giudicare dal nome, in quanto poteva avere in luogo del tacco un rialzamento piano continuo esteso a tutta la base.

I documenti veneziani del secolo decimoquarto riferiti dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 64, note 3 e 10) ricordano paia di « subtulares » o « subtelares », talvolta fregiati ad intagli; ma questa calzatura non ricorre nel capitolare nostro. L'inventario del tesoro della Santa Sede del tempo di Clemente V (ed. cit. p. 455: « uno sotulari de ferro « ad armandum ») ne ricorda uno di ferro ch'era parte d'un'armatura; l'inventario del 1489 della basilica di San Pietro (ed. cit. p. 125) dimostra che negli usi ecclesiastici erano una specie di pantofole di seta, talvolta a ricami, e fermate al piede con una fettuccia che poteva essere d'oro (« so- « tularia pontificis de sirico asurro et « auro cum corona »; « unum par so- « tularium de panno albo cum fitutia « aurea »). Gli esempi che ho riferito a proposito dei sandali, provano che negli usi di chiesa i « subtalares » dovevano essere del colore della calza e quindi dell'intero paramento liturgico. I passi addotti nel *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v. subtalares e varianti) ne ricordano di alti e di bassi e ne riferiscono la fattura ai « cerdones » (dal *Memoriale potestatum Regiensium*, edito dal MURATORI nei *Rer. Ital. Script.* VIII, 1153: « pauper « homo operans de opere cerdonico: « faciebat enim sutellares »; dagli *Atti di san Bertrando, Acta Sanctorum*, giugno, I, 801: « dum in sua statione, « ut mos cerdoniae artis est, sutila- « ris scapino infigeret acum suendi « causa »); ma talvolta « cerdones » venne usato nel senso generale di « caligarii » come è provato dal passo del libro quarto dei *Fori Aragonenses* riportato nel *Glossarium* del DU-CANGE (s. v. aestivalia): « possint facere « sotulares magnos et parvos, stivales, « hosas et aliud opus quodcunque de « pellibus hircorum, arietum ». La *Meta omnium rerum* di Palermo del 1513 (ed. cit. p. 86) distingue i « solaturi « di soli suli » e i « solaturi di soli et « vanpedi »; pare che i secondi in

(*) Il VECELLIO (op. cit. ed. Venezia, 1598, pp. 90, 174, 178, 181) dà disegni di pianelle basse di colori diversi, ma per lo più bianche, o di velluto, usate dagli uomini e dalle donne del suo tempo a Venezia, nella Lombardia, a Parma, a Genova, a Firenze, e attesta (p. 213) che quella moda vigeva allora anche a Napoli. A p. 179 dà il disegno di pianelle non più alte di quattro dita, usate dalle donne popolane di Genova del suo tempo.

luogo del semplice suolo avessero anche qualche appendice nella parte superiore; forse potevano avere il tomaio e somigliare alla pantofola.

Il capitolare veneziano ricorda gli « çocolarii », ma non gli « çocoli », quantunque anche a Venezia fossero in uso nei secoli decimoterzo, decimoquarto e decimoquinto, com' è dimostrato dai documenti riferiti dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 64, nota 10; p. 65, nota 1). A Venezia si lavoravano di sovero e di legno al pari dei « patiti »; per la identità con questi il capitolare li ha omessi ed ha usato come termini equivalenti « ço« colarii » e « patitarii ». I « patiti » giusta il capitolare avevano le « cen« tae », cioè una striscia di pelle ehe li fermava al piede; il che concorda col passo di Papia riferito nel *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v. soccus) « socci non ligantur, sed tantum intro« mittuntur » e cogli esempi riferiti dal *Vocabolario della Crusca*[5] (s. v. guiggia) che ricordano zoccoli colle guigge e appartengono al secolo decimosesto. Certo gli zoccoli differivano dai « subtalares », forse in quanto che questi per solito mancavano del tacco e potevano avere la forma della pantofola; così nell' inventario veneziano del 20 ottobre 1308 edito dal MOLMENTI (*La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, Torino, Roux, 1885, p. 503) sono enumerati come cose diverse « par .I. zo« colorum » e « par .I. sutelarium »; così anche facilmente si comprende che lo zoccolo fosse preferito ai « sub« talares » nei luoghi umidi e nelle stagioni piovose. Come è noto, nei secoli susseguenti al decimoquarto lo zoccolo pur a Venezia divenne anche una calzatura di lusso nel costume muliebre distinguendosi per l' altezza, talvolta di mezzo metro, e per i fregi in oro ed argento. G. M. URBANI DE GHELTOF (*Di una singolare calzatura già usata dalle donne veneziane*, ed. cit.) ha pubblicato un disegno di una calzatura del genere, riproducendo quello edito nel 1589 (*Diversarum nationum habitus*, Padova, 1589) da PIETRO BERTELLI al n. 7, che rappresenta l'acconciatura di una cortigiana veneziana del tempo; i due zoccoli sono molto alti e nella parte superiore la calzatura è fatta a pantofola. Nel museo Civico di Venezia (cf. *Museo Civico e Raccolta Correr, Elenco degli oggetti esposti*, Venezia, Ferrari, 1899, pp. 115 e 116, nn. 324 e 327) si conservano due paia di zoccoli, attribuiti al secolo decimosettimo, i quali presentano appunto la forma del disegno del Bertelli. Nell'opera cit. del VECELLIO (ed. Venezia, 1598, p. 113), presso una figura di donna veneziana, è rappresentato un paio di zoccoli della forma medesima dei due oggetti del museo Civico, ed il disegno avrebbe maggior pregio se l' illustrazione corrispondente avesse dato qualche schiarimento intorno a questa calzatura (*).

Procedendo ora all' illustrazione delle varie forme ricordate dal documento del 1271 comincio dai cal-

---

(*) Del resto a Venezia l'uso degli zoccoli alti fece parte soltanto del costume muliebre per accrescere la statura, e non vi si introdusse che nel secolo decimoquinto. A c. 81 B del *Liber Ursa* (Archivio di Stato di Venezia; Registri del Maggior Consiglio) si legge una parte del Maggior Consiglio in data 2 marzo 1430, per la quale « quoniam introducta est quedam inhonesta con« suetudo in hac civitate nostra quod domine, seu « mulieres, portant zocholos aut alia calciamenta « alta et disformia » donde derivavano maggiori spese per la maggiore lunghezza delle vesti e anche disgrazie per le frequenti cadute, si decretò che « aliquis caligarius vel zocholarius aut alius « quisquis tam terrigena quam forensis non au« deat neque possit facere nec fieri facere nec ven« dere neque tenere zocholos aut alia calciamenta « cuiuscumque forme vel conditionis existant nisi « altitudinis medie quarte [*di braccio*] a parte « posteriori [*cioè dalla parte del calcagno dove « l' altezza dello zoccolo era maggiore*] vel ab inde « infra, sub pena librarum .xxv. pro quolibet pari « zocholorum et standi mensis tribus in carceribus ».

zari. Il CECCHETTI (*Le vesti*, p. 64) li ha confusi colle calze, e, sull' autorità di documenti che ricordano soltanto queste, ha affermato che in origine furono di stoffa. Le loro testimonianze sono piuttosto rare: il CECCHETTI (op. cit. p. 64, nota 10) ne riferisce una del settembre 1278, dove si fa menzione di un Severo « calegario » che riceve quaranta grossi « pro calçariis Iacomelli et Nicolai »; l' inventario del 1313 di Giacomo Gozzadini (ed. cit. p. 231) designa « unum « par de calzariis a famula valoris « .IIII. soldorum », e così prova che erano portati da uomini e da donne, anche di umile condizione sociale; la *Meta omnium rerum* di Palermo del 1513 (ed cit. pp. 83-84) registra « cauczari » di vitello, vacca, becco (« bekini, vec« china »), cordovano, sovattolo (« su« macto »), marrocchino e montone; le due Promissioni ducali del 17 febbraio 1253 e del luglio 1268 ricordano la regalía annua dei sessanta paia di calzari, ciascuno del valore di cinque soldi, dovuta dall'Arte al doge. Il documento del 1271 li rappresenta come una calzatura in pelle di montone o di cordovano, collo scapino della medesima qualità della parte superiore, e talvolta fornita di fibbie e di lacci.

Quanto agli stivali i ricordi sono anche più scarsi. Un documento del 1329 addotto dal CECCHETTI (op. cit. p. 65, nota 1) li rappresenta a paia e anche di grandezza diversa, qualificandoli « stivali » e « stivaleti » e questi erano forse dell' uso muliebre; un passo dei *Gesta legationis ambassiatorum Ludovici ducis Andegavensis ad iudicem Sardiniae* del 1378 (riportato nel *Glossarium* del DU-CANGE s. vv. aestivalia e stivale) attesta che somigliavano all' « ocrea » (« ocrea sive stivalia de corio albo « more sardico . . . obtulerunt »); gli esempi raccolti dal TOMMASEO e dal BELLINI (*Dizionario* cit. IV, 1872, s. v. stivale) dimostrano che questa calzatura copriva piede e gamba e si usava nelle cavalcate e nella caccia in quanto riparava dal freddo e dall' acqua; ma la ragione etimologica (cf. KOERTING, op. cit. s. v. aestivalis) conforta la spiegazione del VIOLLET-LE-DUC (op. cit. III, 169-170) che ne dà un disegno francese della fine del secolo decimoquinto e la descrive per una calzatura più leggera che fuori di casa si portava specialmente quando il tempo era buono. Il GAY (op. cit. s. v. estival) aggiunge che poteva anche essere di stoffa ed era usata tanto dagli uomini quanto dalle donne. Il VECELLIO (op. e ed. cit. p. 145) dà il disegno di un paio di stivali di cuoio grandi portati dai contadini al mercato di Venezia; essi coprivano solo la gamba sino a tutto il ginocchio ed erano legati ad essa in più luoghi, mentre il piede portava la scarpa.

Sopra ho affermato che il nome scarpa poteva essere usato con significato generale; l' esempio seguente dimostra che si scambiava con quello dei pattini pur non essendone equivalente. Nell' inventario del tesoro della Santa Sede del tempo di Clemente V (ed. cit. p. 456) sono ricordate: « duas « scarpectas sive patinos de corio ru« beo quas portat dominus papa quando « vadit ad processionem pedibus di« scalciatis ». La voce « patinus » non ricorre nel nostro capitolare e nemmeno si ritrova nei documenti veneziani editi di quel tempo, ma per mezzo di altre testimonianze ha ormai un significato preciso. Il KOERTING (op. cit. s. v. pat) le dà l' origine dal basso tedesco. Il *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v.) riporta due passi di due documenti nei quali era vietato anche ai religiosi, fossero pure canonici, andare in chiesa con pattini ferrati o non ferrati, specialmente du-

rante l'uffizio, perchè così facevano strepito sconveniente. Il BEVERE (*Vestimenti* &c. p. 323) con un passo di un documento napoletano del 1348 dove è ricordato un paio « patinorum « muliebrium » dà luogo a provare indirettamente che erano usati anche dalle donne con forma speciale. Il VIOLLET-LE-DUC (op. cit. III, 151, s. v. chausses) ci presenta un disegno della fine del secolo undecimo, tratto da un bassorilievo della porta principale della chiesa abbaziale di Vézelay nel quale si ha l'imagine di un piede coperto da una scarpa sotto la quale sta un suolo con due grossi rialzi di eguale altezza alle due parti estreme, fermato alla scarpa mediante due corregge, e la figura ci mostra che questa calzatura era opportuna per i luoghi umidi e fangosi. Invece di « patinus » il capitolare veneziano dà la voce « patitus » che di recente ha dato origine a indagini circa il suo significato. Essa pure manca negli altri documenti di Venezia di quel tempo finora noti, ma può essere illustrata a sufficenza con altre testimonianze. Il BIADENE nel comento ai *Carmina de mensibus* di BONVESIN DA RIVA (*) spiegò la voce « petitos » in più modi: come diminutivo di « pes », come derivato da « petia », ossia per « lembo degli indumenti », come affine a « pisett », ossia per « polpacci » e come forma errata di « pecitos », « piedini ». Il Savj-Lopez nella recensione (**) interpretò quel « petitos » come forma errata di « pedi- « cos », cioè « le dita dei piedi ». Il NOVATI (*Archivio storico lombardo*, 1902, pp. 463-464) nella sua nota Che cosa sono i patiti? che è stata pubblicata durante la stampa degli ultimi fogli di questi capitolari, interpreta « patiti » come sinonimo di « pattini » e di « zoccoli ». Sul significato di questa parola possono dare alcuni lumi i documenti editi della Sicilia. La voce « patiti » in Sicilia ebbe origini molto antiche e rimase nell'uso dialettale per lo meno sino alla fine del Cinquecento. La *Meta omnium rerum* del 1513 di Palermo ci fa conoscere che in quel tempo a Palermo quel vocabolo significava una calzatura di varie dimensioni e di varie forme; per esempio nella parte superiore, quella cioè sopra il suolo, potevano somigliare ad una pantofola (ed. cit. p. 93: « uno « paro di patiti di forma grandi non « si possino vindiri a plui preczo di « grana dechi lu paru; uno paro di « patiti a pantofola di furma grandi; « uno paro di patiti a ctappina, di « furma grandi ». GIOVAN FRANCESCO PUGNATORE nell'opera *L'antichità della felice città di Palermo* dedicata nel 1583 al principe di Butera e pubblicata da VINCENZO DI GIOVANNI nella sola parte che illustra le porte (*L'antichità della felice città di Palermo di Giovan Francesco Pugnatore scrittore del secolo XVI*, Palermo, Luigi Pedone-Lauriel, 1881; cf. p. 15) dà queste importanti notizie: « con novo nome poi « fu tal porta [*quella denominata di Ba- « belbahr nel secolo decimo*] chiamata di « patitelli da patiti, voce palermi- « tana che nella commune italiana im- « porta zoccoli, li quali già longo « tempo da gran numero di maestri

(*) Negli *Studi di filologia romanza*, 1901, IX, fasc. 24. Il passo dei *Carmina* vi si legge a pp. 54-55 ed è il seguente:

... Primus fert talia Februs
ceno fedatus caligas et utrosque petitos.

Le spiegazioni date dal Biadene sono a pp. 43 e 127-128 in relazione ad alcune osservazioni del prof. Rajna.

(**) Il SAVJ-LOPEZ pubblicò quella recensione nella *Rassegna bibliografica della letteratura italiana* (marzo 1902, a. X, pp. 82-85) e vi propose, con massima riserva, quella interpretazione di « petitos ».

« che quelli facevano, intorno alla « detta porta si vedevano, non per uso « delle donnicciuole, ma degl' huo« mini anchora, spetialmente nel tempo « dell' inverno, nel quale assai più al« lhora si stimava la commodità et la « salute che non come hora la incom« modità et la noiosa politezza ». Così è provato che i « patiti » a Palermo erano una calzatura poco elegante, identica agli zoccoli e nel 1583 usata soltanto dalle donne di umile condizione, mentre in altri tempi, specialmente nell' inverno, erano portati anche dagli uomini per meglio difendere il piede dall' umidità del suolo. Il Di Giovanni (*Contrade e rughe antiche, shera e sucac di Palermo esistenti ne' secoli XII, XIII, XIV e XV* nell'*Archivio storico siciliano*, 1887, XI, 296 e 343) ha dato notizia di due preziosi documenti: uno del 1194 che contiene una concessione di immobili e colla frase « in eadem civitate Panormi iuxta « portam patitellorum » il più antico ricordo di quest' arte; l' altro del 23 ottobre 1337 che fa testimonianza della vendita di cento paia di « patiti » da donna col suolo in legno bianco e colle due parti, « faciebus », del tomaio in pelle ed orpello ad intagli o in pelle col disegno d' una o tre rosette per parte. Un altro documento di non minore importanza su questa calzatura, del 22 aprile 1299, fu pubblicato quasi per intero da Raffaele Starrabba (*Catalogo* cit. nell'*Archivio storico siciliano*, 1889, XIV, 165-166); esso è un contratto pel quale Guglielmo e Bernardo artefici, « intalla« tores », di « patiti » fecero tra loro società per l' esercizio dell' arte a Palermo per un quadriennio; Guglielmo collocò una somma nell' acquisto della materia prima: pelli, orpello, chiodi e legno (« in pellibus, auropello, cla« vis et lignaciis »); comune era la bottega, a metà le altre spese, e per conseguenza al termine del quadriennio gli utili dovevano essere ripartiti per metà tra i due contraenti, detrattane peraltro la somma corrispondente al capitale collocato da Guglielmo che gli doveva essere restituita. Questa testimonianza prova che a Palermo nel secolo decimoterzo i « patiti » potevano avere qualche eleganza nella forma. Il capitolare veneziano alla sua volta dimostra che a Venezia nel secolo decimoterzo il « patito » aveva il suolo di sovero o di legno ed una striscia, « centa », di pelle di montone o di cordovano, la quale striscia lo fermava al piede, e quando il suolo era di legno, mancava dei tacchi, cioè dei due rialzi che invece venivano aggiunti quando la base era di sovero. Questi particolari concordano anche con altri che vengono forniti dalle rappresentazioni figurate. Nel museo Civico di Venezia (cf. *Elenco* cit. p. 116, n. 326) si conserva un paio di zoccoli attribuiti al secolo decimosettimo, con intarsiature di madreperla, con due rialzi e al disopra con una « centa » o striscia di stoffa fermata nelle due estremità al suolo; una rappresentazione pure data dal noto quadro di Vittorio Carpaccio (1480-1522) *Due dame veneziane* che si conserva presso il medesimo museo (cf. *Elenco* cit. p. 245, n. 5); la centa vi è di color rosso e si estende molto verso l'estremità anteriore del « patito » tanto che si avvicina assai alla forma del tomaio quando copre nello zoccolo tutta la parte anteriore del piede; il suolo è molto alto e dello stesso colore rosso della « centa ». E per l' affinità cogli zoccoli è degno di nota che il Vecellio (op. cit. ed. 1598, p. 154) dà il nome di zoccoli ad una calzatura formata da un suolo con due piccoli rialzi ed una centa fermata tra l'uno e l'altro, calzatura che egli rappresenta ed illustra a proposito del costume di una popolana del Bellunese e che come ho già notato è diversa dagli zoccoli

che si notano nei suoi disegni del costume delle donne veneziane.

Non credo inutile notare che a Venezia non ho trovato ricordi di alcune specie di scarpe usate in altre parti d'Italia; p. e. dei « tappini di donna » della *Meta omnium rerum* di Palermo e degli « antepedes », così frequenti negli atti del protocollo di Adamo de Citella, che lo STARRABBA ha interpretato per quella specie di scarpa di fustagno o di pelle di capra o di montone usata dai contadini siciliani quando vangavano la terra (cf. *Archivio storico siciliano*, 1888, XIII, 82, nota 2). Su questa voce cf. anche DU CANGE, op. cit. s. v. antepedes, 2.

IX. Al capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 (1).

[Estratti dal capitolare dei falegnami dell'11 agosto 1335 secondo il codice ms. IV, n. 152 del museo Civico di Venezia: capitoli in gran parte indipendenti dal capitolare del 1271, senza data e anteriori al 1330.]

AL nome de l'eterno Idio, amen. de l'anno de la incarnation del nostro c. 5 A
signor Iesù Cristo .M.CCC.XXXV., indiction terza, a dì .XI. intrando el mese de avosto.

Cumçiosiacosachè (2) inanci de noi Zuane Zuliano, Franceschino Querino e Zanino da Molino iusticieri vechi vignisseno el gastaldo de l'Arte di marangoni de case e sui officiali cum uno suo capitulario vechio (3) in el qual era molti ordini uno contrario a l'altro, pregando cum grande instantia che de autoritade del nostro offitio se degnassemo coreger quelli; et noi

(1) Ho pubblicato nel comento al capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 quasi tutte le parti del capitolare dell'11 agosto 1335 (capitoli I-XXVIII ed il XXXX) che ne rappresentano la versione in volgare. In questa giunta do il testo di altre per lo più non datate ma anteriori al 1330 che in certo modo integrano il capitolare antico, perchè esso colle addizioni non va oltre il 19 gennaio 1322, 1321 m. v. L'anteriorità al 1330 può essere fissata con buon fondamento per i capitoli che precedono il XXXXVI: il capitolare del 1335, come è dimostrato dal raffronto con quello del 1271 e dall'esame dei capitoli datati, dà le varie ordinanze secondo l'ordine cronologico tanto nella parte originaria quanto nelle addizioni; il capitolo XXXXV contiene una disposizione dei giustizieri Marco Lando, Zanotto Loredan e Bertuccio Grimani e dal cit. Prospetto di questi ufficiali (cf. I, p. LXXX) è dimostrato che furono al potere nel maggio e nel giugno 1326 e però i capitoli anteriori devono essere di data più antica. Quanto ai tre capitoli susseguenti si può soltanto affermare che furono redatti nella forma originaria tra il 1326 ed il 23 agosto 1340, data del capitolo XXXXVIIII, o per lo meno tra il 1326 e l'11 agosto 1335, data del proemio.

(2) Questo proemio è stato composto sul modello di quello del capitolare del 1271; cf. p. 169, rr. 6-16.

(3) Probabilmente fu il capitolare del 1271 colle sue addizioni.

inclinati a le sue iuste domande, in quelle cose che in li sui ordinamenti e statuti di qualli pregareno semo dutti (1), chè da qui inançi non nassa alcuna materia de scanduli: de la ditta Arte nova e vechia in uno havemo gionti (2) li quali per tutti havemo dutti de expremer.

c. 9 B XXVIIII. || Item, volemo che nessun homo nè habitadore de Venesia de alcuna Arte osa tollere nè recever a star sego cum carta nè senza carta c. 10 A alcun garzone over garzona nè per alcuno scripto per alcun || modo over inzegno; ma volemo che vegnano a far scrivere a la Camera de la Iusticia Vechia, et altramente, se question nascerà in le parte, non haverà alcuna rasone da li signori iusticieri vechi (3).

XXX. Item, che quando el gastaldo de la ditta Arte cum li sui officiali compirano el suo officio, volemo che debia refare rasone e resignare tutte le cose e danari che haverà la ditta scola alli altri officiali e al gastaldo, in pena del sacramento et bando de soldi cento, di quali una parte devegna in la Camera e le altre doi parte a la scola de la ditta Arte (4).

c. 10 B XXXII. || Item, che ceschadun de la ditta Arte che togliono i garzoni a star cum lui a imparar l'arte ad anni, volemo che i ditti garzoni debiano observare suo termene in el qual se havevano acordato, e se eli non observeranno, non possano esser maistri e 'l gastaldo non possa recever coloro per maistri, in penna de sacramento, salvo se 'l ditto maistro facesse al dito garzone over garzoni grande inzuria la qual fosse manifesta; e non possa nè deba partirse dal suo maistro se no cum licentia di iusticieri.

XXXIII. Item, che alcun maistro de la dita Arte non osa nè presuma tolere alcuno lavoriero sopra de si da alcun patron da lire .x. in su se non

4. *L'invocazione, la data e l'intero proemio sono stati scritti nel codice con inchiostro rosso.* 22. *Cod.* iustieri

(1) Manca una frase che doveva corrispondere a « concedenda » del testo antico (cf. p. 169, r. 14).

(2) Cioè « li sui ordinamenti e statuti » alla qual frase si riferisce « per tutti » della proposizione seguente.

(3) Un provvedimento simile in parte è dato dall' ordinanza del giugno-settembre 1287 del capitolo LXIIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 219, r. 17 - 220, r. 6; un altro ne ho ritrovato nel capitolo VII del capitolare « illorum de pice » del 12 agosto 1301.

(4) Questo capitolo sostituisce il LIII del capitolare antico che non è stato accolto nella redazione del 1335. Non pubblico il capitolo XXXI perchè è in data del 22 febbraio 1359, 1358 m. v. Apparentemente esso contrasta a quanto ho notato circa l'ordine cronologico costante delle varie parti del capitolare del 1335, ma in realtà esso ripete e corregge un' ordinanza antica che vietava al gastaldo e agli ufficiali eletti il rifiuto dell'ufficio, e ne differisce soltanto nella maggiore intensità della multa che per il gastaldo viene portata da lire tre a lire dieci, per gli ufficiali da lire due a lire cinque e vi aggiunge che il banditore era multato con lire tre e che nonostante la multa tutti erano eleggibili « et « niente meno de ceschadun de loro « possa de qui inanci elleger ».

vegnisse inanci a li signori iusticieri vechi cum lo dito patrone a far scriver i diti patti in el quaderno di signori zusticieri, in pena del sacramento; e chi contrafarà perda lire .xxx. e soldi .xii. $^1/_2$ e più e meno a la volontà di signori zusticieri vechi; de la qual pena el terzo sia del comun, el terzo del gastaldo e de li sui officiali e l'altra terza parte a la ‖ schola de la ditta Arte. c. 11 A

XXXIIII. Item, se ad alcun de la ditta Arte fosse nunciato per lo comandatore over piazar de la ditta Arte quando el gastaldo facesse capitolo e quel non vegnisse inanci nona, deba perdere soldi cinque se 'l non provasse haver havuto iusto impedimento (1).

XXXV. Item, se alcuno de la ditta Arte avesse accusato alcuno de la dita Arte e non podesse provare, de' pagare soldi .xxii.

XXXVI. Item, se alcuno fosse in la ditta Arte el qual non fosse stado cum alcun maistro ad imparare la dita arte otto anni, non possa esser gastaldo nè officiale ad alcun modo.

XXXVII. Item, se alcuno mercadante che venda legname e fosse in la dita scola et lui fosse eletto gastaldo over officiale in la dita Arte e stesse fuora de Venesia .xv. ‖ dì, deba esser fora de l'officio per tuto quel tempo (2). c. 11 B

XXXVIII. Item, volemo che i marangoni de le nave i qualli vogliono lavorare l'arte de la marangonia de case debiano pagare al gastaldo de le case soldi sei de piçoli secondo se contien in el suo capitulario (3), et non possano tore se non uno lavoriero sopra de si e per ceschaduna fiada. e se li diti maistri volessero intrare in la scola de le case, debeano pagare per cadauno soldi .xx. de pizoli per intrada e non più (4). e se li maistri de le case volesseno intrare in la scola de le nave e lavorare la loro arte, siano tenuti de dare al gastaldo de l'Arte de le nave soldi .vi. como se contiene in el suo capitolario (5) e como simelmente se contiene de sopra soldi .xx. (6). e se 'l fosse alcuna questione in alcuno lavoriero, che li gastaldi de le case e de le nave a li sui maistri de fatto cognoscono la rasone.

XXXVIIII. Item, che nè gastaldo nè degani possa essere a la electione

17. *Cod.* pe   18. *Cod.* maragoni   19. *Cod.* pagar *e poi aggiunge* pagare
28. cognoscono] *Così il cod.; per* cognoscano?

(1) Un provvedimento simile in gran parte, era stato già preso per alcune Arti; cf. p. e. i capitoli xxxxiiii del capitolare dei « blancarii » e xxviii del capitolare dell'Arte dei panni vecchi; pp. 128, rr. 4-8; 471, rr. 1-5.

(2) Un provvedimento simile in gran parte era stato già preso per l'Arte dei bottai; cf. il capitolo lxxxvi, p. 430, rr. 4-6.

(3) Cioè nel capitolo xxxviii del capitolare del 1271, capitolo che è passato solo in piccola parte nel capitolare del 1335.

(4) Cf. il capitolo lxii del capitolare del 1271; p. 193, rr. 3-5.

(5) Cioè nel capitolo xxviii del capitolare dei carpentieri del 1271; cf. p. 208, rr. 5-16.

(6) Cf. il capitolo xxxxv del capitolare dei carpentieri del 1271; pp. 213, r. 19 - 214, r. 3.

c. 12 A de le ba||lote de quel anno che serà a vignir, soto pena de soldi cento, la qual pena sia partita como de sopra.

XXXXI. Item, che cescadun maistro marangon che andarà a lavorar ad alcuna persona a dì, non osi nè possa lassar quello lavoriero infino ch'el signor de quello lavoriero vorà lavorare per quel patto che serà de presio (1), sotto pena de soldi cento de picoli, de la qual pena el terzo sia del gastaldo e de li sui officiali se per loro sarà fata la accusa, e si per altri serà fatta la accusa habiano el terzo, e le altre do parte in comun (2). e sempre sia tenuto el ditto maistro dir al patron al qual el lavorarà a dì: « io ho el tal c. 12 B « lavorier || da tal signor over donna », nominando la persona de colui dal qual haverà el lavoriero, « prima comenzato, si quando cescaduna fiada quel signor « over donna (3) che el vada a compire el suo lavoriero, e' (4) possa retornar, « non obstante el suo lavoriero », e cusì gli diga, soto la pena preditta como di sopra partita (5).

XXXXII. Item, che alcuno gastaldo, soprastante over officiale de alcuna Arte non osa contradire ad alcun fameglio che stesse cum alcun maistro a pan e vino, che habia alcuna questione cum lo suo maistro; ma chì averà alcuna questione cum suo fameglio debia vignire inanci a li signori zusticieri vechi per cescaduna questione che spetta a la Iusticia Vechia, et chi contrafarà in le preditte cose incorra in pena de soldi .xx. de picoli.

XXXXIII. Item, che de qui inanci alcun cusì maistro como discipulo de alcuna Arte non osa over prossuma contradir ad alcuna persona alcuno lavoriero per alcun modo over inzegno, sotto pena de soldi cento de piçoli c. 13 A e più e meno a la voluntà di signori zusticieri, e chi || volesse seguir rasone ad alcuno cusì da maistro como da discipulo de alcuna Arte vegna inanci a li signori zusticieri vechi i qualli gli farano rasone in quelle cose che aspetta a la Iusticia.

XXXXIIII. Item, che cumciosiacosachè 'l sia mal proveduto al gastaldo e a li officiali di marangoni de le case quando egli andavano a veder e examinar i lavorieri de le case di quali nasce question in le parte, a ciò che salubre e dreto remedio se pona, de qui inanci quando el gastaldo e li officiali de comandamento de signori iusticieri andarano a vedere et examinar alcuno lavoriero debiano avere da soldi .x. de grossi infra soldi doi per parte secondo usanza, e da soldi .x. fino in soldi .xx. soldi .III. per parte, e a soldi .xx. fino a lire cento soldi quatro, e a lire cento in su soldi sei per parte, examinando l'opra bene e lialmente per sacramento.

6. soldi] *Cod.* lire   24. *Cod.* zustieri   33. *Cod. omette* da *innanzi a* soldi; *cf. r.* 34.

(1) Cioè « per quel presio che serà « de patto ».

(2) Cioè al fisco, ossia alla camera della Giustizia Vecchia.

(3) Manca una frase che corrisponda a « me requiret » della fonte latina di questo capitolo.

(4) Cioè « io ».

(5) Questo capitolo è derivato dal LXV del 1271; cf. p. 195, rr. 3-18.

XXXXV. Item, cumciosiacosachè gli ordeni de le letione di gastaldi e de soprastanti e altri officiali de l'Arte de Venesia subietti a la Camera de la Iustisia Vechia siano trova||ti c. 13 B non essere boni nè utili per lo ben e expedicione de l'Arte, misier Marco Lando, Zanoto Lauredano et Bertucio Grimani iusticieri vechi volendo sopra questo provedere, abuta la deliberatione solemne ordinoreno et firmareno che de qui inanci le electione di gastaldi, soprastanti et altri officiali de le Arte de Veniesia deno esser fatti in questo modo et forma, cioè che in cescaduna elecione si de' fare e haver tante cartuline over breviceli che serano coloro che serano a fare la ditta lectione, di qualli siano nove cartuline over brevicelli bene messedate in le qual sia in cescaduna el suo numero, segnate cioè .I., .II., .III., .IIII., .V., .VI., .VII., .VIII., .VIIII., e le altre siano bianche, le qual cartuline siano tutte bene torte sì che le non se possa vedere nel numero d'esse e siano poste in un capucio over capello, e como se deno per ordene e como gli antigi officiali ordenaranno, e cescaduno vada atogliendo la su' cartolina e presenta quella al gastaldo, e chi averà la cartulina del numero grande sia elettore e li altri no; li quali nove elettori sia dato sacramento per gli vechi officiali che gli elegeno li sui uffiziali, li qualli debeno elegere quanti migliori et più utile sapiano e credeno essere per l'Arte sua, e per || c. 14 A l'offitio preditto debiano secedere in parte, e per la mazor parte de coloro poi subitamente elegano li suoi officiali i qualli gli parerano i megliori e più utille che li saverano e crederano per l'Arte sua e per lo suo officio, ma tanto che non possa elegere alcuno de li vechi officiali del ditto anno e nè alcuno degli elettori preditti se no uno al più se 'l parerà essere bono. e cescaduna elettione de cescadun officiale che fosse fatta altramente non vaglia nè tenga ad alcun altro modo cassando et anulando ogni altro modo, ordine e capituli de cescaduna Arte de Veniesia che parli de la eletione de sopra; chi altramente elegesse che per questa forma incorra a pena de lire .XXX., soldi .XII. $^{1}/_{2}$ e più e meno a voluntà di signori iustisieri; sì tanto che non possa essere degli elettori el padre cum el fio, el fra cum el fra, el cusin cum el cusino, el socero cum el genero, el cugnato cum el cugnato, e così de converso, sotto la ditta pena (1).

XXXXVI. Item, che quando fosse comandato ad alcuno de la preditta Arte che vada a vegliare alcun di sui fradegli che fosse infermo a morte, cusì per lo gastaldo como per || c. 14 B gli sui officiali, ch'el sia tenuto de andar a la casa del ditto suo fradello infermo e lì vegliare tota la notte se 'l non havesse legitima causa, soto pena de soldi cinque de pizoli over mandasse una sufficiente persona per lui; la qual pena devegna in la scola (2).

27. la] *Cod.* fa   16. del numero grande] *Così il cod.; forse nel significato di molto visibile.*   36. *Cod.* pezoli

(1) Questo metodo elettorale appare per la prima volta nel 1287 nella legislazione delle Arti veneziane; cf. il capitolo LXX del capitolare dei calzolai del 1271, pp. 156, r. 15 - 157, r. 17.

(2) Un provvedimento simile era

XXXXVII. Item, che alcun de la ditta Arte non possa essere in la ditta Arte gastaldo, zudese overo officiale e degano se non havesse habitado in Veniesia anni .xv., per alcun modo over inzegno (1).

XXXXVIII. Item, che nessuno maistro de la dita Arte da qua avanti possa tore per alcun modo over inzegno alcuno lavoriero a far sopra de si de legname, e agudi (2) et maistranza d'alcuna persona, excepto chebe (3) e banchi, soto pena de lire cinquanta de piçoli, la qual pena sia partita como de sopra, e se 'l ge serà accusador, habia el terzo e più e men a la voluntà di zustisieri (4).

X. Al capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271.

P. 211, r. 12. Barocio] *Cod.* Baraç

P. 199, nota 7 (intorno alle tasse che i maestri carpentieri e segatori pagavano all'Arte):

Il capitolare in più luoghi ricorda le tasse che i maestri carpentieri e segatori pagavano alla loro Arte, ma le notizie principali sono molto disperse ed è necessario raccoglierle se si vuole che i lettori abbiano un' idea chiara intorno a tale materia. Le tasse per i maestri erano di due specie: di entrata ed annuali. Sino dal 1284 (cf. cap. XXXXV) la tassa d'entrata fu fissata a venti soldi, tranne per i figli e fratelli di maestri, perchè erano in condizione privilegiata. La tassa annua era di sei soldi per ciascun maestro e veniva ripartita tra il gastaldo e l'Arte. Sino dal 1271 un soldo, cioè sei denari, andava a benefizio del gastaldo in compenso della sua opera perchè gli uomini dell'Arte adempissero i loro obblighi verso lo Stato (cf. cap. I). Quando il governo pubblicava l'ordine (cf. cap. IIII) che i maestri carpentieri e segatori si recassero a preparare il Bucintoro (cf. cap. V) o ad accomodare le navi dello Stato (cf. cap. VII), il gastaldo doveva cercare e prendere gli artigiani per l'esecuzione di quei lavori; se non poteva, affidava ad altri l' incarico (cf. cap. LXXXI). Gli altri cinque soldi (cf. capp. XXXVIII e LVI) andavano a benefizio della scuola per le spese del sodalizio.

P. 200, nota 5 (intorno ai ricordi più antichi del Bucintoro):

Il MOLMENTI nella sua memoria *Il Bucintoro* (nella *Nuova Antologia*, vol. LXXXVI, aprile 1900, pp. 442-

6. *Cod. omette* e *dopo* legname

stato preso il 14 maggio 1300 per l'Arte dei renaioli; cf. il capitolo XXVI del loro capitolare del 25 febbraio 1280, 1279 m. v. Cf. anche il capitolo XXXXIII del capitolare dei carpentieri, p. 213, rr. 10-14 e nota 5.

(1) Cf. i capitoli XVIIII e XXXII del capitolare dell'Arte dei panni vecchi e il LIII dell'Arte dei « blancarii »; pp. 468, rr. 8-10; 472, rr. 10-14; 131, rr. 6-8.

(2) Cf. p. 207, nota 3.

(3) Cioè gabbie; cf. BOERIO, op. cit. s. v. cheba.

(4) Le ordinanze del capitolare del 1271 e delle sue addizioni, che non sono state accolte nel capitolare nuovo, non furono più efficaci nel 1335.

451) seguendo le testimonianze del SANSOVINO (*Venetia città nobilissima*, Venezia, Curti, 1663, p. 449), del ROMANIN (op. cit. I, 238, nota 2, e II, 33, nota 1), del CECCHETTI (*Della voce « Bucintoro »* nell'*Archivio Veneto*, 1887, XXXIV, 396-397) e d'altri afferma che il primo Bucintoro fu costruito nel 1311 per decreto del Senato « quod « fabricetur navilium ducentorum ho- « minum », ma che fino dal 1293 quel nome in una legge ricorda una barca trionfale destinata alla persona del doge. Il DALL'ONGARO (*Il Bucintoro* nella *Nuova Antologia*, 1866, pp. 295-297) ne pone il ricordo più antico nel 1289, ma crede che la sua origine risalga al primo secolo della Repubblica e che la sua forma fosse quella di un burchio o di un peatone dorato il quale non si traeva a remi, ma veniva rimorchiato da una moltitudine di barche appartenenti a cittadini che formavano il corteggio ducale.

Tutti questi giudizi devono essere rettificati, perchè non concordano colle testimonianze finora note. E prima di tutto devo notare che nessuna parte o decreto del Senato nè con quella data nè con quel titolo appare nelle rubriche dei primi quattordici volumi dei *Misti* che contenevano le parti dall'aprile 1293 al marzo 1331; cf. GIOMO, *I « Misti » del Senato della Repubblica Veneta, 1293-1331; trascrizione dell'indice dei primi quattordici volumi perduti e regesti di un frammento del primo volume* nell'*Archivio Veneto*, 1879-1886. Veramente in data del 1311, e precisamente del 17 agosto, si ha non un decreto del Senato ma una parte del Maggior Consiglio che fu trascritta a c. 51 A del noto *Liber Presbyter* e contiene una proposta per la costruzione di un « bucentarus » il quale poi doveva essere conservato nell'Arsenale; ma nessuna parola del documento dà materia a ritenere che quella costruzione fosse stata fatta per la prima volta, anzi il contesto fa pensare ad una consuetudine altrettanto antica che quella della « zoia » ducale. Nè poteva essere altrimenti, perchè, come ho già dimostrato nella nota, il nome « Buçentaurus » come designazione ufficiale e consuetudinaria della nave del doge costruita a spese dello Stato appare già nella serie delle regalíe aggiunta alla Promissione di Renier Zeno del 17 febbraio 1253, 1252 m. v. Molto probabilmente esso era « la « maistre nef des Venisiens » che MARTIN DA CANALE (ed. cit. pp. 418, 564 e 574) ricorda nella sua cronaca; a torto Angelo Zon nel comento (cf. p. 726, nota 146) trova in quella frase un argomento che il nome Bucentoro « o non fosse ancora in uso o non « avesse quel senso decoroso ch'ebbe « di poi », e pure a torto vede nella parte del 17 agosto 1311 la prova che « per lo innanzi non era esclusiva del « Dominio la sua fabbricazione », come anche a torto nello stesso comento il Cicogna (cf. p. 744, nota 307) giudica dalla testimonianza del cronista che il Bucintoro non fosse stato ancora costruito!

Notizie particolari sulla forma e sull'addobbo di questa nave mancano nei secoli anteriori al decimoquarto; il più antico ricordo a me noto è dato dall'inventario citato dell'11 agosto 1341 (edito dal MOLMENTI nella *Storia di Venezia nella vita privata* &c.; cf. p. 519) nel passo: « una ombrela « magna a Bucentoro ab inde de panno « sete et auri investita de tella zala « pro Buzentoro » che si riferisce al Bucintoro del tempo di Francesco Dandolo. Quanto all'origine della parola ometto gli errori inqualificabili degli interpreti e soltanto rilevo che il CECCHETTI (op. e loc. cit.) molto a proposito ha notato che in un documento veneto del 6 ottobre 1192 « Bucentaurus » appare come nome proprio di persona (« Bucentaurus de

« Padua »). Verso la fine del secolo decimoquinto questa parola a Ferrara designava una barca destinata al trasporto di personaggi illustri, ma non di rado molto scomoda e male costruita (cf. in proposito la lettera del 12 gennaio 1491 di Leonora d'Aragona marchesa d' Este a p. 84 della memoria di Alessandro Luzio e Rodolfo Renier, *Delle relazioni d' Isabella d' Este-Gonzaga con Lodovico e Beatrice Sforza* nell' *Archivio storico lombardo*, 1890, XVII, 74-119). Parimenti verso la fine del secolo decimoquinto si ritrova il Bucintoro anche a Roma come barca destinata al trasporto di personaggi illustri, quali il papa e i cardinali: così nel 1483 Iacopo da Volterra nel suo diario (cf. *Rer. It. Script.* XXIII, 189, c-d) riferisce a proposito di Sisto IV: « vi« dit bucinctoriam navim quam fabri« cari iusserat Pisis cardinalis Sancti « Petri pro commodiore pontificis na« vigatione quum aliquando Ostiam « vel alio vellet proficisci », e così pure Antonio de Vasco nel suo diario inedito (arch. Vat. arm. XV, 44, c. 13 b) circa il medesimo fatto: « ri« cordo in questo dì .x. di novembre « [*del 1483*] come papa Sisto andò ad « Ostia a vedere la fabrica che si fa « della rocca in detta Ostia, et andò « per fiume in uno bucentoro con il « cardinale [*cioè Giuliano della Rovere*] « di Santo Pietro in Vincola ».

XI. Al capitolare dei calafati del 25 novembre 1271 (1).

[Estratti dal capitolare dei calafati dell'ottobre 1437 indipendenti dal capitolare del 25 novembre 1271, secondo la lezione del cod. Marc. It. VII, 560 e del codice che si conserva a Venezia presso il sig. Antonio Zennaro].

[Cod. Marc. It. VII, 560.]	[Cod. Zennaro.]
c. 2 A / c. 3 A VI. Che l'offitial non diè star fuora della terra. Item, se lo gastaldo o zudesi o altri offitiali di	VI. Che li officiali non dieno star fuori della terra. Item, se lo gastaldo o iudici o altri officiali de

(1) Nel comento del capitolare dei calafati del 25 novembre 1271 (cf. pp. 232-271) ho pubblicato secondo il testo del codice che si conserva a Venezia presso il signor Antonio Zennaro i capitoli del capitolare del 1437 riformato nel proemio nel 1579, che sono derivati dai corrispondenti del documento antico. In Appendice (cf. pp. 272-281) ho ripubblicato i medesimi capitoli secondo la lezione del codice Marciano It. VII, 560 che quantunque meno antico essendo stato scritto nel 1597, pure in più luoghi meglio conserva la lezione dialettale del secolo decimoquinto; il numero delle varianti dei due codici, l'uno indipendente dall'altro, mi ha obbligato a darne separatamente il testo.

In questa giunta ho raccolto gli altri capitoli del capitolare del 1437 che sono anteriori al 1330, limite al quale si estende questa collezione, o mancando della data non danno indizi sicuri per essere giudicati posteriori a quell'anno. I capitoli anteriori alla ratifica del 4 ottobre 1437 sono novan-

questa Arte serà per infirmitade starà in casa o fuora della terra un mese continuo, sia fuora del suo offitio se cognosudo serrà che lo ditto non lo faça studiosamente per ciò (1).

XXIIII. ‖Che nisun calafado possa menar alcun fante a parte o che 'l maistro sia fuora della terra. Per li tempi pasadi molti scandoli e brige entro li homeni de quest'Arte‖per li soi fenti cresudi e stadi (2), volemo e

quest'Arte per infirmità starà in casa o fuora della terra un mese continuo, sia fuori del suo officio se conosciuto sarà che 'l ditto non lo faccia studiosamente per ciò.

XXIIII. ‖Che nissun calafado c. 4 B c. 7 B possa menar alcun fante a parte o che 'l maistro sia fuori della terra. Per li tempi passati molti scandali e brige gli huomini di quest'Arte per li suoi c. 5 A fenti cresudi e stadi, volemo e orde-

tuno e quasi sempre non datati. La ricerca del tempo in cui furono composti non è stata facile, perchè gl' indizi dati dal loro testo sono scarsi e insufficienti; soltanto qua e là l'espressione « va parte » fa pensare ad una parte del Senato o del Maggior Consiglio, ma anche in questi casi la mancanza di qualunque nota cronologica obbliga ad una ricerca penosa nelle collezioni delle parti di quei due ordini, anteriori al 1437. Nessun aiuto indiretto può essere dato alla indagine cronologica dalla disposizione dei capitoli, perchè, come appare evidente dal raffronto con queste collezioni, essi non si susseguono secondo l'ordine dei tempi, ma provvedimenti di data più recente (p. e. del 1377 e del 1407) precedono altri di data più antica (p. e. del 1365 e del 1374). Per la ricerca della data e per la conseguente esclusione di tutti i capitoli posteriori al 1330 ho esaminato i registri delle parti del Maggior Consiglio, i *Misti* delle parti del Senato e i capitolari dei Patroni e Provveditori dell'Arsenale, dei Provveditori di Comun e della Giustizia Vecchia (*); per questa via ho potuto accertare che sette di questi capitoli senza data sono stati composti dopo di quel termine. Forse anche per altri si potrebbe determinare la cronologia e dimostrare che furono composti dopo il 1330 qualora all'Archivio di Stato di Venezia non mancassero gli atti dei Provveditori di Comun anteriori al 1518 e le terminazioni della Giustizia Vecchia innanzi al 27 agosto 1433. Ho pubblicato separatamente i testi dei due codici per le continue diversità formali e per la diversa numerazione dei capitoli. A suo luogo ricordo nel comento i titoli dei capitoli omessi e la loro data.

(1) Una disposizione simile in parte, era stata presa il 10 aprile 1283 nel capitolo LXXXVI del capitolare dei bottai, ma era estesa soltanto al gastaldo; cf. p. 430, rr. 4-6. « serà » del cod. M. sta per « che serà ».

(2) Cioè « per molti scandoli e brige cresudi e stadi per li tempi pasadi « entro li homeni de quest'Arte per li soi fenti ».

(*) Tutti questi registri si conservano all'Archivio di Stato di Venezia. Il capitolare dei Provveditori di Comun (*Capitolare maggior*) sta nella busta I dell'archivio di quegli ufficiali. Soltanto il capitolare della Giustizia Vecchia sta in estratti alla Marciana in una copia privata contenuta nel cod. It. VII, 1591. Questo codice si intitola: *Sumario di capitolari antico, rosso, rosa et orsa et di altre parti spettanti al magistrato illustrissimo della Giustizia Vecchia, delle raccolte prima, seconda, terza e quarta* e fu scritto nel secolo decimottavo; un altro esemplare di questa stessa raccolta si ha nel Marc. It. VII, 1572, dello stesso secolo. Nell' archivio delle Arti all'Archivio di Stato di Venezia mancano documenti relativi all'Arte dei calafati.

ordenemo che alcun homo de questa Arte picolo nè grande nè ossa nè prosuma per alcun modo overo inzegno condure nè menar nè far condur nè far menar alcun fante de alcun maestro che sia in la terra o fuora della terra nè etiamdio alcun fante che non fosse receudo per maistro in quest'Arte habiando quello alcuna parte del pretio che lo avesse al dì, e se alcun fosse trovado portare alcun fante per questo simil modo, caza alla penna e pagar debbia soldi .c. per cadauna fiada. veramente sia licito a ciascadun maistro de portare i so fioli e de so frar e de so seror e de poter meter quelli a inparar l' arte con ciaschadun maestro de questa Arte segondo come a lorro parerrà e piacerà.

XXV. Che ciaschedun debba dir .xxv. paternostri per ciaschedun corpo. Volemo, se alcuno de questa Arte di questa presente vita
c. 8 A paserà, ciaschedun de questa Arte sia tegnudo de dir .xxv. paternostri e .xxv. avemarie per l' anema de quello o de dar quatro limosine per l' anema di quello [1].

XXVI. De non dar nè tegnir fuogo se non da una marangona a l'altra [2]. Ancora, volemo e ordenemo che alcun maestro di questa Arte nè alcuna altra persona n'olsa dar fuogo nè bruschar [3] al-

nemo che alcuno huomo di quest'Arte picolo nè grande non ardisca nè presuma per alcun modo over inzegno condur nè menar nè far condur nè far menar algun fante d' algun maistro che sia in la terra o fuora della terra nè etiamdio algun altro fante che non fusse recevuto per maistro in questa Arte habiando quello alcuna parte del pretio che l' havesse al dì, e se alcuno fusse trovato portare algun fante per questo simil modo, caza alla pena e pagar debba soldi .c. per ciascuna fiata. veramente sia licito a ciascadun maistro de portare i suoi figlioli e de so frar e de so seror e de poter metter quelli ad imparare l'arte con ciascadun maistro di quest'Arte segondo come a loro ben li parerà e piacerà.

XXV. Che cadaun dieba dir .xxv. paternostri per ciascadun corpo. Volemo, se alcun di quest'Arte de questa presente vita passerà, ciascadun di quest'‖Arte sia tenuto a dir .xxv. paternostri e .xxv. avemarie per l' anima di quello o de dar .IIII. elimosine per l' anima di quello.

XXVI. De non dar nè tenir fuogo se non da una marangona all'altra. Ancora, volemo e ordenemo che alcun maistro di quest'Arte nè alcun' altra persona non olsa dar fuoco nè bruscar alcun navilio per

16. frar] *Cod. M.* par   28. l'anema] *Cod. M. omette* l'

(1) Una disposizione simile in parte, era stata presa l' 8 luglio 1290 nel capitolo XXXXI del capitolare dei giubbettieri; cf. I, 50, rr. 12-16.

(2) Cioè dal segno della marangona che indicava il sorgere del sole a quello della marangona che ne indicava il tramonto.

(3) Cioè dar fuoco colla brusca sotto il piano della nave per bruciarne le immondezze.

cun navilio per muodo o per inzegno avanti che sona la marangona da doman nì da po che serrà sonada de serra, senza licentia delli signori giustitieri, nè etiandio che in alcuna festa solena che per la Giustitia se varda, che nisuna persona non ossa lavorare se no da una marangona a l' altra la qual sona da doman e da serra, e nisuna persona n' olsa tegnir nè far tegnir fuogo soto pero (1) della pegola oltra le ditte ore comandade, in penna de soldi .XL. per cadauna fiada che fosse trovado contrafacendo; e ciaschedun possa acusare e habbia lo terzo e la Giustitia lo terzo e l' altro terzo sia della scuola (2).

XXVII. De haver tutti li ferri che prociede a l'arte.

Per ciò che molte brige e scandoli e costion si è stadi per i tempi pasadi in ‖ nelli homeni di questa Arte per ferri tolti l' un a l' altro di sporta o di casella, volemo e ordenemo che alcun homo di questa Arte picolo nè grando n' olsa tuor per alcun modo o inzegno ferro alcun de casella nè de sporta de alcun maestro nè fante de questa Arte senza licentia de colui de chi lo serrà, e chi contrafarrà pagar debbia soldi .X. per ciascheduna volta. e volemo e ordenemo che ciascun maestro de questa Arte che lavorerà a alcun lavorier d' altri aver

muodo nè per ingegno avanti che sona la marangona da doman nè da può che sarà sonata da sera, senza licentia delli signori iustitieri, nè etiamdio che in alguna festa solenne che per la Iustitia se guarda, che nissuna persona non olsa lavorar se non dall' una marangona all' altra la qual sona da doman a sera, e nissuna persona non olsa tenir nè far tenir fuogo sotto lo pero della pegola oltra le ditte hore comandate, in pena de soldi .XL. per ciascuna fiada che fosse trovato contrafacendo; e ciascadun possa accusar et habbia il terzo e la Giustitia il terzo e l' altro terzo sia della scuola.

XXVII. De haver tutti li ferri che apartien all'arte.

Per ciò che molte brighe e scandali et question si è stadi per li tempi passati infra li huomini di quest'Arte per c. 5 B ferri tolti l' uno all' altro de sporta o de cassella, volemo et ordenemo che algun huomo di‖quest'Arte pizolo nè c. 8 B grando non olsa tuor per alcun muodo o inzegno ferro alguno di cassella nè de sporta de alcun maistro nè fante di quest'Arte senza licentia di colui de chi lo sarà, et chi contrafarà pagar debba soldi .x. per ciascuna fiada. e volemo et ordenemo che ciascun maistro di quest'Arte che lavorerà ad alcun lavorier de altri haver debba cossì

8. se no] *Cod. M.* sono 19. prociede] *Nel cod. M. la scrittura originaria è sbiadita e ritoccata e quasi non si legge; vi supplisce il titolo dell' indice delle rubriche.*

(1) Il « pero » era la caldaia nella quale i calafati facevano liquefare la pece, il catrame e altre materie per l' intonaco delle barche; cf. Boerio, op. cit. s. v. pero.

(2) Una disposizione simile in parte, si ritrova nel capitolo XXXVIII del capitolare dei « ternieri » e nel XXX del capitolare dei bottai; cf. p. 20, rr. 7-9; p. 411, rr. 5-14.

debbia così quando lavorerà tutti li ferri che pertien a quel lavorier che li farrà mestier, sotto penna de soldi .v. per cadauna volta.

c. 6 B
c. 9 B
c. 10 A

XXXIIII.‖De intradir l'arte da soldi .XL. in zoso. Ordenemo e volemo che da mo' avanti che 'l gastaldo de quest'Arte nè alcun altro offitiale di questa Arte olsi per alcun modo o inzegno intradir alcuno lavoriero d' alcun maestro che non lavora ad alcuna persona altra la qual sia tegnuda da dar denari ad alcuna altra persona o maistro per alcun lavoriero a quello fatto, ma se alcun vorà alcuna quantità de moneda da alcuna persona per lavoriero, cioè da soldi .XL. in suso, venir debbia davanti li signori giustitieri vechi a seguir le sue rasson.

XXXV. De non intradir li lavorieri. Item, che alcun fante o mistro non olsi l' un l' altro contradire alcun lavoriero nè alcuna persona per alcun modo o inzegno, in penna de soldi .C.; ma chi d'alcun fante o mistro vorà alcuna cosa seguir debba le sue rasson denance li signori giustitieri.

28 febbraio 1327, 1326 m. v.

XXXVI. Quatro parte prese in li .XL.(1). In .MCCCXXVI., dì ultimo de fevrer, presa fo parte in Conseio de .XL.: prima, che 'l gastaldo

quando lavorerà tutti li ferri che apartien a quel lavoriero che li farà mistiere, sotto pena de soldi .v. per ciascuna fiata.

XXXIIII. ‖De intradir l'arte da soldi .XL. in zoso.‖ Ordenemo e volemo che da mo' inanzi che 'l gastaldo di quest'Arte nè algun altro official de quest'Arte ose per alcun muodo o ingegno intradir alcun lavoriero d'alcun maestro che non lavora ad alguna persona altra la qual sia tenuta de dar dinari ad alguna altra persona o maistro per alcun lavoriero a quello fatto, ma se alcun vorà alguna quantità di moneda da persona alcuna per lavoriero, cioè da soldi .XL. in suso, venir debba davanti li signori iustitieri vechi a seguir le sue rason.

XXXV. De non intradir li lavorieri. Item, che algun fante o maistro non olsi l' un l' altro contradir algun lavoriero nè alguna persona per alcun muodo o inzegno, in pena de soldi .C.; ma chi da algun fante o maistro vorrà alcuna cosa seguir debia le sue rason dinanzi li signori iustitieri.

XXXVI. Quattro parte prese in li .XL. Nel mille .CCCXXVI., a dì ultimo fevrer, fu presa parte nel Conseglio di .XL.: in prima, che 'l gastaldo

16. *Cod. Z. omette* da 19. *Cod. M. omette* giustitieri 26. ma] *Cod. M.* mo

(1) Nell'archivio della Quarantia criminale (all'Archivio di Stato di Venezia) gli atti più antichi che si conservano risalgono al 1333. Anche i capitolari di questo ordine (cf. Registri 3 e 4) non contengono le parti qui riferite. Invece ne ho ritrovato un sommario in volgare e colla stessa data, ma come deliberazioni del Senato, a c. 66 B del cod. Marciano It. VII, 1591, già Giovanni Rossi 132, che contiene il sommario dei capitolari della Giustizia Vecchia e di altre parti spettanti a quell'Ufficio (e a cc. 46 B, 47 A del cod. Marciano It. VII, 1572, già Giovanni Rossi 85). È noto che i primi quattordici volumi dei *Misti* del Senato (1290-1332) sono perduti, tranne una parte del primo.

e zudesi sia tegnudi e debbia davanti li signori giustitieri far ogni sagramento lo qual fare è tegnudi per casson delli ofitii de ditta Arte; segondo, che 'l gastaldo della ditta Arte non possa punir alcuno della ditta Arte lo qual de furto sia acusado, ma solamente quello talle debba reprenderlo per la prima fiada, ma se la segonda fiada alcuno della ditta Arte furto farrà, alora lo gastaldo con licentia de signori giustitieri quello che furto fatto avrà possa privare per un anno de far l'arte in Venetia; terzo, che in nissun modo lo gastaldo nè zudesi della ditta Arte non posi pegnorare alcuno della ditta Arte senza fanti della Camera di giustitieri vechi; quarto, che ciascun de l'Arte di calafadi serà sententiado per lo gastaldo o zudesi della ditta Arte, si possa appelare alla Camera di giustitieri e domandar rasson delle sententie in quel modo che può della condanason.

XXXVII. De non tirar navili in terra nè di festa nè di note. In però quello che Dio comanda che le feste solene si debbian vardare, volemo e ordenemo che alcuno di quest'Arte lo qual tien squero non ossa ‖ nè debba per alcun modo o inzegno tirare nè far tirare de dì o de notte in terra alcun navilio per conciar, eceto barche da tregeto, in alcuna festa solene che per la Giustitia se vardi, in penna de lire .x. de picoli per ciascun e per ciascaduna volta, e ciascun possa acusare e habbia lo terzo, lo comun lo terzo e lo terzo la scuola.

e iudici de calafadi siano tenuti et debbano dinanzi li signori iustitieri fare ogni sagramento lo quale son tenuti a far per causa delli officii della ditta Arte; ‖ segondo, che 'l gastaldo de ditta Arte non possa punir alcuno di detta Arte lo qual de furto sia accusato, ma solamente quello tale debba reprenderlo per la prima fiada, ma se la segonda fiata alcun della ditta Arte farà furto, allora il gastaldo con licentia di signori iustitieri quello ch'averà fatto il furto possa privar per un anno de far l'arte in Venetia; terzo, che in nissun modo lo gastaldo nè i iudici de la ditta Arte non possa pegnorar alcuno della ditta Arte senza li fanti della Camera de iustitieri vecchi; quarto, che ciascun dell'Arte di calafadi il qual sarà sententiato per lo gastaldo o giudici della ditta Arte, si possa appellare alla Camera di giustitieri et domandar rason delle sententie in quel modo che può delle condannason. c. 10 B

XXXVII. De non tirar navilii in terra de festa nè di notte. In quello che Dio commanda che le feste solenne si debbano ben guardare, volemo e ordenemo che algun de questa Arte lo qual tien squero n' olse nè debia per alcun muodo o inzegno tirare nè far tirare de dì o di notte in terra alcun navilio per conzar, eccetto barche da traghetto, in alguna festa solenne che per la Giustitia si guarda, in pena de lire .x. de pizoli per ciascun et ciascuna fiata, et ciascun possa accusar et habbia il terzo, lo commun un terzo et lo terzo la scuola. c. 7 A

8. *Cod. Z.* mo

7 luglio 1330. c. 11 A

XXXVIII. Patto delli frati della Caritade[1]. Mille .cccxxx., inditione .xiiiª., addì .viiº. intrando lo mese de luio, dananci li nobili homeni miser Tomaso Bon e miser Pangrati Zorzi giustitieri vechi[2] vacando la corte del terzo lor conpagno[3], conparse Nicolò di Luciano gastaldo de l'Arte di calafadi, Beruzo de Godardo, Zane masser, Nicolò de Zane, Mateo Zustignan e Biasio Bevilaqua offitiali della scuola preditta per nome suo e de tutto lo capitolo de l'Arte di calafadi da una parte, e fra Franceschin prior del luogo e Ordene de Santa Maria della Caritade de Venetia per nome suo e de tutto lo so capitolo e de soi successori del ditto luogo da l' altra parte, suplicò che lo infrascritto patto e convention tra quelle do parte fatto a l' honor de Dio e della sua madre et de tutta la corte celestiale et a consolation de l' aneme di frari della ditta scola e a futura memoria dovesse far zonzer e meter in loro capitolario; unde li ditti signori vedendo e conosendo la domandason de quelli esser ragionevole e giusta domanda, quello patto dovesse esser scritto in loro capitolario ordinadamente come qui sotto si contiene[4].

XXXVIII.‖ Patto delli frari della Carità. Mille .cccxxx., indittion .xiii., a dì .vii. intrando il mese di luglio, dinanzi li nobili huomini miser Tomaso Bon e miser Pangrati Zorzi iustitieri vecchi vacando la corte del terzo lor compagno, comparse Nicolò de Luciano gastaldo dell'Arte di calafadi, Bertuzo de Contardo, Zane masser, Nicolò de Zayner, Marco Zustignan e Biasio Bevilaqua official della scuola preditta per nome suo et de tutto il capitolo dell'Arte di calafadi da una parte, e frar Franceschin prior dell'Ordene e del luogo di Santa Maria della Carità di Venetia per nome di tutto il capitolo suo e de suoi successori del ditto luogo dall' altra parte, supplicorno che l' infrascritto patto e convention tra quelle doi parte fatto all' honor d' Iddio e della sua madre e de tutta la corte celestial et a consolation delle anime di frari della ditta scuola e a futura memoria dovessemo far agiunger e metter nel lor capitolar; dove li detti signori vedendo et conoscendo la domanda de quelli esser ragionevole et giusta domanda, quel patto dovesse esser scritto nel lor capitolar ordinatamente come di sotto si contien.

17. *Cod. M. omette* suo *e poi e dopo* capitolo   26. unde li] *Cod. M.* un delli

(1) Cioè coi canonici regolari di Sant'Agostino del monastero di S. Maria della Carità a Venezia. Circa questo monastero cf. Corner, *Ecclesiae Venetae*, V, 157-219.

(2) Che questi due giustizieri tenessero nel 1330 l'ufficio, è confermato dal cit. Prospetto dei giustizieri, I, p. lxxx.

(3) Questi era Paolo Dandolo.

(4) Manca questo contratto nell'archivio di S. Maria della Carità, quale ora si conserva all'Archivio di Stato di Venezia, tanto nelle pergamene sciolte (cf. l'Inventario che nella collezione degli indici già compilati dalla Direzione dell'Archivio di Stato ha il numero 231) quanto nel Sommario delle scritture

Nicolò Lucian gastaldo con li sopradetti soi offitiali de volontà e consentimento de tutti li homeni de l'Arte di calafadi per si e per nome e visenda delli offitiali e homeni della ditta Arte e de suoi sucessori da una parte e da l' altra fra Franceschin prior del luogo de Santa Maria della Caritade da Venetia tra loro a tal patto e concordio si veneno, come che 'l ditto gastaldo per si e per li soi sucessori tolse e recevè dal ditto priore un altare nella ditta chiesa de madona santa || Maria della Caritade, lo qual altare lo ditto gastaldo (1) per si e per li soi sucessori per nome e visenda de tutti li homeni della ditta Arte e scuola per fornire e adornare de tutto quello che mistier farrà delli benni della scuola predetta, cioè de una palla sopra il detto altare e un' altra davanti lo ditto altare, e quello senpre tenir fornido e aconzo de quelli paramenti che mistier farrà, e così ciascun gastaldo che driedo da quello vegnirà, e darrà a quello prior, luogo e a suoi sucessori libre .xii. de picoli ciascun anno, cioè la metà al messe de lugio e l' altra metà in calenda di zener e ancora dar al ditto luogo per lo ditto altare ogn' anno dopieri 2 de cerra per aluminar lo corpo de Christo quando se leva a l' altar e dar doi cerrioti de cerra li qualli debba continuamente arder quando la messa se disse, e che

XXXVIIII. Nicolò Lucian gastaldo con li sopraditti suoi officiali de volontà et consentimento de tutti gli huomini dell'Arte de calafadi per si et per nome e vicenda delli officiali et huomini de ditta Arte e de suoi suc||cessori da una parte e fra Franceschin prior del luoco de Santa Maria della Carità di Venetia dall' altra parte c. 11 B
tra lor a tal patto e concordio si vennero, cioè che 'l ditto gastaldo per si et per li suoi successori tolse e recevè dal ditto priore uno altare nella ditta chiesa di madonna santa Maria della Charità, lo qual altare lo ditto gastaldo c. 7 B
per si e per li suoi successori per nome e vicenda de tutti li huomini della ditta Arte e scuola per fornire et adornare de tutto quello che mestier farà delli beni de la scuola predetta, cioè de una pala sopra lo ditto altar e un'altra davanti lo ditto altar, e quello sempre tenir fornito et acconzo de quelli paramenti che mestier farà, e così ciascun gastaldo che driedo di quello venirà, e darà a quello prior e luogo e a suo' successori libre .xii. de pizoli ciascun anno, cioè la mittà a mezo il mese di luglio et l' altra mittà in kalende di zener et ancora dar a detto luogo per lo detto altare ogn' anno doppieri .ii. di zera per aluminar lo corpo di Christo quando si leva all' altare e dar dui ceriotti de cera li quali debbano continuamente

4. visenda] *Cod. M. ritocca d'altra mano e muta in* resenda   30. *Cod. M.* lugo

(cf. archivio di S. Maria della Carità, busta 2) compilato da Giacomo Cagna e da Girolamo ed Andrea Pironi (1578-1579) per ordine di Gabriele Fiamma generale della Congregazione Lateraneuse e di fra' Odo priore del monastero di S. Maria della Carità.

(1) Cioè « tolse e recevè ».

lo gastaldo con li soi offitiali debba esser ogni ultima domenega dil mese a far dir una messa per li frari di quel luogo al detto altare per l'anime di tutti li morti della scuola tegnando li detti gastaldi e suoi offitiali una candella apresa in man domentre che la ditta messa se disse fina al conpimento; e se alcun delli detti offitiali la detta ultima domenega del mese non vegnirà avanti che la ditta messa sia scomendada, caza ciascun delli detti offitiali de grossi .I. per ciascheduna fiada e lo gastaldo de grossi .IIII., c. 12 A salvo giusto impedimento; da l'altra parte lo sopraditto priore per si e per li suoi sucessori e frari e capitolo del ditto luogo e de lor volontà promisse alli ditti gastaldo e offitiali per si e per tutti quelli della ditta scuola, reservando ogni dì al ditto altare far dir e celebrar per li frari del ditto luogo o altri suoi capelani una messa per l'anema de quelli della ditta scuola e Arte che son pasadi di questa vita, e per le ditte cosse atender e oservare lo ditto gastaldo con soi offitiali promisse al detto prior in penna de soldi .XL. di picoli per cadauna fiada c. 8 A e per || ciascun capitolo non oservado, e, la penna pagada o no, nientemancho ditto gastaldo e la ditta scuola la ditta messa sia tegnudi farla celebrare in lo ditto prefiso luogo per li frari over capelani del ditto luogo con lo tenor e dechiaration sopradetta (1).

arder quando la messa si dise, et che lo gastaldo con li suoi officiali debba esser ogni ultima domenica del mese a far dir una messa per li frari di quello luogo al ditto altare per le anime di tutti li morti della scuola tenendo li ditti gastaldi e suoi officiali una candela accesa in mano domente che la ditta messa si dise fino al compimento; et se alcuno delli detti officiali la ditta ultima domenica del mese non vegnirà avanti che la ditta messa sia scomenzada, cada ciascun delli officiali ditti de grossi .I. per ciascaduna fiada e lo gastaldo || de grossi .IIII., salvo iusto impedimento; dall' altra parte lo sopraditto priore per si et per li suoi successori e frari e capitol del ditto luogo e de lor volontà promisse alli ditti gastaldo e officiali per si et per tutti quelli della ditta scola, reservando ogni dì al ditto altare far dire et celebrar per li frari del ditto luoco o altri suoi capellani una messa per l'anima de quelli della ditta scuola e Arte che son passati di questa vita, e per le ditte cose attendere et osservare lo ditto gastaldo con li detti suoi officiali promese al ditto priore, in pena de soldi .XL. de pizoli per ciascuna fiada et per ciascun capitolo non osservato, e, la pena pagata o non, nientedimeno detto gastaldo e la ditta scola la ditta messa sia tenuti de farla celebrare in lo ditto luogo per li frari over capellani del ditto luogo con lo tenor et dechiaration sopraditta.

21. *Cod. Z.* rezevando

(1) Notisi l'importanza di questo documento del quale non si ritrova, almeno per ora, altro simile anteriore al 1331 nella storia delle corporazioni d'Arte veneziane.

XXXVIIII. Chi starà un anno de far le fation sia fuora della scola predita. In però quello che alcuni son stadi cativi e miseri li qualli non vogliono pagare la luminaria e far le altre fation della scuola come son tegnudi de fare: volemo et ordenemo che se da mo' avanti alcuno di questa Arte starà in Venetia un anno da l'un de in su e non farrà ogn'anno le fation della scuola segondo la forma del capitolario, ch'è de pagar la luminaria e le altre spese che se farrà per la scuola, lo gastaldo de l'Arte con li soi offitiali sia tegnudi per sagramento tutti quelli che non voran pagar farli cancelar della scuola e della mariegola, sì che per alcun tempo a quello fosse [1] mestier de esser sovenudo del ben della scuola, non li sia sovegnudo, e se lo morise, la scuola de l'Arte nè alcuno de quelli sia tegnudo de muoversi per quello.

XXXX. Chi starà uno anno de far le fattion sia fuora della scola preditta. Item, perchè alcuni sono stati cattivi et miseri li quali non vogliono pagare la luminaria et fare le altre fattion della scuola come son tenuti di fare: volemo et ordenemo che se da mo' avanti alcun di quest'Arte starà in Venetia uno anno et da lì in su et non farà ogni anno le fattion della scuola segondo la forma del capitolario, cioè de pagar la luminaria e le altre spese che se farà per la scuola, lo gastaldo dell'Arte con li suoi officiali siano tenuti per sagramento tutti quelli che non voran pagar farli canzellar de la ‖ scuola e de la mariegola, sì che c. 12 B
per algun tempo a quello fosse mestier d'esser sovvenuto del ben della scuola, non li sia sovvenuto, e se 'l morisse, la scuola dell'Arte nè alcuno de quelli sia tenuto da moversi per quello.

XXXXIIII. ‖ De non tuor fante de alcuno maistro se 'l non averà satisfato lo so tempo. Conciosiachè molte querelle e lamentation che tutto el dì ocore davanti li nobili signori giustitieri vechi da gli homeni de l'Arte de Venetia nel fatto di fanti che si àno affermado sotto certo tempo sotto certa penna e casson per imparar l'arte, e li ditti fanti come li hanno inparado alcuna cossa de l'arte son contenti de partirse dai mistri con li qualli si sonno afermadi pagando la ditta penna anci il suo compimento e del suo termine, il qual è

XXXXV. ‖ De non tuor fante de alcun maestro se 'l non haverà satisfatto il suo tempo. c. 9 A c. 14 A
Conciosiachè molte querele e lamentation che tutto il dì occorre dinanzi li nobili signori iustitieri vechi dalli huomini dell'Arte de Venetia nel fatto de fanti che si hanno affermado a certo tempo sotto certa pena et cagion per imparar l'arte, e li detti fanti come l'hanno imparata alcuna cosa dell'arte son contenti de partirsi dai maistri con li quali se fonno affermadi pagando la ditta pena inanzi il suo compimento e del suo termine, lo qual è in gran

7–8. *Cod. Z.* ordemo 39. *Cod. M. omette* è

(1) Cioè « a quello cui fosse ».

in gran danno de li homeni de l'Arte de Venetia: in perciò fo ordenato per i signori giustitieri vechi e volse che ciascun fante che serrà affermado con alcuno maistro non possa 'dovrar l'arte la qual averrà imparado da so mistro se prima non averrà complido il tempo lo qual serà stado affermado alla Camera della Giustitia Vechia e c. 9 B che nissun ma||istro de alcun'Arte non possa tuor alcun fante se 'l non haverà compido lo tempo lo qual serà stà affermado nè dare nè far dare a lu da lavorare de zò che aspeta alcuna cossa alla so arte per alcun modo o inzegno, sotto penna de libre 25 de picoli per ciascun che contrafarà e per ciascuna fiada.

c. 14 B XXXXVI. De pagar soldi'.IIII. de pizoli a l'anno per luminaria. Per ogni evidente ben e per conservation de l'Arte predita in ciò che far si possa le facion e li cargi c. 15 A li quali è tegnudi de fare la ditta per le angarie del dogado(1) e le altre spesse necessarie alla ditta Arte, ordenado e fermado fu per li nobili c. 10 A giustitieri vechi che da mo' avanti||ciascun della ditta Arte, sì maistro come fante, debba pagar ogni anno per luminaria soldi .IIII. de picoli per ciaschedun, intendando sempre ciaschun che lavorerà della ditta arte, sì fioli come nevodi de maestri, chi vole si sia in fin tanto che lui lavorerrà della ditta arte, la qual luminaria sia tegnudo de pagare infra terzo dì doppo che per lo gastaldo e per li soi offitiali e conpagni li serrà ditto over comandado, in penna de oltra li soldi .IIII.

danno degli huomini dell'Arte de Venetia: imperciò fu ordinato per i signori iustitieri vecchi e volse che ciascun fante che sarà affermado con algun maestro non possa adoprar l'arte la qual l'haverà imparato dal suo maestro se prima non haverà compido il tempo che 'l sarà stà affermado alla Camera della Giustitia Vecchia, et che nissun maestro d'alcuna Arte non possa tuor algun fante se 'l non haverà compido il tempo lo qual sarà stà affermado nè dare nè far dare a lui da lavorare de ciò che aspetta alguna cosa alla sua arte per alcun modo o ingegno, sotto pena de libre .XXV. de pizoli per ciascun che contrafarà et per ciascuna fiada.

XXXXVII. ||De pagar soldi 4 de pizoli all'anno per luminaria. Per ogni evidente ben e per conservatione dell'Arte preditta acciochè far si possa le fattion et li carichi li quali|| è tegnudi de fare la ditta Arte per le angarie del dogado et altre spese necessarie alla ditta Arte, fu ordinato et fermato per li nostri signori iustitieri vecchi che da mo' avanti ciascun della ditta Arte, sì maestro come fante, debba pagar ogn'anno per luminaria soldi .IIII. de pizoli per cadaun, intendando sempre ciascun che lavorerà della ditta arte, sì figlioli over nevodi de mastri, chi vole si sia in fin tanto che lui lavorarà de la ditta arte, la qual luminaria ciascun sia tenuto di pagare infra terzo dì daspuò che per il gastaldo over per li suoi officiali e compagni li serà ditto over comandato, in pena de altri

(1) Cf. p. 252, nota 1.

de picoli per ciascun che non pagasse al termine sopraditto, la qual penna tutta devegna in la scuola. et fo coretto la ditta parte che alcun della ditta Arte non si possa depenar (1) per alcun modo in fin che 'l viverà, e debba pagar sempre soldi .IIII. per luminaria ogn' anno, e non pagando al so termine, debba pagar soldi .IIII. de più, e se alcuno gastaldo o offitiali della ditta Arte volesse over consentisse voler depenar alcuno della ditta Arte, caza alla penna de libre .XXX., soldi .XII., picoli .VI. per cadauno, e a simil penna caza colui che ricercasse esser depenado non possandoli far gratia della ditta penna.

XXXXVIIII. ‖De non inprestar alcuna cossa de l' arnese della scuola. Fu ordenado e piacete a tutti per ben e salvation de l' arnese della scuola: volemo e ordenemo che da mo' inanci per lo gastaldo nè per li soi offitiali non possa nè debbia imprestare nè far imprestare alcun arnese della scuola, nì croce nè penelo (2) alcun, a nissuna persona senza parola della più parte del capitolo e delli signori giustitieri, in penna de soldi .C. a chi fosse trovado imprestare le ditte cose, nì dar parola de far imprestare.

L. Che nissun non possa portare nè insegnare que-

soldi .IIII. de pizoli per ciascun che non pagasse al termine sopradetto, la qual pena tutta devenga in la scuola. et fu corretta la ditta parte che algun della ditta Arte non si possa depennar per algun modo in fin che 'l viverà, et debba pagar sempre soldi .IIII. per luminaria ogn' anno, et non pagando al suo termine, debba pagar altri soldi .IIII., et se alcun gastaldo over official della ditta Arte volesse over consentisse voler depennar alcun della ditta Arte, cada alla pena de libre .XXX., soldi .XII., pizoli .VI. per cadauno, et a simil pena cada colui che ricercasse esser depennato non possendoli far gratia della ditta pena.

L. ‖De non imprestar alguna cosa delli arnesi della scuola. c. 10 B c. 16 A
Fu ordinato et piacque a tutti per ben et salvation dell' arnese della scuola: volemo et ordenemo che da mo' avanti che per lo gastaldo nè per li suoi officiali non possa nè debba imprestar nè far imprestar alcuno arnese della scuola, nè crose nè penello alcuno, a nissuna persona senza parola della più parte del capitolo et delli signori iustitieri, in pena de soldi .C. a chi fosse trovato imprestare le ditte cose, nè dar parola de far imprestar.

LI. Che nissun non possa portar nè insegnar que-

7. *Cod. Z. omette* .IIII. 12. *Cod. Z.* voleva

(1) Cioè « cancellare ».

(2) La croce che era sovrapposta all' insegna della corporazione e con essa formava il gonfalone, veniva portata nelle uscite dell'Arte e naturalmente precedeva la processione, p. e. quando si doveva accompagnare alla sepoltura un maestro. Dal capitolare dei muratori (cf. p. 305, rr. 16-17) sembra che fosse portata dal banditore.

st'arte a nessun schiavo(1). Che per ben comun de tutti e per schivare gran malli che porave incorer per casson delli schiavi li quali impara e lavora alcune arte, fo ordenado e stabilido che da mo' avanti alcun calafado, marangon de nave, balestrieri e corazer non olsa over prosumi tegnir over aver per alcun modo o inzegno, così a lavorar, inparar over adovrar de alcuna delle ditte arte over cossa che aspeta alle ditte arte, alcun schiavo over fante c. 16 B che sia stado de generation de Tartari, Sarasini over alcuni altri infideli; e c. 11 A chi avesse alcun || delli prediti al presente debba licentiarli, cioè che li non impari ad ovrar a lavorar più delle ditte arte over cosse che pertenga alle ditte arte, sotto penna de libre .xxx., soldi .xii., picoli 6, che sè lo bando intriego, per ciascun contrafacando e per ciascuna volta, intendando che se 'l fosse alcun ordine più stretto sora l' etade delli fanti che se diè affermare ad alcuna delle ditte Arte e sovrascriver quelli alla Camera della Giustitia o sovra altra cossa che aspeta alli predeti, sia fermo in tutto; e che alcun sia de quanta bontà bona e libera condition se vogia non possa esser receudo e tegnudo per alcun a lavorar alcuna delle ditte arte se prima non serrà scritto alla Giustitia e con licentia e consentimento delli signori

st'arte a nissun schiavo. Che per ben commun de tutti e per schivar gran mali che potria incorrer per causa delli schiavi li quali hanno imparato e lavorano alguna arte, fu ordinato et stabilito che da mo' avanti algun calafado, marangon de nave, balestrier et corazer non olsa over presuma tegnir over haver per alcun modo overo inzegno, così a lavorar, imparar overo adoperar de alguna delle ditte arte over cosa che aspetta alle ditte arte, algun schiavo o veramente || che sia stato de generation de Tartari, Sarasini over alguni altri infedeli; e chi havesse algun delli preditti al presente debba licentiarli, cioè che li non impara ad ovrar over lavorar più delle ditte arte over cosa che appartenga alle ditte arte, sotto pena de libre .xxx., soldi .xii. 1/2, che sè lo bando intiero, per ciascadun contrafacente e per ciascuna fiata, intendando che se 'l fusse alcun ordene più stretto sopra l' età dei fanti che se diè affermare ad alguna delle ditte Arte et soprascriver quelli alla Camera della Giustitia o sopra altra cosa che aspetta alli predetti, sia fermo in tutto; e che algun sia de quanta buona e libera conditiom si voglia non possa esser receputo et tenuto per alcun a lavorar alcuna delle ditte arte se prima el non sarà scritto alla Giustitia et con licentia e consentimento delli signori giustitieri sotto

21. *Cod. Z. aggiunge* pizoli *a* .xii. 1/2

(1) Forse questo capitolo è posteriore al 1330, perchè nel secondo capitolare dei Patroni dell'Arsenal (Arch. di Stato di Venezia, *Patroni e Provveditori all'Arsenal*, capitolari, reg. I, c. 72 A, nel capitolo xiiii, forse in data del 1377) si legge: « che algun sclavo over sclava non possa lavorar in l'Arsenà, excepto li franchi e franche ».

giustitieri sotto la ditta penna a ciascheduno contrafacendo ciascaduna volta, ecetto fioli, frateli, nevodi de ciascun maistro delle ditte Arte, li qualli se possa menar e haver deliberatamente cossì a lavorar le ditte arte, e che le ditte penne si parta come comunamente si parte le altre penne del ditto offitio della Giustitia (1).

LIII. ‖ De tegnir rasson da libre .III. soli. De comandamento de missier lo dose e del so Menor Conseio (2) fo termenado che da mo' avanti li offitiali de l'Arte di calafadi possa e liber‖tade abbia de far rasson da libre 3 in zoso de picoli non siando della ditta Arte come per lo ordine si conteniva in la mariegola de quelli e loro era tegnudi de far a tutti li homeni de l'Arte (3), açochè, nel tempo che vegnirà eror over scandolo più non possa esser.

LV. Che da cinque maestri in suso se diebba tuor un vetran. Per ogni evidente ben e destro de l'Arte e masimamente per la sonvention di poveri vetrani de l'Arte predita de volontade de tutto il capitolo fo presso le infrascritte parte: in

la ditta pena a ciascadun contrafacente et ciascaduna fiata, eccetto figlioli, fratelli e nepoti de ciascun maestro delle ditte Arte, li quali se possa menar e haver deliberatamente con si a lavorar le ditte arte, et che le ditte pene se parta come communamente se parte le altre pene del ditto officio della Giustitia.

LIIII. ‖ De tenir rason da libre tre in zoso. De comandamento de missier lo dose e del suo Minor Conseio fu terminato che da mo' avanti li officiali dell'Arte di calafadi possa et libertade habia di far rason da .III. libre in zo de pizoli non siando la ditta Arte come per lo primo ordene si conteneva in la mariegola de quelli e loro era tenuti di far a tutti li huomini dell'Arte, acciochè nel tempo che venirà error over scandalo più non possa esser. c. 11 B c. 17 B c. 12 A

LVI. ‖ Che da cinque maestri in suso si debba tuor un vetran. Per ogni evidente ben e destro della ditta Arte e massimamente per sovvention delli poveri vetrani dell'Arte preditta de volontà di tutto il capitolo fu preso le infrascritte parte: c. 18 A

6. cossì] *Così il cod. M. per* con si   11. soli] *Così il cod. M. ma in apparenza. La voce è un residuo non cancellato di* soldi*; lo scrivano scrisse il titolo su quello del capitolo seguente* « De andar ai corpi sotto penna de soldi .x. ».   20. *Cod. M.* aco che

(1) Segue il capitolo LI che non pubblico (« Che la festa de san Mar- « cilian debba esser vardada »), perchè contiene la nota parte del Maggior Consiglio sulla festa di san Marziale in data del 13 luglio 1373 pubblicata dal CORNER, op. cit. II, 156-157. Non pubblico neppure il susseguente capitolo LII (« Che li fioli e nevodi di calafadi sia de « anni .X. »), perchè ho ritrovato che esso non è se non la versione di una parte del Senato in data del 28 luglio 1377 che si legge a c. 24 B del registro 36 dei *Misti* e che è stata accolta a cc. 79 B - 80 B del capitolare dei Patroni dell'Arsenale del 22 gennaio 1377, 1376 m. v.

(2) Non ho potuto ritrovare la data di quest'ordine.

(3) La disposizione qui ricordata si legge nel capitolo X; cf. p. 274.

prima, che ciascun che serà proto-mastro che torrà da maistri .v. in suzo sia tegnudo tuor un omo vetran, cioè do per dezena, sotto penna de libre .III. per cadaun per cadauna volta, e se 'l proto-mastro non l'avesse tolto, che 'l gastaldo habbia libertade de mandarli a l'ovre là che non de serà tolti c. 18 B delli ditti vetrani, cioè do per dezena, e questa libertade habbia li soi compagni, e che 'l paron del ditto lavoriero non possa refudar quello over c. 12 B quelli che per lo ditto gastaldo ‖ over compagni over proto-mastro fosse tolti over mandadi, e se 'l paron li reffudasse, che 'l sia tegnudo de pagarli de tutta la domada (1) sicome li havesse lavorado, e che 'l ditto gastaldo ebia libertade de andar a l'ovrar a qual'ovra li piazerà e parerà • •; la qual sopraditta penna se parti per terzo, cioè il terzo alla Giustitia e l'altro terzo alla scuola e 'l terzo a l'acusador; item, fo presso in lo ditto capitolo per ben, utile e destro delli paroni che farrà lavorar, che ciascun calafado lo qual averà ovra non debba star in piazza al luogo deputado là che se sta atrovà ovre doppochè serrà sonada la marangona, sotto penna de libre .III. per cadauno per cadauna volta, intendendo sì li luni (2) come delli altri zorni; la qual penna se parta per terzo per lo muodo ditto di sopra.

LVI. De notificar al gastaldo el numero di maestri. Fo presso in pien capitolo che per ben, destro e utile e conservation delli homeni di

in prima, che ciascun che sarà proto-maistro che torà da maestri .v. in suso sia tenuto di tuor un homo vetran, cioè do per dosena, sotto pena de libre .III. per ciascadun e per ciascuna fiada, e se 'l proto-maistro non la havesse tolto, che 'l gastaldo habbia libertà di mandarli alle ovre là che non de sarà tolti delli diti ‖ vetrani, cioè doi per desena, et questa libertà habia li suoi compagni, e che 'l paron del ditto lavoriero non possa reffudar quello over quelli che per lo ditto gastaldo over compagni over prottomaistro fosse tolti over mandati, e se 'l paron li refudasse, che 'l sia tenuto di pagarli de tutta la domada sicome li havesse lavorado, e che 'l ditto gastaldo habbia libertà d'andar a lavorar a qual'opera che ben i piaserà e parerà; la qual sopraditta pena si parta per terzo, cioè il terzo alla Giustitia e il terzo alla scuola e il terzo all'accusator; item, fu preso nel ditto capitolo per ben, utile e destro delli paroni che farà lavorar, che ciascun calafado lo qual haverà ovra non debba star in piaza al luogo deputato là che se sta a trovar ovre doppochè sarà sonata la marangona, sotto pena de libre .III. per ciascadun e per ciascaduna fiada, intendando sì li luni come de li altri giorni; la qual pena si parta per terzo per lo muodo ditto di sopra.

LVII. Di notificar al gastaldo il numero de maistri. Fu preso in pien capitolo che per ben e destro e utele e conservation degli homini

17. *Cod. M.* domanda *Cod. Z.* dimanda 31. *Cod. Z.* ciacadun 36. al] *Cod M.* il

(1) Cioè « la settimana ».

(2) Cioè « i lunedì ».

quest'Arte a ciò che li cresca i beni e non minuisca, nostra intention è statta de tutti che ciaschadun proto-mastro di quest'Arte sia obligado de dir al gastaldo e li suoi compagni del numero di maestri i quali el torà e se lo averà delli ditti vetrani i qualli possa lavorar al so numero, cioè do per dezena; e se alcuno proto-mastro contrafacesse nè alcun altro maestro, caza alla penna de libre 3 de picoli per cadaun per cadauna volta; ancora, se a tanto vegnisse che l'ovre non fosse tante che non se podesse logar i detti vetrani, che 'l protto-maestro debbia incambiar i detti vetrani ogni domada segondo lo numero che li haverrà delli soi maestri; e maestri e paroni che contrafarà debba cazer alla sudetta penna.

LVII. Del far il scrivan e il zudese la prima domenega di quaresima. Fo preso in pien capitolo, siando li offitiali della ditta Arte, che per ben, utile e conservation de questa benedeta scuola da mo' avanti se ‖ debbia far un scrivan e un zudese al capitolo el qual se farrà, e se fazza la prima domenega de quaresima; e se nisun de lor refudasse, debba pagar soldi .c. de picoli per ciascuno come si contien de sopra.

LVIII. Che 'l squerariol sia compreso nel numero delli tre maestri. Fo preso in pien capitolo del capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun squerariol che habbia fina tre maestri, in lo qual numero

di quest'Arte accioché la cresca in ben e non minuisca, nostra intention è stata de tutti che ciascadun proto-maistro di quest'Arte sia obligato de dir al gastaldo e alli suoi compagni del numero di maestri i quali el torà e se lo haverà delli ditti vetrani i qual possa lavorar al suo numero, cioè doi per desena; e se ciascun ‖ proto-maistro contrafacesse nè alcun altro maistro, cada alla pena de libre .III. de pizoli per ciascun e ciascuna fiata; ancora, se a tanto venisse che le ovre non fussero tante che non se podesse logar i ditti vetrani, che 'l proto-maistro debba incambiar li ditti vetrani ogni domada segondo lo numero che li haverà delli suoi maistri; e maestri e paroni che contrafarà debba cazer alla sopraditta pena. c. 19 A

LVIII. De far il scrivan e 'l zudese la prima domenega de quaresima. Fu preso in pien capitolo, siando li officiali della detta Arte, che per ben, utele et conservation di questa benedetta scola da mo' in avanti si debba far un scrivan e un giudice al capitolo il qual si farà, et si fa la prima domenica de quaresima; et se nissun di loro refudasse, debba pagar soldi .c. de pizoli per ciascadun come si contien di sopra. c. 13 A

LVIIII. Che 'l squerariol sia compreso nel numero di tre maistri. Fu preso in pien capitolo di capitolo de calafadi che da mo' in avanti ciascun squerariol che habbia fina .III. maistri, in lo qual numero di

10. nè alcun altro maestro] *Così i codd. M. Z. per* o alcun altro maestro 17. *Cod. Z.* domanda 18-19. *Cod. M. omette* e maestri 30. nisun - nissun] *Così i due codd. per* alcun

di tre mastri se debbia computar la persona del squerariol, el se debba mandar un vetran al ditto squerariol, e così per quelli lavorieri, remagnando in so fermeza altri ordeni che parlasse
c. 19 B sopra de ciò de do vetrani per dezena, e sotto le penne contegnude in altre parte sopra ciò (1).

LVIIII. Che 'l gastaldo debba scuoder la luminaria dal suo tempo. De comandamento di signori giustitieri vechi fo preso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun calafado, dicho gastaldo, sia tegnudo de scuoder la luminaria della scuola in el suo tempo, e se lui non la riscuoderà sia tegnudo de refar alla scuola delli soi beni propii; e questo s'intenda solamente de quelli che son in Venetia.

LX. Che i vetrani diebba aver tanto quanto i miglior mistri. Conciosiachè in la nostra mariegola se contenga un capitolo inçerto (2) quasi in ella fin sora il fatto de squerarioli li quali habbia .III. maistri, e convenisse mandar un vetran e così per tutti li lavorieri come in lo ditto capitolo si contien pur destintamente, ma del pretio, cioè quanto debba haver quello vetran o quelli, se fosse plusor vetrani, quando lo lavorier rechiedesse de haver più de tre maestri, non è fina al dì presente specificado quanto; e li patroni delli lavorieri quando lor fa le so usançe, over li proti-maestri i dà a quelo over quelli vetrani come a quelli par e

tre maistri si debbia computar la persona del squerariol, el si debba mandar un vetran al ditto squerariol, et così per quelli lavorieri, remanendo in sua fermezza altri ordini che parlasse sopra ciò de do vetrani per dexena, ‖ et sotto le pene contenute in le altre parte che parla sovra de ciò.

LX. Che 'l gastaldo debba scuoder la luminaria del suo tempo. De commandamento dei signori iustitieri vecchi fu preso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun gastaldo sia tenuto di scuoder la luminaria della scuola nel suo tempo, e se lui non la riscuoderà sia tenuto di refar alla scuola delli suoi beni proprii; e questo s'intenda solamente de quelli che sarà in Venetia.

LXI. Che i vetrani debbano haver tanto quanto i meglior maistri. Conciosiachè nella nostra mariegola si contenga un capitolo inserto quasi nel fin sopra il fatto de squerarioli li quali habbia .III. maestri, e convegnase mandar un vetran e così per tutti li lavorieri come nel detto capitolo si contien più distintamente, ma del pretio, cioè quanto debba haver quello vetran o quelli, se li fosse pluxor vetrani, quando lo lavorier rechiedesse d'haver più de tre maestri, non è fina al dì presente specificado quanto; et li patroni delli lavorieri quando lor fa le sue usanze, over li protti-maistri i dà a quello over a quelli vetrani come a quelli

16. la] *Cod. M.* lo 22. *Cod. M.* mistro 24. *Cod. M.* incerto 36. *Cod. M.* usance

(1) Cioè nei capitoli LV e LVI, pp. 637-639.

(2) Cioè il capitolo LVIII, pp. 639-640.

piase, del qual pagamento i detti maestri vetrani molto e molto se agrava de simil pagamento: onde per i signori giustitieri vechi fo ordena||do lo capitolo di calafadi e fo preso e ordenado che da mo' avanti li ditti vetrani, o uno o plusor, aver debba de pretio per so premio e fadiga tanto quanto li mior maestri che lavora in li ditti lavorieri, e cossì lo debba pagar li paroni over proti-maestri, in penna de libre 3 de picoli, et questo per la conpasion della antichità e vechieza; alla qual penna caza cossì el paron e paroni come i proti-mastri; e fo preso la ditta parte in nel ditto capitolo e confermada e retificada per li ditti signori giustitieri vechi i quali comandà la ditta parte esser qui anotada a perpetual memoria.

LXI. De far un panno de .xxx. ducati per la scuola. Item, fo preso e ordenado in quel capitolo che per ogni evidente ben e onor sì delle anime come di corpi de tutti quelli che sè al presente in la ditta scuola e che per li tempi serà e che diè vegnire, che lo gastaldo con li soi offitiali e compagni possa spender in far far un panno da morti el numero de ducati .xxx. d'oro e più e men in so conciencia come a lorro parerrà, e che cadaun della presente Arte e scuola pagar debba soldi .x. de picoli per far far lo ditto panno da morti; e piasete la ditta parte alla mazor parte de queli fo al ditto capitolo e più che molti pagà i deti soldi .x. avanti che si partisse dal ditto capitolo dicendo che la dita parte erra

par e piase, del qual pagamento i ditti maestri vetrani molto e molto se agrieva de simil pa||gamento: onde per c. 20 A
i signori iustitieri fu ordinato il capi- c. 13 B
tolo di calafadi et fu preso e ordinato che da mo' avanti li detti vetrani, o un o pluxor, haver debia de pretio per suo premio e fatiga tanto quanto alli altri miglior maestri che lavora in li ditti lavorieri, e così li debba pagar i patroni over protti-maistri, in pena de libre .III. de pizoli, et questo per compassione dell'antiquità e vecchiezza; alla qual pena cada così il patron o patroni come i protto-maistri; e fu presa la ditta parte nel detto capitolo e confirmata et ratificata per li detti signori iustitieri vechi i quali commandà la ditta parte esser qui annotata a perpetua memoria.

LXII. De far un panno da .xxx. ducati per la scuola. Item, fu preso et ordinato in quel capitolo che per ogni evidente ben e honor sì delle anime come di corpi de tutti quelli che son al presente in la ditta scuola et che per li tempi sarà e che diè vegnire, che lo gastaldo con li suoi officiali et compagni possa spender in far fare un panno da morti fino al numero de ducati .xxx. d'oro e più e meno in soa coscientia come a loro parerà, e che cadaun della presente Arte e scuola pagar debba soldi .x. de pizoli per far far lo ditto panno da morti; et piacette la ditta parte alla maggior parte de quelli fu al ditto capitolo e più che molti pagà i soldi .x. avanti che loro se partisse dal ditto capitolo digando che la ditta parte era

4. *Cod. M.* giustieri 8. *Cod. M.* tantto 32. *Cod. M.* conciecia

c. 20 B santa e giusta; et ciò sentendo i signori giustitieri laudà e confermà la ditta parte, e si comandà che cossì la fosse anotada per i soi noderi de l'offitio come è scritto sopra.

LXII. Della pena che incore quelli lavora çenza vetran. Conciosiacossachè in lo presente capitolar si contenga in nel fatto di tuor vetrani per i proti–maestri e squerarioli de l'Arte di calafadi ai lavorieri se-
c. 14 A gondo come in lo presente ‖ capitular pienamente si contien, e quelli toglia come e qual a lor par, per tal che alcuno delli ditti vetrani veniva inganadi perchè quelli che toleva e tuol i detti vetrani toleva quelli che a lorro piazeva e lasava li altri quei a chi più besogno feva, e questo feva per compiazer: unde i signori giustitieri vogiando oviar a tutte le malitie sopra ciò le qual incoreva ogni dì in danno di poveri vetrani, e a ciò che dei detti vetrani non si possa dir uno esser più avantazado de l'altro, statuì et ordinà che da mo' avanti el se diebba far tante cetole quante serà vetrani in cadauna delle qual sia scritto el nome de cadauno per lo gastaldo e soi offitiali e messi in un capello over capuzo over sacheto ben mesedade, e che cadauno che doverà tuor de alcuno de ditti vetrani andar debia a tuor la so cetola dal gastaldo la qual i tocherà in nel dito capello over capuzo over sacheto scosamente e quella
c. 21 A che i vegnirà alle man con il nome de quello vetran el qual serrà suso scrito, quello debbia tuor e non altri,

santa e ‖ giusta; et ciò aldando i signori giustitieri laudà et confermà la ditta parte, et si commandà che così la fosse annotata per li suoi noderi dell'offitio come è scritto di sopra per ordene.

LXIII. Della pena che incorre quelli che lavora senza vetran. Conciosiachè nel presente capitolar si contenga nel fatto de tuor vetrani per i proto-maistri e squeraruoli de la Arte di calafadi ai lavorieri segondo come nel presente capitolar pienamente si contien, e quelli toia come e qual a lor par, per tal che alcun delli detti vetrani veniva ingannati perchè quelli che toleva e tuol i detti vetrani toleva quelli che a loro piaseva e lassava i altri a chi più bisogno feva, e questo feva per compiacer: onde i signori iustitieri volendo ovviar a tutte malitie sopra ciò le qual incorreva ogni dì in danno dei poveri vetrani, e acciochè dei detti vetrani non si possa dir uno esser più avantazado dell'altro, statuì e ordenà che da mo' in avanti el si debba far tante cedole quante sarà i vetrani in cadauna delle qual sia scritto il nome de cadaun per lo gastaldo e officiali so' e messe in un capello over capuzzo over sachetto ben messedade, e che cadauno che doverà tuor de alcun de ditti vetrani andar debba a tuor la sua cedola dal gastaldo la qual i toccherà nel ditto capello over capuzzo over sachetto scosamente e quella che i vegnirà alle man con el nome di quel vetran ‖ il qual sarà suso scritto, quello debia tuor et non altri, intendando che nis-

3. si] *Cod. M.* ssi   8. *Cod. M.* cenza   23. *Cod. M. omette* di

intendando che nisun debbia lavorar senza vetran e chi per altro muodo farà sia de nissun valor, e oltra ciò caza quello che contrafarà alle preditte cosse de libre 3 de picoli per cadauno per cadauna volta; della qual penna lo terzo vegna alla scuola, un terzo alla Camera e l'altro terzo a l'acusador se per la sua acusa si troverà la verità, rimanendo ogn' altro ordine parlando sovra el fatto di vetrani in so fermeza.

LXIII. Che dove serrà sette maistri lavoradori se diebba mandar do vetrani. Fo presso in pien capitolo di calafadi e po retificado e confermado per li signori giustitieri vechi che da mo' inanti a cadaun lavorier e ovra di calafadi qual se sia che sia de maestri ‖ sette lavoradori, sia e mandar si debba do maistri vetrani e così per quei lavorieri e per lo simile a cadaun lavorier de maestri .XIII. mandar se diebba tre vetrani e cossì per quelli lavorieri si diebba oservar e non altramente, sotto penna de libre 3 de picoli per cadaun maestro che altramente lavorasse che per il muodo ditto di sopra senza i ditti vetrani e per cadauna volta, rimanendo tutti li altri ordeni che sopra de ciò parlasse overo sopra il fatto di vetrani in sua fermeza.

LXIIII. Che diebba esser una mare (1) de carte .CCC. Conciosiaché per defetto dei scrivani e altri offitiali de l'Arte di calafadi per i tempi passadi non s'habbia possudo decerner nì veder mai quello che puol in-

sun possa lavorar senza vetran e chi per altro modo farà sia de nissun valor, e oltra ciò caza quello che contrafarà alle preditte cose de libre .III. de pizoli per cadaun et cadauna fiada; della qual pena il terzo vegna alla scuola, il terzo alla Camera e il terzo all'accusator se per la sua accusa la verità se troverà, remanendo ogn'altro ordine parlando sopra il fatto di vetrani in so fermezza.

LXIIII. Che dove sarà sette maistri lavoradori si debba mandar do vetrani. Fu preso in pien capitolo dei calafadi e poi ratificato e confermato per li signori iustitieri vechi che da mo' in avanti a cadaun lavorier e ovra de calafadi qual se sia che sia de maestri sette lavoradori, c. 14 B sia e mandar si debba do maistri vetrani e cosi' per quelli lavoradori et per lo simile a cadaun lavorier de maestri .XIII. mandar si diebba .III. vetrani et così per quelli lavorieri si debba osservar et non altramente, sotto pena de libre .III. de pizoli per cadaun maistro che altramente lavorasse che per lo muodo ditto di sopra senza i ditti vetrani e per cadauna fiada, remagnando tutti altri ordini che sopra di ciò parlasse overo sopra il fatto de vetrani in sua fermezza.

LXV. ‖Che debba esser una mare de carte .CCC. c. 21 B Conciosiaché per diffetto dei scrivani e altri officiali dell'Arte di calafadi per i tempi passati non si habbia potuto decerner nì veder mai quello che può intrar in

39. nì] *Cod. Z.* in

(1) Cioè «madre» in senso figurato di registro, come «matricola».

trar in l'Arte nostra nè le spese soe, che è granda offoscation a l'Arte, e questo è perché l'era usanza che 'l gastaldo dovesse tenir un quadernieto picolo sopra il qual lui scriveva tutta l'entrada e la spesa della ditta Arte e scuola nostra, e quella sì fatta entrada e spesa e per lo simile ogni altra cossa che ocorerrà di scriver e meter in quaderno non reponeva altro del ditto zornaletto, e oltra di ciò al detto conpimento del so offitio quello sì fatto gastaldo senpre portava il ditto zornaletto a casa soa non vogiando quello render alli offitiali nuovi per invidia a ciò che quelli che intrava non vedesse il muodo tegnudo per i tempi pasadi per talchè li erra grand'eror e oscuritade a lor non sapiando i modi tegnudi per i tempi pasadi, perchè non habiando la praticha passada di altri quaderni mal podeva far adoperar lo offitio suo et etiamdio li gastaldi e li compagni soi mal se podeva acordar se quello che erra intrado e speso della dita scuola et etiamdio per questo modo le scriture si (c. 15 A) || mancava e disperdevassi, che l'erra male fatta cossa considerando che sempre le scriture delli offitii in lo offitio che le vien fatte diè sempre romagnir: et a levar questo mal et eror vogiando meter sì fatto remedio che l'Arte nostra possa veder e cognosser quello che si fa e praticasse in la ditta nostra Arte, fo presso parte in pien capitolo di calafadi e doppo laudada e retificada per (c. 22 A) i signori giustitieri vechi che da mo' avanti el se debbia far far e tegnir un quaderno chiamado la mare de

l'Arte nostra nè le spese sue, che è granda ofuscation all'Arte, e questo è perchè l'era de usanza che 'l gastaldo dovesse tenir uno quadernetto picolo sul qual lui scriveva tutta l'intrada e la spesa della ditta Arte e scuola nostra, e quella sì fatta intrada e spesa et per il simile ogni altra cosa che occorrerà da dover scriver et metter in quaderno non metteva nè reponeva altro del ditto zornaletto, e oltra di ciò al compimento del suo officio quello sì fatto gastaldo sempre portava il ditto quadernetto a casa sua non volendo quello render alli officiali nuovi per invidia acciochè quelli che intrava non vedesse i muodi tenudi per li tempi passati per talchè li era grand'error e oscurità a lor non sapendo i muodi tenuti per i tempi passati, perchè non habiando la prattica passata dei altri quaderni mal podeva far et adoprar l'officio suo et etiamdio li gastaldi et compagni suo' mal si potevano acordar di quello che era intrado et speso della ditta scuola et etiamdio per questo modo le scritture si mancava et desperdevase, che l'era malefitio considerando che sempre le scritture delli officii in lo officio che le vien fatte diè sempre romagnir: et a levar via questo mal et error voiando metter sì fatto remedio che l'Arte nostra possa veder e conoser quello che se fa e pratticase in la ditta nostra Arte, fu preso parte in pien capitolo di calafadi et da poi laudata e ratificata per i signori iustitieri vechi che || da mo' in avanti el si debba far far e tenir un quaderno chiamado la mare de

29-30. *Cod. Z. omette il passo* considerando - officio 38. *Cod. M.* giustieri

carte .ccc. de mezo sfogio de carta, delli beni della nostra scuola e su quella mare se diebba scriver e meter tutta l'intrada e la spesa e tutta ogn'altra cossa che da meter sia de besogno che ocorerrà de tempo in tempo, per lo scrivan della ditta Arte, intendando che quella mare non si possa mai remuover della ditta Arte nostra e sempre debbia romagnir in man delli offitiali de l'Arte presente e che diè vegnir, cioè in man del scrivan, e che sempre in el conpimento del suo offitio el sia tegnudo de consegnar la ditta mare al scrivan nuovo ordenadamente, et questo debiasse oservar de tempo in tempo domentre questa parte non serrà revocada, sotto penna de libre .x. de picoli per cadaun offitial o altro che non oserverà come è ditto de sopra, romagnando anpuò el quaderneto del masser in le soe man oltra la ditta mare segondo usanza, intendando senpre che conpida una mare el se ne debbia statin renovar un'altra oservando come è detto di sopra e sotto la ditta pena (1).

LXVI.‖ Che i squerarioli diè tegnir i vetrani che i tuol lo luni per tutta la domada senza andar in piazza. Conciosiachè i squerarioli molto i se lamenta nel fatto del tuor vetrani in piaza dal ga-

carte .ccc. de mezzo sfoglio l'una, delli beni della nostra scuola e su quella mare si debba scriver e metter tutta la intrada e la spesa e tutta ogn' altra cosa che da metter sia de besogno che occorerà de tempo in tempo, per lo scrivan della ditta Arte, intendando che quella mare non si possa mai remuover della ditta Arte nostra et sempre debbia romagnir in man delli officiali dell'Arte presente e che diè venir, cioè in man del scrivan, et che sempre in compimento del suo offitio el sia tegnudo di consignar la ditta mare al scrivan nuovo ordinatamente, et questo debbase osservar de tempo in tempo domentre questa parte non sarà revocata, sotto pena de libre .x. de pizoli per ciascadun official o altro che non osservarà come ditto è di sopra, romanendo ampuò el quadernetto del masser in le so man oltra la ditta mare segondo usanza, intendando sempre che compida una mare el se ne debba statim renovar un'altra osservando come ditto è di sopra e sotto la ditta pena.

LXVII.‖ Che i squeraruoli diè tegnir i vetrani che i tuol lo luni per tutta la domada senza andar in piazza. Conciosiachè i squeraruoli molto si lamenta nel fatto de tuor vetrani in piazza dal c. 16 A c. 23 A

8–10. *Cod. Z. omette il passo* intendando - Arte nostra 13. *Cod. M. omette* in 19–20. *Cod. M.* cadun 20. *Cod. M. a* offitial *aggiunge* e ciascun offitial

(1) Non pubblico il capitolo LXV (« Che i fanti debbia haver « soldi 6 al dì, di anni .XII. in Venetia, e in nave over galie de « comun libre 4 al mese ») perchè ho ritrovato nel capitolare cit. dei Patroni dell'Arsenal del 22 gennaio 1377 (c. 82 A-B) una disposizione identica per l'Arte dei carpentieri con richiami a questa. La disposizione è compresa in una parte della Quarantía in data 20 luglio 1402, che non si conserva all'Archivio di Stato di Venezia tra gli atti di quell'ordine.

staldo segondo usanza [1], i qualli più fiade per tante ovre quante i coreva in una domada tante volte i conveniva andar a San Marco a tuor vetrani lagando [2] le opere sue indarno e non lavorando; perdando perciò molto tempo, che non picolo danno li tornava, e intrando ai ditti sì fatti vetrani per questo sì fatto ordene non men vadagno e utilidade i seguirà de quello prima i seguiva, et utile et santa cossa erra proveder: imperò congregato il capitolo di calafadi fo preso parte che da mo' avanti el sia in libertade a cadaun squerariol che torrà vetrani il luni ad alcuno so lavoriero secondo l'ordine che parla de quelli, de poder, conpida quella ovra prima, retegnir e traslatar quelli vetrani medemi li qualli lui haverà auti a quella prima hovra, ad un'altra se alcuna in quella medema domada quello squerariol haverà, senza andar in piazza a tuor altri vetrani dal gastaldo, intendando solamente i ditti squerarioli aver la ditta sì fatta libertade in quella domada solla in la qual prima averà comenzado la prima ovra; pasada quella domada se per lui over alcuni averà a far, che i vada e andar i sia tegnudi in piazza dal gastaldo dei vetrani segondo il primo ordine [3] come i son tegnudi de tuor façando et osservando il muodo sopradetto de domada in domada segondo de sora c. 23 B è dechiarido e non altramente, sotto penna comune di sopra contegnuda

gastaldo segondo usanza, i quali più fiate per tante ovre quante i coreva in una domada tante volte i conveniva andar a San Marco a tuor vetrani lagando le ovre sue indarno e non lavorando, perdando de ciò molto tempo, che non pizolo danno i tornava, e intrando ai ditti sì fatti vetrani per questo sì fatto ordine non men guadagno e utilitade i seguirà de quello prima seguiva, e utele e santa cosa è a proveder: in perciò congregato il capitolo de calafadi fu presa parte che da mo' avanti el sia in libertade a cadaun squeraruol che torà vetrani lo luni ad algun suo lavorier segondo l'ordine che parla de quelli, de poder, compida quella ovra prima, retegnir e traslatar quelli medemi vetrani li quali li haverà havuti a quella ditta prima ovra ad un'altra se alguna in quella medesima domada quello squeraruol haverà, senza andar in piaza a tuor altri vetrani dal gastaldo, intendando solamente i ditti squeraruoli haver la ditta sì fatta libertà in quella domada sola in la qual prima haverà cominciato la prima ovra; passada quella domada se più ovre alguni haverà a far, che i vada e andar i sia tegnudi in piaza dal gastaldo dei vetrani segondo il primo ordene come è tegnudi de tuor fazando e osservando il modo sopraditto de domada in domada segondo de ‖ sora è dechiarato e non altramente, sotto la pena contenuta nell'ordine de

33. *Cod. M.* facando 35. *Cod. M.* domandar *la prima volta.* 36. *Cod. Z. ripete* de

(1) Cf. il capitolo LXII, pp. 642-643.

(2) Cioè « lasciando ».

(3) Cf. il capitolo LXII, pp. 642-643.

in l'ordine de tuor vetrani, romagnando ogn'altro ‖ ordene che parlasse de vetrani in so fermeza [1].

LXVII. Quando i squerarioli vara non siando pagadi i maistri. Per schivar molte question e differentie che tutto lo giorno occore in nel fatto di calafadi, fo ordenado che da mo' avanti cadaun protto-mastro squerariol non ossa varar navilio nissun nè burchio nè altri lavoreri se prima li maestri non serrà pagadi, sotto pena de libre .x. de picoli per ciascun per ciascuna volta; e se pur i ditti protti-mistri recevesse i ditti soi denari, sia tegnudi infra terzo dì doppo riceuti darli a coloro che l'à meritado, siando a questa medema condition ogni lavorier de calafado sì de nave come de altri lavorieri, sotto penna de perder altretanto del suo quanto l'averà riceudo; il qual etiamdio ordine laldado e retificado fo che varando il proto-mastro non siando pagado color che averà lavorà, sia tegnudi de pagar quelli tal maestri che averà lavorà.

LXVIII. Che non si possa tuor a lavorar il fante senza il mistro. Fo presso in lo capitolo che da qui avanti cadaun paron over maistro de l'Arte di calafadi non debbia tuor alcun fante senza alcuno maestro ad alcun lavoriero, sotto penna de libre .x. de picoli, sì al paron come al maistro, tante volte quante lor contrafacesse; la penna veramente si parti per terzo segondo usanza, e

tuor vetrani, romagnando ogn'altro ordene che parlasse di vetrani in sua c. 16 B fermezza.

LXVIII. Quando i squeraruoli vara senza siano pagati i maestri. Per schivar molte questioni e differentie che tutto il dì occorre nel fatto de calafadi, fu ordinato che da mo'avanti cadaun protto-maistro squerarol non possa varar navilio alcun nè burchio nè altri lavorieri se in prima li maestri non sarà pagati, sotto pena de libre .x. de pizoli per ciascun e ciascuna fiada; e se pur i ditti protto-maistri recevesse i ditti soi denari, siano tenuti infra terzo dì da può recevuti darli a color che li ha meritado, siando a questa medema condition ogni lavorier de calafado sì de nave come de altri lavorieri, sotto pena de perder altretanto del suo quanto lor haverà recevuto; il qual etiamdio ordine laudado e ratificato fu che varando il proto-maistro non siando pagati color che haverà lavorà, sia tegnudi de pagar quelli tal maistri che haverà lavorà.

LXVIIII. Che 'l non si possa tuor a lavorar el fante senza il maestro. Fu preso nel capitolo che de qua inanzi cadaun paron over maistro de l'Arte di calafadi non debba tuor algun fante senza il maestro ad algun lavorier, sotto ‖ pena de libre c. 24 A diese de pizoli, sì al paron come al maistro, tante volte quante lor contrafesse; la pena veramente si parta per terzo segondo usanza, et a simil

10. *Cod. Z.* varal 31. *Cod. M. aggiunge* a *ad* avanti 36. *Cod. M.* tantte

(1) Cioè quelli dei capitoli LV, LVI, LVIII, LX, LXII e LXIII, pp. 637-643.

a simil penna caza colui che manderà il fante[1].

c. 17 A LXX. ‖ De far patto coi paroni avanti che se vaga a lavorar.

c. 24 B Per schivar molti scandoli et erorri i qualli lizieramente porave ocorer chi non provedesse a quelli, pertanto per bene e utilità di ciascun a ciò che division e descordia non vegna tra i fradeli della nostra Arte, fo ordenado e presso per lo capitolo che da qua avanti che ciascun che torà o vorà tuor maistri per far lavorar alcuna cossa che pertegna a l'Arte di calafadi, debba far patto e specificar quello cum i maistri calafadi a zò che li maestri sappia quello che li diè vadagnar, sotto penna de lire .x. de picoli[2]; et etiamdio sia tegnudo per ogni muodo i detti maestri calafadi patti far con li patroni o con quelle persone che li lavora dar da lavorar[3], sotto la sopra detta penna de lire .x., alla qual caza i patroni over persone che avesse dado a lavorar ad alcun maistro senza patto specificato, e ciascun che torrà maistri non olsi far pato con quelli se non su la piazza de San Marco alli luoghi usati, sotto la ditta penna de lire .x., nè etiamdio maestri calafadi non ossi patto

pena cada colui che 'l manderà il fante.

LXXI. De far patto con li patroni inanzi che se vaga a lavorar. ‖ Per schivar molti scandali et errori quali licitamente potria occorrer chi non provedesse a quelli, pertanto per ben e utilità di ciascuno acciochè division e discordia non venga tra i fratelli della nostra Arte, fu ordinato e preso per lo capitolo che da qua avanti che ciascun che torà o vorà tuor maestri per far lavorar alguna cosa che partenga al l'Arte di calafadi, debba far patto e specificar quello con li maestri calafadi acciochè li maestri sapia quello che li diè guadagnar, sotto pena de libre .x. de pizoli; et etiamdio sia tenuto per ogni modo i ditti maestri calafadi patto far con li patroni o con quelle persone che li lavora dar da lavorar, sotto quella sopra ditta pena de libre .x., alla qual caza i patroni over persone che havesse dato a lavorar ad alcun maistro senza patto specificato, e ciascun che torà maistri non olsi far patto con quelli se non suso la piaza di San Marco alli luoghi usadi, sotto la ditta pena de libre .x., nè etiamdio i maistri calafadi

(1) Non pubblico il capitolo LXVIIII (« Che i patroni de l'Arsenal « debba tuor e non refudar i vetrani »), perchè ho ritrovato che esso contiene la versione di una parte del Senato in data 3 novembre 1407 che si legge a c. 149 B del registro 47 dei *Misti* e che è stata accolta a c. 83 B del cit. capitolare dei Patroni dell'Arsenal.

(2) Una disposizione simile si ritrova nel capitolo LVIII del capitolare dei falegnami, nel LXXI del capitolare dei carpentieri, nel LXXII dell'antico capitolare dei calafati del 1271 e nel XXXXV di quello dei muratori; cfr. p. 191, rr. 12-19; p. 222, rr. 7-14; p. 266, rr. 6-13 (cf. anche p. 277, capitolo XXVIII); p. 299, rr. 12-19.

(3) Cioè quelle persone presso le quali lavorano in quanto loro danno da lavorare.

far con li patroni over persone se non sopra la piazza alli luoghi usati, sotto la ditta penna, e la ditta penna se parte per terzo segondo le altre; e a questa stretura non s' intenda obligati i patroni de l'Arsenal, nè i maestri quando lor fesse patto con quelli.

LXXI. ‖Che chi serrà gastaldo non possa esser più fina .v. anni[1]. Conciosiacossachè 'l fosse fatto notitia alli signori giustitieri che la gastaldia di calafadi tocava solamente a qualcun quasi d'anno in anno i qualli si feva tuor gastaldi per priegieri e per sobornamenti, la qual cossa erra tanto desonesta che questo erra un atto che aveva a indur più tosto discordia che pase tra gli homeni de l'Arte di calafadi; et etiamdio i ditti che si feva tuor gastaldi non si feva tuor tanto per la dignitade della gastaldia quanto per la utilitade di quella, che non è picola e giusta cossa: si à a proveder per ogni muodo e via che ciascuno che 'l merita partecipi ugualmente sì della dignitade della ditta gastaldia come della utilitade di quella, a ciò che mormoramenti dentro de ditti homeni non sia. imperò i detti signori giustitieri per oviar a ogni eror e aciochè quietacion e pace sia tra li homeni della ditta Arte è statuido e ordenado che da mo' avanti ciascun che serrà eletto gastaldo, il qual si fa per uno anno, non possa

non olsi patto far cum li patroni over persone se non sopra la piazza alli luochi usadi, sotto la ditta pena, et la ditta pena si parti per terzo segondo le altre; et a questa strettura non s' intenda esser obligati i patroni dell'Arsenal nè i maistri quando lor fesse patto con quelli.

LXXII. Che chi sarà gastaldo (c. 17 B) non possa esser più fina .v. anni. Conciosiachè fosse fatto notitia alli signori iustitieri che la gastaldia di calafadi toccava solamente a qualchuni ‖ quasi de anno in anno (c. 25 A) i quali si feva tuor gastaldi per preghiere e per subornamenti, la qual cosa era tanto dishonesta che questo iera uno atto che havev' a indur più tosto discordia che pace tra gli huomini dell'Arte di calafadi; et etiamdio i ditti che se feva tuor gastaldi non se feva tuor tanto per la dignità della gastaldia quanto i se feva tuor per la utilità di quella, che non è pizola et iusta cosa: si à a proveder per ogni modo e via che ciascuno che 'l merita partecipi ugualmente sì della dignitade della ditta gastaldia come della utilità di quella, acciochè murmuramenti dentro di ditti huomini non sia. imperò i ditti signori iustitieri per obviar a ogni error e azochè equitade e pase sia tra li huomini della ditta Arte ha statuito e ordinato che da mo' avanti ciascun che sarà eletto e fatto gastaldo, il qual si fa per un anno, non possa esser eletto

6. nè i] *Cod. M.* nè a 22. *Cod. M.* tantto 24. *Cod. M.* per la dignitade, dico utilitade 25. *Cod. M. omette* si à 30. *Cod. M. omette* a

(1) Per altri limiti alla eleggibilità a gastaldo cf. il capitolo LXVI, p. 263, rr. 1-5.

esser eletto e fatto gastaldo da quello anno perfina cinque; e se fra questo tempo de .v. anni in lo qual' quelo cossì fatto gastaldo non può esser eletto nì fatto gastaldo, fosse eletto over fatto gastaldo, quella eletion sia de nissun valor; intendando che colui che serrà gastaldo possa tegnir do fanti i qualli sia scriti alla Giustitia i qualli abbia per cadaun quando loro anderà a lavorar quello che meriterà i detti so fanti, e se 'l ditto gastaldo tolesse più de merto per cadaun de detti so' fanti, caza alla penna de libre .xxv. de picoli, la qual se partirà per terzo: una sia de l' acusador e l'altra de signori giustitieri e l' altro terzo in la scuola della ditta Arte. la letion veramente del gastaldo e delli offitiali si faza e diebba farsi con quelle solenitade e modi che è statto fatto per lo pasatto segondo si contien in la lor mariegola (1).

c. 18 A c. 25 B LXXII.‖ Ch'i poveri vetrani che non può lavorar habbia la metà di quello à i mistri miori. Conciosiachè i fosse alguni vetrani della ditta Arte poveri e disposenti i qualli non puol lavorar, el conparse davanti i signori giustitieri el gastaldo della ditta Arte façandoli consientia como i ditti poveri homeni non possevano sustentare la vita soa se no i vadagnava qualche cossa, e che i se degnasse proveder sopra ciò come meio li paresse. per la qual cossa i prefati signori giustitieri inclinadi per inductu de pietà e de giustitia vo-

nè fatto gastaldo da quell'anno perfino anni .v.; et se infra questo tempo de .v. anni nel qual quello così fatto gastaldo non può esser eletto nè fatto gastaldo, fosse eletto over fatto gastaldo, quella elettion sia di nissun valor; intendando che colui che sarà gastaldo possa tenir doi fanti i qual sia scritti alla Iustitia i quali habbia per cadaun quando lor andarà a lavorar quello che meritarà i ditti so' fanti; e se 'l ditto gastaldo tolesse più de merito per cadaun di ditti soi fanti, caza alla pena de libre .xxv. de pizoli, la qual se parta per tertio: una sia dell'accusator e l'altra dei signori iustitieri e la terza venga in la scuola della ditta Arte. la lettion veramente del gastaldo et dei officiali si faccia et debbasi far con quelle solennità e muodi che è stato fatto per lo passato secondo che si contien in la lor mariegola.

LXXIII.‖ Che i poveri vetrani che non può lavorar habbia la mittà di quello ha i mior maistri. Conciosiachè 'l fosse alcuni vetrani della ditta Arte poveri e dispossenti i quali non può lavorar, el comparse davanti i signori iustitieri il gastaldo della ditta Arte facendoli conscientia como i ditti poveri huomini non potevano sustentar la vita sua se i non guadagnava qualche cosa, et che i se degnasse proveder sopra ciò come meglio ghe paresse. per la qual cosa i prefati signori iustitieri inclinati per intuitu de pietà e de giu-

1. *Cod. M.* quelle 5. *Cod. Z.* a fosse *premette* et se 15. *Cod. Z.* paga
31. *Cod. M.* facandoli 34. *Cod. M.* quale

(1) Cioè nel capitolo IIII, cf. p. 273.

giando proveder alla vita dei ditti poveri vetrani et etiamdio che i patroni delli lavorieri se possa meritamente contentare, statuimo e ordenemo segondo è statto usado che i ditti patroni quando i tocherà per tessera ai soi lavorieri alcuni de ditti vetrani, façando i protti-mastri dar le tessere ben e realmente, i diebiano queli patroni pagar i detti vetrani cossì per lo tempo presente come per lo tempo ch' à a vegnir, e cossì i patroni presenti ai vetrani presenti come i patroni che diè avenire ai vetrani che diè vegnire, con questa condition che i detti patroni ge dia dare per cadaun dì e per cadauna zornada che i farrà lavorar, per so sostegnamento, la mettà di quel presio che i danno ai maestri che sonno posenti e che sanno lavorare, sotto pena de libre .v. per homo per cadauna volta cossì al patron come al proto-mastro che non fesse come è detto di sopra; de le qual penne la terza parte sia de l' acusador se per l'acusa sua s' haverà la verità, el terzo alla Camera della Giustitia e 'l terzo alla scuola, e il terzo che dovesse aver l'acusador sia delli offitiali della ditta Arte se per i ditti offitiali el serrà o serano accussadi.

LXXIII.‖De mandar li maestri a disnar un'ora avanti nona(1).

Per casson che 'l cessi e manchi ogni scandolo e erore che soleva occorer ogni zorno tra i proti-mastri e i suoi maestri in nel fatto de mandar i ditti maestri a disnar e a merenda alle hore debite, pertanto fo presso in ca-

stitia volendo proveder alla vita dei ditti poveri vetrani et etiandio che i patroni del lavorier si possa meritamente contentare, statuimo e ordenemo segondo è stà usitado che i ditti patroni quando i tocherà per tessera ai suoi lavorieri alcuni di ditti vetrani, facendo i protti-maistri dar le tessere ben chiaramente, i debbano quelli patroni pagar i ditti vetrani così per lo tempo presente come per lo tempo ch' à vegnir, e così i patroni presenti a vetrani presenti come i patroni che diè vegnir ai vetrani che diè vegnir, con questa condition che i ditti patroni ge dia dare per cadaun dì e per cadauna giornata che i farà lavorar, per suo sostenimento, la mittà di quel pretio che i danno ai maistri che sono possenti et che sanno lavorare, sotto pena de libre cinque per homo e per cadauna fiada così al patron come al protto-maistro che non fesse come è ditto di sopra; delle qual pene la terza parte sia dell' accusator se per l' accusa sua si haverà la verità, il terzo alla Camera della Iustitia, e 'l terzo che dovesse haver l' accusator sia delli ‖officiali della ditta Arte se c. 26 A
per i ditti officiali el sarà o saranno acousati.

LXXIIII. Di mandar i maistri a disnar una hora avanti nona. c. 18 B

Per cagion che 'l cessi e manchi ogni scandalo e errore soleva occorrer ogni giorno tra i proto-maistri et suoi maistri nel fatto de mandar i ditti maistri a disnar e a merenda alla hora debita, pertanto fu preso in capitolo

2. *Cod. Z. omette* et 8. *Cod. M.* facando 38. *Cod. Z.* alle 39. in] *Cod. Z.* un

(1) Cioè un'ora avanti mezzodì.

pitolo che da mo' avanti el proto-mastro debba mandar tutti li soi maestri a disnar a l'ora debita, cioè avanti nona un' ora e a marenda a ore .xx., sotto penna de libre .x. a le qual caza lo ditto proto-mastro quando per lui mancasse de mandar quelli come è ditto, dechiarando che 'l proto-mastro debba questo dir alli detti maestri sotto la detta penna, la qual si parta per terzo: uno alli signori, l'altro a l'acusador e 'l terzo alla scuola; e façando per questo modo el seguirà ogni ben come segue in la casa de comun; e questo se diebba intender ogni dì che sona la marangona.

LXXIIII. Che 'l si diebba pagar i maestri che lavora cossì in aqua come in terra infra terzo dì. Aciochè chi à lavorado abbia presto e prestamente el so merito fo presso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun paron che torrà maestri al so lavorier, debbia aver pagado quelli della domada infra terzo dì, sotto penna de libre .x.
c. 26 B de picoli, cossì in aqua come in terra, e non possa tuor altri maestri se li primi non serrà pagadi, sotto la ditta penna la qual se parta come le altre.

LXXV. De quelli che serrà comandadi a lavorar a l'Arsenal e andasse a lavorar a altre spetial persone. Per honor e utele sì de comun come de spitial persone i signori giustitieri vechi habiando vedudo per longa esperientia che 'l non se oserva quello che si diè per i calafadi alli qualli tocha le tessere ad andar a l'Arsenal

che da mo' in avanti il protto-maistro debba mandar tutti i suoi maistri a disnar all'hora debita, cioè avanti nona una hora e a merenda a hore vinti, sotto pena de libre .x. alle qual caza lo ditto protto-maistro quando per lui mancasse de mandar quelli come è dito, dechiarando che 'l proto-maistro debba questo dir alli detti maestri sotto la ditta pena, la qual si parta per terzo: uno alli signori, l'altro al-l' accusator e il terzo alla scuola; e facendo per questo modo el seguirà ogni ben come segue in la caxa de comun; e questo si debba intender ogni dì che sona la marangona.

LXXV. Che 'l si debba pagar i maistri che lavori così in acqua como in terra infra terzo dì. Aciochè chi ha lavorado habbia prestamente il suo merito fu preso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun paron che torà maistri a suo lavorier, debbia haver pagato quelli della domada infra terzo dì, sotto pena de libre .x. de pizoli, così in ‖ acqua come in terra, e non possa tuor altri maestri se i primi non sarà pagadi, sotto la ditta pena la qual si parta come le altre.

LXXVI. De quelli che sarà comandà a lavorar all'Arsenal e andasse a lavorar a altre spetial persone. Per honor e utele sì del comun come de spetial persone i signori iustitieri vecchi havendo veduto per la longa esperientia che 'l non si osserva quello che se diè per i calafadi alli quali tocca le tessere ad andar all'Arsenal alla casa

13. *Cod. M.* facando 33-34. *Cod. Z.* altra

alla casa de comun a lavorar alla Signoria nostra, perchè de quelli che vien ‖ comandadi or ne manca .x., or .xii., e alcuna volta .xvi., la qual cossa vien in gran danno de comun, perchè quando i diè lavorar a comun i va a lavorar a spetial persone e cossì le galie e le ovre de comun non si potria aver alli tempi debiti e deputadi se non si provede sopra di ciò, ancora (1) in danno de zentilhomeni de Venetia e altre spetial persone fa (2) lavorar nave e navilii, perchè i ditti calafadi comandadi che lor vada el luni per la domada a lavorar a comun, non va in la casa, anci el luni va a lavorar a spetial persone e poi il marti i diè esser in li lavorieri che loro à promessi a spetial persone e quelli va a lavorar in la casa de comun, sichè le nave de spetial persone alle qual diè esser atteso e andar driedo le sue ovre promesse, per lor vien albandonade, sichè mal atende a comun e mal a spetial persone: pertanto i detti signori à ordenado che da mo' avanti alcun che sia comandado a lavorar in la ca' de comun, sia tegnudo andar a lavorar alla ditta casa nè non ossa andar a lavorar ad alcuna spetial persona quello dì il qual el doverà lavorar in la casa de comun, sotto penna de libre .iii. de picoli per ciascuno e per cadauna fiada (3) i contrafarà, e per similmente ciascuno proto-mastro over calafado che torrà alcun de ditti calafadi i

de comun a lavorar alla Signoria nostra, perchè de quelli che vien comandàdi mo' ne manca .x., mo' .xii., e c. 19 A alguna fiada .xvi., la qual cosa vien in gran danno del comun, perchè quando i diè lavorar a comun i va a lavorar a spetial persone e così le galie e le ovre de comun non se poria haver ai tempi deputadi se non se provede sopra di ciò, ancora in danno de gentilhomini de Venetia e altre spetial persone fa lavorar nave e navilii, perchè i ditti calafadi comandadi che lor vada il luni per la domada a lavorar a comun, non va in la casa, anzi il luni va a lavorar a spetial persone e può il marti diè esser in li lavorieri che loro ha promessi a spetial persone e quelli va a lavorar in la cha' de commun, sichè le nave de spetial persone alle qual diè esser atteso e andar driedo le so ovra promesse, per lor vien abandonade, sichè mal attende a comun, mal a spetial persone: pertanto i ditti signori ha ordinato che da mo' avanti algun che sia comandato a lavorar in la ca' de comun, sia tenuto andar a lavorar alla detta casa nè non osa andar a lavorar ad alguna spetial ‖ persona quel dì che lo doverà c. 27 A lavorar in ca' da comun, sotto pena de libre .iii. de pizoli per ciascadun e ciascuna fiada i contrafarà, e per simel modo ciascun proto-maistro over calafado che torrà algun di ditti calafadi i dì che i doverà lavorar alla

18. in] *Cod. Z.* vi 25-26. *Cod. M.* pertantto

(1) Si sottintende « la qual cosa vien ».
(2) Cioè « che fa » colla solita elissi del relativo.
(3) Cioè « per cadauna fiada che i contrafarà ».

giorni che lavorerano o che doverà lavorar alla casa de comun in suo' servitii over d' altri caza alla ditta penna per ciascun dì che lavorerà fuor della casa; e per questo modo quelli che per amor non vorà lavorar a comun i lavorerà per timor della penna, sichè colui che doverà lavorar a comun i no lavorerà e intrometa altra ovra, e colui che l'aceterà a lavorar se 'l serrà protto-mastro o calafado, caza de libre .III. de picoli per cadaun de loro e per ca- c. 19 B dauna || volta e i giorni che i lavorerà fuora della casa, sì el proto-mastro che torà a lavorar come il calafado che anderà contro l' ordine preditto, dechiarando che ciascun delli detti maestri calafadi i qualli serrà comandadi a lavorar a l'Arsenal, sia tegnudi de dir e manifestar a quelle persone che i requirerà de lavorar fuora de l'Arsenal, e per lo simile li maestri diè domandar quelli che i volesse tuor a lavorar, sotto la ditta penna per cadaun per cadauna volta; delle qual penne un terzo sia de l'acusador, un terzo di giustitieri e l'altro della scuola.

LXXVI. **Che 'l se debbia portar i denari di vetrani ogni domenega al banco in piazza e che 'l gastaldo non ossi tuor.** Per casson di molti lamenti i qualli si feva per i poveri vetrani di danari i qualli li aspetava per lor meriti e fadige, i qual denari per alcuni gastaldi i fenzeva esser ocuppadi e retegnudi metando i ditti ga- c. 27 B staldi i detti denari in suo uso e per questo modo i ditti poveri vetrani

casa de comun in suoi servitii over d'altri caza alla ditta pena per ciascun dì ello lavorerà fuora della casa; et per questo modo quelli che per amor non vorrà lavorar a comun i lavorerà per timor della pena, sichè colui che doverà lavorar a comun e no i lavorerà e intrometta altra ovra, e colui che l' accetterà a lavorar se 'l sarà proto-maistro o calafado, caza de libre .III. de pizoli per ciascadun de lor e per ciascaduna fiada e dì che i lavorerà fuora della casa, sì el proto-maistro che torrà a lavorar como el calafado che andarà contra l' ordine preditto, dechiarando che ciascun di ditti maistri calafadi i quali sarà comandadi a lavorar all'Arsenal, sia tegnudi di dir e manifestar a quelle persone che i requirerà de lavorar fuora dell'Arsenal, e per il simile i maistri diè domandar quelli che i volesse tuor a lavorar, sotto la ditta pena per ciascun e ciascuna fiada; delle qual pene un terzo sia de l'accusador, un terzo de iustitieri e l' altro della scuola.

LXXVII. **Che 'l si debbia portar i dinari dei vetrani ogni domenega al banco in piaza et che 'l gastaldo non olsi tuor.** Per cagion di molti lamenti i quali si feva per li poveri vetrani dei denari i quali ge aspettava per loro meriti e fadige, i quali denari per alguni gastaldi i giera usurpadi e ritenuti mettendo i ditti ga||staldi quelli così fatti denari in suo uso et per questo modo i ditti poveri

24. a] *Cod. M.* e 34. *Cod. Z.* *a feva aggiunge* fatti 35. *Cod. Z. dopo* vetrani *ripete* per i poveri 39. *Cod. M.* denaro

riceveva questo danno e ancora nasseva molte querele e lamentation, et aciochè el manchi questi cossì fatti errori e che questi poveri vetrani abbia il suo dretto: fo preso in.pien capitolo che da mo' avanti alcuno gastaldo non ossa nè prossuma tuor nè far tuor alcun denar che aspeta ad alcun vetran, sotto penna de libre .x. de picoli per ciascun per ciascuna volta; ma quelli cossì fatti danari non si possa ricever se non la domenega al banco quando il gastaldo serrà con li soi compagni [1], e quelli far scriver al suo scrivan; e questo ordine fu laudado per li signori giustitieri vechi.

LXXVII. Ordini sopra la ditta casson. Conciosiachè per una parte presa in pien capitolo e inserta in ‖ questa mariegola nostra di calafadi [2] a sovention di poveri vechi e impotenti della ditta Arte i ditti calafadi sia tegnudi per ogni tre ovre [3] un vetran che i tocherà segondo come si contien in quella parte, et perchè i proti-mastri ai qual fidadi i ditti vetrani, non cura pagar quelli come è debito, per la qual cossa i ditti poveri vetrani e impotenti non può viver e patisse de gran senestri: pertanto a voler che la ditta habbia suo luogo, de comandamento de signori giustitieri vechi fu ordenado e zonto in questa mariegola che da mo' avanti el gastaldo che serrà, in penna de libre .x. de pizoli in li so' propii benni,

vetrani receveva questo danno e ancora nasceva molte querele e lamentanze, et azochè 'l manchi questi così fatti errori e che questi poveri vetrani habbia il suo dritto: fu preso in pien capitolo che da mo' avanti algun gastaldo non osa nè presuma tuor nè far tuor alcun denaro che aspetta ad alcun vetran, sotto pena de libre .x. per ciascun e ciascuna fiata; ma quelli così fatti denari non si possa recever se non la domenica al banco quando il gastaldo sarà con li suoi compagni, e quelli far scriver al suo scrivan; e questo ordine fu lodato per i signori iustitieri vecchi.

LXXVIII. Ordine sopra la ditta cagion. Conciosiachè per una parte presa in pien capitolo e scritta in questa mariegola nostra di c. 20 A calafadi a sovention di poveri vecchi e impotenti della ditta Arte i ditti calafadi sia tenuti per ogni tre ovre tuor un vetran che i tocherà segondo come si contien in quella parte, et perchè i proti-maistri ai quali fidadi i ditti vetrani, non cura pagare quelli come è debito, per la qual cosa i ditti poveri vetrani e impotenti non può viver e patisce de gran senestri: pertanto a voler che la ditta habbia suo luoco, de comandamento di signori iustitieri vechi fu ordenato e aggionto in la mariegola che da mo' avanti il gastaldo che sarà, in pena de libre .x. de pizoli in li suoi proprii beni, debia

12. al] *Cod. Z.* el 30. *Cod. M.* pertantto

(1) In quel giorno il gastaldo presiedeva il tribunale dell'Arte; cf. il capitolo LXXVIIII, p. 269, r. 18 - p. 270, r. 8.
(2) Cf. i capitoli LVIII e LXII, pp. 639-640 e 642-643.
(3) Cioè « per ogni tre maestri ».

c. 28 A debbia comandar ai proti-mastri a li qualli lui darrà i ditti vechi, che in penna de soldi .v. per lira i debbia portar i danari de ditti vetrani al banco la prima domenega che venirà, e debba il ditto gastaldo far notar la ditta penna al scrivan nelli suoi quaderni e scuoder quella dai contrafacenti, e se nol la podesse scuoder, debba notificarlo ai signori giustitieri vechi i quali procurerà de scuoderla; della qual penna il terzo sia delli signori giustitieri vechi, el terzo de comun e l' altro terzo della scuola (1).

c. 22 B c. 30 B LXXXII. ‖ Che 'l gastaldo sia tegnudo d'andar una volta alla domada a l'Arsenal e altro per i vetrani. c. 31 A Conciosiachè la Signoria nostra a benefitio di poveri vetrani de l'Arte di calafadi abbia provisto cossì in la casa de comun per esempio de altri come de fuora, et el gastaldo una fiada alla domada sia tegnudo andar cercando per la terra le ovre per i poveri vetrani e non cura andar a cercar le ovre in la

comandar ai proto-maistri ‖ ai qual lui darà i ditti vecchi, che in pena de soldi .v. per libra i debbia portar i danari dei ditti vetrani al banco la prima domenega che vegnirà, e debbia il ditto gastaldo far notar la ditta pena al so scrivan nei suoi quaderni e scuoder quella dai contrafacenti, et se 'l non la potesse scuoder, debba notificarlo ai signori iustitieri vechi i qual procurerà di scuoderla; della qual pena il terzo sia di signori iustitieri vecchi, il terzo del comun e il terzo del gastaldo.

LXXXIII. ‖ Che 'l gastaldo sia tenuto d'andar una fiada alla domada a l'Arsenal e altro per i vetrani. ‖ Conciosiachè la Signoria nostra a benefitio dei poveri vetrani dell'Arte di calafadi habbia provisto così in la cha' de comun per essempio dei altri come de fuora, et il gastaldo una fiada alla domada sia tenuto andar cercando per la terra le ovre per i poveri vetrani e non cura andar a cercar le

5. *Cod. Z.* vegirà

(1) Non pubblico il capitolo LXXVIII (« Che non si possa andar « a lavorar fuora di Venetia »), perchè ho ritrovato che contiene una parte del Maggior Consiglio in data del 28 maggio 1365 che si legge a c. 95 B del *Liber Novella*, e un'altra pure del Maggior Consiglio, in data del 26 ottobre 1371, che si legge nel margine inferiore della stessa pagina del medesimo registro; tutte e due sono passate a cc. 52 B e 53 A del cit. capitolare dei Patroni dell'Arsenal del 22 gennaio 1377. Per analoga ragione non pubblico il capitolo LXXVIIII (« De non mandar a lavorar fuora « de Venetia »), avendo ritrovato che contiene la versione di una parte del Maggior Consiglio in data del 19 marzo 1374 che si legge a c. 139 B del *Liber Novella* ed è passata a c. 53 A del cit. capitolare dei Patroni dell'Arsenal. E parimenti non pubblico il capitolo LXXX (« Che nissun non « ossa menar fuori de Venetia alcun calafato »), perchè ho ritrovato che contiene la versione di una parte del Senato in data del 5 dicembre 1381 che si legge a c. 45 A del vol. 37 dei *Misti* ed è passata a c. 32 A-B del cit. capitolare dei Provveditori di comun.

casa de comun: pertanto presso fo in pien capitolo di calafadi, niun discrepante, che cossì come il gastaldo è tegnudo de andar cercando una fiada alla domada per la terra, cossì sia tegnudo andar una fiada alla domada alla casa de comun e veder quanti vetrani entra in le ovre serrà (1) lì e segondo, quelle farse pagar di vetrani, sotto penna de libre .xxv. de picoli per cadaun gastaldo el qual non anderà come è detto di sopra e cadauna volta, la qual si parti per terzo, cioè ‖ un terzo a l'acusador, un terzo alla Camera della Giustitia vechia e l'altro a la scuola; e fo laudado e ratificado el ditto ordine dai signori giustitieri vechi.

LXXXIII. Che li vetrani de fuora debba haver la quarta parte di denari de l'Arsenal. Per comandamento di signori proveditori de comun fo ordenado che da mo' avanti tutti i danari che scuoderà il gastaldo o altra persona della casa de comun per ben di poveri vetrani, si diebba far 4 parte: tre parte sia dadi a quelli vetrani che è alla caseleta, e l'altra parte sia de quelli che non è alla caseleta.

LXXXIIII. Che'l se dia tanto ai vetrani quanto alli mior che lavora. Conciosiachè el fosse proveduto per sustentation di poveri vetrani de l'Arte di calafadi che i patroni de nave o navilii quando i farrà lavorar de calafado le sue nave o na-

uovre in la cha' de comun: pertanto fu preso in pien capitolo di calafadi, niun discrepante, che così come il gastaldo è tenuto andar cercando una fiada alla domada per la terra, così sia tenuto andar una fiada alla domada alla cha' de comun e veder quanti vetrani entra in le ovre sarà lì e segondo quelle farse pagar di vetrani, sotto pena de libre .xxv. de pizoli per cadaun gastaldo il qual non andarà come è ditto di sopra e cadauna fiada, la qual si parti per terzo: un terzo all'accusator, un terzo alla Camera c. 23 A della Iustitia vecchia e l'altro alla scuola; e fu lodato et ratificato detto ordine dai signori iustitieri vecchi.

LXXXIIII. Che i vetrani de fuora debba haver la quarta parte dei denari dell'Arsenal. Per comandamento dei signori proveditori de comun fu ordinato che da mo' avanti tutti i denari che scuoderà il gastaldo o altra persona dalla casa de comun per ben dei poveri vetrani, si debba far quattro parte: tre parte sia date a quelli vetrani che sè alla cassella, e l'altra quarta parte sia di quelli che non è alla cassella.

LXXXV. Che 'l si dia tanto ai vetrani quanto ai mior che lavora. ‖ Conciosiachè 'l fosse c. 31 B proveduto per sostentation di poveri vetrani de l'Arte de calafadi che i patroni delle nave e navilii quando i farà lavorar de calafado le sue nave over

1. *Cod. M.* pertantto 4. *Cod. M. a* andar *aggiunge* a 5-7. *Cod. Z. omette il passo* per la terra - alla domada 9. *Cod. M.* farsse 28. *Cod. Z.* data 32. *Segue a* mior *nel cod. M.* maistri *ma sembra espunto.*

(1) Cioè « che serà ».

vilii e tocherali per tessera alli soi lavorieri alcuno vetran segondo i ordeni che parla de questa [1], façando i proti-mastri dar le tessere ben e realmente, debbia quelli tal patroni pagar alli detti vetrani non possenti la metà di quello pretio che i danno alli mior maestri che sonno possenti [2], et el sia molti che per il passato habbia fatto e al presente fazza lavorar nave et altri navili de calafado fuorra del corpo de Venetia e delle terre e luogi circostanti da Grado a Cavarzere i quali non ànno a suoi lavorieri l'angaria di vetrani, e sia giusto che tutti sia tratadi egualmente e che la sonvention non sia minuida ai ditti vetrani, ma più tosto cresiuta per bon esempio di quelli ànno [3] a vegnir: fo statuido e ordenado per i signori provedidori de comun e giustitieri che tutti quelli che al presente fa e per l'avenir farà lavorar de l'arte di calafado in tutte terre over luogi di Grado a Cavarzere sia cossì tegnudi a tutte angarie de vetrani de l'Arte di calafadi come son tegnudi
c. 23 D quelli che fa lavorar dentro || il corpo di Venetia nave over navilii, sotto penna de libre .xv. de picoli per ciascadun e ciascheduna volta serà contrafatto; la qual penna sia partida per quel muodo si parte le altre contegnude in questa mariegola.

c. 32 A LXXXVI. Che i marangoni e calafadi non ossi nè prosumi far vendida delli navilii o

navilii e tocherali per tessera ai suoi lavorieri algun vetran secondo i ordini che parla de questa, facendo i proto-maistri dar le tessere ben e lialmente, debba quelli tal patroni pagar ai ditti vetrani non possenti la mittà di quello pretio che i danno ai mior maistri che sono possenti, et el sia molti che per lo passato habbia fatto e al presente faccia lavorar nave e altri navilii de calafado fuora del corpo di Venetia e delle terre e luoghi circonstanti da Grado a Cavarzere i quali non hanno ai suoi lavorieri l'angaria de vetrani, e sia giusto che tutti sia trattadi ugualmente e che la sonvention non sia minuida ai ditti vetrani, ma più tosto accresciuda per buon essempio de quelli hanno a vegnir: fu statuito et ordinato per i signori proveditori de comun et iustitieri vechi che tutti quelli che al presente fa e per lo tempo avenir farà lavorar de l'arte de calafado in tutte terre over luoghi da Grado a Cavarzere sia così tegnudi a tutte angarie de vetrani dell'Arte di calafadi come son tenuti quelli che fa lavorar dentro il corpo di Venetia nave over navilii, sotto pena de libre .xv. de pizoli per ciascadun e ciascuna fiada sarà contrafatto; la qual pena sia partita per quel modo se parte le altre contenute in questa mariegola.

LXXXVII. || Che i marangoni e calafadi non olsi nè presumi far vendeda delli navi-

1. *Cod. Z.* tesser 3. *Cod. M.* facando 16. *Cod. M.* tratado 19. *Cod. M.* quello

(1) Cf. il capitolo LXII, pp. 642-643.
(2) Cf. il capitolo LXXII, pp. 650-651.
(3) Cioè « di quelli che ànno ».

nave negra se non biancha. Conciosiachè per i provedidori de comun el fosse fatto alcune provesion a agumentation de l'Arte di marangoni le qualli sonno sante e giuste, e perchè de l'Arte di calafadi in quella fiada non fosse provedudo sì a pien che a quella non sia bisogno farli che subvention, considerando a quanto pericolo score le nave e navili che i marangoni de navi fanno sopra de sì per esser mal calchadi, sì per esser lavoradi de mal legname come per esser mal fitti, che poria esser consumation de nostri mercanti e delle mercantie ‖ e danno notabilissimo del nostro comun, e sia neccessario far sì fatta provession sopra di ciò che le ditte inconvenientie non ocora: e perciò per i signori provedidori di comun fo statuido e ordenado che da mo' avanti alcun marangon de nave il qual lavorerá over farrà alcuna nave o navilio nuovo sopra de sì, non possa per alcun muodo over inzegno far nè far far per sì over per altri per suo nome vendida de sì fatta nave over navilio fatto da nuovo altramente che biancho e compido, che serrà dicho solamente della so arte de marangon, nè etiamdio possa far vendida nì prometer de far compir alcuno delli detti navili de uovra che aspeta overo che potesse aspetar a l'Arte de calafadi, sotto penna de ducati cento d'oro per ogni fiada el fosse contrafatto; della qual un terzo sia della scuola di calafadi, un terzo de provedidori de comun e l'altro de l'acusador se 'l ne serà, per lo qual si habbia la verità; e ancora che alcuna persona non ossa nè diebba comprar alcuna nave o navilio delle

lii o nave negra se non bianca. Conciosiachè per i proveditori di comun el fosse fatto algune provision ad augmentatione dell'Arte di marangoni le quali sono sante e iuste, et perchè de l'Arte di calafadi in quella fiada el non fu proveduto sì a pien che a quella non sia de besogno farli che subvention, considerando a quanto pericolo scorre la nave et navilii che i marangoni de nave fanno nuovi sopra de sì per esser mal calcadi, sì per esser lavoradi de mal legname come per esser mal fitti, che poria esser consumation di nostri mercadanti e delle mercadantie c. 24 A e danno notabilissimo del nostro comun, e sia necessario far sì fatta provision sopra di ciò che le ditte inconvenien‖tie non occorra: e perciò c. 32 B per i signori proveditori di comun fu statuido e ordinado che da mo' avanti algun marangon de nave il qual lavorerà over farà alcuna nave over navilio nuovo sopra de sì, non possa per alcun modo over inzegno far nè far far per sì over per altri per suo nome vendeda de sì fatta nave over navilio fatto da nuovo altramente cha bianco e compido solamente della so arte de marangon, nè etiandio possa far vendeda nè prometter de far compir algun dei ditti navilii de uovra che aspetta over podesse aspettar al-l'Arte di calafadi, sotto pena de ducati cento d'oro per ogni fiada el fosse contrafatto; della qual un terzo sia della scuola di calafadi, un terzo dei provedidori di comun, e l' altro terzo dell'accusador se 'l ne sarà, per lo qual si habbia la verità; et ancora che alguna persona non ossa nè debba

condition sopradite negra, sotto penna come di sopra da esser partida ut supra; et fo cridada questa parte per comandamento di detti signori provedidori de comun da esser osservada.

LXXXVII. Che i marangoni diebba pagar soldi .x. per luminaria. Conciosiachè el comparesse avanti i signori provedidori de comun il gastaldo di calafadi per nome de tutto el mistier di calafadi agravandossi che di giorno in giorno per li marangoni de nave vien tolto el mistier dalle man per el califitar (1) e bruscar che i fanno, sichè alle grande angarie i àno (2) e per el mistier i vieu tolto (3) dalle man non pono suplir alle spese i fano e sovenir i so' poveri vetrani i quali sono asaissimi: imperò i detti signori provedidori e signori giù-
c. 33 A stitieri vechi per la libertade a lor concessa per il Consiglio de Pregadi (4) e de volontade del gastaldo di marangoni de nave per nome de tutti del
c. 24 B so mistier e del ‖ gastaldo di calafadi per nome dil mistier di calafadi vogiando equalitade in tutti conservare, àno termenado e mandado che 'l sia messo nella mariegola di calafadi che da mo' avanti si diebba oservar che cossì come i marangoni di nave per

comprar alguna nave o navilio delle condition supradìtte negra, sotto la ditta pena da esser partida ut supra; et fu cridada questa parte per commandamento di detti signori proveditori da esser osservata.

LXXXVIII. Che i marangoni debba pagar .x. soldi per luminaria. Conciosiachè'l comparesse avanti i signori proveditori de comun il gastaldo di calafadi per nome di tutto il mistier dei calafadi aggravandose che de dì in dì per i marangoni de nave vien tolto il mistier delle man per il califitar e bruscar che i fanno, sichè alle grande angarie i àno et per il mistier i vien tolto dalle man non puono supplir alle spese i fanno e sovvegnir i so' poveri vetrani i quali sono assaissimi: imperò i ditti signori proveditori e i signori iustitieri vecchi per la libertà a lor concessa ‖ per il Conseglio de Pregadi e de volontà del gastaldo di marangoni de nave per nome de tutti del so mistier e del gastaldo di calafadi per nome del mestier di calafadi voiando equalitade osservar in tutti hanno terminato e mandato che 'l sia messo in la mariegola di calafadi che da mo' in avanti si debba osservar che così come i marangoni de nave per califitar e bruscar

2. *Cod. Z.* sopraditta   17. *Cod. M. omette* i *dinanzi* vien   28–29. *Cod. M.* conservano *e omette* àno

(1) Cioè per ristoppare le navi; cf. Boerio, op. cit. s. v. calafatar.
(2) Cioè « che i ànno ».
(3) Cioè « che i vien tolto ».
(4) Forse la parte del Senato alla quale questo passo rimanda è quella del 6 settembre 1429 che ho pubblicato a p. 475, nota 1. In questo caso sarebbero posteriori a questa data i capitoli LXXXVII e LXXXXI e forse anche gli intermedi.

califitar e bruscar i àno fatto [1], ànno solamente pagado per luminaria o-gn'anno a l'Arte di calafadi soldi .IIII., così da mo' avanti debbia pagar soldi .X., dei qual soldi .X. si debbia far e partir come è stà partidi li altri per il tempo pasatto.

LXXXVIII. Che cadaun proto-maestro debba zurar de far bona ovra. Ancora, fo preso in el ditto capitolo che cadaun proto-maestro debba zurar davanti il gastaldo e i compagni de far far bona ovra, in penna de libre .XXV., intendando da miara .L. in su si lavorier vechio come nuovo.

LXXXVIIII. De tegnir rasson da ogni tempo. Ancora, fo preso che sicome non si poteva tegnir rasson da .III. mesi over da quatro, così da qui avanti si possa tegnir d' ogni tempo, intendando da libre .III. in zo.

LXXXX. Che cadaun che laverà da calafado lavor da .L. miara in zo debba pagar de ogni .VI. zornade una. Ancora, fo preso e ordenado che da mo' avanti cadaun che lavorerà lavorier da .L. miara in zo del mistier di calafadi con un homo o con doi, debba pagar d'ogni .VI. zornade una al banco di calafadi per sonvention de nostri infermi e poveri vetrani.

LXXXXI. Coretion fatta in nel .XXIIII. capitolo che i fenti possa romagnir a imparar l'arte con altri maestri. Fo çonto, e coretto per i sopraditti signori provedi-

i hanno fatto, hanno solamente pagato per luminaria ogn'anno all'Arte di calafadi soldi .IIII., così da mo' in avanti debbia pagar soldi .X., dei qual soldi .X. si debba far e partir come è stà partidi i altri per il tempo passato.

Che cadaun proto-maistro debba zurar de far buona ovra. Ancora, fu preso nel ditto capitolo che cadaun proto-maistro debba zurar davanti il gastaldo e i compagni di far far buona ovra, in pena de libre .XXV., intendando da miera .L. in su sì lavorier vechio come nuovo.

LXXXVIIII. De tegnir rason de ogni tempo. Ancora, fu preso che sicome non si poteva tegnir rason da .III. mesi over da quattro, così da qua inanzi se possa tegnir d' ogni tempo, intendando da libre .III. in zoso.

LXXXX. Che cadaun che lavorerà da calafado lavor da .L. miera in zoso debbia pagar de ogni .VI. zornade .I. Ancora, fu preso e ordinato che da mo' avanti cadaun che lavorerà lavorier da .L. miera in zoso del mestier di calafadi con uno|| huomo o con do, debbia c. 33 B
pagar d'ogni .VI. zornade una al banco di calafadi per sovention de nostri infermi et poveri vetrani.

LXXXXI. Corettion fatta nel .XXIIII. capitolo che i fanti possa romagnir a imparar l'arte con altri maistri. Fu agionto e corretto per i sopraditti

8. *Cod. Z. omette il numero d'ordine del capitolo.* 38. *Cod. M.* conto

[1] Cioè « che i ànno fatto ».

tori de comun e giustitieri vechi in el .xxiiii. capitolo che da mo' avanti tutti i calafadi che venirà cum nave e galie possa lassar i suoi fenti con altri maestri ad imparar l'arte non ostante alcuna parte inserta in questa mariegola nostra, romagnando la ditta parte in tutto e per tutto in sua fermeza (1).

signori provedadori de comun e iustitieri vechi nel .xxiiii. capitolo che da mo' avanti tutti li calafadi che vegnerà con nave e galie possa lassar i so' fanti con altri maistri a imparar l'arte non ostante alcuna parte inserta in questa nostra mariegola, romanendo la ditta parte in tutto e per tutto in so fermezza.

XII. Al capitolare dei muratori del 26 novembre 1271.

[Il proemio del capitolare dell'Arte dei muratori del 1606 m. v., conservato all'Archivio di Stato di Venezia, *Arti, 406* (2).]

c. 1 A Al nome de Dio benedetto et della gloriosa sempre vergine madre madonna santa Maria et del beato et glorioso misier san Marco capo di questa serenissima città di Venetia et del beato apostolo misier san Thomaso prottetor di questa veneranda scola de mureri fu renovata la presente nostra mariegola corendo li anni del Signore nostro misier Iesù Christo .m.dc.vi. essendo stata presa parte nel capitolo nostro generale di reformarla et havendo anco sopra ciò havuta auttorità dalli illustrissimi signori proveditori sopra la Iustitia Vecchia; et questo fu in tempo delli spetabili homini misier Piero dalle Caldiere quondam Agnolo gastaldo, misier Iacomo quondam Cesaro, misier Vicenzo de Zuanne Porcelli, misier Piero Bergamasco compagni et misier Bortolo quondam Mattio scrivan. nella qual mariegola saranno posti tutti li capitoli boni, ordinati et approbati dalli illustrissimi si-
c. 1 B gnori superiori di || tempo in tempo, senza disordine o confusione, et questo

5-6. *Cod. M. omette* non ostante alcuna parte

(1) Segue a c. 25 a del cod. Marciano e a c. 34 a del cod. Zennaro la ratifica in data del 4 ottobre 1437; i capitoli che susseguono ad essa sono con datazione più recente di questa.

(2) I capitoli di questo capitolare anteriori al 1330 sono stati pubblicati o nel comento a quello del 26 novembre 1271 (cf. pp. 287-299) o nell'Appendice (pp. 304-305). Ho omesso il capitolo secondo, perchè dal contesto appare di data più recente e non ha riferimenti alla materia del capitolare antico. I capitoli susseguenti al xiii sono tutti di data posteriore al 1330. Si intende che i capitoli del capitolare del 26 novembre 1271 e delle sue addizioni che non hanno riscontro in questo, come risulta dal comento, erano scomparsi nel 1606 dalla legislazione di quest'Arte.

si ha fatto per commodo, beneficio et mantenimento di questa honoranda scola necessaria et tanto fruttuosa in questa gloriosa città, la qual sua divina Maestà si degni perpetuamente conservar in santa pace. amen.

XIII. Al capitolare dei merciai del 2 dicembre 1271.

P. 314, r. 1. quod gastaldio] *Così il cod.; il senso vorrebbe* quod nec gastaldio *come si legge nel testo di alcuni dei capitoli ricordati nella nota 1 di quella pagina. Ma talvolta in queste frasi questi capitolari omettono per elisione la prima negazione.*

P. 308, nota 7 (sulla «grisolima»):

Nel greco dell'alto medio evo si ha χρυσόνημος nel significato di χρυσοῦν νῆμα (cf. SOPHOCLES, op. cit. s. v.). In un documento veneziano del 16 settembre 1333, riferito dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 42, nota 5), la voce ricorre nella forma «grisolonia» col doppio significato di filo metallico del colore dell'oro o del colore dell'argento: «vendebat setam, oropellos, grisoloniam zallam et albam, setam de Bononia, de Mutina de qua fiunt vela subtilia, bochiranos, cendatos et zambellotos», merci proprie di quest' arte. La stessa varietà appariva anche quando quel metallo era in foglia anzichè in fili; difatti il capitolare veneziano ricorda «aureumpelle vel argentumpelle» (cf. p. 325, r. 5). La «grisolima» veniva usata anche nelle stoffe colle quali si facevano i paramenti ecclesiastici. Nell'*Inventario del tesoro della chiesa patriarcale d'Aquileia compilato nel 1408* (edito da VINCENTO JOPPI nell'*Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino*, 1883, II, 62) è ricordata: «una cappa de serico albo, usitata, contexta auro sive grisolino cum diversis foliis»; «una casula contexta grisolino et seta viridi».

XIV. Al capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271.

P. 330, nota 1 (sulle relazioni tra il capitolare dei fabbri e quelli dei calzolai e dei conciatori di pelli):

Ho già rilevato che nella compilazione del 1271 il capitolare dei fabbri è in gran parte derivato da quello dei calzolai del 17 novembre del medesimo anno. Ma questa derivazione non è stata diretta, bensì per mezzo del capitolare dei conciatori di pelli. Essendo stato questo compreso tra i capitolari di data incerta, i quali formano un gruppo speciale in questo volume, non è stato possibile nel comento al capitolare dei fabbri indicare i passi corrispondenti dell'altro e la loro paginazione; alla mancanza inevitabile supplisce questa giunta. Il capitolo II del capitolare dei fabbri corrisponde al II del capitolare dei conciatori (cf. p. 489, rr. 1-5); il III al III (cf. p. 489, rr. 6-8), ma con differenze; il IIII nella sua prima parte al IIII (cf. p. 489, rr. 9-13); il V in

gran parte al v (cf. p. 490, rr. 1-6); il vi al vi (cf. p. 490, r. 7 - p. 491, r. 13); il vii al vii (cf. p. 492, rr. 1-8); il primo periodo dell' viii all' viii (cf. p. 492, r. 9 - p. 493, r. 2) e gli altri al xxi (cf. p. 498, rr. 1-8); il viiii al x (cf. p. 493, rr. 6-8); il x al xi (cf. p. 493, rr. 9-12); il xii alla prima parte del xxii (cf. p. 498, rr. 9-13); il xvi al xvi (cf. p. 495, r. 10 - p. 496, r. 4); il xvii al xvii (cf. p. 496, rr. 5-12); il xviii al xviii (cf. p. 496, rr. 13-16); il xviiii ed il xx al xviiii e xx (cf. p. 497, rr. 1-15); il xxi al xii (cf. p. 494, rr. 1-6); il xxxvii al xxxx (cf. p. 504, rr. 1-4); il xxxviii al xxxviiii (cf. p. 503, rr. 12-17); il xxxxi al xxxxvi ed al xxxxvii (cf. p. 506, r. 7 - p. 508, r. 8); il xxxxii al xxxxviii (cf. p. 507, r. 9 - p 508, r. 3); il xxxxv al xxxxiii (cf. p. 505, rr. 11-15). Queste somiglianze aggiungono un argomento a favore della data del 19 novembre 1271 che al capitolare dei conciatori di pelli ho attribuito come data probabile.

P. 338, note 2-10 (sugli ingegni delle chiavi):

Nel museo Civico di Venezia (cf. *Elenco* cit. p. 142, nn. 485-487 e 500; p. 143, nn. 508 e 529-542) si conservano varie chiavi e serrature di tempi diversi, le quali confermano le notizie date dal capitolare del 1271. Il n. 541 dà un' idea di ciò che potevano essere i « circleti » cioè le parti ricurve nelle quali terminavano le sezioni dell' ingegno. Il n. 542 dà un esempio di una « clavis forata » che aveva entro la canna il suo ago fisso o « pironem », e così, come anche risulta dal capitolare, il « pirone » faceva parte di essa e non della serratura. Queste chiavi mostrano nei loro ingegni le balzane, le coronelle e le crocette e sono maschie o femmine secondo che la loro canna è vuota o piena.

P. 345, nota 1 (intorno al significato antico dei rintocchi quotidiani delle campane di S. Marco a Venezia):

Durante la stampa di questo volume è stata pubblicata nell' *Historisches Jahrbuch* (1902, XXIII, 1, pp. 22-51; 2, pp. 247-269; 4, pp. 775-825) un' importante memoria di Tommaso Esser intitolata *Das Ave-Maria-Läuten und der « Engel des Herrn » in ihrer geschichtlichen Entwickelung* la quale può avere qualche attinenza colla illustrazione del significato dei rintocchi quotidiani delle campane di S. Marco a Venezia tante volte ricordati in questi capitolari, e così mi porge l' occasione di aggiungere nuove spiegazioni alla nota 1 della p. 345. Come ha notato l' Esser, sino da tempi antichissimi il Cristianesimo raccomandò ai devoti l' esercizio di una triplice preghiera quotidiana in tre momenti diversi del giorno in quanto questi ricordavano la passione, la risurrezione e l'ascensione di Cristo, ma ai tre momenti non corrispondeva allora alcun segno di campana. Le testimonianze sicure della consuetudine dei rintocchi serali per invitare i fedeli a recitare l'*Ave Maria* risalgono al 1307 e rispecchiano usanze speciali di alcune diocesi. L'Esser ne ha ha trovato un esempio del 1307 per l' Ungheria, un altro del 1316 circa per la diocesi di Maguelonne, ora Montpellier, un terzo del 1318 per la chiesa di Saintes nell' arcivescovado di Bordeaux, e poi molti altri che discendono sino alla seconda metà del secolo decimoquinto tra i quali è degno di nota quello del 7 marzo 1327, cioè l' ordine dato da Giovanni XXII ad Angelo vescovo di Viterbo e suo vicario in Roma di farvi sonare ciascuna sera al crepuscolo una campana e di accordare un' indulgenza di dieci giorni ai fedeli che al suono di essa nello stato di grazia recitassero con

devozione l'*Ave Maria*. Nella seconda metà del secolo decimoquarto il rintocco serale dell'*Ave Maria* si faceva in tempi diversi secondo i diversi luoghi; nella prima metà del decimoquinto la pratica di questa devozione era diffusa per molte diocesi, ma non ancora la preghiera corrispondente aveva avuto una forma stabile; nel secolo decimosesto l'usanza divenne anche più comune e la preghiera si recitava in ginocchio al suono della campana; Benedetto XIII nel primo anno del suo pontificato con breve del 14 settembre 1724 e con bolla del 26 susseguente accordò indulgenza plenaria a quanti dei fedeli in istato di grazia avessero recitato in ginocchio in un giorno del mese a loro elezione al suono della campana del mattino o del mezzodì o della sera la preghiera dell'*Angelus Domini* e poi per tre volte l'*Ave Maria*, ed anche accordò un'indulgenza di cento giorni per volta a quanti facessero questa pratica devota negli altri giorni dell'anno; in questo modo la pia consuetudine divenne generale. Il testo della bolla si legge a pp. 101-102 del volume ventiduesimo del *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctae Romanae Ecclesiae* (Torino, 1871). Questa consuetudine ecclesiastica si addossò alla consuetudine civile del rintocco serale per l'ordine pubblico, rintocco che è di origine più antica, perchè, come è stato dimostrato dal LATTES (*La campana serale nei secoli XIII e XIV secondo gli statuti delle città italiane*, nelle *Indagini e postille dantesche* di FRANCESCO NOVATI, Bologna, Zanichelli, 1899, pp. 163-170), l'uso di suonare ciascuna sera la campana del comune per indicare il principio legale della notte appare molto noto e molto diffuso nel principio del secolo decimoterzo giusta le testimonianze statutarie italiane, e però la sua origine deve essere anteriore a questi ricordi. L'unione dei due segni in uno solo, come ha notato il Lattes, in Italia ebbe tuttavia più di una eccezione, perchè in alcune città, come a Pavia e a Piacenza, restarono distinti. Gli statuti anche accennano in generale ad una campana del mattino che annunziava il principio legale del giorno, ma per lo più bastavano i segnali delle chiese che invitavano i fedeli alle preci mattutine; laddove il segno della sera aveva maggiore importanza essendo più necessario fissare l'inizio legale della notte in quanto l'ordine pubblico richiedeva in essa speciali provvedimenti in ragione della maggiore facilità pei malefizi.

Anche a Venezia il segno della campana ricordava la pratica di qualche dovere cittadino; questi segni in parte erano quotidiani e in determinati momenti, e venivano dati dalle campane di S. Marco variando dai giorni feriali ai festivi. Qui m'intrattengo soltanto sui segni quotidiani ed ordinari dei giorni feriali, perchè per solito di essi soli si fa menzione in questi capitolari.

A Venezia la consuetudine appare più complessa che altrove. Quei segni non si davano colla medesima campana, ma ora con una ed ora con un'altra delle quattro del campanile di S. Marco, le quali erano diverse di grandezza e per conseguenza anche di suono ed avevano ciascuna un nome proprio noto a tutti. La minore si nominava la trottiera o la campana dopo nona; venivano quindi in ordine di grandezza la mezza-terza, la nona e la marangona, la maggiore di tutte. Il campanile apparteneva ad una chiesa di giuspatronato in quanto era stata sino dalle origini la cappella ducale, e però si spiega come i segni delle campane si riferissero non meno a consuetudini civili che a pratiche religiose.

Le descrizioni di questo cerimoniale sono di data recente: una è formata dalle illustrazioni che il canonico di S. Marco GIOVANNI STRINGA pubblicò nel 1604 nella seconda edizione della *Venetia* del SANSOVINO e che Giustiniano Martinioni accolse nell' edizione del 1663 (pp. 295-296); un' altra, pure recente, venne pubblicata nel 1886 dal CECCHETTI (*Archivio Veneto*, XXXII, 379-380) che la trasse dall' archivio dei Procuratori di S. Marco *de supra* all'Archivio di Stato di Venezia; una terza che risale al 1678 (*) venne alla luce per opera del GALLICIOLLI (op. cit. I, 249-250). Le tre testimonianze concordano nell' enumerazione e descrizione dei segni, ma quella del 1678 vi aggiunge preziose notizie circa alcuni degli obblighi dei quali il Governo per mezzo di quei segni ordinava l' adempimento.

Lo spuntare dell' alba veniva indicato da mezza-terza e allora si ritiravano le guardie notturne che dalla mezzanotte in poi avevano custodito la piazza, il palazzo e la chiesa. Un' ora dopo, la marangona annunziava il levare del sole e gli operai dell'Arsenale si avviavano al luogo del lavoro. Mezz' ora dopo sonava di nuovo (**) e per mezz'ora la mezza-terza; i lavoranti entravano nell'Arsenale e quanti venivano in ritardo non avevano per quel giorno la mercede intera; i canonici di S. Marco cominciavano l' offiziatura e quando la campana era fermata entrava la messa cantata. Trascorsa un' ora dopochè la mezza-terza era stata fermata, la marangona dava il segno di terza (cioè della terza ora dopo l' alba, ossia della terza ora di giorno) ed i tribunali cominciavano la loro seduta. Quindi si dava il segnale del mezzogiorno che veniva annunziato dalla nona e gli operai uscivano dall'Arsenale per andare a pranzo. Mezz' ora dopo e per mezz' ora la trottiera o dopo-nona indicava agli operai che rientrassero nell'Arsenale e vi riprendessero i lavori appena fosse fermata (*). Un' ora dopo, la nona dava il segno del vespero. Il tramonto del sole e l'*Ave Maria* erano indicati per un quarto d' ora dalla marangona, e gli operai dell'Arsenale ponevano termine ai loro lavori quotidiani. Un' ora dopo, cioè un' ora di notte, sonava per un quarto d'ora la mezza-terza e le guardie notturne dovevano prepararsi per custodire il palazzo, la piazza e la chiesa. Mezz' ora dopo, pure per un quarto d'ora, sonava la nona e si chiudevano i luoghi delle guardie (**). Mezz'ora dopo,

---

(*) È la testimonianza di Giovanni Battista Pace titolato della basilica di S. Marco ed autore di un' opera inedita sul cerimoniale di questa chiesa. Ne conosco due manoscritti del secolo decimosettimo: il Marciano It. VII, 396, già Ruzzini, dove il passo si legge a p. 224; il Marciano It. VII, 1269, che nel 1843 pervenne in questa biblioteca per legato di Girolamo Contarini, dove il passo si legge a c. 154.

(**) Per la durata del segno, giusta un documento del 9 aprile 1325 ricordato dal GALLICIOLLI (op. cit. I, 245), questa campana era designata anche « campana longa in mane »; giusta un altro documento del 28 settembre 1384 (cf. GALLICIOLLI op. e loc. citt.) gli ufficiali della repubblica dovevano essere al loro ufficio innanzi che questa campana avesse cessato di sonare, e chi veniva in ritardo era sottoposto ad una pena pecuniaria; questa consuetudine spiega come mai questa campana fosse denominata anche « campana officialium que pulsatur in mane ». E che la « campana « officialium » fosse una delle campane di S. Marco è provato da una parte del Maggior Consiglio del 7 ottobre 1320 che ho trovato a c. 52 A del *Liber Phronesis* dove si legge il passo: « campana « officialium que pulsatur ad Sanctum Marcum ».

(*) Giusta il cit. documento del 28 settembre 1384 questa campana era anche designata colla frase « campana longa post prandium » e gli ufficiali della repubblica che non erano giunti all'ufficio innanzi che essa cessasse di sonare venivano sottoposti ad una pena pecuniaria. La stessa usanza doveva essere praticata anche presso gli operai dell' Arsenale.

(**) Probabilmente si teneva questa usanza per impedire che qualcuna delle guardie si allontanasse dal luogo dove si raccoglievano per poi eseguire il servizio notturno.

pure per un quarto d'ora, sonava la marangona e segnava due ore di notte e « si serravano le guardie » (*). Alla mezzanotte la marangona annunziava la muta delle guardie notturnè e la ronda che doveva farsi attorno alla piazza, al palazzo ed alla chiesa.

Da queste notizie si rileva che quattro momenti principali del giorno determinavano la successione degli altri; due erano stabili per tutto l'anno: il mezzogiorno e la mezzanotte; gli altri due, il sorgere dell' alba ed il tramonto del sole, variavano secondo le stagioni. Inoltre dalla testimonianza dello Stringa è provato che già nel 1604 a Venezia il segno dell'*Ave Maria* si era così addossato a quello del tramonto da divenirne nel linguaggio popolare la denominazione più comune, la qual cosa significa che l'unione era di data molto anteriore. Tuttavia per le ragioni sopra esposte non si può far risalire l'accoppiamento per lo meno al secolo decimoterzo, e tuttora è sempre materia d'indagine la questione se questa origine può essere fissata nel secolo decimoquarto o in uno dei due susseguenti.

Ma, quanto ai nomi delle campane di S. Marco, alle loro funzioni civili ed alla quotidiana successione dei segni, l'uso del secolo decimosettimo risale per lo meno al decimoterzo, come è dimostrato dai documenti, tra i quali questi capitolari tengono un posto cospicuo. Già il GALLICIOLLI (op. cit. pp. 244-249) in testimonianze del secolo decimoquarto trovò menzione della trotera, della terza campana della sera, della marangona che indicava il levare del sole ed il tramonto, e della « campana officialium » o anche « campana mediae-terciae de mane » che sonava per mezz' ora ed invitava i pubblici funzionari a recarsi all' ufficio. A questi esempi ne aggiungo altri della seconda metà del secolo decimoterzo. Una parte del Maggior Consiglio del 24 agosto 1272 (*Liber Fractus*, c. 21 B) ricorda la « campana magistrorum que pulsatur in mane », la « campana magistrorum que pulsatur in sero » e il segno di terza, « pulsata tercia ad Sanctum Marcum », la quale ultima frase trova un riscontro nel passo « omni die cum pulsatur ad terciam » di una parte del 30 dicembre del medesimo anno (*Liber Communis secundus*, c. 137 A). La « campana magistrorum que pulsatur in mane » a primo aspetto sarebbe stata la mezza-terza di un'ora e mezzo di giorno, perchè, secondo la medesima testimonianza, dopochè era fermata entrava la messa cantata (*). Ma questa interpretazione mi sembra errata. Prima di tutto il passo della parte non attesta che nei giorni feriali la messa cantata entrasse immediatamente dopochè la « campana magistrorum » cessava di sonare; in secondo luogo il segno di un'ora e mezzo di giorno si dava colla « campana officialium » nè risulta che essa sia stata mai qualificata anche col titolo di « campana magistrorum »; per ultimo, come la « campana magistrorum que pulsatur in sero » era la marangona, il che dimostrerò tra poco, così è naturale che tale fosse anche la « campana magistrorum que pulsatur in mane », nè è in contraddizione la

(*) Cioè le guardie che arrivavano dopo di quel segno, non venivano accolte e per conseguenza non ricevevano la mercede di quel giorno.

(*) Il passo è il seguente: « consiliarii ... teneantur una die qualibet ebdomada venire ad ecclesiam Sancti Marci ante quam campana magistrorum que pulsatur in mane cesset pulsare, et audire missa que cantabitur, et cantata missa veniant in palacium, et stare ad minus usque ad terciam in una camera de palacio pro factis comunis consulendis et petitionibus expediendis quas aliis vicibus audierint ».

duplice qualifica, perchè tra i maestri delle varie Arti a Venezia, i « maran-« goni » o « marangoni navium » tenevano il primo posto nei lavori dell'Arsenale. Per conseguenza il passo della parte del 12 agosto 1272 attesta l'obbligo dei consiglieri di essere nella chiesa di S. Marco prima che fosse fermata la marangona del levar del sole, e di aspettarvi l'entrata della messa cantata che nei giorni feriali avveniva quando era finita la seconda ora di giorno; in una parola, dovevano trattenersi in chiesa un'ora circa innanzi al principio della messa, il qual tempo in buona parte era occupato dalla offiziatura dei canonici e dalla durata del segno della campana. Un' altra parte del Maggior Consiglio del 19 febbraio 1275, 1274 m. v., contiene la frase « post nonam « pulsatam ad Sanctum Marcum », cioè dopo mezzogiorno (*Liber Comunis secundus*, c. 73 A). Un' altra parte del 10 gennaio 1277, 1276 m. v., ricorda il terzo rintocco della sera, « ter-« cium tintinabulum » (*Liber Comunis secundus*, c. 54 A), che doveva essere quello della nona, cioè di un'ora e mezzo di notte (*). Il capitolare del 1282 dei « Iudices Publicorum » (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2562, c. 1 B) ricorda l'obbligo di quei funzionari di essere all'ufficio « ante-« quam campana officialium cesset « sonare et stare ad minus usque ad « terciam », cioè dalla fine della seconda ora di giorno sino alla fine della terza. Ma questa campana che ordinariamente segnava un'ora e mezzo di giorno, variò il suo orario nel periodo al quale questi capitolari appartengono. A c. 56 B del *Liber Presbyter* ho trovato una deliberazione del Maggior Consiglio in data 23 ottobre 1311, per la quale fu stabilito che da san Michele (29 settembre) a Pasqua quella campana dovesse cominciare i suoi rintocchi appena era fermata la marangona, cioè con una precedenza di mezz'ora, perchè « propter brevitatem « temporis que est inter campanam « officialium et terciam [*cioè un' ora*] « et specialiter tempore yemis multa « que essent facienda per dominum « ducem, consiliarios et per iudices et « officiales palacii et Rivoalti rema-« neant inconsulta et indeterminata ». Un'ordinanza degli ufficiali preposti a Rialto, in data 8 febbraio 1292, 1291 m. v. vietava a quanti tenevano botteghe in quella contrada di tenervi acceso il fuoco di sera « a primo tinti-« nabulo pulsato ad Sanctum Marcum « in antea », divieto che una parte del Maggior Consiglio del 18 maggio 1307 mutò spostando il limite dal primo segno al terzo, cioè dal tramonto del sole a un'ora e mezza di notte (cf. *Capitolari*, I, 195, rr. 4-5, 10-12). Per ultimo, in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 7 marzo 1299 che ho ritrovato a c. 81 A del *Liber Pilosus* si fa menzione della trottiera nella frase « postquam cam-« pana maioris consilii que dicitur « trotera bastaverit ».

Ma i capitolari veneziani delle Arti, specialmente nella loro parte originaria, danno esempi anche più determinati. Quello dei « ternieri » del settembre 1263 ricorda la terza (p. 20, r. 5: « ante terciam ») e, contro il solito, designa il tramonto del sole non già pel segno corrispondente della campana, ma in modo diretto (p. 20, rr. 8-9: « postquam fuerit sol ad oc-« casum »). Il capitolare dei barbieri del dicembre 1270 (p. 41, rr. 16-17: « postquam primam campanam (*sic*) « pulsabitur in sero ») ricorda la prima campana della sera, cioè quella che

(*) I Signori di Notte a Venezia dovevano constatare se quanti incontravano per via dopo quel segno erano senz' armi.

segnava il tramonto del sole (*), le ore di sesta e nona (p. 41, r. 15: « de « mane inter sextam et nonam »), la mezza-terza (p. 47, r. 15: « usque ad « mediam terciam ») riferendosi evidentemente al segno di un' ora e mezzo dopo l' alba essendo la loro bottega più frequentata nella prima ora e mezzo del mattino, e in un' addizione del novembre 1299 la marangona del mattino che segnava il levar del sole (p. 55, rr. 15-16: « in mane « circa horam campane marangonum ») e in un' altra addizione del 9 ottobre 1301 il segno di terza dato dal campanile di S. Marco (p. 57, r. 23: « usque ad terciam Sancti Marci »). Il capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271 fa menzione delle tre campane di S. Marco che l' una a distanza delle altre sonavano alla sera (p. 144, rr. 2-4: « usque ad pri« mam campanam Sancti Marci de « tribus que pulsantur in sero ») (**) e attesta che a quel segno gli uomini dell'Arte dovevano smettere il lavoro nel sabato e nella vigilia di alcune feste. Il capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271 accenna al segno di mezzodì colla frase (p. 202, r. 12) « usque ad nonam » (sinonima di « usque ad dimidium diem » del capitolare dei calafati; cf. p. 259, rr. 9-10, e di « usque ad horam none » (***) del capitolare dei merciai; cf. p. 321, r. 10) ed in un' addizione del 14 giugno 1323 qualifica la marangona (p. 227, rr. 14-15) « campana maran« gone ». Lo stesso capitolare dei carpentieri (p. 202, r. 12) ci informa che quanti lavoravano di quell' arte nel sabato sino a mezzodì, ricevevano per quel giorno soltanto la metà della mercede quotidiana, notizia che corrisponde ad un' altra del capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 (p. 172, rr. 3-7) che dava facoltà al proto di detrarre dalla mercede del lavorante tardivo. In un' addizione del capitolare dei pittori, la quale fu composta tra il 1278 ed il 1281-1282, anche più chiaramente questa campana è qualificata « tintinabulum que « pulsat pro marangonis ad San« ctum Marcum » e come segno che i pittori dovevano sospendere i loro lavori al tramonto del sole nel sabato (cf. p. 380, rr. 3-4) (*). Il capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271 (cf. p. 345, r. 4: « nisi pulsatum fuerit matuti« num Sancti Marci ») e quello dei bottai del 17 dicembre del medesimo anno (cf. p. 411, rr. 6-7: « usque ad « pulsationem matutini Sancti Marci ») ricordano il segno del mattino ossia dell' alba; il primo anche fa menzione della « campana Sancti Marci que pulsatur in sero pro magistris artium » che doveva essere la marangona del tramonto del sole (cf. p. 345, nota 1) in quanto essa indicava ai fabbri, come ai pittori, la sospensione del lavoro nel sabato (**). Per alcune Arti il

(*) La ricorda anche il capitolare dei fabbricanti di pettini che nel capitolo XXXVII (22 marzo 1300) vietava agli uomini dell'Arte di lavorare nelle vigilie delle feste e nel sabato « a prima campana « in antea » e di riprendere i lavori il lunedì « ante matutinum Sancti Marci ».

(**) La stessa campana è ricordata dal secondo capitolare dei cerchiai nel capitolo XXV (1283-1284) dove si vietava agli uomini dell'Arte di lavorare dal « primum tintinabulum de tribus que « pulsat in sero usque ad matutinum Sancti Marci ».

(***) Anche il capitolare dei fabbricanti di pettini ricorda questo segno nel capitolo XX (novembre 1297) dove stabiliva che il mercato a S. Marco non dovesse durare che « usque ad horam « none ».

(*) Parimenti il capitolare dei remai nel capitolo XIIII (16 marzo 1310) vietava loro di lavorare nel sabato « postquam pulsatum fuerit ad « marangonam que pulsatur in sero ». Il capitolare degl' ufficiali preposti al lavoro della foglia d'oro, nel capitolo XXXVI (settembre 1286) attesta che dopo mezzodì dovevano stare all'ufficio « usque « ad campanam marangonorum que plusat (*sic*) « in sero ».

(**) Il capitolo XXX anteriore al giugno 1279 del capitolare degli « officiales super folio auri » vietava ai battitori della foglia d'oro di lavorare

duplice qualifica, perchè tra i maestri delle varie Arti a Venezia, i « maran- « goni » o « marangoni navium » tenevano il primo posto nei lavori dell'Arsenale. Per conseguenza il passo della parte del 12 agosto 1272 attesta l'obbligo dei consiglieri di essere nella chiesa di S. Marco prima che fosse fermata la marangona del levar del sole, e di aspettarvi l'entrata della messa cantata che nei giorni feriali avveniva quando era finita la seconda ora di giorno; in una parola, dovevano trattenersi in chiesa un'ora circa innanzi al principio della messa, il qual tempo in buona parte era occupato dalla offiziatura dei canonici e dalla durata del segno della campana. Un'altra parte del Maggior Consiglio del 19 febbraio 1275, 1274 m. v., contiene la frase « post nonam « pulsatam ad Sanctum Marcum », cioè dopo mezzogiorno (*Liber Comunis secundus*, c. 73 A). Un'altra parte del 10 gennaio 1277, 1276 m. v., ricorda il terzo rintocco della sera, « ter- « cium tintinabulum » (*Liber Comunis secundus*, c. 54 A), che doveva essere quello della nona, cioè di un'ora e mezzo di notte (*). Il capitolare del 1282 dei « Iudices Publicorum » (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2562, c. 1 B) ricorda l'obbligo di quei funzionari di essere all'ufficio « ante- « quam campana officialium cesset « sonare et stare ad minus usque ad « terciam », cioè dalla fine della seconda ora di giorno sino alla fine della terza. Ma questa campana che ordinariamente s' gnava un'ora e mezzo di giorno, variò il suo orario nel periodo al quale questi capitolari appartengono. A c. 56 B del *Liber Presbyter* ho trovato una deliberazione del Maggior Consiglio in data 23 ottobre 1311, per la quale fu stabilito che da san Michele (29 settembre) a Pasqua quella campana dovesse cominciare i suoi rintocchi appena era fermata la marangona, cioè con una precedenza di mezz'ora, perchè « propter brevitatem « temporis que est inter campanam « officialium et terciam [*cioè un' ora*] « et specialiter tempore yemis multa « que essent facienda per dominum « ducem, consiliarios et per iudices et « officiales palacii et Rivoalti rema- « neant inconsulta et indeterminata ». Un'ordinanza degli ufficiali preposti a Rialto, in data 8 febbraio 1292, 1291 m. v. vietava a quanti tenevano botteghe in quella contrada di tenervi acceso il fuoco di sera « a primo tinti- « nabulo pulsato ad Sanctum Marcum « in antea », divieto che una parte del Maggior Consiglio del 18 maggio 1307 mutò spostando il limite dal primo segno al terzo, cioè dal tramonto del sole a un'ora e mezza di notte (cf. *Capitolari*, I, 195, rr. 4-5, 10-12). Per ultimo, in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 7 marzo 1299 che ho ritrovato a c. 81 A del *Liber Pilosus* si fa menzione della trottiera nella frase « postquam cam- « pana maioris consilii que dicitur « trotera bastaverit ».

Ma i capitolari veneziani delle Arti, specialmente nella loro parte originaria, danno esempi anche più determinati. Quello dei « ternieri » del settembre 1263 ricorda la terza (p. 20, r. 5: « ante terciam ») e, contro il solito, designa il tramonto del sole non già pel segno corrispondente della campana, ma in modo diretto (p. 20, rr. 8-9: « postquam fuerit sol ad oc- « casum »). Il capitolare dei barbieri del dicembre 1270 (p. 41, rr. 16-17: « postquam primam campanam (*sic*) « pulsabitur in sero ») ricorda la prima campana della sera, cioè quella che

(*) I Signori di Notte a Venezia dovevano constatare se quanti incontravano per via dopo quel segno erano senz'armi.

segnava il tramonto del sole (*), le ore di sesta e nona (p. 41, r. 15: « de « mane inter sextam et nonam »), la mezza-terza (p. 47, r. 15: « usque ad « mediam terciam ») riferendosi evidentemente al segno di un' ora e mezzo dopo l' alba essendo la loro bottega più frequentata nella prima ora e mezzo del mattino, e in un' addizione del novembre 1299 la marangona del mattino che segnava il levar del sole (p. 55, rr. 15-16: « in mane « circa horam campane marangonum ») e in un' altra addizione del 9 ottobre 1301 il segno di terza dato dal campanile di S. Marco (p. 57, r. 23: « usque ad terciam Sancti Marci »). Il capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271 fa menzione delle tre campane di S. Marco che l' una a distanza delle altre sonavano alla sera (p. 144, rr. 2-4: « usque ad pri« mam campanam Sancti Marci de « tribus que pulsantur in sero ») (**) e attesta che a quel segno gli uomini dell'Arte dovevano smettere il lavoro nel sabato e nella vigilia di alcune feste. Il capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271 accenna al segno di mezzodì colla frase (p. 202, r. 12) « usque ad nonam » (sinonima di « usque ad dimidium diem » del capitolare dei calafati; cf. p. 259, rr. 9-10, e di « usque ad horam none » (***) del capitolare dei merciai; cf. p. 321, r. 10) ed in un' addizione del 14 giugno 1323 qualifica la marangona (p. 227, rr. 14-15) « campana maran« gone ». Lo stesso capitolare dei carpentieri (p. 202, r. 12) ci informa che quanti lavoravano di quell' arte nel sabato sino a mezzodì, ricevevano per quel giorno soltanto la metà della mercede quotidiana, notizia che corrisponde ad un' altra del capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 (p. 172, rr. 3-7) che dava facoltà al proto di detrarre dalla mercede del lavorante tardivo. In un' addizione del capitolare dei pittori, la quale fu composta tra il 1278 ed il 1281-1282, anche più chiaramente questa campana è qualificata « tintinabulum que « pulsat pro marangonis ad San« ctum Marcum » e come segno che i pittori dovevano sospendere i loro lavori al tramonto del sole nel sabato (cf. p. 380, rr. 3-4) (*). Il capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271 (cf. p. 345, r. 4: « nisi pulsatum fuerit matuti« num Sancti Marci ») e quello dei bottai del 17 dicembre del medesimo anno (cf. p. 411, rr. 6-7: « usque ad « pulsationem matutini Sancti Marci ») ricordano il segno del mattino ossia dell' alba; il primo anche fa menzione della « campana Sancti Marci que pulsatur in sero pro magistris artium » che doveva essere la marangona del tramonto del sole (cf. p. 345, nota 1) in quanto essa indicava ai fabbri, come ai pittori, la sospensione del lavoro nel sabato (**). Per alcune Arti il

(*) La ricorda anche il capitolare dei fabbricanti di pettini che nel capitolo XXXVII (22 marzo 1300) vietava agli uomini dell'Arte di lavorare nelle vigilie delle feste e nel sabato « a prima campana « in antea » e di riprendere i lavori il lunedì « ante matutinum Sancti Marci ».

(**) La stessa campana è ricordata dal secondo capitolare dei cerchiai nel capitolo XXV (1283-1284) dove si vietava agli uomini dell'Arte di lavorare dal « primum tintinabulum de tribus que « pulsat in sero usque ad matutinum Sancti Marci ».

(***) Anche il capitolare dei fabbricanti di pettini ricorda questo segno nel capitolo XX (novembre 1297) dove stabiliva che il mercato a S. Marco non dovesse durare che « usque ad horam « none ».

(*) Parimenti il capitolare dei remai nel capitolo XIIII (16 marzo 1310) vietava loro di lavorare nel sabato « postquam pulsatum fuerit ad « marangonam que pulsatur in sero ». Il capitolare degl' ufficiali preposti al lavoro della foglia d'oro, nel capitolo XXXVI (settembre 1286) attesta che dopo mezzodì dovevano stare all'ufficio « usque « ad campanam marangonorum que plusat (*sic*) « in sero ».

(**) Il capitolo XXX anteriore al giugno 1279 del capitolare degli « officiales super folio auri » vietava ai battitori della foglia d'oro di lavorare

duplice qualifica, perchè tra i maestri delle varie Arti a Venezia, i « marangoni » o « marangoni navium » tenevano il primo posto nei lavori dell'Arsenale. Per conseguenza il passo della parte del 12 agosto 1272 attesta l'obbligo dei consiglieri di essere nella chiesa di S. Marco prima che fosse fermata la marangona del levar del sole, e di aspettarvi l'entrata della messa cantata che nei giorni feriali avveniva quando era finita la seconda ora di giorno; in una parola, dovevano trattenersi in chiesa un'ora circa innanzi al principio della messa, il qual tempo in buona parte era occupato dalla offiziatura dei canonici e dalla durata del segno della campana. Un' altra parte del Maggior Consiglio del 19 febbraio 1275, 1274 m. v., contiene la frase « post nonam « pulsatam ad Sanctum Marcum », cioè dopo mezzogiorno (*Liber Comunis secundus*, c. 73 A). Un' altra parte del 10 gennaio 1277, 1276 m. v., ricorda il terzo rintocco della sera, « ter« cium tintinabulum » (*Liber Comunis secundus*, c. 54 A), che doveva essere quello della nona, cioè di un'ora e mezzo di notte (*). Il capitolare del 1282 dei « Iudices Publicorum » (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2562, c. 1 B) ricorda l' obbligo di quei funzionari di essere all' ufficio « ante« quam campana officialium cesset « sonare et stare ad minus usque ad « terciam », cioè dalla fine della seconda ora di giorno sino alla fine della terza. Ma questa campana che ordinariamente segnava un'ora e mezzo di giorno, variò il suo orario nel periodo al quale questi capitolari appartengono. A c. 56 B del *Liber Presbyter* ho trovato una deliberazione del Maggior Consiglio in data 23 ottobre 1311, per la quale fu stabilito che da san Michele (29 settembre) a Pasqua quella campana dovesse cominciare i suoi rintocchi appena era fermata la marangona, cioè con una precedenza di mezz'ora, perchè « propter brevitatem « temporis que est inter campanam « officialium et terciam [*cioè un' ora*] « et specialiter tempore yemis multa « que essent facienda per dominum « ducem, consiliarios et per iudices et « officiales palacii et Rivoalti rema« neant inconsulta et indeterminata ». Un'ordinanza degli ufficiali preposti a Rialto, in data 8 febbraio 1292, 1291 m. v. vietava a quanti tenevano botteghe in quella contrada di tenervi acceso il fuoco di sera « a primo tinti« nabulo pulsato ad Sanctum Marcum « in antea », divieto che una parte del Maggior Consiglio del 18 maggio 1307 mutò spostando il limite dal primo segno al terzo, cioè dal tramonto del sole a un'ora e mezza di notte (cf. *Capitolari*, I, 195, rr. 4-5, 10-12). Per ultimo, in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 7 marzo 1299 che ho ritrovato a c. 81 A del *Liber Pilosus* si fa menzione della trottiera nella frase « postquam cam« pana maioris consilii que dicitur « trotera bastaverit ».

Ma i capitolari veneziani delle Arti, specialmente nella loro parte originaria, danno esempi anche più determinati. Quello dei « ternieri » del settembre 1263 ricorda la terza (p. 20, r. 5: « ante terciam ») e, contro il solito, designa il tramonto del sole non già pel segno corrispondente della campana, ma in modo diretto (p. 20, rr. 8-9: « postquam fuerit sol ad oc« casum »). Il capitolare dei barbieri del dicembre 1270 (p. 41, rr. 16-17: « postquam primam campanam (*sic*) « pulsabitur in sero ») ricorda la prima campana della sera, cioè quella che

(*) I Signori di Notte a Venezia dovevano constatare se quanti incontravano per via dopo quel segno erano senz'armi.

segnava il tramonto del sole (*), le ore di sesta e nona (p. 41, r. 15: « de « mane inter sextam et nonam »), la mezza-terza (p. 47, r. 15: « usque ad « mediam terciam ») riferendosi evidentemente al segno di un' ora e mezzo dopo l' alba essendo la loro bottega più frequentata nella prima ora e mezzo del mattino, e in un' addizione del novembre 1299 la marangona del mattino che segnava il levar del sole (p. 55, rr. 15-16: « in mane « circa horam campane marangonum ») e in un' altra addizione del 9 ottobre 1301 il segno di terza dato dal campanile di S. Marco (p. 57, r. 23: « usque ad terciam Sancti Marci »). Il capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271 fa menzione delle tre campane di S. Marco che l' una a distanza delle altre sonavano alla sera (p. 144, rr. 2-4: « usque ad pri« mam campanam Sancti Marci de « tribus que pulsantur in sero ») (**) e attesta che a quel segno gli uomini dell'Arte dovevano smettere il lavoro nel sabato e nella vigilia di alcune feste. Il capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271 accenna al segno di mezzodì colla frase (p. 202, r. 12) « usque ad nonam » (sinonima di « usque ad dimidium diem » del capitolare dei calafati; cf. p. 259, rr. 9-10, e di « usque ad horam none » (***) del capitolare dei merciai; cf. p. 321, r. 10) ed in un' addizione del 14 giugno 1323 qualifica la marangona (p. 227, rr. 14-15) « campana maran« gone ». Lo stesso capitolare dei carpentieri (p. 202, r. 12) ci informa che quanti lavoravano di quell' arte nel sabato sino a mezzodì, ricevevano per quel giorno soltanto la metà della mercede quotidiana, notizia che corrisponde ad un' altra del capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 (p. 172, rr. 3-7) che dava facoltà al proto di detrarre dalla mercede del lavorante tardivo. In un' addizione del capitolare dei pittori, la quale fu composta tra il 1278 ed il 1281-1282, anche più chiaramente questa campana è qualificata « tintinabulum que « pulsat pro marangonis ad San« ctum Marcum » e come segno che i pittori dovevano sospendere i loro lavori al tramonto del sole nel sabato (cf. p. 380, rr. 3-4) (*). Il capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271 (cf. p. 345, r. 4: « nisi pulsatum fuerit matuti« num Sancti Marci ») e quello dei bottai del 17 dicembre del medesimo anno (cf. p. 411, rr. 6-7: « usque ad « pulsationem matutini Sancti Marci ») ricordano il segno del mattino ossia dell' alba; il primo anche fa menzione della « campana Sancti Marci que pulsatur in sero pro magistris artium » che doveva essere la marangona del tramonto del sole (cf. p. 345, nota 1) in quanto essa indicava ai fabbri, come ai pittori, la sospensione del lavoro nel sabato (**). Per alcune Arti il

(*) La ricorda anche il capitolare dei fabbricanti di pettini che nel capitolo XXXVII (22 marzo 1300) vietava agli uomini dell'Arte di lavorare nelle vigilie delle feste e nel sabato « a prima campana « in antea » e di riprendere i lavori il lunedì « ante matutinum Sancti Marci ».

(**) La stessa campana è ricordata dal secondo capitolare dei cerchiai nel capitolo XXV (1283-1284) dove si vietava agli uomini dell'Arte di lavorare dal « primum tintinabulum de tribus que « pulsat in sero usque ad matutinum Sancti Marci ».

(***) Anche il capitolare dei fabbricanti di pettini ricorda questo segno nel capitolo XX (novembre 1297) dove stabiliva che il mercato a S. Marco non dovesse durare che « usque ad horam « none ».

(*) Parimenti il capitolare dei remai nel capitolo XIIII (16 marzo 1310) vietava loro di lavorare nel sabato « postquam pulsatum fuerit ad « marangonam que pulsatur in sero ». Il capitolare degl' ufficiali preposti al lavoro della foglia d'oro, nel capitolo XXXVI (settembre 1286) attesta che dopo mezzodì dovevano stare all'ufficio « usque « ad campanam marangonorum que plusat (*sic*) « in sero ».

(**) Il capitolo XXX anteriore al giugno 1279 del capitolare degli « officiales super folio auri » vietava ai battitori della foglia d'oro di lavorare

duplice qualifica, perchè tra i maestri delle varie Arti a Venezia, i « marangoni » o « marangoni navium » tenevano il primo posto nei lavori dell'Arsenale. Per conseguenza il passo della parte del 12 agosto 1272 attesta l'obbligo dei consiglieri di essere nella chiesa di S. Marco prima che fosse fermata la marangona del levar del sole, e di aspettarvi l'entrata della messa cantata che nei giorni feriali avveniva quando era finita la seconda ora di giorno; in una parola, dovevano trattenersi in chiesa un' ora circa innanzi al principio della messa, il qual tempo in buona parte era occupato dalla offiziatura dei canonici e dalla durata del segno della campana. Un' altra parte del Maggior Consiglio del 19 febbraio 1275, 1274 m. v., contiene la frase « post nonam « pulsatam ad Sanctum Marcum », cioè dopo mezzogiorno (*Liber Comunis secundus*, c. 73 A). Un' altra parte del 10 gennaio 1277, 1276 m. v., ricorda il terzo rintocco della sera, « ter- « cium tintinabulum » (*Liber Comunis secundus*, c. 54 A), che doveva essere quello della nona, cioè di un'ora e mezzo di notte (*). Il capitolare del 1282 dei « Iudices Publicorum » (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2562, c. 1 B) ricorda l'obbligo di quei funzionari di essere all' ufficio « ante- « quam campana officialium cesset « sonare et stare ad minus usque ad « terciam », cioè dalla fine della seconda ora di giorno sino alla fine della terza. Ma questa campana che ordinariamente s' gnava un'ora e mezzo di giorno, variò il suo orario nel periodo al quale questi capitolari appartengono. A c. 56 B del *Liber Presbyter* ho trovato una deliberazione del Maggior Consiglio in data 23 ottobre 1311, per la quale fu stabilito che da san Michele (29 settembre) a Pasqua quella campana dovesse cominciare i suoi rintocchi appena era fermata la marangona, cioè con una precedenza di mezz' ora, perchè « propter brevitatem « temporis que est inter campanam « officialium et terciam [*cioè un' ora*] « et specialiter tempore yemis multa « que essent facienda per dominum « ducem, consiliarios et per iudices et « officiales palacii et Rivoalti rema- « neant inconsulta et indeterminata ». Un'ordinanza degli ufficiali preposti a Rialto, in data 8 febbraio 1292, 1291 m. v. vietava a quanti tenevano botteghe in quella contrada di tenervi acceso il fuoco di sera « a primo tinti- « nabulo pulsato ad Sanctum Marcum « in antea », divieto che una parte del Maggior Consiglio del 18 maggio 1307 mutò spostando il limite dal primo segno al terzo, cioè dal tramonto del sole a un'ora e mezza di notte (cf. *Capitolari*, I, 195, rr. 4-5, 10-12). Per ultimo, in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 7 marzo 1299 che ho ritrovato a c. 81 A del *Liber Pilosus* si fa menzione della trottiera nella frase « postquam cam- « pana maioris consilii que dicitur « trotera bastaverit ».

Ma i capitolari veneziani delle Arti, specialmente nella loro parte originaria, danno esempi anche più determinati. Quello dei « ternieri » del settembre 1263 ricorda la terza (p. 20, r. 5: « ante terciam ») e, contro il solito, designa il tramonto del sole non già pel segno corrispondente della campana, ma in modo diretto (p. 20, rr. 8-9: « postquam fuerit sol ad oc- « casum »). Il capitolare dei barbieri del dicembre 1270 (p. 41, rr. 16-17: « postquam primam campanam (*sic*) « pulsabitur in sero ») ricorda la prima campana della sera, cioè quella che

(*) I Signori di Notte a Venezia dovevano constatare se quanti incontravano per via dopo quel segno erano senz' armi.

segnava il tramonto del sole (*), le ore di sesta e nona (p. 41, r. 15: « de « mane inter sextam et nonam »), la mezza-terza (p. 47, r. 15: « usque ad « mediam terciam ») riferendosi evidentemente al segno di un' ora e mezzo dopo l' alba essendo la loro bottega più frequentata nella prima ora e mezzo del mattino, e in un' addizione del novembre 1299 la marangona del mattino che segnava il levar del sole (p. 55, rr. 15-16: « in mane « circa horam campane marango- « num ») e in un' altra addizione del 9 ottobre 1301 il segno di terza dato dal campanile di S. Marco (p. 57, r. 23: « usque ad terciam Sancti Marci »). Il capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271 fa menzione delle tre campane di S. Marco che l' una a distanza delle altre sonavano alla sera (p. 144, rr. 2-4: « usque ad pri- « mam campanam Sancti Marci de « tribus que pulsantur in sero ») (**) e attesta che a quel segno gli uomini dell'Arte dovevano smettere il lavoro nel sabato e nella vigilia di alcune feste. Il capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271 accenna al segno di mezzodì colla frase (p. 202, r. 12) « usque ad nonam » (sinonima di « usque ad dimidium diem » del capitolare dei calafati; cf. p. 259, rr. 9-10, e di « usque ad horam none » (***) del capitolare dei merciai; cf. p. 321, r. 10) ed in un' addizione del 14 giugno 1323 qualifica la marangona (p. 227, rr. 14-15) « campana maran- « gone ». Lo stesso capitolare dei carpentieri (p. 202, r. 12) ci informa che quanti lavoravano di quell' arte nel sabato sino a mezzodì, ricevevano per quel giorno soltanto la metà della mercede quotidiana, notizia che corrisponde ad un' altra del capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 (p. 172, rr. 3-7) che dava facoltà al proto di detrarre dalla mercede del lavorante tardivo. In un' addizione del capitolare dei pittori, la quale fu composta tra il 1278 ed il 1281-1282, anche più chiaramente questa campana è qualificata « tintinabulum que « pulsat pro marangonis ad San- « ctum Marcum » e come segno che i pittori dovevano sospendere i loro lavori al tramonto del sole nel sabato (cf. p. 380, rr. 3-4) (*). Il capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271 (cf. p. 345, r. 4: « nisi pulsatum fuerit matuti- « num Sancti Marci ») e quello dei bottai del 17 dicembre del medesimo anno (cf. p. 411, rr. 6-7: « usque ad « pulsationem matutini Sancti Marci ») ricordano il segno del mattino ossia dell' alba; il primo anche fa menzione della « campana Sancti Marci que pulsatur in sero pro magistris artium » che doveva essere la marangona del tramonto del sole (cf. p. 345, nota 1) in quanto essa indicava ai fabbri, come ai pittori, la sospensione del lavoro nel sabato (**). Per alcune Arti il

(*) La ricorda anche il capitolare dei fabbricanti di pettini che nel capitolo XXXVII (22 marzo 1300) vietava agli uomini dell'Arte di lavorare nelle vigilie delle feste e nel sabato « a prima campana « in antea » e di riprendere i lavori il lunedì « ante matutinum Sancti Marci ».

(**) La stessa campana è ricordata dal secondo capitolare dei cerchiai nel capitolo XXV (1283-1284) dove si vietava agli uomini dell'Arte di lavorare dal « primum tintinabulum de tribus que « pulsat in sero usque ad matutinum Sancti Marci ».

(***) Anche il capitolare dei fabbricanti di pettini ricorda questo segno nel capitolo XX (novembre 1297) dove stabiliva che il mercato a S. Marco non dovesse durare che « usque ad horam « none ».

(*) Parimenti il capitolare dei remai nel capitolo XIIII (16 marzo 1310) vietava loro di lavorare nel sabato « postquam pulsatum fuerit ad « marangonam que pulsatur in sero ». Il capitolare degl' ufficiali preposti al lavoro della foglia d'oro, nel capitolo XXXVI (settembre 1286) attesta che dopo mezzodì dovevano stare all'ufficio « usque « ad campanam marangonorum que plusat (*sic*) « in sero ».

(**) Il capitolo XXX anteriore al giugno 1279 del capitolare degli « officiales super folio auri » vietava ai battitori della foglia d'oro di lavorare

termine del lavoro quotidiano era indicato dal segno della nona di un' ora e mezzo di notte; ad esempio il capitolare dei bottai attesta l' obbligo di quei maestri di non lavorare di notte «a tercia campana Sancti Marci «que pulsatur in sero» (cf. p. 411, rr. 5-6) sino al segno dell' alba (*). Il capitolare dei fustagnai, forse del luglio 1275, accenna (p. 566, rr. 4-5: «ad mediam noctem que pulsat San«cti Marci») al segno della mezzanotte dato dal campanile di S. Marco. Da queste testimonianze è dimostrato che le notizie del 1678 circa i segni delle campane di S. Marco e circa gli usi civili indicati da essi riflettevano consuetudini di data molto antica, che già nella seconda metà del secolo decimoterzo si presentano come usanze molto note e però tutt' altro che nuove. Ma la ragione etimologica di uno dei nomi delle quattro campane può dare argomento a porre le origini di questi segni in un' età molto più antica. Il nome della marangona evidentemente si ricollega con quello dei carpentieri che lavoravano nell'Arsenale dello Stato, ma i più antichi ricordi positivi dell'Arsenale e dei suoi operai, tra i quali i «marangoni» tenevano il primo posto, risalgono al principio del secolo decimoterzo, come è dimostrato da alcuni documenti del *Liber plegiorum* (uno in data del 16 novembre 1223, dove si fa menzione dell' Arsenale a c. 21 B del registro; un altro, a c. 87 B, in data del 28 giugno 1227, dove si ricorda un ordine del doge circa i carpentieri ed i calafati), e siccome un'officina di Stato per la marina pubblica non poteva mancare a Venezia da tempi remotissimi, anche quando i carpentieri non ancora costituiti in Arte formavano tutt' al più delle associazioni di lavoro senza personalità giuridica, così è da ritenere che i segni delle campane di S. Marco e i corrispondenti usi civili sieno stati in vigore sino dal tempo in cui venne compiuta la costruzione del campanile colla sua cella campanaria e colla sua cupola, vale a dire verso la metà del secolo XII. Dal documento del gennaio 1152, 1151 m. v., che ho pubblicato nelle *Vite dei dogi* del SANUDO (ed. cit. I, 238-256) risulta che il campanile era stato terminato da poco, e difatti il suo compimento è posto dalla tradizione seguita dal Dandolo, sull' autorità dell'*Apparitio sancti Marci*, della *Legenda aurea* di IACOPO DA VARAZZE e delle *Legendae de sanctis et de tempore* di PIETRO DA CHIOGGIA, nel primo anno del ducato di Domenico Morosini, cioè nel 1148 m. v. Non sarà troppo ardita l' ipotesi che anche prima della costruzione del campanile di S. Marco i medesimi segni fossero dati da qualche altra torre con campane omonime e precisamente sino dal tempo in cui Venezia per le sue costruzioni navali da guerra ebbe bisogno di un arsenale pubblico, dei rispettivi operai e di un orario regolare per i loro lavori quotidiani.

---

nel mattino innanzi che la «campana magistrorum «in mane plussare inceperit» e nella sera «post«quam in sero ipsa campana pulsare cessabit», cioè dopo il segno del tramonto del sole.

(*) Parimenti il capitolare de' cappellai in una ordinanza del 1288 circa (cap. XXXXIII) fissò la durata del lavoro diurno per quegli artigiani «ad «matutinum Sancti Marci [*sic per* a matutino Sancti «Marci] usque ad tertium tintinabulum» dal 1° febbraio al 29 novembre.

XV. Al capitolare dei pittori del 7 dicembre 1271.

P. 366, r. 5. quod gastaldio] *La forma regolare della frase sarebbe* quod nec gastaldio, *ma questi capitolari in tali frasi omettono talvolta la negazione; cf. l'aggiunta al capitolare dei merciai, p. 314, r. 1.*

P. 374, nota 4 (sulle arcelle e sui cofani):

Tra i lavori dell'Arte questo capitolare ricorda quelli eseguiti sulle cappelline, sugli scudi, sulle rotelle, selle e arcelle, sui cofani comuni e da sposa, sulle cassette (« capsule ») e « piàdene », sui « mensori », sulle ancone, e su alcune altre suppellettili domestiche, p. e. le tavole da pranzo (*). Alle illustrazioni che di tutti questi lavori ho dato nel comento aggiungo anche le seguenti che riguardano le arcelle ed i cofani.

Esempi di casse e di forzieri dipinti abbondano negli inventari dei secoli decimoquarto e decimoquinto; ne trascelgo i seguenti, perchè alla loro enumerazione sono stati aggiunti alcuni particolari sull'ufficio a cui erano destinati negli usi domestici. L'inventario di Giovanni di Magnavia del 1365 (ed. cit. 1895, XVI, 76, 79, 82, 86) ricorda « unus coffinetus par« vus de corio nigro figurato de ferro « circulato » per gioielli, cioè un astuccio rotondo di cuoio coll'orlo munito di ferro; « quatuor casis de corio » per cose preziose; « una capsecta de « ligno parva et picta in qua est unum « petium de diaspro »; una « capsetta « picta viridis coloris » che conteneva carte; « unum coffinum magnum an« tiquum et pictum cum circulis de « ferro cum serratura et clavi » per vesti; « unum coffinum pictum de co« lore viridi » per biancherie; « unum « coffinum magnum antiquum pictum « certarum figurarum » per libri; « u« num coffinum antiquum pictum de « viridi ferratum de ferro cum serra« tura sine clavi », pure per libri. Un « cofforo picto » che conteneva capi di biancheria, coperte, coltri &c. è ricordato nell'inventario dei beni di Paolo Guinigi (edito da SALVATORE BONGI nell'opera *Paolo Guinigi e le sue ricchezze*, Lucca, Benedini-Guidotti, 1871; cf. p. 99).

Questi cofani ricorrono spesso nelle testimonianze degli usi nuziali. Gli statuti lucchesi, pubblicati in parte dal MINUTOLI (*Archivio storico italiano*, prima serie, 1847, X; cf. p. 100) stabilivano « che li donamenti che si « mandano da parte della moglie a « casa del marito quando la moglie « si mena, si portino in coffori o in « capse, sichè non si possano vedere « per via ». SALOMONE SALVATORE-MARINO (*Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane nei secoli XIV, XV e XVI* nell'*Archivio storico siciliano*, 1876, I, 217) ritrovò che grandi casse di egregio lavoro erano usate in Si-

(*) I miniatori non erano allora compresi nell'Arte dei pittori; furono accolti nella corporazione nel 1574, com'è stato affermato da R. BRATTI, *Miniatori veneziani* nel *Nuovo Archivio Veneto*, 1901, p. 82. La testimonianza che dimostra la verità di questa affermazione l'ho ritrovata in un'addizione del capitolare dei pittori del 10 aprile 1436 che si conserva nella sua integrità, ma in un esemplare recente, al museo Civico di Venezia (Ms. IV, 166, c. 46 A). Essa è in data del 14 marzo 1574 e ricorda i miniatori « come « arte nova essendo stati abbracciati [*in quell'anno*] « dal nostro maggior capitolo » cioe dal capitolo dei dipintori.

cilia per il corredo delle spose. Pietro Ghinzoni (*Frammento d'una cassa nuziale sforzesca dipinta nel secolo XV* nell'*Archivio storico lombardo*, 1880, VII, 345-353) scoprì un frammento della cassa del corredo di Chiara Sforza, probabilmente di quello delle sue seconde nozze del 1488 col conte Fregosino Fregoso figlio del cardinale arcivescovo e doge di Genova, lo illustrò con notizie storiche e con la riproduzione del disegno, mettendo in luce alcuni fatti notevoli, cioè che il corredo delle spose si riponeva entro casse quadrangolari quasi identiche nella forma, ma varie nella qualità del legno e dei fregi esteriori e che quelle delle famiglie feudali e principesche erano intarsiate e dipinte con disegni di circostanza, p. e. collo stemma delle due famiglie che s'imparentavano, coi ritratti dei genitori, fratelli o tutori della sposa &c. Ettore Verga (*Le leggi suntuarie milanesi*, loc. cit. p. 31) ricorda alcuni resti di cofani nuziali dipinti che si conservano a Milano nel museo Poldi-Pezzoli e in quello dei fratelli Bagatti-Valsecchi. Il Belgrano nella cit. *Vita privata dei Genovesi* (pp. 86-87) ricorda vari dipintori genovesi di cofani dei secoli decimoquarto e decimoquinto. Nel museo Civico di Venezia (cf. *Elenco* cit. pp. 189, n. 12; 192, n. 77; 211, nn. 549-551) si conservano vari cofani e casse nuziali; vi sono tre cofanetti nuziali con piastrelle rivestite di tarsie d'osso, legni diversi ed avorio, a rilievi, del secolo decimoquarto; le due casse per corredi nuziali, le quali pure sono fregiate con intagli ed una anche con dorature, sono di data recente, cioè una del secolo decimosettimo e l'altra del seguente. Vi si conserva anche un cassone (cf. *Elenco* cit. p. 192, n. 76) ricoperto di cuoio con fregi di metallo, attribuito al secolo decimosesto, che può dare un'idea dei lavori di tale materia ricordati dal capitolare, e così pure un cofano (n. 75) ricoperto di cuoio con maniglie in bronzo attribuito al secolo decimosettimo. Inoltre (cf. *Elenco* cit. p. 246, nn. 17 e 20) nello stesso museo sono esposte due fronti di cassoni nuziali del secolo decimoquinto le quali contengono due dipinti di autore ignoto: l'arrivo di una sposa e un convito nuziale.

[Estratti dal capitolare dell'Arte dei dipintori del 10 aprile 1436, conservato in un frammento all'Archivio di Stato di Venezia, *Arti, dipintori*, busta I (1).]

c. 1 A In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. corando li anni de la incarnatione del nostro signor Iesù Cristo mille quatrocento trentasei, a dì .x. april.

Conciosiachè davanti de nui Lazaro Orso, Maphio Bollani et Antonio Contarini provedadori de comun, Antonio Venier, Piero Orio et Zuan Moro

(1) Ho pubblicato nel comento al capitolare del 1271 (pp. 366-379) i primi otto capitoli del capitolare del 1436, perchè contengono la versione in volgare di ordinanze contenute nel documento antico. Qui pubblico il proemio del 10 aprile 1436 e i due capitoli VIII e IX che non sono datati e potrebbero essere stati composti nella loro forma originaria innanzi al 1331.

iustisieri vechii comparesseno el gastaldo di depentori cum alcuni soi compagni (1) de ditta Arte et mistier monstrandone un suo capitolario vechio (2) nel quale se conteneva molti e diversi capitoli et ordeni circa l'Arte sua del depenzere, tra li quali ne erano molti a preposito et comodo de la ditta Arte et alcuni altri importuni et non uteli nè a beneficio alcun de la ditta Arte nè a niun de questa cità, unde supplicavano ditti ser gastaldo et compagni che per la auctorità che noi havemo sopra ciò da lo excelso Conseio de Pregadi (3) se degnassemo de confirmarli tutti quelli che erano boni, uteli et comodi et a preposito de l'Arte sua preditta cum reservation de l'honor de la nostra illustrissima Signoria, et quelli che non erano boni cassarli e depenarli: et però noi signori sopraditti considerata la loro iusta et honesta domanda et hauto sopra ciò diligente et matura consideratione deliberassimo (4) de ratificarli, aprobarli et confirmarli tutti li infrascritti ordeni, parte et capitoli come boni, utili et comodi sì a l'Arte sua come a tutta la cità nostra, a laude, honor et || gloria del nostro omnipotente et magno Idio et de la sua intemerata et gloriosa madre verzine Maria et etiam a honor, triompho et riverentia dei devoti et gloriosi sancti miser san Marco apostolo et evangelista et miser san Luca patroni et confaloneri nostri, et ampliamento et accressimento de la illustrissima Signoria nostra et utele et proficuo de tutta la cità et Arte nostra preditta in secula seculorum. amen (5). c. 1 B

VIIII. || Che alcuno de l'Arte nostra di depenzere non ardischa nè prosuma nè se intrometta de tuor et far alcun lavoriero che altri maestri havesseno tolto a far sopra de si. Anchora, fo ordenado e statuido che se alcun de la ditta Arte haverano tolto a far alcun lavoro sopra de si, che niun altro de la ditta Arte non ardischa nè prosuma de intrometerse de tuor a far ditto lavorerio per algun modo forma nè inzegno, sotto pena de lire .x., cioè diexe de pizoli, a cadaun che contrafarà et per ciascun lavoro che fosse tolto per alcuno al modo sopra dito, de la qual pena non se li possa far gratia alcuna, e vada a la schuola nostra. c 3 B.

X. Che quelli de l'Arte nostra che non sarano stadi almancho anni tre e più in Venexia, non possano esser a dar ballota in la ellection del gastaldo, officiali et zudexi nostri. Anchora, fo deliberado et prexo che ciaschaduna persona de l'Arte nostra preditta, la qual non serà stata in Venexia almancho anni tre o più al me-

(1) Qui « compagni » significa gli altri ufficiali dell'Arte.

(2) Forse il capitolare del 1271.

(3) La parte del Senato è in data 6 settembre 1429 e l'ho pubblicata nella nota 2 della p. 475.

(4) È forma di perfetto e corrisponde a « deliberammo ».

(5) Sulla composizione di questo proemio ha avuto qualche influsso quello del capitolare del 1271; cf. p. 363, rr. 7-15.

c. 4 A stier, non possa nè debia esser a la ballotation de le ellection del ‖ nostro gastaldo nè de li altri officiali, zudexi over compagni de l'Arte preditta per alcun modo over inzegno (1).

XVI. Al capitolare dei bottai del 17 dicembre 1271.

P. 439, rr. 16-17 (intorno al significato della frase «fiat dicta «eleccione»):

Nei capitolari delle Arti veneziane dal 1287 (cf. pp. 156 e 157) e forse anche dal maggio 1286 (cf. pp. 355 e 356) s' introdusse la consuetudine di una nuova procedura per le elezioni degli elettori diretti del gastaldo e degli altri ufficiali del sodalizio. La riunione, che era la più importante di tutte le altre della corporazione, era formata da quanti maestri tenevano un' officina o bottega per proprio conto, cioè da «quilibet capud «cuiuslibet stacionis», la quale cosa dimostra che gli altri lavoratori ed i garzoni facevano parte del sodalizio, ma soltanto come dipendenti dai maestri presso i quali esercitavano il mestiere e come privi dei diritti elettorali. Per la elezione degli elettori diretti del gastaldo si distribuivano tante «bollette» quanti erano quei maestri; nove erano dorate e le altre bianche; quelli ai quali per sorte toccava una delle «bollette» dorate formavano la Commissione elettorale. Testimonianze del 1335 (cf. il capitolo XXXXV del capitolare dei falegnami di quell' anno; p. 621, rr. 1-32) e del 1338 (cf. il capitolo LXXVIIII del capitolare dei bottai di quell' anno; p. 440, nota 2) dimostrano che «bol«lette» equivaleva nel volgare a «cartoline» o «breveli» e che nelle nove denotanti gli elettori era segnato un numero che variava dall'uno al nove, la qual cosa fa pensare che fossero qualificate come dorate solo in quanto quel numero era scritto ad oro. Talvolta per altro in questi capitolari in luogo di «bolletta» si trova la voce «ballotta» come termine equivalente; così ad esempio in un'ordinanza del capitolare dei barbieri (cf. capitolo LXV, p. 55) in data del 14 ottobre 1300; così la frase «ire ad ba«lotam» nei capitoli LXXXXVI e LXXXXVII del capitolare dei conciatori di pelli in data del 22 settembre 1320 (cf. p. 531); così un' ordinanza del capitolo XX del capitolare degli «scutelarii de petra» in data del 3 gennaio 1301, 1300 m. v., ricorda le «bolete deaurate», mentre un'altra del capitolo XXVIIII in data 21 febbraio 1313, 1312 m. v., le qualifica «de balotis auratis» e «de bal«lotis albis». Si spiega benissimo la sostituzione della seconda voce all'altra perchè le schede dovevano essere bene ritorte (cf. p. 440, nota 2) di guisa che il numero non fosse in verun modo visibile, e però acquista-

(1) Una disposizione simile si ritrova nel capitolo LXXII del capitolare dei calzolai, nel LXV del capitolare dei calafati e nel LXXVIIII del capitolare dei fabbri; cf. pp. 158, rr. 3-5; 261, rr. 4-5; 356, rr. 1-3. Le ordinanze del capitolare del 1271 e delle sue addizioni che non sono state accolte nel capitolare nuovo, non furono più efficaci nel 1436.

vano la forma di una pallottola. In seguito il vocabolo « ballotta » sostituì pienamente l'altro; cf. il capitolo IIII del capitolare dei calafati del 1437 (p. 273), il I del capitolare dei muratori del 1606 (p. 290, nota 4) ed il II del capitolare degli straccivendoli del 24 luglio 1430 (p. 476). Nel 1437 era già avvenuto un mutamento anche nella materia, perchè alla carta era stato sostituito il vetro e nell'Arte dei calafati il color nero delle pallottole tenea il posto del bianco; nel 1430 nell'Arte degli straccivendoli le pallottole dorate erano già state sostituite da pallottole rosse.

XVII. Al capitolare dell'Arte dei panni vecchi del 1264-1265.

P. 467, nota 3 (intorno ai « fra« perii » o frappatori):

L'uso delle frappe, cioè dei frastagli per guarnizioni delle vesti (cf. *Vocabolario degli Accademici della Crusca* [5], s. v. frappa) era molto comune nel medio evo. Il capitolare veneziano dà notizia delle stoffe e delle pelli colle quali si facevano questi ornamenti. Se ne trovano esempi nel *Corredo di Elisabetta Gonzaga Montefeltro* del 20 febbraio 1488 (illustrato da L. A. GANDINI in appendice all'opera cit. *Mantova e Urbino* di A. LUZIO e R RENIER, pp. 293-306), nelle *Donne e gioielli in Sicilia nel medio evo e nel rinascimento* (Palermo-Torino, Clausen, 1892; cf. p. 87) di PIETRO LANZA DI SCALEA e nelle citate *Leggi suntuarie milanesi* (loc. cit. p. 13) di ETTORE VERGA che ne ha ritrovato una testimonianza del 1392.

XVIII. Al capitolare dei conciatori di pelli e corami del 19 novembre 1271?

P. 514, note 3 e 4 (intorno al divieto di giocare d'azzardo e ad altri giochi dinanzi alle chiese):

Gli esempi che ho tratto intorno a questo divieto da documenti veneziani corrispondono ad altri d'altre città italiane. Il passo dello statuto senese del 1262 circa, riferito dallo ZDEKAUER (*Archivio storico italiano*, ser. IV, 1887, XIX, 10) proibiva di giocare « ad ali« quem ludum tassilorum vel biscaça« rie prope ad aliquam ecclesiam ad « .LX. brachia », divieto confermato più volte negli anni susseguenti (cf. pp. 12 e 13). Un documento ferrarese del 1264 (edito dal CITTADELLA, op. cit. pp. 247-248) conteneva la seguente disposizione: « statuimus quod « nemini liceat in maiori ecclesia sive « in episcopatu ludere ad taxillos ne« que ad tabulas neque ad lapides to« descos neque ad ballottas ». Il MENOCCI (*Il giuoco a Pisa nei secoli decimoterzo e decimoquarto*, Pisa, Mariotti, 1890, per nozze Cerrai-Triglia) ha rilevato un passo del *Breve Pisani Communis* del 1313 che vietava « arcare, « balistare, ludere vel lapides prohi« cere nec ad aliquem ludum proi« ciendo petras vel troctulas in ec« claesia maiori aut Sancti Iohannis « vel super gradis aut ad candelas ».

Lo ZDEKAUER (loc. cit. pp. 18-20) ha riferito due disposizioni dello statuto fiorentino del 1324: una vietava nella piazza fra il ponte della Carraia e la chiesa d'Ognissanti e nelle vicinanze sino a cinquanta braccia « ludere ad « ludum zardi vel alium ludum pro- « hibitum » perchè tutti i giorni quei giuochi suscitavano liti e scandali; l'altra conteneva una proibizione simile per i luoghi vicini alla chiesa di S. Lorenzo. Quanto a Roma, il CUGNONI diede notizia (*Diritti del Capitolo di S. Maria della Rotonda nell'età di mezzo* nell'*Archivio della R. Società Romana di storia patria*, 1885, VIII, 577-589) di una sentenza del vicario apostolico in data 19 gennaio 1368 per la quale fu accolto il ricorso dell'arciprete e dei canonici di S. Maria della Rotonda contro la consuetudine abusiva di giocare nella piazza della chiesa « in quibus ludo et tabulariis « vincebatur et perdebatur pecunia et « saepissime propter dictum ludum « fiebant rixae, vulnera et rumores ex « quibus et cimiterium et porticus ipsa « polluebantur et alia multa scandula « oriebantur ». Lo statuto romano del 1363 edito dal RE (op. cit. p. 143) proibiva il gioco dei dadi tanto nelle chiese quanto nel sagrato dinanzi ad esse. Potrei addurre anche altri esempi, ma credo che questi bastino a dimostrare che in questa materia la consuetudine veneziana corrispondeva a quella d'altre città italiane (*).

P. 521, nota 1 (sul gioco degli zoni):

Anche a Bologna nei secoli XIII, XIV e XV si usava giocare agli zonetti; cf. FRATI, op. cit. pp. 134 e 135. Circa questo gioco cf. anche l'articolo di ALBERTINA FURNO, *Un codice di giuochi popolari fiorentini del secolo XVI* nella *Rivista delle biblioteche e degli archivi* del luglio-agosto 1903, pp. 107-108.

(*) Durante la revisione di queste bozze è stata pubblicata da G. DOLCETTI la memoria *Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia*, libreria Aldo Manuzio, 1903; ha qualche attinenza colla materia del capitolare l'appendice quinta che tratta della legislazione sul giuoco, e di essa la parte tra le pp. 212-215 che dà un sunto di vari documenti dal 1172 al 1443 ma non ne spiega i termini tecnici.

[IL PROEMIO DEL CAPITOLARE DEI CONCIATORI DI PELLI E CORAMI DEL CODICE MS. IV, 103 DEL MUSEO CIVICO DI VENEZIA (1).]

c. 1 A AL nome de Dio, amen, e della vergine Maria mare de Cristo e del beatisimo vangelista misier san Marco protetor e defendador de questa benedeta citade.

Conciosiachè davanti di nui Rugier Corner, Antonio Ghisi et Almorò Foscarini iusticieri vechii (2) vegnise lo gastaldo e li offitiali di homeni del-

(1) I capitoli di questo capitolare che contengono ordinanze anteriori al 1331 sono stati pubblicati nel comento e nell'Appendice al capitolare del 1271; cf. pp. 488-534.

(2) Ho potuto ritrovare la data di questi giustizieri. Il *Segretario alle voci* all'Archivio di Stato di Venezia non mi ha fornito alcun aiuto per le sue notevoli lacune. Al contrario, il capitolare dei pellicciai del marzo 1312, che si conserva al museo Civico di Venezia (ms. IV, 18, cc. 22 B e 23 A) in una delle sue addizioni in data 2 maggio 1340 dà il nome di questi giustizieri (« Millesimo .III^c.LX., « die .II. mensis maii, tempore nobilium « virorum dominorum Rogerii Cor-

l'Arte del churame della Zudecha et esponeseno che in lor capitolar era molti capitoli contrarii l'uno dell'altro e molti capitoli li quali era per li nostri precessori revocadi, e pregà che quelli meri capitoli dovessemo veder e de ben in megio reformare togiando e metando de fuora quelli che per li nostri precessori è revocadi e li altri contrari insembre concordare e a un ordene readunar: nui veramente vogiando zusticia conseguire segondo che nuy semo tegnudi, vezuda la sua zusta peticion e quelle cosse le qualle elli n' à presentà scritte tratte de lo so capitolar megio esaminade diligentemente, per la nostra zustisia e autoritade dello nostro offitio confermassemo (1) conmandando che in la presente scritura fosse declarado.

XIX. Al capitolare dei fustagnai del luglio 1275.

P. 551, nota 2 (sulle «portande» o «portate»):

Nella tessitura del fustagno v'erano due unità di misura: quella di primo ordine, il filo, e quella di secondo ordine, « portata », che in questi tessuti formava un fascetto di quaranta fili. Nei « cavezzi » si contava a « portate » e non a fili, e il numero di ventisette « portate » fissato dal capitolare per ciascun cavezzo lungo braccia cinquantadue e alto tre quarti di braccio ne rappresentava il minimo della finezza; difatti, dati più tessuti della stessa larghezza o altezza, doveva entrare nel più fino un numero maggiore di « portate ».

La stessa voce ricorre nella forma « portatura ». Negli statuti dei mercanti di Piacenza del 1323 (cf. ANDREA BALLETTI, *Degli statuti dei mercanti di Piacenza e di Milano* negli *Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le province modenesi e parmensi*, ser. III, V, par. I, rubrica XVII dello statuto) ricorre la frase: « quod « telle marcaderie debeant fieri de « triginta portaturis ad minus ».

P. 555, nota 2:

L'articolo del MOTTA ricordato nella nota ha il titolo *Per la storia dell'arte dei fustagni nel secolo XIV.*

P. 569, rr. 1-2 (intorno al significato della frase «et qui« libet laborator et labora« trix dicte artis teneatur « incidere pecias in dictis « signis », cioè le pezze di fustagno):

Il capitolo XXXV (cf. p. 554) attesta che le pezze di fustagno avevano allora la cimosa e che le due striscie trasversali di fustagno di colore segnavano in esse il limite di venticinque braccia. Appunto su quel limite si praticavano i segni del bollo nei cavezzi e questi segni facilmente si allargavano per la stenditura dei loro fili sull'orditoio e divenivano

« nario, Antonii Ghisi et Hermolai « Fuscarino iusticiariorum veterum ») e nella susseguente attesta che il 20 agosto del medesimo anno Almorò Foscarini era già stato sostituito da Niccolò Corner.

(1) Forma di perfetto; corrisponde a « confermammo ».

cumento del 1331 corrispondevano ai « piédini » della nomenclatura moderna nella tessitura della seta, come mi è stato indicato dall'ottimo sig. E. Bianco ed erano il residuo dei fili dell'ordito, dell'altezza di uno o due palmi circa; questi « piédini » si concedono tuttora dal padrone al tessitore.

P. 578, nota 2 (intorno agli archi per la battitura del cotone):

L'usanza esisteva nel secolo decimoterzo anche nelle Puglie; un esempio ne ha dato il BEVERE (*Ordigni ed utensili* &c. nell'*Arch. st. per le prov. napoletane*, 1897, XXII, 705) da un documento del 1256, ed ha aggiunto che ivi pure l'arco era un fusto leggero, cilindrico e ricurvo di legno con una corda di budello che ne univa le estremità; l'operaio lo batteva con un martelletto di legno e lo faceva oscillare sulla bambagia greggia e avvolta, la quale a quei colpi si apriva, diveniva soffice e si prestava ad essere facilmente filata.

di ricamo le quali confermano quanto ho notato in proposito nelle Giunte al capitolare dei « samitarii »; cf. pp. 589-595. Il diploma della donazione di Carlo II d'Angiò alla chiesa di S. Nicola in data del 15 aprile 1296 ricorda una mitra ricamata con pietre preziose e perle, con lavoro di Venezia, « cum lapidibus et pernis ad « opus Venetiarum » (cf. p. 9, n. 8) e un'altra « de samito violeto cum « pernis ». L'inventario del 2 marzo 1313 fa menzione dei « sarantasimi » (cf. p. 14, n. 83) nell'elenco dei paramenti ecclesiastici consumati ed il passo « sarantasmos sanguineos cum « rotis et griffis 2 veteres » conferma la notizia di Ugo Falcando « exaren-« tasmata circulorum varieta-« tibus insignita » circa il disegno

di questi tessuti (cf. p. 32, nota 3 di questo volume). Lo stesso inventario dà due esempi di catasàmiti per vesti ecclesiastiche (cf. p. 12, n. 49: « tu« nicam et dalmaticam de catassa« mito albo cum fimbriis de auro »; p. 13, n. 72: « capas alias 12 de ca« tassimo (*sic*) albo cum frisis aureis « infoderatas zendato rubeo ») e più volte ricorda il diaspro bianco per piviali, piccole cappe, tuniche, dalmatiche e pianete (cf. p. 13, n. 51: « plu« vialia 2 de diaspro albo... infoderata « zendato rubeo »; n. 52: « capellam 1 « de diaspro albo... cum frisis aureis »; n. 71: « tunicam, dalmaticam, plane« tam et pluviale 1 de diaspro albo « cum frisis aureis »). Ma i tessuti in seta dei quali questo inventario contiene più frequenti ricordi, sono gli sciàmiti di colore rosso o cedrino o celeste, foderati di zendado verde o rosso o celeste, ricamati in oro a stelle o rotelle o piccoli pesci, « ad pisci« ticulos », o in perle, ornati all'orlo con striscie d'oro o di sciàmito d'altro colore o con pedane, « vetana », di panno verde ed usati per pianete, cappe, tuniche, dalmatiche, e anche per croci (cf. p. 13, nn. 58, 59, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77; p. 14, nn. 80, 89, 100; p. 15, n. 121). L'inventario del 23 agosto 1326 dà un esempio della « diaspera« tura » (p. 25, n. 18: « frontale unum « de altari coloris nigri diasprati cum « smaltis 15 magnis de argento deau« rato, quorum unus est fractus, cir« cumdatum pernis, et sunt de lapidibus « cristallinis cum pomettis de argento « deaurato ») e di una mitra di diaspro bianco (p. 26, n. 32: « mitram « unam de dyaspro albo infoderatam « zendato citrino »).

Pp. 608-617. (Ancora intorno ai lavori dell'Arte dei calzolai):

Durante la correzione di queste ultime bozze ho potuto avere per cortesia del prof. Francesco Novati una copia della elegante pubblicazione fatta da Luca Beltrami col pseudonimo di *Polifilo* circa *La guardaroba di Lucrezia Borgia* (dall'Archivio di Stato di Modena, Milano, Allegretti, 1903, p. 110, edizione di n. 250 esemplari) in occasione del recente Congresso internazionale di scienze storiche. L'inventario (pp. 84-85) dà notizie di scarpe di raso bianco o di più colori ricamate ad oro, di velluto nero o rosso pure ricamate ad oro, di cuoio con orpello e di panno rosato e anche ricorda le « tapine » di cuoio dorato, di raso azzurro o rosso, di velluto rosso o paonazzo o nero. Circa questa specie di scarpa dà anche altre notizie che illustrano la frase « uno paro di patiti a ctappina » della cit. *Meta omnium rerum* del 1513 di Palermo, da me ricordata a p. 615 questo volume (*). Dall'inventario è dimostrato che queste « tapine » erano di varia forma, cioè aperte o chiuse, e che quasi si identificavano colle « pianelle »; alcune erano venute da Valenza, la quale notizia ci spiega benissimo la presenza di questa calzatura nella guardaroba di Lucrezia Borgia e la ragione del suo uso nel costume della Sicilia nel secolo decimosesto, perchè « tapina » deriva da « tapa » che in catalano e castigliano

(*) Nella stessa *Meta* (cf. p. 612 di questo volume) si fa menzione di « solaturi di soli et van« pedi »; i « vanpedi » richiamano gli « antepedes » che ho spiegato a p. 617. Lo statuto di Macerata del 1342 (cf. L. Colini Baldeschi *Vita pubblica e privata Maceratese nel Duecento e Trecento* in *Atti e Memorie della R. Dep. di storia patria per le province delle Marche*, VI, 1903, p. 160) stabilisce il prezzo di due denari per la « vampe« datura caligarum ».

significa il suolo della scarpa; cf. Donadíu y Puignau, *Diccionario de la lengua castellana con la correspondencia catalana*, Barcelona, Espasa y Compañía, s. v. tapa. E poichè l'esempio citato ricorda anche i «patiti», alle testimonianze già addotte circa l'uso di questa calzatura nella Sicilia sino dal 1194 (cf. p. 616) (*) aggiungo un passo notevolissimo della *Chronica* di Fra Salimbene (nei *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parma, Fiaccadori, 1857, p. 174) che mi è stato indicato dal dotto e cortese segretario dell'Istituto Storico Italiano, cav. Ignazio Giorgi e che conferma le osservazioni già da me esposte in queste Giunte. Roberto Guiscardo, giusta la testimonianza di Salimbene, prima di avventurarsi alla spedizione di Puglia volle esplorare quella regione e ritornato in patria eccitò i suoi fidi a tentare l'impresa. Nella relazione sulle condizioni della Puglia Roberto avrebbe descritto i costumi di quei popoli intrattenendosi specialmente sulle qualità della calzatura e del linguaggio; Salimbene infatti gli attribuisce il periodo seguente: «et vidi ibi homines habentes pedes «ligneos et locuntur in gutture» e poi aggiunge di suo a questo passo un comento ove appunto illustra i «patiti». «Nota quod», egli osserva, «Robertus appellavit pedes ligneos «patitos, id est zopellos, quibus utebantur illi Siculi et Apuli; erant «enim homines caccarelli et merdazoli parvique valoris. in gutture dixit «eos loqui, quia quando volunt dicere: "quid vis?" dicunt: "ke boli?". «reputavit igitur eos homines viles et «inermes et sine virtute et sine peritia «artis pugnae». La voce «zopellos» è rimasta tuttora in qualche dialetto moderno dell' Italia settentrionale; p. e. «zopei» nel significato di pianelle è in uso a Vicenza; cf. Nazari Giulio, *Dizionario vicentino-italiano e regole di grammatica ad uso delle scuole elementari di Vicenza*, Oderzo, Bianchi, 1896, s. v. zopei.

Il capitolare veneziano del 1271 nella sua parte originaria (cf. p. 145, r. 5) fa menzione dei «calamerii» che erano le misure fissate dal comune per le suole; un ordine simile venne dato quasi nel medesimo tempo dal comune di Parma all'Arte dei calzolai come è stato dimostrato da G. Micheli nella sua memoria *Le Corporazioni parmensi d'arti e mestieri* (*Archivio storico per le provincie Parmensi*, vol. V del 1896 ma pubblicato nel 1903, p. 55), dove viene riferito un passo dello statuto secondo di Parma contenente le leggi dal 1266 al 1304: «potestas teneatur sacramento praeciso facere fieri secundum modum «[*cioè: modello*] antiquum et inventum qui est in camera communis, «secundum quem antiquitus soleae «calegariorum consueverint designari «et secundum quem extra signa ipsae «soleae consueverunt esse amplae et «longhae, ... qui modus ferratus «et legitimatus ut antiquitus esse consuevit, est in camera communis». Una disposizione simile vigeva a Parma nel secolo decimoterzo anche per i fornaciai (cf. Micheli, op. e loc.

(*) Il documento in data di Palermo 23 maggio 1194 col quale Aloisia moglie di Goffredo di Martorana, d'accordo col marito, fondò in Palermo un monastero di donne e donò ad esso alcuni immobili, tra i quali «pomerium nostrum «quod habemus in eadem civitate Panormi iuxta «portam Patitellorum in loco qui dicitur Eliphaber» fu pubblicato da C. A. Garufi giusta una copia contenuta nel cod. Qq, H, 10 della biblioteca Comunale di Palermo nei *Documenti per servire alla storia di Sicilia* pubblicati a cura della Società Siciliana per la storia patria, prima serie, *Diplomatica*, vol. XVIII, Palermo, 1899, pp. 257-264; il passo riferito si legge a p. 258. All'istanza per la fondazione avevano dato l'assenso Guglielmo III e sua madre Sibilla con diploma in data di Palermo ottobre 1193 (cf. *Documenti* cit. pp. 255-257, dove il Garufi pubblicò dal medesimo codice il testo del diploma).

riferisce il passo dello ...o: « debeant [*cioè i for-* ...re quadrellos ad modum ...t ferratum eis datum a ... Parmae », disposizione che ... a quelle di Pisa e di Ve- ... *Capitolari*, I, 81, nota 4).

...ntario della guardaroba di ... Borgia (cf. p. 82) ricorda ... varie specie di calze: di vel- ...ro foderate di pelli (« dossi ») e ...za minore della comune (« doe ...e calzas »); di colori diversi e ...visa; di seta o di lana, « da agu- ...hia », cioè lavorate con l'agucchia; ...a fodera di raso rosso fregiata con fili ...oro; inoltre esso fa anche menzione di cofani (cf. p. 81), molto diversi da quelli che ho illustrato a proposito del capitolare dei pittori, perchè talvolta erano fregiati con lavori in avorio o in ambra e contenevano ventagli, scarpe, gioie, profumi, reliquie, oggetti di devozione &c.

P. 660, col. 2ª (Ancora intorno al segno dell'*Ave Maria* della sera).

La pregevole memoria di Tommaso Esser ha dato occasione a nuove indagini sull'argomento. A. G. LITTLE, nel 1903, nella *English Historical Review* (pp. 483-496) dal ms. Canonici Misc. 75 della Bodlejana di Oxford pubblicò sotto il titolo *Provincial Constitutions of the Minorite Order* le costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori della Venezia fissate nei capitoli provinciali tenuti il 1 maggio 1290 a Treviso, il 1291 a Padova, il 1294 a Vicenza, il 1295 a Padova, il 1296 a Verona; un articolo anonimo che nel medesimo anno comparve nel periodico *Stimmen aus Maria Laach* (1903, vol. 65, pp. 366-367) riferendosi alla pubblicazione del Little rilevò che appunto nella costituzione del capitolo del 1295 si ha la testimonianza più antica circa il suono dell'*Ave Maria*, laddove quella raccolta dall' Esser risale soltanto al 1307. Il minorita E. ALLMANG nell'*Historisches Jahrbuch* (1904, pp. 924-925) illustrò il medesimo passo dimostrando che secondo quel documento già nel 1295 presso l' Ordine dei Francescani della Venezia era stato introdotto il segno dell'*Ave Maria* della sera, indipendentemente da quello per la compieta. Il gesuita LEOPOLDO FONK nella *Zeitschrift für katholische Theologie* (1904, pp. 778-779) pubblicò una bolla di Bonifacio IX del 4 novembre 1390 o 1391 per la quale il papa accordava un' indulgenza parziale a quanti fedeli in istato di grazia avessero recitato ogni dì, di mattina e di sera, in ginocchio per tre volte nella chiesa di S. Martino di Emmerick « orationem « dominicam et salutationem ange- « licam ». L' incertezza della data dell'anno della bolla dipende dalla designazione indeterminata del medesimo mediante la frase « pontificatus « nostri anno secundo » perchè il principio di questo secondo anno può essere computato dal 2 novembre, anniversario della elezione, o anche dall' 11 novembre, anniversario della incoronazione di Bonifacio IX.

CORREZIONI

P. 26, col. 1ª, r. 4 arte *P. 33, nota 1, col. 1ª, r. penult.* fino *P. 63, nota 5, r. penult.* tralasciata *P. 129, nota 5, col. 1ª, r. 16* capitolari

CONTENUTO DEL VOLUME

PARTE PRIMA.

*

Parte seconda.

IV gruppo. Capitolari di data incerta redatti dall'ufficio della Giustizia Vecchia innanzi alla composizione del primo registro ufficiale cioè innanzi al maggio-settembre 1278:

(1) Cf. I, 412, nota 1.

Finito di stampare oggi 20 di maggio 1905
nella tipografia Forzani e C.
Edizione di cinquecento esemplari.

• M. ccc. die xj. febr. Nos Marcus faletro. blaxius Venerio. et paulus dolphyno Iusti

ciarii ordinant. quod omnes Solarii qui signat solas et faciunt signare teneantur et debeant ipsas

[illegible] fatt. sup. Sumi bene et legatur cum calamento bullato Bulla [illegible] iusti

non possit esse gastaldio secundum morem aliorum

officialium artis et gastaldio scole amodo

debeat eligi uno anno alterre sci mat

cum alio alterne [illegible] [illegible] [illegible] So

Larius de scola

Cancellatum fuit capitulum inmediate precipitur

de mandato dominorum nicolai Sanudo et Marci dol

phino Iustic. veterum [illegible] absente [illegible] Iustic.

cum [illegible] artis. vel quod anno eleccionis

officialium fieri possit ante [illegible] [illegible]

sicut prius fieri solebat.

• M° . ccc° . die xj . febr. Nos Marcus faletro . blaxius Venerio . et paulus dolphyno Justic.
[illegible] ordinamus q omnes Solarij qui signant solas et faciunt signare teneant et debeant ipsas
[illegible] bene et legaliter cum calamento bullato Bulla [illegible]
[illegible]

no possit esse gastaldio scdm more aliorum
officialium artis et gastaldio scole amodo
debeat eligi uno anno alatere sci marci
cum alio alatere rivoalti et cetera non [illegible]
[illegible] scole

Cancellatum fuit capitulum inmediate proscriptum
de mandato dominorum marini sanudo et [illegible]
[illegible] iustic [illegible] absente [illegible] iusta
[illegible] vel [illegible] electionem
officialium fieri possit ante [illegible] xv. [illegible]
sicut prius fieri solebat.

TAV. [illegible]

[illegible] I C. 13 A

CAPITOLARE DEI CONCIATORI DI PELLI E CORAMI

Arch. Stato Venezia - Giustizia Vecchia. Busta I Reg. I C. 17 B

CAPITOLARE DEI CONCIATORI DI PELLI E CORAMI

Capitular XI. artis de fustagnis

In noīe dei etni am̄. Anno ab ... expmīda.

da ne de cetō int eos aliqua
materia scandali oriatur. Sta
tuta ipsius artis in unū iussim'
copulare. que p singla diuim'

audire 't facere notā isti hoī 't
cū intelligere.

Item ordinamus quod gastal
dio se nō intromittat de ... que

CAPITOLARE DELL'ARTE DEL FUSTAGNO